



Atto Dirigenziale
N. 1785 del 07/05/2014

Classifica: 008.11.02

Anno 2014

(5471397)

<i>Oggetto</i>	TRASMISSIONE ISTRUTTORIA TECNICA PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE AI SENSI DELL'ART. 208 DEL D. LGS. N. 152/2006 PER APPROVAZIONE DI PROGETTO E ESERCIZIO DELL'IMPIANTO DI RECUPERO DI RIFIUTI SPECIALI DA UBICARSI NEL COMUNE DI FIGLINE VALDARNO LOCALITA' PORCELLINO - VIA SS 69 KM 28,5 DELLA DITTA FIGLINESE INERTI S.R.L. AVENTE SEDE LEGALE IN PIAZZA DELLA LIBERTA', N. 51/B - LOC. MATASSINO - NEL COMUNE DI REGGELLO. LEGALE RAPPRESENTANTE SIG. STORAI CRISTIANO.
----------------	--

<i>Ufficio Redattore</i>	P.O. GESTIONE RIFIUTI E BONIFICA SITI INQUINATI
<i>Riferimento PEG</i>	
<i>Centro di Costo</i>	
<i>Resp. del Proc.</i>	P.I. Laura Pampaloni
<i>Dirigente/ Titolare P.O.</i>	FORNI FRANCESCA - P.O. GESTIONE RIFIUTI E BONIFICA SITI INQUINATI

rapmic00

Il Dirigente / Titolare P.O.

Richiamata la disciplina generale sull'istituzione e funzionamento dei SUAP e in particolare il DPR 160/2010;

Vista il procedimento in oggetto attivato dal SUAP del Comune di Figline e Incisa Valdarno dietro richiesta della ditta Figlinese Inerti s.r.l.;

Visto che l'iter istruttorio della Provincia relativo al sub procedimento ai sensi dell'art. 208 del D.lgs n. 152/2006 si è concluso con esito positivo;

Visto che, sulla base dei pareri istruttori rilasciati dai competenti uffici, nell'ambito del procedimento ex art. 208 del D. lgs. sono stati sostituiti i seguenti procedimenti autorizzatori diversi dall'attività di gestione rifiuti:

- realizzazione del piezometro di monitoraggio della falda (art. 98 del T.U. n. 1775/33);
- emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 del D.Lgs. 152/2006;
- autorizzazione allo scarico in acque superficiali nel fosso San Cipriano di cui all'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006;

Viste le Delibere della Giunta Provinciale n°173 del 28/07/2009, n°48 del 30/03/2010, n°256 del 29/12/2011, n°128 del 8/10/2013 e n°43 del 25/03/2014, con le quali è stata definita la macrostruttura dell'Ente;

Visto il Decreto del Presidente della Provincia di Firenze n. 30 del 10.10.2013, con il quale è stata conferita all'arch. Adriana Sgolastra la responsabilità della Direzione "Urbanistica e Ambiente" nell'ambito del Dipartimento I "Promozione del Territorio";

Visto il nuovo assetto dell'area delle Posizioni Organizzative di cui alla D.G.P. n°30 del 5.03.2013 e le successive deliberazioni di adeguamento, comprese le Delibere della Giunta Provinciale n°129 dell'8/10/2013 e n°43 del 25/03/2014,

Visti gli Atti del Direttore Generale n°1184 del 28/03/2013 e n°3737 del 28/10/2013, con i quali è stato conferito, fra gli altri, alla Dott.ssa Forni Francesca l'incarico di Posizione Organizzativa "Gestione Rifiuti e Bonifica siti inquinati";

Visti gli Atti Dirigenziale n°4358 del 16/12/2013, n°436 del 31/1/2014 e n°1297 del 31/03/2014, nonché la Delibera di Giunta Provinciale n. 71 del 30/04/2014 (sottoscritta e pubblicata in data 07/05/2014), con i quali viene prorogato l'incarico sulla Posizione Organizzativa denominato "P.O. Gestione Rifiuti e Bonifica siti inquinati" alla dott.ssa Francesca Forni;

Visto l'Atto Dirigenziale n°1974 del 30/05/2013 con il quale è stata disposta l'organizzazione degli Uffici e si provvede all'individuazione dei responsabili del procedimento, ai sensi della L. 241/90 e s.m.i.;

DISPONE

1. **la trasmissione** dell'allegata istruttoria tecnica di cui all'art. 7 comma 4 del DPR 160/2010 al SUAP, al fine dell'emanazione da parte dello Sportello Unico del provvedimento conclusivo di cui all'art. 7 comma 6 del medesimo DPR, che costituisce ad ogni effetto, titolo unico per la realizzazione dell'intervento e per lo svolgimento delle attività";
2. **la trasmissione** dei contributi istruttori relativi alle autorizzazioni sostituite nel presente procedimento come richiamate in premessa costituite da:
 - a) emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 documento interno prot. n. 901 del 11.04.2014;
 - b) autorizzazione allo scarico in acque superficiali nel fosso San Cipriano di cui all'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006, documento interno prot. n. 277 del 05.02.2014;

3. **di stabilire** che la durata dell'autorizzazione è di anni 10 (dieci) a decorrere dalla data del presente atto;
4. **di allegare** il verbale della conferenza di servizi del 06.03.2014 tenutasi per il secondo esame dell'istanza;
5. **di ricordare** che l'attività di controllo delle autorizzazioni sostituite segue la normativa di settore e restano competenti al controllo e all'emissione dei provvedimenti amministrativi sanzionatori (diffida, sospensione, revoca) i soggetti competenti per ciascuna matrice
6. **di incaricare** lo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune Figline e Incisa Valdarno i trasmettere copia del medesimo, **indicando la data di notifica**, per opportuna conoscenza e controllo ai soggetti sottoindicati:
 - Comune di Figline Valdarno;
 - ARPAT – D.to di Firenze;
 - ARPAT Agenzia Regionale, Ufficio Gestione Catasto Rifiuti, Firenze;
 - Provincia di Firenze, P.O. “Gestione Rifiuti e Bonifica Siti Inquinati”, P.O. “Qualità Ambientale” e P.O. “Risorse Idriche”;
 - Azienda Sanitaria Dipartimento Prevenzione Pubblica di Firenze zona S/E;
 - Alla ditta Cantini Marino s.r.l. – sede legale Piazza della Vittoria, n. 13/a – Vicchio (FI) in qualità di proprietario dell'area.

Firenze 07/05/2014

**FORNI FRANCESCA - P.O. GESTIONE RIFIUTI E
BONIFICA SITI INQUINATI**

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://attionline.provincia.fi.it/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90 e s.m.i., nonché al regolamento per l'accesso agli atti della provincia di Firenze”

OGGETTO: Istruttoria per il rilascio dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. n. 152/2006 per approvazione di progetto e esercizio dell'impianto di recupero di rifiuti speciali nel Comune di Figline Valdarno Località Porcellino - via SS 69 Km 28,5 - ditta **Figlinese Inerti s.r.l.** avente sede legale in Piazza della Libertà, n. 51/b – loc. Matassino – nel comune di Reggello.

ISTRUTTORIA TECNICA

Richiamata la vigente disciplina statale e regionale in materia di gestione dei rifiuti e precisamente il D.Lgs. n.152/06 e le relative competenze spettanti alla Provincia ai sensi dell'art.6 comma 1 della L.R. n. 25/1998, nonché il D.P.G.R. n. 14/R del 25.02.2004 e il D.P.G.R. n. 743/2012 e s.m.i;

Vista la richiesta della ditta Figlinese Inerti s.r.l. inviata alla PO Gestione Rifiuti della Provincia tramite il SUAP del Comune di Figline Valdarno, note ns. prot. n. 343802 (ID 5040932) e n. 343803 (ID 5040933) del 19.08.2013 per il rilascio di un'autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del D.lgs n. 152/2006 per approvazione di progetto e esercizio dell'impianto di recupero di rifiuti speciali non pericolosi da ubicarsi nel Comune di Figline Valdarno Località Porcellino via SS 69 Km 28,500, con la quale la ditta ha richiesto di sostituire nell'ambito del procedimento l'autorizzazione allo scarico ex art. 124 del D. Lgs. n. 152 e alle emissioni in atmosfera ex art. 269 stesso D. Lgs.;

Considerato che a causa di problemi tecnici legati alla sua trasmissione, la documentazione tecnica allegata all'invio di cui sopra è risultata non visibile per cui con nota ns. prot. n. 429804 del 11.10.2013 (ID 5131199) il SUAP del Comune di Figline Valdarno ha trasmesso via posta ordinaria n. 2 copie dei supporti informatici contenenti la documentazione già trasmessa via PEC;

Richiamati gli esiti della Conferenza dei Servizi svolta presso gli uffici della Direzione Ambiente della Provincia di Firenze in data 23.10.2013 con la quale è stato ritenuto di sospendere il parere di competenza per richiedere alla ditta la presentazione di documentazione integrativa;

Considerato che a seguito della conferenza dei servizi di cui sopra è pervenuta a questa Direzione dal competente SUAP la documentazione integrativa trasmessa dalla ditta Figlinese Inerti s.r.l. - ns. prot. n. 535817 del 17.12.2013 e ns. prot. n. 87453 del 24.02.2014 - (ID5360587) -;

Preso atto che nella documentazione integrativa del 24.02.2014 nota ns. prot. n. 87453 (ID5360587) la ditta Figlinese Inerti s.r.l. ha richiesto – presentando nuova istanza – l'inserimento, all'interno dell'autorizzazione unica ex art. 208 del D. Lgs. n. 152/2006, oltre all'autorizzazione allo scarico di acque reflue ex art. 124 e alle emissioni in atmosfera ex art. 269 del D. Lgs. n. 152/2006, anche della domanda per la realizzazione di piezometri di controllo falda (T.U. n. 1775/1933) e del rilascio del nulla osta all'esecuzione interventi in area vincolata ai sensi del R.D. n. 523/1994;

Visto il verbale della conferenza di servizi tenutosi in data 06.03.2014 per il secondo esame dell'istanza dal quale si rileva che la conferenza all'unanimità ha deciso di esprimere parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del D.lgs n. 152/2006 richiesta dalla ditta Figlinese Inerti S.r.l. per realizzazione e esercizio di un impianto di recupero rifiuti non pericolosi in via SS 69 Km 28,5 Loc. Porcellino nel Comune di Figline Valdarno, a condizione che ai fini della redazione dell'atto finale la ditta fornisca i chiarimenti relativi a:

1. posizione del piezometro che non pare trovare riscontro nei confronti dell'andamento della falda;
2. capacità oraria dei macchinari;
3. impiego della benna, che per le caratteristiche date sembra faccia passare anche parte delle rocce e che venga usata sia per le terre e rocce che per i materiali inerti;

4. chiarimenti relativi all'attività di recupero R5 da effettuarsi sulle miscele bituminose – CER 17 03 02 – e sui quantitativi riportati in tabella in considerazione del fatto che non tutti vengono sottoposti a trattamento;
5. una verifica delle particelle catastali che non trovano riscontro con quelle riportate nei contratti allegati all'istanza;
6. verifica del codice CER applicato al sopravaglio;

Considerato che in sede di seconda conferenza dei servizi è stato altresì convenuto che, per quanto attiene la domanda di esecuzione interventi in area vincolata – R.D. n. 523/1904 presentata dalla ditta, questa debba essere oggetto di istanza separata come richiesto dalla competente P.O. “Comparti Idraulici”, in quanto non assorbibile nell'atto conclusivo del presente procedimento;

Viste:

- la nota ID 539885 (ns. prot. n. 123907 del 18.03.2014) con la quale la ditta nel fornire i chiarimenti di cui alla conferenza dei servizi del 06.03.2014, ha altresì aggiornato la tabella dei codici CER e dei quantitativi;
- la nota ID 5436965 (ns prot. 159937 del 10.04.2014) con la quale la ditta ha trasmesso la planimetria con il nuovo posizionamento del piezometro a valle in senso idrogeologico;

Visto che nella documentazione tecnica prodotta la ditta ha chiarito quanto messo in evidenza nella Provincia nella conferenza di servizi del 06.03.2014;

Visto che dall'istanza così come integrata nel corso del procedimento si rileva che:

1. l'impianto ricade in un'area recintata individuata catastalmente al Foglio n. 63 particelle catastali 145, 189, 211, 564, 570 e 572 del Catasto terreni del Comune di Figline Valdarno;
2. il progetto prevede la realizzazione di: barriere arborea sul lato N/O; S/O dell'impianto e new jersey lato S/E dell'impianto; una vasca di sedimentazione, una vasca di disoleazione, una platea lava ruote, anello splinker per il contenimento delle polveri diffuse e l'intera tubatura di scarico;
3. l'area d'ingresso e la rampa di salita sulla piazzola di scarico sono realizzate in pavimentazione cementata, mentre le restanti parti dell'impianto hanno una pavimentazione in stabilizzato rullato;
4. nel complesso, le operazioni oggetto di istanza sono in sintesi riconducibili a:
 - a. messa in riserva (R13) di rifiuti speciali non pericolosi identificabili nella macrofamiglia di inerti misti e da demolizione comprese cernita, miscelazione tra i vari CER (R12), trattamento di frantumazione, separazione magnetica e vagliatura (R5) dei rifiuti in ingresso o della miscela ottenuta, finalizzato alla produzione di materie prime secondarie con caratteristiche conformi alla circolare ministeriale n. 5205/2005 (allegati C1, C2, C4 e C5). La miscela verrà classificata con CER 191212;
 - b. vagliatura (R12) dei rifiuti speciali non pericolosi CER 170904 “rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione” che presentano una forte componente terrosa per la separazione di tale frazione, che verrà inviata presso impianti esterni anche previa messa in riserva, dal sopravaglio costituito da inerti (CER 191212) da avviare a trattamento nel ciclo di cui al punto a);
 - c. messa in riserva (R13) di rifiuti speciali non pericolosi CER 170302 “miscele bituminose con esclusione di quelle contenenti catrame di carbone”:
 - cernita (R12) se trattasi di rifiuto proveniente dalla fresatura a freddo;
 - miscelazione con i rifiuti inerti misti e da demolizione (R12) nel caso di rifiuto costituito da pezzature grossolane, prima del trattamento di cui al punto a) e in percentuali rispondenti alla circolare ministeriale n. 5205/2005. La miscela verrà classificata con CER 191212

- d. messa in riserva (R13) di rifiuti speciali non pericolosi CER 170504 “terre e rocce”, vagliatura dei rifiuti a forte componente rocciosa mediante utilizzo di una benna vagliatrice – che avrà la sola funzione di vagliatura e non di frantumazione - (R12) per la separazione della frazione terrosa, che verrà avviata a recupero presso impianti esterni anche previa messa in riserva, e il successivo trattamento di recupero del sopravaglio (CER191209) nel ciclo degli inerti misti e da demolizione di cui al punto a). Lo stoccaggio delle terre avverrà in base alla classificazione delle terre tra colonna A e colonna B per evitarne ogni tipo di miscelazione;
 - e. messa in riserva (R13) di rifiuti provenienti da attività di cantiere, cernita (R12) dei rifiuti per l'allontanamento di frazioni indesiderate;
5. Il quantitativo complessivo all'interno dell'impianto sarà corrispondente a:
- 7.500 t di stoccaggio massimo istantaneo (R13);
 - stoccaggio annuo (R13) 250.000 t;
 - quantitativo massimo trattabile (R12, R5) 247.000 t/anno;
6. Per lo svolgimento delle attività richieste verranno impiegati i seguenti macchinari:
- gruppo di frantumazione primario a mascelle marca COMEC modello P 105.75 con estrattore vibrante marca OMIG modello EV 170/105/70, separatore magnetico a nastro marca OMIG modello NT 1200x10 e vaglio vibrante marca OMIG modello VI 1800x5000 – con potenzialità max di 150 m³/h;
 - Benna vagliatrice modello ALLU montata su una pala gommata che avrà la sola funzione di vagliare il rifiuti CER 170504 costituito da forte componente rocciosa al fine di separare il materiale fine da quello grossolano che sarà poi reinserito nell'impianto di frantumazione – con potenzialità max di 70 m³/h;

Visto che con atto n. 3338/2012 successivamente rettificato con la nota prot. n. 0451358 del 24.10.2013 del resp.le della P.O. “Qualità Ambientale” l'ufficio Via della Provincia ha concluso il procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA disponendo di non sottoporre a procedura di valutazione di impatto ambientale il progetto dell'impianto di cui trattasi, con alcune condizioni e prescrizioni verificate nel corso del procedimento mediante convocazione dell'Ufficio Via della provincia nell'ambito delle conferenze di servizi;

Precisato che per gli aspetti di compatibilità ambientale, compreso l'aspetto urbanistico, si rimanda agli esiti della suddetta verifica;

Verificato che l'attività non ricade tra quelle sottoposte alla procedura AIA di cui alla parte II del D.Lgs 152/2006 e che quindi la procedura è quella della parte IV del D.Lgs 152/2006;

Ritenuto di riportare nel presente atto istruttorio la seguente prescrizioni necessaria a garantire il controllo nell'ambito dell'attività di gestione rifiuti:

- l'accertamento analitico post-vagliatura per la verifica della rispondenza delle caratteristiche del CER 170504 “terra” alla colonna A o colonna B della Tabella 1 degli allegati alla parte IV titolo V del D.lgs n. 152/2006, qualora l'analisi del rifiuto in ingresso non sia stata effettuata sul solo passante a due millimetri, va ripetuta dopo ogni trattamento. L'analisi dovrà essere effettuata anche per i rifiuti costituiti da terre derivanti dalla vagliatura del CER 170904;

Precisato che la ditta, come previsto dall'art. 208 comma 11, prima dell'effettivo esercizio dell'impianto, dovrà presentare adeguata garanzia finanziaria a favore della provincia mediante polizza fidejussoria il cui importo è calcolato in base alla D.P.G.R.T. n. 743/2012 e successive modifiche ed integrazioni, secondo il seguente schema:

- Messa in riserva di rifiuti speciali inerti non pericolosi:

$7.400 \times 516,46 \times 0,2 \times 50\% = 382.180,4 \text{ €}$

➤ Trattamento di rifiuti speciali inerti non pericolosi:

$20.66 \times (245.000 : 2) \times 0,3 \times 50\% = 379.627,5 \text{ €}$

(attività collegata alla messa in riserva per cui si prende l'importo maggiore)

➤ Messa in riserva di rifiuti speciali non pericolosi:

$100 \times 516,46 \times 1,5 \times 50\% = 38.734,5$

➤ Trattamento di rifiuti speciali non pericolosi:

$20.66 \times (2.000 : 2) \times 1,5 \times 50\% = 15.495 \text{ €}$

(attività collegata alla messa in riserva per cui si prende l'importo maggiore);

E che quindi la ditta dovrà versare il seguente **Importo Garanzia finanziaria: 420.914,9 €**;

Verificato che la ditta Figlinese Inerti s.r.l. ha titolo alla realizzazione dell'impianto in quanto con opportuno contratto di locazione e assenso del proprietario (ns. prot. n. 144988 del 01.04.2014 – ID 5421262) ha la piena disponibilità dell'area per l'intera durata dell'autorizzazione;

Visto che l'art. 208 comma 6 del D.Lgs. n. 152/2006 prevede che ai fini della realizzazione e gestione dell'impianto, l'approvazione sostituisce ad ogni effetto visti, pareri autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali;

Tutto quanto sopra considerato rilevato che non sussistono vincoli ostativi al rilascio dell'autorizzazione per le motivazioni di cui in premessa;

SI PROPONE DI

1) autorizzare, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006, la Ditta Figlinese Inerti s.r.l. con sede legale nel Comune di Reggello alla realizzazione e alla gestione di un impianto di recupero rifiuti speciali non pericolosi da ubicarsi in Loc. Porcellino nel Comune di Figline Valdarno in un'area individuata al N.C.T. del Comune di Figline Valdarno al foglio di mappa n. 63 particelle n. 145, 189, 211, 564, 570 e 572, approvando il progetto costituito dai seguenti elaborati:

- elaborato/relazione identificato con la sigla "FIG_DC" dal titolo "Documentazione - luglio 2013" (ID 5131199) integrato dal documento identificato con la medesima sigla, ma denominato come "Documentazione (integrata) datato dicembre 2013 (ID 5243934);
- elaborato/relazione identificato con la sigla "FIG_AL" dal titolo "Allegati" datata luglio 2013 (ID 5131199) ad esclusione delle parti modificate dai successivi elaborati;
- elaborato/relazione identificato con la sigla "FIG_Ni" dal titolo "nota integrativa" datata febbraio 2014 (ID 5160587);
- Tav. n. lg05a "pianta" datata febbraio 2014 - ID 5360587 -;
- Tav. n. lg05b "pianta" datata febbraio 2014 - ID 5360587 -;
- Tav. n. lg05c "pianta" datata febbraio 2014 - ID 5360587 -;
- Tav. n. lg05e "pianta" datata febbraio 2014 - ID 5360587 -;
- Tav. n. ar02d "architettonico stato di fatto" datata febbraio 2014 - ID 5360587 -;
- Tav. n. ar03d "architettonico stato di progetto" datata febbraio 2014 - ID 5360587 -;
- Tav. n. ga06d "Gestione delle acque" datata febbraio 2014 - ID 5360587 -;
- Tav. n. ar07d "Dettagli costruttivi e di processo – piante e sezioni" – ID 5360587 -;
- Tav. n. ar08d "Dettagli costruttivi – Pianta e Sezioni Impianto" datata febbraio 2014 - ID 5360587 -;
- Tav. U "Planimetria impianto e localizzazione piezometro" – ID 5436965;

- Nota datata 12 marzo 2014 – ID 5398885 -;

2) **autorizzare** ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006, per un periodo di anni dieci a far data dall'atto di trasmissione della presente istruttoria, la Ditta Figlinese Inerti s.r.l. all'esercizio attività di gestione rifiuti per i seguenti quantitativi complessivi:

- stoccaggio istantaneo (R13) 7.500 t;
- stoccaggio annuo (R13) 250.000 t;
- quantitativo massimo trattabile (R12 + R5) 247.000 t/anno;
- Quantitativo massimo orario di trattamento (R5) 150 mc/h
- Quantitativo massimo orario di trattamento di vagliatura CER 170904 e 170504 (R12) 70 mc/h

con il dettaglio delle attività riportato in premessa e tipologie e quantitativi riportati nella sottostante tabella:

CER	descrizione	Attività richiesta	quantità			
			Stocc. Ist.		Stocc. annuo	Recupero annuo
			t	m ³	t	t
01 04 08	scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07	R5 – R12 – R13	5.030	3.353	188.000	193.000
01 04 09	scarti di sabbia e argilla					
01 04 13	rifiuti prodotti dalla lavorazione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07					
10 12 01	scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico - limitatamente agli inerti solidi					
10 12 06	stampi di scarto – limitatamente agli inerti solidi -					
10 12 08	scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione (sottoposti a trattamento termico)					
10 13 11	rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 10 13 09 e 10 13 10					
10 13 14	rifiuti e fanghi di cemento – solo solidi -					
17 01 01	cemento					
17 01 02	mattoni					
17 01 03	mattonelle e ceramiche					
17 01 07	miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06					
17 05 08	pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 17 05 07					
17 08 02	materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01					
17 09 04	rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03					
19 08 02	rifiuti dell'eliminazione della sabbia					
19 09 01	rifiuti solidi prodotti dai processi di filtrazione e vaglio primari					
19 12 09	Minerali (ad es. sabbia, rocce)					
19 12 12	altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11					
17 05 04	terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03					
17 02 01	legno	R12 – R13	100	91	2.000	2.000

17 02 02	vetro					
17 02 03	plastica					
17 04 05	ferro e acciaio					
17 04 07	metalli misti					
17 03 02	miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01	R12 – R13	370	231	15.000	12.000

- 3) **precisare** che il Lay-out dell'impianto è quello in allegato n. 1, corrispondente a quanto rappresentato nella Tav. n. Ig05a "pianta" riportata al punto 1) della presente istruttoria;
- 4) **sostituire**, nell'ambito del presente procedimento ai sensi e per gli effetti dell'art. 208 comma 6 del D.Lgs. n. 152/2006 le seguenti autorizzazioni diverse dall'attività di gestione rifiuti:
- Autorizzazione alla realizzazione del piezometro di monitoraggio della falda (art. 98 del T.U. n. 1775/33);
 - emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 – così come disposto nel parere istruttorio inviato dal competente Ufficio provinciale con documento interno prot. n. 901 del 11.04.2014;
 - autorizzazione allo scarico in acque superficiali nel fosso San Cipriano di cui all'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006, così come disposto nel parere istruttorio inviato dal competente Ufficio provinciale con documento interno prot. n. 277 del 05.02.2014;
- 5) **stralciare** dall'approvazione di cui al punto 1) tutte le parti presenti nelle relazioni in contrasto con quanto indicato nel presente atto istruttorio, compreso ogni riferimento a denominazioni commerciali delle MPS prodotte e alle operazioni di recupero del DM 5.2.98 (esclusivo riferimento per le caratteristiche delle Materie Prime Secondarie prodotte);
- 6) **specificare** che i lavori dovranno avere inizio entro un anno dalla data di notifica del presente atto e terminare entro tre anni dalla medesima data di notifica, a meno di motivata richiesta di proroga che dovrà, comunque, essere sottoposta a valutazione da parte della Provincia;
- 7) **non sostituire** per le motivazioni riportate in premessa l'esecuzione degli interventi in area vincolata ai sensi R.D. n. 523/1904;
- 8) **precisare** che in sintesi il progetto prevede la configurazione impiantistica e i relativi interventi descritti in premessa;
- 9) **subordinare** l'inizio dell'effettivo esercizio dell'attività di gestione rifiuti alle seguenti condizioni:
- nulla osta della P.O. Gestione rifiuti e Bonifica Siti Inquinati della Provincia da rilasciarsi a seguito di esito positivo del sopralluogo volto ad accertare la realizzazione dell'impianto conformemente al progetto approvato;
 - prestazione da parte del gestore di una garanzia finanziaria in base al calcolo riportato in premessa e secondo lo schema disponibile presso la P.O. Gestione Rifiuti e Bonifica Siti Inquinati della Provincia.
 - Avvenuta realizzazione del manufatto di scarico previa acquisizione del nulla osta all'esecuzione interventi in area vincolata – R.D. n. 523/1904;
- 10) **fare salve** le autorizzazioni e prescrizioni di altri enti e/o organismi, nonché le altre disposizioni legislative e regolamentari comunque applicabili all'attività autorizzata con il presente atto esclusivamente ai sensi del D.Lgs n. 152/2006, con particolare riferimento a quanto previsto dalla disciplina in materia di prevenzione incendi e Igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro;

- 11) **ricordare** alla ditta che in tutti i documenti di trasporto, nonché nei registri di carico e scarico dovrà essere riportata la descrizione del rifiuto in maniera precisa e puntuale, come previsto per i formulari di identificazione dalla circolare 4 agosto 1998 n. GAB/DEC/812/98 e per i registri di carico e scarico al punto 5d) del DM 148 del 01.04.1998 (regolamento recante approvazione del modello dei registri di carico e scarico);
- 12) **precisare** che, ove gli autocontrolli del piezometro a valle dovessero superare i limiti previsti dalle norme vigenti per uno o più parametri, la ditta dovrà attivare le procedure di cui all'art. 242 del D.lgs n. 152/2006;
- 13) **richiamare** la ditta al rispetto di quanto previsto dal D.lgs n. 81/08, compresa la presentazione attraverso il Suap prima dell'inizio dell'attività della notifica di nuovo insediamento produttivo ex art. 67 del medesimo decreto;
- 14) **impartire** le prescrizioni di cui all'allegato n. 2 alla presente istruttoria - costituito da n. 3 pagine - per quanto attiene la gestione dei rifiuti;
- 15) **stabilire** l'inserimento dell'impianto nell'elenco del censimento di cui all'Allegato n. 5 tab. 17/b del Piano di Gestione dei rifiuti "Stralcio relativo alla Bonifica dei siti inquinati" approvato con D.G.P. n. 46 del 05.04.2004;
- 16) **stabilire** che la Ditta Figlinese Inerti s.r.l. al momento dell'eventuale cessazione dell'attività (o comunque cambio di ragione sociale), dovrà assolvere agli obblighi di censimento, così come dispone il punto 10.5.2 Piano di Gestione dei rifiuti "Stralcio relativo alla Bonifica dei siti inquinati" approvato con D.G.P. n. 46 del 05.04.2004; a tale fine e dovrà essere presentato un piano di investigazione del sito teso ad accertare l'assenza di inquinamento. In caso di cessazione dell'attività dovrà essere effettuato il ripristino dell'area;
- 17) **dare atto** che, ai sensi dell'art. 5 della L. 241/90 e s.m. e i., il responsabile del procedimento di autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs 152/2006 è il p.i. Laura Pampaloni Istruttore Tecnico della P.O. Gestione Rifiuti e Bonifica Siti Inquinati;
- 18) **dare atto** che ai sensi dell'art. 5 Legge 241/90 e s.m. e i. il responsabile del procedimento di Inserimento negli Elenchi del Censimento Provinciale è il p.i. Alessio Parauda Istruttore tecnico della P.O. Gestione Rifiuti e Bonifica Siti Inquinati.

Firenze, 7 maggio 2014

L'istruttore tecnico
p.i. Biagio Maffettone

Il responsabile del Procedimento
p.i. Laura Pampaloni

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://attionline.provincia.fi.it/> . L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della provincia di Firenze"

Rifiuti:**PRESCRIZIONI****A) prescrizione per la realizzazione**

1. Comunicare attraverso il SUAP alla PO Gestione Rifiuti e Bonifica Siti Inquinati della provincia di Firenze, al Comune di Figline Valdarno e all'Arpat Dipartimento di Firenze:
 - a. preventivamente la data di inizio dei lavori e il nominativo del responsabile dei medesimi;
 - b. la data di fine dei lavori, corredata da dichiarazione di conformità al progetto da parte del responsabile dei lavori.
 - c. Contestualmente al termine dei lavori, comunicare alla PO Gestione Rifiuti e Bonifica Siti Inquinati il nome del referente e del suo sostituto in caso di assenza (soggetto incaricato di mantenere i contatti con la pubblica amministrazione anche in sede di controllo) e del responsabile (legale rappresentante o delegato ufficiale) dell'impianto (Punto 7.2.2 del piano regionale per la gestione dei rifiuti secondo stralcio del Consiglio Regionale n.385/99). Ogni successiva variazione dovrà essere preventivamente comunicata;
 - d. la data di ultimazione dei lavori di realizzazione del manufatto di scarico.

B) prescrizioni per l'esercizio

2. Le aree di stoccaggio e trattamento, comprese quelle dove avverrà la miscelazione, così come riportate nella planimetria in allegato 1) dovranno essere sempre identificabili mediante opportuna cartellonistica e la predisposizione delle separazioni previste nel progetto, in modo tale da poter individuare inequivocabilmente l'ubicazione delle varie tipologie di rifiuti presenti, che, salvo i casi di miscelazione, dovranno essere stoccati suddivisi per CER.
3. Le aree di stoccaggio delle MPS dovranno essere munite di opportuna cartellonistica che individui in maniera univoca la tipologia presente con riferimento agli allegati C1, C2, C4 e C5 della circolare ministeriale n. 5205/2005.
4. Comunicare preventivamente alla P.O. Gestione Rifiuti e Bonifica Siti Inquinati della Provincia di Firenze, attraverso il SUAP, la data di inizio dei conferimenti di rifiuti.
5. I rifiuti derivanti dal trattamento di vagliatura (CER 170504 e 170904), da classificarsi rispettivamente con CER 191209 e 191212, dovranno essere mantenuti separati in fase di stoccaggio.
6. Prima del rilascio del nulla osta all'esercizio dovrà essere effettuata la prima campagna di autocontrollo della falda mediante campionamento del piezometro a valle individuato nella documentazione progettuale. Effettuare i successivi autocontrolli del piezometro a maggio e novembre di ogni anno con le stesse modalità.
La data del prelievo dovrà essere comunicata con almeno 10 giorni di anticipo alla PO Gestione Rifiuti e Bonifica Siti Inquinati della Provincia e all'ARPAT Dipartimento di Firenze. I risultati delle analisi dovranno essere trasmessi, attraverso il SUAP, entro il mese successivo al prelievo alla PO Gestione Rifiuti e Bonifica Siti Inquinati della Provincia e all'ARPAT Dipartimento di Firenze e al Comune di Figline Valdarno. Dovranno essere ricercati i seguenti parametri: pH,

Conducibilità, Zinco, rame, piombo, nichel, cromo totale e idrocarburi totali nonché effettuata la misurazione del livello piezometrico. Dovranno essere adottate metodiche analitiche tali da consentire l'indagine dei parametri ricercati coerentemente ai limiti di legge. Tali metodiche devono essere esplicitate indicando i rispettivi limiti di rilevabilità in una relazione allegata ai risultati analitici.

7. Rispettare durante la gestione dell'impianto la destinazione, le dimensioni e il corretto utilizzo delle aree di stoccaggio e trattamento così come previsto nella planimetria in allegato n. 1 alla presente istruttoria.
8. Vincolare il conferimento dei rifiuti provenienti da terzi individuati dai CER 191209 "minerali (es. sabbia e rocce)" e CER 191212 "altri rifiuti prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti" ad un esplicito nulla osta da rilasciarsi a seguito di richiesta presentata attraverso il SUAP alla PO Gestione rifiuti e Bonifica siti inquinati della Provincia e per conoscenza all'A.R.P.A.T. Dipartimento Provinciale di Firenze, corredata da certificazione analitica di composizione.
9. Rispettare nella gestione dell'impianto le procedure indicate nella documentazione approvata al punto 1) del disposto. Le procedure dovranno essere preventivamente aggiornate in caso di modifica, mediante invio di dette variazioni attraverso il SUAP, alla PO Gestione Rifiuti e Bonifica Siti Inquinati della provincia di Firenze e ad Arpat Dipartimento di Firenze.
10. I rifiuti costituiti da CER 170504 "terre e rocce":
 - a) dovranno arrivare all'impianto muniti di certificazione che attesti la rispondenza delle caratteristiche alla colonna A o colonna B della Tabella 1 degli allegati alla parte IV titolo V del D.lgs n. 152/2006;
 - b) dovranno essere stoccati nelle apposite aree suddivisi secondo la corrispondenza alle suddette colonna A o colonna B, tenuto conto che qualora la caratterizzazione sia stata riferita all'intera massa la partita del rifiuto in ingresso potrà essere miscelata avendo cura di ripetere l'analisi prima dell'allontanamento, nel caso di sola messa in riserva;
 - c) nel caso di rifiuti costituiti da forte componente rocciosa e pertanto sottoposti a vagliatura, le analisi dovranno essere sempre ripetute dopo trattamento qualora non effettuate sul solo passante a 2 mm.
11. I rifiuti costituiti da terre (CER 170504) derivanti dalla vagliatura del CER 170904, dovranno essere sottoposti a preventiva analisi prima dello stoccaggio o dell'allontanamento per definire il rispetto dei parametri della colonna A o B.
12. Eventuale materiale fine derivante trattamento dei rifiuti misti e da costruzione e demolizione che non presenti le caratteristiche di MPS dovrà essere allontanato secondo la vigente legislazione in materia di rifiuti.
13. Provvedere nella regolare tenuta di un registro di gestione con pagine numerate vidimato dalla Provincia nel quale devono essere annotate:
 - l'effettuazione di ogni operazione di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto, comprese le operazioni di controllo e ripristino della pavimentazione e della recinzione;
 - il completo allontanamento di tutti i rifiuti almeno ogni 3 anni;
 - eventuali incidenti o imprevisti che comportino il fermo totale o parziale di zone dell'impianto e la metodologia adottata per il ripristino delle condizioni normali di esercizio.
14. Lo stoccaggio dei rifiuti dovrà essere realizzato in modo da assicurare idonee condizioni igienico sanitarie e di sicurezza per gli addetti e la popolazione circostante, nonché la

salvaguardia dell'ambiente; dovranno essere adottate rigorose procedure di lavoro che evitino spandimenti di rifiuti ed emissioni maleodoranti, così come previsto dal manuale operativo.

15. I rifiuti devono essere stoccati in condizioni di sicurezza e di equilibrio statico.
16. Mantenere in efficienza la recinzione e la pavimentazione dell'impianto provvedendo tempestivamente alla riparazione delle zone usurate.
17. Con frequenza annuale dovranno essere eseguite le analisi granulometriche previste dalla Circolare Ministeriale n. 5205/2005 sulle materie prime secondarie derivanti dal recupero dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione e dei rifiuti inerti per il materiale di tipo C1, C2, C4 e C5, che dovranno essere conservate presso l'impianto.
18. Comunicare preventivamente attraverso il SUAP alla PO Gestione Rifiuti e Bonifica siti Inquinati della Provincia di Firenze ogni eventuale prevista variazione all'impianto ed ai rifiuti stoccati e trattati, ed ai dati amministrativi della ditta, ai fini della preventiva adozione da parte di questa Provincia dei necessari atti.

C) PIEZOMETRO

19. Entro trenta giorni dalla conclusione dei lavori di perforazione, dovrà essere trasmessa alla Direzione Difesa del suolo – ufficio Demanio idrico documentazione con indicazione della posizione in cui il piezometro è stato realizzato, con le modalità di messa in opera, delle profondità raggiunte e della stratigrafia dei terreni attraversati. Per quanto riguarda le perforazioni superiori ai 30 m deve essere data comunicazione anche al Servizio Geologico Nazionale ai sensi della L. 464/84;
20. Alla chiusura del piezometro dovrà essere fatta preventiva comunicazione alla Direzione Difesa del suolo – ufficio Demanio idrico, con indicazione delle relative modalità.

SR03 - Gruppo Biagioli Srl

PROGETTAZIONE ATI:

GPI **INGEGNERIA**
GESTIONE PROGETTI INGEGNERIA srl



**SPETT.LE****ROMANA MACERI CENTRO ITALIA SRL**

Via DELLE CASE ROSSE, 16

52041 CIVITELLA IN VAL DI CHIANA (AR)

**PROGETTO DEFINITIVO TRATTO NODO DI AREZZO – SELCI – LAMA (E45) – PALAZZO DEL PERO-
COMPLETAMENTO (F1509).**

Oggetto: Dichiarazione di disponibilità per il conferimento di Terre e Rocce da scavo provenienti dalle attività di costruzione relative al "PROGETTO DEFINITIVO TRATTO NODO DI AREZZO – SELCI – LAMA (E45) – PALAZZO DEL PERO – COMPLETAMENTO (F1509)" – STAZIONE APPALTANTE ANAS TOSCANA

La scrivente società Mira Orvieto Srl con sede in Via Angelo Costanzi, 58 Orvieto (TR), in qualità di Intermediario con giusta autorizzazione n° PG00091 con data di scadenza 29/07/2026

Dichiara

La disponibilità presso l'Impianto Gruppo Biagioli Srl sito in Loc. Molinaccio snc Orvieto (TR) per i volumi autorizzati per le seguenti categorie di rifiuto:

Codice EER: **17 05 04**

Volumi autorizzati 20.000 ton/annue

Orvieto, 29 settembre 2022

Mira Orvieto Srl

**MIRA****MIRA ORVIETO SRL**Via Angelo Costanzi, 58 - 05018 Orvieto (TR)
C.F. - RIVA 00763160553

Albo Nazionale Gestori Ambientali
SEZIONE REGIONALE DELL'UMBRIA

istituita ai sensi del d.lgs 152/2006 presso la Camera di Commercio I.A.A. dell'Umbria
Via Cacciatori delle Alpi, 42
06121 PERUGIA (PG)

Iscrizione N: PG00091

Il Presidente
della Sezione regionale dell'Umbria
dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

Visto, in particolare, l'articolo 212, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che individua tra le imprese e gli enti tenuti ad iscriversi all'Albo nazionale gestori ambientali, in prosieguo denominato Albo, le imprese che svolgono l'attività di intermediazione e commercio di rifiuti senza dei rifiuti stessi;

Visto, altresì, il comma 10 dell'articolo 212 del D.Lgs. 152/06, il quale prevede che l'iscrizione all'Albo per le attività di intermediazione e di commercio dei rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi, sia subordinata alla prestazione di idonee garanzie finanziarie a favore dello Stato;

Visto il decreto 3 giugno 2014, n. 120, del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, recante il Regolamento per la definizione delle attribuzioni e delle modalità di organizzazione dell'Albo nazionale dei gestori ambientali, dei requisiti tecnici e finanziari delle imprese e dei responsabili tecnici, dei termini e delle modalità di iscrizione e dei relativi diritti annuali, e, in particolare, l'articolo 6, comma 1, lettere a) e b);

Visto il decreto 20 giugno 2011 recante modalità di prestazione delle garanzie finanziarie che devono essere prestate a favore dello Stato per le attività di intermediazione e di commercio dei rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi;

Vista la deliberazione del Comitato Nazionale n. 2 del 15 dicembre 2010, recante criteri per l'iscrizione all'Albo nella categoria 8;

Vista la richiesta di rinnovo presentata in data 16/04/2021 registrata al numero di protocollo 2814/2021;

Vista la deliberazione della Sezione regionale dell'Umbria in data **14/06/2021** con la quale è stata accolta la domanda di rinnovo all'Albo nella categoria **8** classe **B** dell'impresa/Ente **MIRA ORVIETO S.R.L.**;

Vista la deliberazione della Sezione regionale dell'Umbria in data **14/06/2021** con cui sono state accettate le garanzie finanziarie presentate con polizza fideiussoria assicurativa n. **508.071.0000901696** prestate da **Vittoria Assicurazioni S.p.A.** per l'importo di Euro **900.000,00** per la categoria **8** classe **B** dell'impresa **MIRA ORVIETO S.R.L.** per l'attività di intermediazione e/o di commercio di rifiuti pericolosi e/o non pericolosi;

DISPONE

Art. 1
(iscrizione)

L'impresa

Denominazione: MIRA ORVIETO S.R.L.

Con Sede a: ORVIETO (TR)

Indirizzo: VIA ANGELO COSTANZI, 58

CAP: 05018

C. F.: 00763160553

è iscritta all'Albo nazionale gestori ambientali nella categoria e classe:

Categoria **8** intermediazione e commercio di rifiuti **non pericolosi e/o pericolosi** senza detenzione dei rifiuti stessi
Classe **B** - quantità annua complessivamente trattata superiore o uguale a 60.000 t. e inferiore a 200.000 t.

Inizio validità: 29/07/2021

Fine validità: 29/07/2026

Il presente provvedimento di rinnovo dell'iscrizione è da intendersi integrato anche delle eventuali successive variazioni presentate dall'impresa e deliberate dalla Sezione prima della data di inizio validità dello stesso provvedimento di rinnovo.

MIRA ORVIETO S.R.L.
Numero Iscrizione PG00091
Provvedimento di Rinnovo

Prot. n.5592/2021 del 16/06/2021



Albo Nazionale Gestori Ambientali
SEZIONE REGIONALE DELL'UMBRIA

istituita ai sensi del d.lgs 152/2006 presso la Camera di Commercio I.A.A. dell'Umbria
Via Cacciatori delle Alpi, 42
06121 PERUGIA (PG)

Tipologie di rifiuti gestiti:

- **Pericolosi e Non Pericolosi**

Responsabile/i tecnico/i

PAOLUCCI MAURO

codice fiscale: PLCMRA75D29E340D

abilitato per la/e categoria/e e classe/i:

8 - B

Art. 2

(prescrizioni)

L'impresa è tenuta ad osservare le seguenti prescrizioni:

1) Il provvedimento d'iscrizione corredato dalla dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante ai sensi dell'articoli 46 e 47 del D.P.R 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale si attesta che il provvedimento stesso è stato acquisito elettronicamente dall'area riservata del portale dell'Albo nazionale gestori ambientali, deve essere conservato presso la sede legale del soggetto iscritto.

2) L'attività di commercio e l'attività di intermediazione dei rifiuti deve essere svolta nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e delle relative norme regolamentari e tecniche di attuazione, del D.M. 18 febbraio 2011 n. 52, e, nei casi di spedizioni transfrontaliere di rifiuti, delle disposizioni del Regolamento (CE) n.1013/2006 e dei relativi regolamenti di attuazione.

3) I soggetti che esercitano l'attività di commercio e/o l'attività di intermediazione di rifiuti senza detenzione degli stessi devono accertarsi che il soggetto incaricato del trasporto sul territorio italiano dei rifiuti oggetto di intermediazione e commercio, sia in possesso di idonea iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali di cui all'articolo 212, del D.lgs. 152/2006 e che il soggetto che effettua operazioni di recupero o smaltimento degli stessi rifiuti sia debitamente autorizzato ai sensi della legislazione dello Stato in cui i rifiuti sono recuperati o smaltiti. Gli stessi devono inoltre accertarsi che i soggetti che intervengono nelle spedizioni transfrontaliere di rifiuti oggetto di intermediazione e commercio siano in possesso delle autorizzazioni previste dal regolamento (CE) n. 1013/2006, ove previste, e comunque abbiano adempiuto agli obblighi stabiliti dallo stesso regolamento comunitario.

4) Le imprese, la cui attività è soggetta all'accettazione di specifica garanzia finanziaria di cui all'articolo 17 del D.M. 120/2014, sono tenute a produrre alla Sezione competente regolari appendici alle polizze in caso di variazione dei dati contenuti nel contratto stipulato a favore dello Stato.

5) Le imprese registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009, del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009 (EMAS) e le imprese in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma Uni En Iso 14001 che fruiscono dell'agevolazione prevista dall'art. 212, comma 10, del D.Lgs. 152/06 in materia di riduzione delle garanzie finanziarie, sono tenuti a comunicare alla Sezione regionale o provinciale competente ogni variazione, modifica, sospensione, revoca relativamente alle certificazioni o registrazioni sopra descritte. In difetto saranno applicati i provvedimenti di cui all'art. 19 del DM 3 giugno 2014, n.120.

6) Entro e non oltre 180 giorni dal venir meno delle condizioni cui è subordinata la concessione dei benefici di cui al precedente punto, l'iscritto deve adeguare l'importo della garanzia finanziaria secondo quanto previsto dal DM 20 giugno 2011.

7) Il presente provvedimento è rilasciato esclusivamente ai fini e per gli effetti del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Resta fermo l'obbligo dell'impresa a osservare e rispettare tutte le prescrizioni derivanti dalle norme e disposizioni applicabili al caso, con particolare riguardo a quelle in materia di igiene, di ambiente e di trasporto, che si intendono qui espressamente richiamate e singolarmente condizionanti la validità e l'efficacia dell'iscrizione.



Albo Nazionale Gestori Ambientali
SEZIONE REGIONALE DELL'UMBRIA

istituita ai sensi del d.lgs 152/2006 presso la Camera di Commercio I.A.A. dell'Umbria
Via Cacciatori delle Alpi, 42
06121 PERUGIA (PG)

Art. 3

(ricorso)

Avverso il presente provvedimento, è ammesso, entro 30 giorni dal ricevimento, ricorso gerarchico improprio al Comitato Nazionale dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali, Via Cristoforo Colombo, 44 – 00147 Roma, od in alternativa entro 60 gg. alla competente Sezione del Tribunale Amministrativo Regionale.

PERUGIA, 16/06/2021

Il Segretario
- Dott.ssa Paola Meleti -

Il Presidente
- Ing. Giorgio Mencaroni -

(Firma omessa ai sensi dell'art. 3, c. 2, D.Lgs. 12/02/93, n.39)

Imposta di bollo assolta in modalità virtuale (Autorizzazione n.16683/2021 del 22/02/2021)





Regione Umbria

Giunta Regionale

DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA, AMBIENTE, ENERGIA, CULTURA, BENI CULTURALI E SPETTACOLO

Servizio Autorizzazioni ambientali (AIA e AUA)

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 7536 DEL 18/07/2018

OGGETTO: D.Lgs. 152/06 art. 208, Soc. Gruppo Biagioli S.r.l. – Approvazione del progetto e rilascio della modifica sostanziale dell'Autorizzazione unica prot. n. 27059 del 18.05.2012 rilasciata dalla Provincia di Terni per l'impianto di recupero di rifiuti speciali non pericolosi, sito in Loc. Molinaccio nel Comune di Orvieto.

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione, attuativi della stessa;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 16 settembre 2011, n. 8, "Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali";

Visto il Regolamento interno di questa Giunta;

Vista l'istanza, iscritta agli atti della Regione Umbria con prot. n. E-0105673 del 17.05.2016, a firma di Roberto Biagioli, in qualità di amministratore unico della Società Gruppo Biagioli S.r.l., partita IVA 01469350555, con sede legale in Orvieto, in Via Taro n. 6, nella quale è stato chiesto, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., la modifica sostanziale dell'autorizzazione unica per un impianto di recupero di rifiuti speciali non pericolosi, rilasciata dalla Provincia di Terni con atto prot. n. 27059 del 18.05.2012;

Vista la documentazione allegata all'istanza e le sue successive integrazioni acquisite con note prot. n. E-0255703 del 09.12.2016, prot. n. E-0037640 del 17.02.2017, E-0169885 del 07.08.2017, E-0172814 e E-0172816 del 10.08.2017, E-0206268 del 02.10.2017 e E-0146816 del 17.07.2018, la quale prevede la modifica sostanziale dell'autorizzazione unica

per l'impianto di recupero di rifiuti speciali non pericolosi consistente nella realizzazione di una nuova piattaforma utilizzata per la messa in riserva ed il trattamento dei rifiuti inerti e delle relative infrastrutture, nell'aumento della quantità stoccabile in messa in riserva e della quantità annua trattata di detti rifiuti, nell'eliminazione dell'operazione di recupero R12 e di alcune tipologie di rifiuti precedentemente autorizzate.

Premesso che con atto n. 27059 del 18.05.2012 rilasciato dalla Provincia di Terni, la Società Gruppo Biagioli S.r.l. è stata autorizzata, ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., all'esercizio di un impianto di recupero di rifiuti non pericolosi consistenti in inerti;

Visto l'iter amministrativo condotto come di seguito sinteticamente descritto:

- con nota pec prot. n. U-0193255 del 22.09.2016 il Servizio Energia, qualità dell'ambiente, rifiuti, attività estrattive, ha trasmesso alla Ditta proponente, comunicazione di avvio del procedimento della modifica dell'autorizzazione unica;
- con nota pec prot. n. U-0058533 del 15.03.2017 è stata convocata la prima riunione della Conferenza di Servizi istruttoria fissando la data per il giorno 13.04.2017 e convocando:
 - Comune di Orvieto;
 - Ministero dell'Interno - Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Perugia;
 - ASL Umbria 2 – Servizio Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro – Servizio Igiene e Sanità Pubblica;
 - Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio dell'Umbria;
 - Servizio Autorizzazioni Ambientali (AIA e AUA) Sezione Autorizzazione Unica Ambientale;
 - Servizio Risorse Idriche e rischio sismico;
- a seguito della convocazione della Conferenza di Servizi sono stati acquisiti i pareri favorevoli trasmessi dalla Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio dell'Umbria prot. n. E-0080660 del 10.04.2017 in materia di autorizzazione paesaggistica, dal Servizio Rischio Idraulico e rischio sismico prot. n. U-0083037 del 12.04.2017 in materia di rischio idraulico, dal Comune di Orvieto prot. n. E-0084206 del 13.04.2017 in materia di edilizia e di impatto acustico, dall'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino centrale prot. n. E-0205054 del 29.09.2017 in materia di rischio idraulico e dall'USL Umbria 2 prot. n. E-0222717 del 20.10.2017 in materia di igiene e sanità pubblica e prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro;
- è stata altresì acquisita l'Autorizzazione paesaggistica n. 7/0025 del 12.04.2017 rilasciata dal Comune di Orvieto, ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. 42/2004 e il verbale di visita tecnica di Prevenzione Incendi effettuata dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Terni prot. n. 7249 del 03.04.2017 ed acquisito a protocollo con n. E-0169885 del 07.08.2017;
- la Conferenza di Servizi, tenutasi in due sedute, considerato quanto manifestato dalle Amministrazioni presenti e nei pareri acquisiti, ha positivamente valutato il progetto presentato proponendone l'approvazione con prescrizioni ed il conseguente rilascio dell'autorizzazione, così come riportato nel verbale della seconda riunione della stessa Conferenza;

Preso atto dell'evidenza di pagamento degli oneri istruttori di cui alla D.G.R. n. 1655 del 23.12.2016, trasmesso dalla Società Gruppo Biagioli S.r.l.;

Preso atto altresì del calcolo della garanzia finanziaria di cui all'Allegato B della D.D. n. 5451 del 31.05.2018, trasmesso dalla Società Gruppo Biagioli S.r.l., con nota prot. n. E-0146816 del 17.07.2018;

Visto il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i., in particolare l'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

Vista la Legge Regionale 13 maggio 2009, n. 11, "Norme per la gestione integrata dei rifiuti e la bonifica delle aree inquinate";

Visto il Piano regionale di gestione dei rifiuti, approvato con D.C.R. 5 maggio 2009, n. 301;

Vista la Legge Regionale 16 settembre 2011, n. 8: "Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali";

Vista la D.G.R. n. 749/03 "L.R. 31 luglio 2000, n. 14, art. 19, comma 4. Indirizzi e criteri per

l'approvazione dei progetti, l'autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti di cui agli artt. 27 e 28 del previgente D.Lgs. 22/97 – Approvazione”;

Vista la D.G.R. n. 1819/2003 “L.R. 14/02. Art. 19 c. 4 Indirizzi criteri approvazione progetti. L'autorizzazione realizzazione e esercizio impianti smaltimento recupero rifiuti artt. 27 e 28 D.Lgs. 22/97. Integraz. DGR 749/03”;

Vista la D.G.R. n. 1881/2010 “Indirizzi e criteri generali per il rilascio delle autorizzazioni di cui all'art. 3, comma 5, lettere d) ed e) della L.R. 13 maggio 2009, n. 11. Determinazioni”;

Vista la D.G.R. n. 926/2017 con la quale la Giunta Regionale ha approvato gli interventi organizzativi relativi anche alla Direzione Regionale Agricoltura, Ambiente, Energia, Cultura, Beni culturali e Spettacolo e la conseguente D.D. n. 7973 del 02.08.2017 di assegnazione del personale;

Visto l'Allegato Tecnico redatto della Sezione Autorizzazione Integrata Ambientale con il quale sono state recepite le prescrizioni formulate dai soggetti coinvolti nel procedimento e sono state stabilite le condizioni e prescrizioni generali (sez. 2) e per la gestione dell'impianto (sez. 3);

Ritenuto di dover approvare la modifica sostanziale dell'autorizzazione prot. n. 27059 del 18.05.2012, nel rispetto degli elaborati progettuali e delle condizioni e prescrizioni stabilite nell'Allegato Tecnico;

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;

Il Dirigente D E T E R M I N A

1. a) di approvare ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., la modifica dell'autorizzazione prot. n. 27059 del 18.05.2012 per l'impianto di recupero di rifiuti speciali non pericolosi, sito in Loc. Molinaccio del Comune di Orvieto, presentato dalla Soc. Gruppo Biagioli S.r.l. con sede legale in Via Taro n. 6, del Comune di Orvieto;
1. b) di autorizzare, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. la realizzazione e la gestione dell'impianto, nel rispetto delle condizioni e prescrizioni di cui alle sezioni 2 e 3 dell'Allegato Tecnico, parte integrante e sostanziale del presente atto, per la durata di anni 10 (dieci) a far data dal presente atto, salvo richiesta di rinnovo da presentare almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza;
2. di porre obbligo alla ditta di trasmettere, prima dell'avvio dell'attività di gestione dell'impianto autorizzato con il presente atto, i seguenti documenti:
 - a) relazione tecnica asseverata resa ai sensi del D.P.R. 445/00, a firma di un tecnico abilitato ed iscritto all'ordine o collegio competente, attestante il rispetto degli elaborati progettuali e delle condizioni e prescrizioni di cui al presente atto;
 - b) trasmettere, entro 90 (novanta) giorni dalla data del presente atto, la polizza fidejussoria di cui al comma 11, dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 aggiornata con i termini della presente determinazione, con l'importo e le modalità di cui alla sezione 3 dell'allegato tecnico;
 - c) comunicare qualsiasi variazione societaria e della nomina del Responsabile Tecnico dell'impianto intervenga successivamente al rilascio del presente atto autorizzativo;
3. di stabilire che la presente autorizzazione non esonera dal conseguimento degli atti o dei provvedimenti di altre Autorità previste dalla legislazione vigente per l'esercizio dell'attività in oggetto;
4. di dare atto che tutta la documentazione originale relativa al procedimento e gli atti correlati sono depositati agli atti di ufficio di questo Servizio regionale;
5. di trasmettere copia del presente atto a:
 - a) alla Società Gruppo Biagioli S.r.l.;
 - b) al Comune di Orvieto;
 - c) all'Azienda USL Umbria 2;
 - d) al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Terni;

- e) all'ARPA Umbria, ai fini dell'aggiornamento del catasto emissioni;
 - f) alla Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio dell'Umbria;
 - g) al Servizio Risorse idriche e rischio sismico;
 - h) alla Sezione Autorizzazione Unica Ambientale;
6. di disporre che una copia della documentazione presentata, debitamente vidimata per approvazione, sia rilasciata alla Società Gruppo Biagioli S.r.l.;
 7. di pubblicare il presente Atto nel Bollettino Ufficiale della Regione, per estratto, ad esclusione degli allegati;
 8. di dare atto che sono fatti salvi i diritti di terzi e che avverso la presente determinazione è ammesso il ricorso al TAR entro i termini previsti dalla Legge;
 9. di dichiarare che l'autorizzazione di cui al presente atto è immediatamente efficace.

Terni lì 18/07/2018

L'Istruttore
Laura Proietti Barsanti
Istruttoria firmata ai sensi dell' art. 23-ter del Codice dell'Amministrazione digitale

Terni lì 18/07/2018

Si attesta la regolarità tecnica e amministrativa
Il Responsabile
- Paolo Grigioni
Parere apposto ai sensi dell' art. 23-ter del Codice dell'Amministrazione digitale

Perugia lì 18/07/2018

Il Dirigente
Andrea Monsignori
Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, art. 21 comma 2

Modifica sostanziale dell'autorizzazione unica, prot. n. 27059 del 18.05.2012 rilasciata dalla Provincia di Terni, dell'impianto per il recupero di rifiuti speciali non pericolosi, sito in Loc. Molinaccio, del Comune di Orvieto, Soc. Gruppo Biagioli S.r.l.

ALLEGATO TECNICO

SEZIONE 1: DOCUMENTAZIONE PROGETTUALE DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	___	2
I. ELENCO DELLA DOCUMENTAZIONE PROGETTUALE:	_____	2
II. DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	_____	3
SEZIONE 2: CONDIZIONI E PRESCRIZIONI RELATIVE ALLA REALIZZAZIONE E COSTRUZIONE	_____	4
SEZIONE 3: CONDIZIONI E PRESCRIZIONI RELATIVE ALLA GESTIONE DELL'IMPIANTO		5
-G- prescrizioni generali-	_____	5
-R- rifiuti-	_____	6

SEZIONE 1: DOCUMENTAZIONE PROGETTUALE DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO

I. ELENCO DELLA DOCUMENTAZIONE PROGETTUALE

- Progetto allegato all'istanza (Prot. n. E-0105673 del 17.05.2016) costituito da:
 - Relazione Tecnica;
 - Elaborato planimetrico – Tav. 01 – inquadramento territoriale, catastale ed urbanistico;
 - Elaborato planimetrico – Tav. 02 – layout impianto Molinaccio e della nuova sezione impiantistica Molinaccio 1: gestione rifiuti;
 - Elaborato planimetrico – Tav. 03 – layout impianto Molinaccio e della nuova sezione impiantistica Molinaccio 1: gestione emissioni in atmosfera;
 - Elaborato planimetrico – Tav. 04 – layout impianto Molinaccio e della nuova sezione impiantistica Molinaccio 1: gestione acque reflue;
 - Elaborato planimetrico – Tav. 05 – planimetrie e sezioni aree messa in riserva: Area A3 ed Area A4;
 - Allegato A: Documentazione attestante proprietà dell'area - Certificato di iscrizione alla CCIAA e autocertificazione antimafia- Nominativo responsabile tecnico dell'impianto e sua accettazione - Documento di valutazione dei rischi;

- integrazioni all'istanza (prot. n. E-0255703 del 09.12.2016) costituite da:
 - Relazione tecnica rev. 1;
 - Elaborato planimetrico – Tav. 01 rev. 1 – inquadramento territoriale, catastale ed urbanistico;
 - Elaborato planimetrico – Tav. 02 rev. 1 – layout impianto;
 - Tav. 03 rev. 1 – Diagramma a blocchi;
 - Allegato A rev. 1: Documentazione attestante disponibilità dell'area - Certificato di iscrizione alla CCIAA e autocertificazione antimafia - Nominativo responsabile tecnico dell'impianto e sua accettazione - Documento di valutazione dei rischi;

- integrazioni all'istanza (prot. n. E-0037640 del 17.02.2017) costituite da:
 - Relazione paesaggistica;
 - Relazione tecnica rev. 1;
 - Allegato A rev. 1: Documentazione attestante proprietà dell'area – Certificato di iscrizione alla CCIAA e autocertificazione antimafia- Nominativo responsabile tecnico dell'impianto e sua accettazione – Documento di valutazione dei rischi;

- integrazioni volontarie all'istanza (prot. n. E-0169885 del 07.08.2017) costituite da:
 - Verbale di visita tecnica di Prevenzione Incendi rilasciato dai Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Terni con prot. n. 7249 del 03.08.2017;

- integrazioni volontarie all'istanza (prot. n. E-0172814 del 10.08.2017) costituite da:
 - Comunicazione cambio amministratore unico della Società Gruppo Biagioli S.r.l.;
 - Nomina con accettazione del responsabile tecnico dell'impianto;

- integrazioni volontarie all'istanza (prot. n. E-0172816 del 10.08.2017) costituite da:
 - Aggiornamento iscrizione CCIAA di Terni del 28.07.2017.

- integrazioni volontarie all'istanza (prot. n. E-0206268 del 02.10.2017) costituite da:
 - Relazione tecnica rev. 2;

- integrazioni volontarie all'istanza (prot. n. E-0146816 del 17.07.2018) costituite da:
 - Schema per calcolo garanzia finanziaria.

II. DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO

L'impianto di recupero della Soc. Gruppo Biagioli S.r.l. è inserito in un complesso impiantistico in cui, oltre all'attività di gestione rifiuti, viene svolta l'attività di lavorazione di inerti di cava.

In tale impianto sono condotte le attività di recupero di rifiuti inerti attraverso le operazioni, così come individuate all'Allegato C alla Parte IV del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., di R13, R12 e R5.

Lo stoccaggio dei rifiuti destinati al recupero è effettuato in due aree (Area A1 e Area A2), entrambe scoperte, mentre il trattamento avviene mediante un impianto fisso costituito da due linee distinte di processo, una dedicata alla lavorazione degli inerti naturali derivanti da attività estrattive ed alla lavorazione di materiali basaltici e l'altra dedicata ai rifiuti inerti (sezione PL1).

Tale trattamento può essere effettuato anche attraverso l'utilizzo di due impianti semoventi.

I materiali ottenuti dalle operazioni di recupero svolte con i sopra indicati impianti, se conformi alla normativa che li riguarda, verranno utilizzati nei settori a cui sono appositamente destinati.

Per lo svolgimento di tali attività la Società Gruppo Biagioli S.r.l. è stata autorizzata dalla Provincia di Terni con provvedimento prot. n. 27059 del 18.05.2012.

La variante sostanziale richiesta dalla ditta riguarda:

- la realizzazione di una nuova piattaforma (Area A3) dell'estensione di 2.500 mq. utilizzata per la messa in riserva (R13) ed il trattamento (R5) dei rifiuti;
- la realizzazione delle infrastrutture a servizio dell'area A3 per il trattamento delle acque meteoriche a contatto con i rifiuti (vasche di prima pioggia), senza la realizzazione di ulteriori punti di scarico rispetto agli esistenti;
- l'aumento della quantità massima stoccabile di rifiuti pari a 16.500 t per un complessivo quantitativo massimo stoccabile pari a 45.500 t;
- l'incremento di 90.000 t/a della quantità massima di rifiuti da avviare al recupero, raggiungendo un quantitativo massimo annuo di 360.000 t;
- l'introduzione di nuove tipologie di rifiuti sempre ascrivibili alla categoria dei rifiuti inerti;
- la cancellazione di alcune tipologie di rifiuti precedentemente autorizzate;
- la cancellazione dell'operazione di recupero R12 precedentemente autorizzata.

Le modifiche proposte sono state sottoposte alla procedura di Verifica di Assoggettabilità a VIA, ai sensi dell'art. 20 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., e con D.D. n. 2686 del 07.04.2016 e D.D. n. 2781 del 13.04.2016 sono state escluse dalla Procedura di V.I.A..

L'area oggetto d'intervento risulta classificata tra le aree di interesse paesaggistico ai sensi e per gli effetti di quanto disciplinato dall'art. 142, comma 1 lett. c) del D.Lgs. 42/2004; pertanto, considerato quanto disposto dal comma 7 dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. ed in ottemperanza alla prescrizione 1.10 lett.f) della D.D. n. 2781 del 13.04.2016 di verifica di assoggettabilità a V.I.A., nell'ambito del procedimento in oggetto è stata acquisita l'Autorizzazione Paesaggistica, ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. 42/2004, rilasciata dal Comune di Orvieto con n. 7/0025 del 12.04.2017.

L'impianto oggetto di modifica ricade in area a rischio idraulico fascia B del P.A.I.; pertanto è stato acquisito il parere favorevole con prescrizioni del Servizio Risorse idriche e rischio idraulico (prot. n. U-0083037 del 12.04.2017) e il parere favorevole dell'Autorità di Bacino distrettuale dell'Appennino centrale (prot. n. 0005097 del 28.09.2017).

Si prende atto, come attestato nel Verbale di Visita Tecnica di Prevenzione Incendi del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Terni con nota prot. n. 7249 del 03.08.2017 ed acquisita al protocollo regionale con n. E-0169885 del 07.08.2017, del rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione incendi e della sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio.

Considerato che all'interno dell'insediamento vengono svolte anche altre attività, oltre a quelle di cui ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., relativamente agli scarichi delle acque reflue, alle emissioni in atmosfera e alle emissioni acustiche si rimanda al provvedimento di

Autorizzazione Unica Ambientale n. 79 del 08.09.2017, ai sensi del D.P.R. n. 59 del 13.03.2013, rilasciato dal Comune di Orvieto.

SEZIONE 2: CONDIZIONI E PRESCRIZIONI RELATIVE ALLA REALIZZAZIONE E COSTRUZIONE

Il complesso impiantistico censito al N.C.T./N.C.E.U. al Foglio n. 124 part. I le n. 21, 274, 275 e 320 del Comune di Orvieto dovrà essere conforme agli elaborati progettuali di cui alla Sez. 1 del presente allegato tecnico e delle prescrizioni di cui alla Sez. 2:

1. all'ingresso del complesso impiantistico dovrà essere posto un cartello di adeguate dimensioni con l'indicazione del tipo di impianto, il nome e la sede del soggetto responsabile della gestione, il numero di telefono, gli orari di apertura, nonché specificato il divieto di accesso a personale non autorizzato;
2. la ditta dovrà assicurare che tutte le sezioni impiantistiche assolvano alle funzioni per le quali sono progettate in tutte le condizioni operative previste. Inoltre, la ditta dovrà dotare le diverse sezioni impiantistiche presenti nell'insediamento di adeguata cartellonistica con l'indicazione dell'attività svolta;
3. al fine di diminuire l'impatto paesaggistico delle modifiche che saranno apportate all'area con il presente atto, la ditta dovrà:
 - 3.1. adeguare la barriera perimetrale esistente di protezione ambientale entro 6 mesi dal rilascio della presente autorizzazione e garantirne la manutenzione nel tempo. L'adeguamento dovrà essere realizzato con essenze arboree e/o schermature al fine di limitare anche la rumorosità verso l'esterno;
 - 3.2. prevedere ulteriori opere di schermatura verde evitando di abbattere le essenze arboree presenti e di alterare la vegetazione arborea e arbustiva esistente lungo i corsi d'acqua F. Paglia e Fosso Albergo la Nona, predisponendo un franco a verde libero da opere, di almeno 10 m dall'argine del Fosso Albergo la Nona ed evitando ogni forma di inquinamento dei corsi d'acqua adiacenti;
4. in fase di realizzazione dell'impianto dovranno essere rispettate le condizioni e le prescrizioni stabilite nella D.D. n. 2686 del 07.04.2016 della D.D. n. 2781 del 13.04.2016 relative alla verifica di assoggettabilità a V.I.A;
5. la ditta, in riferimento agli scarichi delle acque reflue, alle emissioni in atmosfera e all'impatto acustico, dovrà rispettare quanto disposto nell'Autorizzazione Unica Ambientale n. 79 del 08.09.2017 rilasciata dal Comune di Orvieto.

SEZIONE 3: CONDIZIONI E PRESCRIZIONI RELATIVE ALLA GESTIONE DELL'IMPIANTO

Il complesso impiantistico relativamente alla gestione dei rifiuti dovrà essere condotto nel rispetto delle condizioni e prescrizioni generali (G) e delle condizioni e prescrizioni in materia di rifiuti (R) di cui alla presente sezione 3.

-G- prescrizioni generali-

1. la ditta dovrà gestire l'impianto in maniera ordinata e razionale, in modo tale che l'organizzazione degli spazi all'interno del sito consentano facilità di passaggio e di intervento in caso di incidente e/o soccorso;
2. la ditta dovrà comunicare alla Regione Umbria, ai Vigili del Fuoco e all'Arpa Umbria Sezione Territoriale competente, un numero telefonico a cui fare riferimento per eventuali comunicazioni di emergenza;
3. la ditta dovrà garantire a qualsiasi ora l'immediato accesso al sito da parte del personale di vigilanza e delle autorità competenti al controllo e sia reso fattibile il prelievo di qualunque sostanza presente nell'impianto;
4. la ditta dovrà assicurare la presenza nell'insediamento di personale qualificato, adeguatamente addestrato alla gestione degli specifici rifiuti trattati nell'impianto, in grado di adottare tempestivamente procedure di emergenza in caso di incidenti, di presenziare ai controlli, ai campionamenti, ed ai sopralluoghi ed essere abilitato a firmare i relativi verbali;
5. la ditta dovrà allestire all'interno del sito un deposito di materiali assorbenti e/o neutralizzanti, da utilizzare per l'assorbimento e la neutralizzazione dei liquidi in caso di sversamenti accidentali durante la movimentazione. Tali sostanze dovranno essere stoccate in appositi contenitori di emergenza;
6. per l'esercizio dell'attività la ditta dovrà rispettare le disposizioni del D.P.R. 1 agosto 2011 n. 151 e s.m.i.;
7. la ditta dovrà garantire la costante pulizia dei piazzali e delle vie di transito e la manutenzione ordinaria e/o straordinaria delle aree pavimentate e della rete di captazione delle acque di dilavamento, da effettuare nel rispetto di apposita procedura interna;
8. nel caso di chiusura dell'impianto, fatta salva la facoltà dell'Autorità Competente di disporre a carico della Ditta l'accertamento delle matrici ambientali, la ditta dovrà predisporre un piano di ripristino ambientale ed effettuare, a sue spese, la rimozione e lo smaltimento di tutti i rifiuti depositati o stoccati all'interno o all'esterno dell'impianto, lo svuotamento e la ripulitura dei rifiuti di tutta la rete e di tutti i pozzetti a tenuta, la pulizia di tutte le superfici interne ed esterne e dello stabilimento, la rimozione dei macchinari e dei materiali residui dall'area e quant'altro necessario al ripristino ambientale dell'area impiantistica utilizzata, ai fini della sua fruibilità in coerenza con la destinazione urbanistica dell'area. Lo stesso piano dovrà prevedere il ripristino della permeabilità del suolo naturale, attraverso l'eliminazione delle piattaforme realizzate e la rinaturalizzazione vegetale dei terreni;
9. la ditta per l'esercizio dell'impianto dovrà presentare, sulla base dei criteri della D.G.R. n. 351 del 16.04.2018 ed entro i termini ivi stabiliti, la garanzia finanziaria a favore della Regione Umbria – Corso Vannucci, 96 – P.IVA 01212820540 - C.F. 80000130544, per un importo pari ad € 456.450,00, con una delle seguenti modalità:
 - a) fideiussione bancaria rilasciata da aziende di credito, di cui all'art. 5 del Regio Decreto 12 marzo 1936, n. 375 e s.m.i.;
 - b) polizza assicurativa rilasciata da imprese di assicurazioni debitamente autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni in regime di libertà di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi; a tale riguardo si farà riferimento all'autorizzazione rilasciata dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo o dagli elenchi da questo pubblicati (IVASS);
 - c) reale e valida cauzione effettuata mediante versamento su conto corrente IBAN IT 38 N 07601 03000 000000143065 intestato a Regione Umbria, presso Istituto Tesoriere UniCredit S.p.A.;

della durata pari alla validità dell'autorizzazione più anni 1. Le garanzie potranno essere prestate anche per una durata inferiore alla validità dell'autorizzazione per un periodo comunque non inferiore a 5 anni; il rinnovo delle singole garanzie dovrà intervenire almeno sei mesi prima della scadenza, senza soluzione di continuità nell'espletamento dell'obbligo di garanzia, pena la sospensione dell'autorizzazione all'esercizio.

Le garanzie, in deroga a quanto previsto dall'art. 1957 del Codice Civile, dovranno avere validità, ai fini degli obblighi derivanti dalla medesima autorizzazione, sino a un anno dalla data di scadenza dell'autorizzazione; decorso tale termine devono intendersi automaticamente svincolate.

L'importo della garanzia sopra riportata, potrà essere ridotto nei seguenti casi:

- a) qualora la ditta sia in possesso della registrazione di cui al Regolamento CE n. 761/2001 del Parlamento Europeo del Consiglio, del 19.03.2001 (EMAS), nella misura del 50%;
- b) qualora la ditta sia in possesso della certificazione ambientale UNI EN ISO 14001, rilasciata da organismo accreditato, nella misura del 40%.

Tali riduzioni non sono cumulabili.

Le riduzioni di cui ai punti a) e b) sono ammesse previa verifica del possesso dell'attestazione della registrazione EMAS o della certificazione UNI EN ISO 14001 in corso di validità; per continuare ad avvalersi delle citate riduzioni dovrà essere dimostrato il permanere delle condizioni per il mantenimento del beneficio.

Nel caso di perdita di validità della registrazione EMAS o della certificazione UNI EN ISO 14001, a pena di revoca dell'autorizzazione, la garanzia finanziaria dovrà essere adeguata all'intero importo come sopra determinato.

10. in fase di gestione dell'impianto dovranno essere rispettate le condizioni e le prescrizioni stabilite nella D.D. n. 2686 del 07.04.2016 e nella D.D. n. 2781 del 13.04.2016 relative alla verifica di assoggettabilità a V.I.A.

-R- rifiuti-

1. la ditta potrà effettuare le operazioni di recupero, indicate nell'allegato C alla parte IV del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., dei codici riportati nella Tabella A, rispettando le attività, le quantità ed i tempi di stoccaggio di seguito indicati:

Tabella A

CER	DESCRIZIONE	TEMPO MASSIMO DI DETENZIONE	QUANTITATIVI MASSIMI ANNUI	OPERAZIONI DI RECUPERO	POTENZIALITÀ MASSIMA DI STOCCAGGIO
010408	scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui alla voce 010407	365 GG	360.000 T	R13-R5	45.500 TON
010413	rifiuti prodotti dal taglio e dalla segazione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 010407				
100202	scorie non trattate				
100903	scorie di fusione				
101311	rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 101309 e 101310				
101314	rifiuti e fanghi di cemento				
161104	altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti da processi metallurgici, diversi da quelli di cui alla voce 161103				
161106	rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 161105				
170101	cemento				
170102	mattoni				
170103	mattonelle e ceramiche				
170107	miscugli di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 170106				
170302	miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 170301				
170504	terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 170503				
170508	pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da				

	quello di cui alla voce 170507			
170802	materiali da costruzione a base di gesso, diversi da quelli di cui alla voce 170801			
170904	rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902 e 170903			
191212	altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico di rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 191211			

2. la ditta potrà accettare presso l'impianto i rifiuti di cui alla tabella A provenienti da attività industriali, artigianali, agricole, commerciali e di servizi, dalla raccolta differenziata di rifiuti urbani, da impianti di gestione rifiuti;
3. relativamente all'accettazione dei rifiuti presso l'impianto, la ditta entro 90 giorni dal rilascio della presente autorizzazione, dovrà predisporre e trasmettere alla Regione Umbria una procedura operativa contenente i seguenti elementi:
 - 3.1. la verifica certificazione analitica o altra documentazione idonea a caratterizzare il rifiuto in ingresso al fine di accertare la compatibilità con le modalità di trattamento dell'impianto e con l'osservanza dei requisiti previsti dall'autorizzazione;
 - 3.2. l'acquisizione, per i rifiuti in ingresso di nuovo inserimento, dei risultati relativi alla caratterizzazione dei rifiuti conferiti all'impianto;
 - 3.3. la determinazione della massa dei rifiuti;
 - 3.4. il controllo visivo, durante lo scarico dei rifiuti, finalizzato all'intercettazione di frazioni estranee tra i rifiuti conferiti;
 - 3.5. garantire la tracciabilità dei rifiuti in ingresso (procedure di registrazione, utilizzo di database, registrazione delle movimentazioni) durante tutte le fasi di recupero svolte all'interno dell'insediamento. Le registrazioni devono essere preferibilmente integrate con il registro di carico e scarico, in modo da rendere agevole il controllo di tutto ciò che è inerente ad ogni singolo carico di rifiuto in ingresso.

Se il rifiuto conferito non risulta conforme, il carico dovrà essere respinto indicando le necessarie motivazioni sul formulario di trasporto e dovrà esserne data comunicazione al Servizio Energia, qualità dell'ambiente, rifiuti, attività estrattive;
4. messa in riserva R13: i rifiuti successivamente alle operazioni di accettazione, dovranno essere scaricati direttamente dagli automezzi o trasferiti dal personale addetto presso le apposite aree di stoccaggio (Area A1 – Area B1 e Area A3 come indicato nella planimetria allegata), distinti per tipologie omogenee.
5. le aree di stoccaggio risultano così distinte:

Area	Quantità massima stoccabile istantaneamente
Area A1	11.000 ton.
Area A2	18.000 ton.
Area A3	16.500 ton.

6. preliminarmente all'operazione di recupero R5, è ammessa l'attività di riduzione volumetrica, tramite cesoie e/o martello oleodinamico dei rifiuti costituiti da manufatti in cemento armato, al fine della separazione e cernita delle armature principali; rivedere
7. operazioni di recupero R5 – le tipologie omogenee di rifiuti, nel rispetto dei quantitativi autorizzati e dei tempi massimi di detenzione, dovranno essere prelevati dalle aree di messa in riserva e dovranno essere immessi nel ciclo di recupero costituito dalle fasi meccaniche e tecnologicamente interponesse di macinazione, vagliatura, selezione granulometrica e separazione della frazione meccanica e delle frazioni indesiderate, per l'ottenimento di frazioni inerti di natura lapidea a granulometria idonea e selezionata, nel rispetto della planimetria allegata. Non è ammessa la cessazione della qualifica di rifiuto nel passaggio produttore/altro detentore, senza che i rifiuti siano stati sottoposti alle procedure autorizzate con il presente atto;

8. al fine della cessazione della qualifica di rifiuto, è ammesso l'uso di più tipologie di rifiuti inerti sottoposti all'operazione R5, ai sensi dell'art. 184-ter del D.lgs. 152/06 e s.m.i., secondo le seguenti modalità in funzione della destinazione d'uso dei materiali:
 - 8.1. i prodotti destinati ad opere di recupero ambientale dovranno essere gestiti con le modalità stabilite dalla Circolare 15/07/2005 n. 5205 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e inoltre dovranno avere caratteristiche conformi all'Allegato C4 della stessa circolare;
 - 8.2. i prodotti destinati ad essere utilizzati per aggregati per miscele bituminose e trattamenti superficiali di strade, e altre aree soggette a traffico, dovranno essere gestiti con le modalità e dovranno essere conformi alla norma tecnica UNI EN 13043;
 - 8.3. i prodotti destinati ad essere utilizzati per aggregati per la produzione di calcestruzzo, dovranno essere gestiti con le modalità e dovranno essere conformi alla norma tecnica UNI EN 12620;
 - 8.4. i prodotti destinati ad essere utilizzati per opere edili e stradali dovranno essere gestiti con le modalità stabilite dalla Circolare 15/07/2005 n. 5205 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e inoltre dovranno avere caratteristiche conformi agli Allegati C1, C2, C3 e C5, in relazione al rispettivo utilizzo;
 - 8.5. per quanto concerne il recupero dei rifiuti identificati dal CER 170504, non è ammessa la sola verifica visiva al fine della determinazione delle condizioni stabilite al comma 1 dell'art. 184-ter in premessa richiamato. Con esplicito riferimento al paragrafo X.X "Tipologia e quantitativi dei rifiuti trattati per modalità di trattamento" della relazione tecnica rev.2, i prodotti derivanti dal recupero, se utilizzati per recuperi ambientali, dovranno rispettare i valori di cui alla tabella 1 allegato 5 alla Parte IV del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., in funzione della specifica destinazione d'uso, da eseguire su lotti di volume massimo pari a 3000 mc;.
9. restano sottoposti al regime dei rifiuti i prodotti ottenuti dalle attività di recupero che non vengono destinati in modo effettivo e oggettivo all'utilizzo nei cicli di consumo o di produzione;
10. modalità di stoccaggio: i rifiuti da recuperare dovranno essere stoccati separatamente dai rifiuti prodotti dal ciclo produttivo e gestiti in deposito temporaneo. La messa in riserva dei rifiuti deve essere realizzata in modo da non modificare le caratteristiche del rifiuto e non comprometterne il successivo recupero;
11. i rifiuti destinati al recupero dovranno essere fisicamente separati da quelli destinati allo smaltimento;
12. i rifiuti prodotti dall'attività di recupero, dovranno essere opportunamente caratterizzati al fine della corretta classificazione e inviati presso idonei impianti di smaltimento e/o recupero;
13. la ditta dovrà gestire i rifiuti prodotti, anche a seguito di eventuali attività di manutenzione, nel rispetto delle normative vigenti identificando i rifiuti pericolosi e non pericolosi attraverso specifici codici CER. Il deposito temporaneo di detti rifiuti dovrà essere gestito secondo le modalità previste dall'art. 183, lettera bb) comma 1, della parte IV del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
14. la ditta dovrà accertare preventivamente che i soggetti a cui saranno affidati i rifiuti per ulteriori attività di smaltimento e/o recupero siano in possesso delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente;
15. la ditta dovrà effettuare durante lo scarico dei rifiuti, un controllo finalizzato all'intercettazione di frazioni estranee e/o di materiali putrescibili eventualmente presenti tra gli stessi. Qualora presenti, gli stessi dovranno essere tempestivamente smaltiti presso impianti autorizzati;
16. lo stoccaggio, la movimentazione e il recupero dei rifiuti dovrà avvenire in modo tale da evitare contaminazioni del suolo e dei corpi ricettori superficiali;
17. è vietata ogni forma di miscelazione di rifiuti pericolosi, così come previsto dall'art. 187 del D.Lgs. 152/06;

18. la ditta dovrà di assicurare regolare tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti così come previsto dall'art. 190 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. Il registro, conforme al modello di cui al D.M. 148/98, dovrà essere conservato, unitamente ai formulari di cui all'art. 193 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e conformemente al D.M. n. 145/98, per almeno 5 anni dalla data dell'ultima registrazione;
19. la ditta dovrà adempiere, entro i tempi prestabiliti, alla comunicazione prevista dalla L. 70/94.

L'istruttore tecnico
f.to Laura Proietti Barsanti

SISTEMAZIONI AMBIENTALI

SD01 - Inertiscavi Srl

PROGETTAZIONE ATI:

GPI **INGEGNERIA**
GESTIONE PROGETTI INGEGNERIA srl



Oggetto: Dichiarazione di disponibilità per il conferimento di Terre e Rocce da scavo provenienti dalle attività di costruzione relative al "Progetto Definitivo Tratto Nodo Di Arezzo – Selci – Lama (E45) – Palazzo Del Pero – Completamento (F1509)".

La scrivente società INERTISCAVI s.r.l. con
sede in STRADA SAN PAOLO 1/A 53019 CASTELNUOVO B/GA (SIENA) che
opera nel settore ripristino ambientale con giusta autorizzazione
n° 21351/2018 rilasciata dal COMUNE DI CASTELNUOVO B/GA (SI)
con scadenza in data 31/12/2025

Dichiara

Che le quantità ricettive, per T&R da scavo conformi ai limiti di cui alla colonna A, Tabella 1, Allegato 5, al Titolo V, della Parte IV, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, disponibili presso i propri siti:

Tipologia/Denominazione CAVA DI PANCOLE Comune CASTELNUOVO B/GA Provincia SIENA

sono:

Volumi autorizzati (m³) 260.000 Volumi disponibili (m³) 150.000

Lit. Pianelle il 05/09/2022
(Siene)

INERTISCAVI s.r.l.
Via San Paolo, 1/a - Loc. Planella
53019 CASTELNUOVO B.GA (SI)
Tel./Fax 0577-363079 - info@inertiscavi.it
P. IVA: 00868140526

Narco Lorenzi



**COMUNE DI
CASTELNUOVO BERARDENGA**
(Provincia di Siena)



SETTORE SERVIZI ALLE ATTIVITA' ECONOMICHE SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE

PROVVEDIMENTO CONCLUSIVO DEL PROCEDIMENTO UNICO Prot. n. 21351/2018

IL RESPONSABILE DELLO SPORTELLO UNICO

Vista l'istanza presentata in data 18/12/2017 prott. nn. 20057 e 20060 e successive integrazioni, dal Sig. Marco Lorenzini (C.F. LRNMRC57P08C227B) in qualità di legale rappresentante/amministratore unico della **Società INERTISCAVI srl** con sede legale in Castelnuovo Berardenga, Strada di San Paolo 1/a – fraz. Pianella, partita IVA 00868140526, intesa a conseguire il seguente titolo abilitativo:

Autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva ai sensi della L.R.T. 35/2015 (artt. 16-17) per lavori di: Escavazione e ripristino cava di inerti fluviali denominata Cava Pancole, ubicata in Comune di Castelnuovo Berardenga, loc. Pancole e censita al NCT al F. 159 con le Particelle (in toto e/o in parte) n. 35-36-37-60-61-79.

Preso atto che la domanda ha dato luogo all'avvio del procedimento unico di cui all'art.7 del D.P.R. 160/2010 e ss.mm.ii;

Visto le precedenti Autorizzazioni: n. 24/1998, Concessione Edilizia n. 53/2003 e successive proroghe e il Prov. Unico SUAP n. prot. 15126/2014;

Acquisiti gli atti d'assenso propedeutici all'esecuzione dell'intervento richiesto e le relative integrazioni:

- Parere positivo con prescrizioni rilasciato dall'ARPAT Dipartimento Provinciale di Siena, in atti prot. n. 11479 del 5.07.2018, allegato sub A;
- Parere favorevole della Commissione Comunale per il Paesaggio, espresso nella seduta n. 3, rilasciato dall'Ufficio Tecnico – Gestione del territorio, del Comune di Castelnuovo Berardenga, in atti prot. n. 7202 del 26.04.2018, allegato sub B;
- Parere favorevole con prescrizioni, ai sensi del D.lgs 152/2006, del DPR 59/2013 e della L.R. 35/2015, rilasciato dalla Regione Toscana, Dipartimento Ambiente e Energia - Settore Autorizzazioni Ambientali, in atti prot. n. 9921 del 8.06.2018, allegato sub C;
- Parere favorevole con prescrizioni, ai sensi del R.D. 523/1904 e della L.R. 80/2015, rilasciato dalla Regione Toscana, Direzione Difesa Suolo e Protezione Civile - Genio Civile Toscana Sud, in atti prot. n. 6790 del 18.04.2018, allegato sub D;

Vista la comunicazione dell'*Azienda USL Toscana sud est, sede operativa PISLL Siena*, in atti prot.n. 7563 del 4/05/2018, che ha dato luogo all'acquisizione delle integrazioni richieste, di cui al prot. n. 10371 del 15/06/2018;

Viste le richieste di integrazioni della *Soprintendenza Archeologia, Belle arti e Paesaggio per le Province di Siena, Grosseto e Arezzo*, in atti prot. n. 6494 del 13/04/2018 e prot. n. 9857 del 8/06/2018 che hanno dato luogo all'acquisizione delle integrazioni richieste, rispettivamente: prot. n. 8081 del 12/05/2018 e



**COMUNE DI
CASTELNUOVO BERARDENGA**
(Provincia di Siena)



prot. n. 13511 del 7/08/2018;

Acquisita la “Polizza fideiussoria per cauzioni assimilate a quelle per esecuzione di appalti pubblici”: Polizza n. 92517100100007, rilasciata dalla Assimoco Comp. Di Ass., Ag. Assicooper Toscana Società Consortile a r.l., il 14/12/2018, in atti prot. 21066 del 18/12/2018;

Viste le dichiarazioni, autocertificazioni ed attestazioni, prodotte dall’interessato;

Vista la documentazione agli atti dello Sportello Unico;

Visto il pagamento dell’imposta di bollo virtuale (€16,00) id. n. 01171749854823 del 14/12/2018, prot. n. 21066 del 18/12/2018;

Assume il presente

PROVVEDIMENTO CONCLUSIVO

del procedimento unico di cui in premessa, nell’intesa che lo stesso è stato condotto per i soli profili endoprocedimentali evidenziati in domanda.

Ogni eventuale modifica al progetto approvato, allegato al presente atto (**Relazione Progettuale all. 1 e Tavole grafiche all. T.01,T.02,T.03, Relazione Paesaggistica all. 2 e integrazioni 01 e 02**), ed alle opere su tale realizzate, dovrà essere sottoposta a comunicazione o richiesta di autorizzazione qualora previsto dalla vigente normativa.

Ove siano richiesti atti di collaudo o autorizzazioni comunque denominate per l'avvio dell'attività potrà farsi ricorso alla procedura di cui all'art. 10 del D.P.R. 160/2010 e ss.mm.ii,

Trasmette in via telematica il presente provvedimento per opportuna conoscenza e ai fini dell'esercizio delle attività di controllo, agli enti titolari degli endoprocedimenti attivati.

Il Responsabile dello Sportello Unico -Settore 2
Dott. Alessandro Scali
f.to*

Gli atti inerenti il procedimento sono depositati presso questo Sportello Unico, accessibili da parte di chiunque vi abbia interesse secondo le modalità ed i limiti previsti dalle vigenti norme in materia di accesso ai documenti amministrativi.

Il presente provvedimento ha validità a decorrere dalla data del rilascio delle autorizzazioni relative agli endoprocedimenti che lo compongono e scadrà il 31.12.2025;

Entro 6 (sei) mesi dal rilascio della presente Autorizzazione è fissato il termine entro il quale deve essere iniziata l'attività, a pena di decadenza dell'Autorizzazione.

Si intendono espressamente richiamate le prescrizioni e condizioni generali e speciali contenute nei citati atti allegati quale parte integrante del presente atto nonché ulteriori prescrizioni dettate dalle vigenti disposizioni normative. il cui mancato rispetto comporta la decadenza della presente Autorizzazione ai sensi dell'art. 21 della L.R.T. 35/2015.



**COMUNE DI
CASTELNUOVO BERARDENGA**
(Provincia di Siena)



Gli enti titolari degli endoprocedimenti attivati, restano responsabili nel merito dell'endoprocedimento e del contenuto degli atti rilasciati di cui al presente provvedimento conclusivo.

E' ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) entro 60 giorni dalla data di notificazione, di comunicazione o di piena conoscenza comunque acquisita, oppure, in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di notificazione, di comunicazione o di piena conoscenza comunque acquisita.

Qualora si ritengano violate le norme a tutela della concorrenza e del mercato potrà essere inviata specifica segnalazione all'Autorità Garante della concorrenza e del mercato ai sensi e per gli effetti dell'art. 21 bis della legge 287/1990.

I dati di cui al presente procedimento amministrativo, ivi compreso il presente provvedimento, sono trattati nel rispetto delle norme sulla tutela della privacy, di cui al D. Lgs. n. 196/2003 - "Codice in materia di protezione dei dati personali"(pubblicato nella Gazz. Uff. 29 luglio 2003, n. 174, S.O.). I dati vengono archiviati e trattati sia in formato cartaceo sia su supporto informatico nel rispetto delle misure minime di sicurezza. L'interessato può esercitare i diritti di cui al citato Codice presentando richiesta direttamente presso lo Sportello Unico delle Attività Produttive.

Castelnuovo Berardenga, 22/12/2018

Il Responsabile dello Sportello Unico -Settore 2
Dott. Alessandro Scali
f.to*

Imposta di bollo assolta n. 1bollo €16,00
id. n. 01171749854823 del 14/12/2018

**(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n.235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)*

SCHEDA DI RILEVAMENTO DELLE RISORSE SUSCETTIBILI DI ATTIVITA' ESTRATTIVE

1

Dati Identificativi

Scheda n.

090520060170

Provincia di: SIENA

Comune di: CASTELNUOVO BERARDENGA



Strumenti	Codice Identificativo
PRAE	
PRAER D.C.R. n. 27 del 27/02/2007	906 III 0
PAERP D.C.P. 123 del 18/11/2010	906IIIO
Parco Regionale Alpi Apuane L.R. 65/1997 Area Contigua di Cava Scheda bacino PIT	



Settore

Codice di Accorpamento Formazionale

I - Materiale per usi industriali e per costruzioni

X

0 - depositi alluvionali recenti ed attuali terrazzati e non;
depositi di colmata, palustri, torbosi, morenici, accumuli
detritici e di frana

II - Materiale per usi ornamentali

SCHEDA DI RILEVAMENTO DELLE RISORSE SUSCETTIBILI DI ATTIVITA' ESTRATTIVE

2

PIT

AMBITO

Colline di Siena

N./scheda

14_Colline_di_Siena

Invariante I - I caratteri idro-geo-morfogeologici dei bacini idrografici e dei sistemi morfogenetici



Id	Sistema Morfogenetico
FON	Fondovalle

Invariante II - I caratteri ecosistemici del paesaggio




Id	Sistema	Elementi strutturali della rete ecologica
10	Rete degli ecosistemi agropastorali	Matrice agroecosistemica collinare
6	Rete degli ecosistemi forestali	Corridoio ripariale

2a

PIT


Invariante III - Il carattere policentrico e reticolare dei sistemi insediativi, urbani e infrastrutturali



Legenda

- Risorse
- Area dell'edificato continuo
 - aree edificato continuo - 1830
 - aree edificato continuo - 1954
 - aree edificato continuo - 2012
 - Limite amministrativo comunale


Invariante IV - I morfotipologici dei sistemi agro ambientali dei paesaggi rurali



Id	Morfotipi rurali
6	Morfotipo dei seminativi semplificati di pianura o fondovalle

3

Vincoli Paesaggistici



Legenda

Risorse

Immobili ed aree di notevole interesse pubblico di cui al
D.Lgs. 42/2004, art. 136



Aree tutelate per legge

- Lett. a) I territori costieri
- Lett. b) I territori contermini ai laghi
- Lett. c) I fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua
- Lett. d) Le montagne per la parte eccedente 1.200 m slm
- Lett. e) I circhi glaciali
- Lett. g) I territori coperti da foreste e da boschi
- Lett. j) Le zone umide

Let. m) - Le zone di interesse archeologico

Zone tutelate di cui all' art. 11.3 dell' Elaborato 7B della disciplina
dei beni paesaggistici

Zone tutelate di cui all'art. 11.3 lett. a) e b) dell' Elaborato 7B
della Disciplina dei beni paesaggistici

Zone tutelate di cui all'art. 11.3 lett. c) dell'Elaborato 7B della
Disciplina dei beni paesaggistici

Beni archeologici tutelati ai sensi della parte II del D.Lgs. 42/2004
con valenza paesaggistica

Beni archeologici tutelati ai sensi della Parte II del D.Lgs.
42/2004 con valenza paesaggistica ricadenti nelle zone
tutelata di cui all'art. 11.3, lett. a) e b), dell'elaborato 7B

Beni archeologici tutelati ai sensi della Parte II del D.Lgs.
42/2004 con valenza paesaggistica ricadenti nelle zone
tutelata di cui all'art. 11.3, lett. c), dell'elaborato 7B

ULTERIORI CONTESTI individuati ai sensi
dell'art. 143, c. 1, lett. e) del D.Lgs. 42/2004

Sito UNESCO

Denominazione sito

Area non interessata

Per quanto riguarda il Vincolo Paesaggistico di cui D.Lgs. n. 42/2004, art. 142, lett. f)
"I parchi e le riserve nazionali o regionali nonché i territori di protezione esterna dei parchi"
vedere Sezione successiva relativa al PATRIMONIO NATURALISTICO AMBIENTALE REGIONALE

4

Patrimonio Naturalistico Ambientale Regionale

Parchi e Riserve Naturali



Codice	Denominazione
	Area non interessata

Legenda

Risorse	Parchi provinciali
Parchi nazionali	Parco
Parco terrestre	Area contigua
Parco terrestre - zona 1	Riserve naturali statali
Parco marino	Riserva
Parco marino - zona 1	Riserve naturali regionali
Parchi regionali	Riserva
Area contigua di cava	Area contigua
Area contigua	
Parco	

Sistema regionale della Biodiversità e Geodiversità



Tipo	Codice	Denominazione
		Area non interessata

SIC/ZPS/Sir - ANPIL

Legenda

Risorse	S.I.R.
Z.S.C./S.I.C./pS.I.C.	A.N.P.I.L.
Z.P.S.	G.I.R.
Z.S.C. - Z.P.S.	

G.I.R. - Denominazione

Area non interessata


5

Pianificazione di settore

PAERP



Risorse








Giacimenti



Prescrizioni Localizzate

Legenda


-  Risorse
-  Attività di cava rilevata da obblighi informativi (2013-2016)
-  PAERP - Risorsa
-  PAERP - Giacimento
-  PAERP - Prescrizione localizzata

6

Qualità ed uso del suolo

Carta della capacità d'uso e della fertilità del suolo









Dati estratti da Database Pedologico della Toscana



Legenda

 Risorse

capacità d'uso e fertilità dei suoli


-  Classe I - Suoli che presentano pochissimi fattori limitanti il loro uso e che sono quindi utilizzabili per tutte le colture
-  Classe II - Suoli che presentano moderate limitazioni che richiedono una opportuna scelta delle colture e/o moderate pratiche conservative
-  Classe III - Suoli che presentano severe limitazioni, tali da ridurre drasticamente la scelta delle colture e da richiedere speciali pratiche conservative
-  Classe IV - Suoli che presentano limitazioni molto severe, tali da ridurre drasticamente la scelta delle colture e da richiedere accurate pratiche di coltivazione
-  Classe V - Suoli che pur non mostrando fenomeni di erosione, presentano tuttavia altre limitazioni difficilmente eliminabili tali da restringere l'uso a pascolo o alla forestazione o come habitat naturale
-  Classe VI - Suoli che presentano limitazioni severe, tali da renderli inadatti alla coltivazione e da restringere l'uso, seppur con qualche ostacolo, al pascolo, alla forestazione e come habitat naturale
-  Classe VII - Suoli che presentano limitazioni severissime, tali da mostrare difficoltà anche per l'uso silvo pastorale
-  Classe VIII - Suoli che presentano limitazioni tali da precludere qualsiasi uso agro-silvo-pastorale e che, pertanto, possono venire adibiti a fini creativi, estetici, naturalistici, o come zona di raccolta delle acque. In questa classe rientrano anche zone calanchive e gli affioramenti di roccia

6a

Qualità ed uso del suolo

Carta dell'uso e copertura del suolo

Dati estratti da tematismo della Copertura e uso del suolo e Open dati RT- strutture ricettive (30 marzo 2017)



Legenda

Risorse

● strutture ricettive (marzo 2017)

Uso e copertura del suolo

112: Zone residenziali a tessuto discontinuo

1121: Pertinenza abitativa, edificato sparso

121: Aree industriali e commerciali

122: Reti stradali, ferroviarie e infrastrutture tecniche

1221: Strade in aree boscate

142: Aree ricreative e sportive

210: Seminativi irrigui e non irrigui

221: Vigneti

2221: Arboricoltura

223: Oliveti

231: Prati stabili

242: Sistemi colturali e particellari complessi

311: Boschi di latifoglie

324: Aree a vegetazione boschiva ed arbustiva in evoluzione


511: Corsi d'acqua, canali e idrovie

7

Inquadramento geologico

Carta geologica

Dati estratti da Database Geologico regionale



Sigla	Denominazione unità geologica	Descrizione unità geologica
bna	Depositi alluvionali recenti, terrazzati e non terrazzati	Ghiaie, sabbie e limi dei terrazzi fluviali
b	Depositi alluvionali attuali	Depositi alluvionali attuali

8

Inquadramento geomorfologico

Carta geomorfologica

Dati estratti da Database Geologico regionale



Legenda

Risorse

Elementi geomorfologici

Limite geologico

- contatto stratigrafico e/o litologico - certo
- - - - contatto stratigrafico e/o litologico - fittizio
- - - - contatto stratigrafico e/o litologico - sepolto

Fenomeni di interesse gaeopaleontologico

- G localita' fossilifera

Forma geomorfologica lineare

- orlo di scarpata di frana o di deformazione gravitativa profonda di versante
- orlo di terrazzo

Forma geomorfologica areale

- superficie di terrazzo

Depositi superficiali

- Depositi eluvio-colluviali
- Terreni di riporto, bonifica per colmata

Affioramento areale

- affioramento significativo

Fenomeni franosi

frana

- VV inattivo quiescente - indeterminato
- VV inattivo quiescente - di scorrimento lento o rapido (<3m/s)
- VV inattivo quiescente - di colamento lento o rapido (<3ms)

8a









Inquadramento geomorfologico

Carta dei fenomeni carsici

Dati estratti da Database Geologico regionale e dai tematismi relativi a Grotte e Carsismo



Legenda






-  Risorse
-  area carsiche
-  sprofondamento
-  dolina
-  ingresso cavita' ipogea
-  inghiottitoio
-  sprofondamento
-  dolina

Carta delle cave e miniere


Dati estratti da Database Risorse minerarie, Database Pietre ornamentali, Database Geologico regionale



Siti minerari

-  1 - deposito non valutato
-  2 - giacimento grande in coltivazione
-  3 - giacimento grande non più in coltivazione
-  4 - giacimento piccolo in coltivazione
-  5 - giacimento piccolo non più in coltivazione

Cave e miniere

-  cava adibita a discarica
-  cava attiva
-  cava in sotterraneo attiva
-  cava in sotterraneo inattiva
-  cava inattiva
-  miniera attiva
-  miniera inattiva
-  saggio di cava

Gallerie

-  1- galleria mineraria
-  2 - discenderia
-  3 - teleferica
-  4 - galleria mineraria riempita

9

Inquadramento idrogeologico

Carta dei Corpi Idrici Superficiali e Sotterranei significativi (CISS)

Dati derivanti dai tematismi relativi ai Corpi Idrici superficiali e sotterranei



Legenda

 Risorse


Codice	Denominazione	Tipologia	Tipo

9a

Inquadramento idrogeologico

Carta degli utilizzi ad uso idropotabile e delle acque minerali e termali

Dati estratti da Database acque minerali e termali, reticolo idrografico regionale, captazioni idriche AIT



Legenda

Acque termali e minerali

- sorgenti o pozzi
- area di concessione
- zona di rispetto (artt. 30 e 31 della LR 86/94)
- zona di protezione ambientale (artt. 30 e 31 della LR 86/94) e/o da PTC (art. 18 LR 38/2004)

LR 79/2012

- reticolo idrografico
- specchi d'acqua

■ Risorse

Captazioni idriche (AIT)

- captazioni ad uso idropotabile
- zona di rispetto della captazione (200m)
- zone di protezione
- area di alimentazione principale
- area di alimentazione secondaria

10

Pietre ornamentali

Carta delle pietre ornamentali

Dati estratti dal Database Pietre ornamentali



Legenda

- Risorse
- cava attiva
- cava inattiva
- saggio di cava
- cava in sotterraneo attiva
- cava in sotterraneo inattiva



SCHEDA DI RILEVAMENTO DELLE RISORSE SUSCETTIBILI DI ATTIVITA' ESTRATTIVE

10a

Pietre ornamentali

Carta giacimentologica dei Marmi delle Alpi Apuane
Dati estratti dal Database Marmi



Legenda

Risorse

Marmi Apuane

cave

Ravaneti - permeabilità

alta

media

bassa

Ravaneti

scaglie bianche

scaglie grigie

altro o colorati

Labels tessitura Ravaneti:

C - sassi

E - misto

H - pezzami e sassi

I - informi

P - pezzame

Marmi varietà

ar - arabescato

bi - bianco

br - breccia rossa

bs - breccia di Seravezza

ca - calacatta

co - nero di Colonnato

cp - cipollino

fa - fantastico

gr - grigio

or - ordinario

rb - rosso rubino

st - statuario

ve - venato

zb - zebrino

nc - varietà non det.ta /marmi non coltivati



SCHEDA DI RILEVAMENTO DELLE RISORSE SUSCETTIBILI DI ATTIVITÀ ESTRATTIVE

11

Stato della pianificazione urbanistica

PROVINCIA: SIENA
COMUNE: CASTELNUOVO BERARDENGA
AREA DI RISORSA: 906 III 0

PTCP

Si No

DCP 124 del 14.12.2011
art.10.6.4 "Obiettivi del PTCP in materia di attività estrattive"

PS

Si No

DCC 58 del 16.04.2009

Art. 69 – ATTIVITA' ESTRATTIVE E DI ESCAVAZIONE DI TIPO TRANSITORIO
Nelle aree attualmente destinate alla coltivazione di cave ed inserite nel PRAER il P.S. conferma l'attività estrattiva di cava quale destinazione transitoria; per le seguenti aree

Codice PRAER 906 II 4, Località Arbia-Scalo, Superficie 69,96 Ha, Materiali Sabbie e argille, Stato di attuazione In coltivazione

e per quelle che potranno essere successivamente individuate, oltre alla normativa vigente in materia, dovrà essere previsto il reinserimento ambientale, secondo le indicazioni e prescrizioni riportate in dettaglio:

1. Al termine della coltivazione o alla scadenza delle autorizzazioni ciascuna area dovrà essere ricondotta agli usi previsti dal sottosistema di appartenenza.

2. E' previsto il ripristino delle eventuali aree boscate.

3. Il progetto di coltivazione delle singole aree di cava, dovrà seguire quanto disposto dalla L.R. 78/1998.

4. L'apertura di nuove cave o riapertura delle vecchie, salvo diverse indicazioni, in materia di programmazione e gestione delle attività estrattive è subordinata alla conformità agli strumenti sovraordinati.

5. E' incentivata la dismissione delle cave in attività e il recupero ambientale di quelle esistenti anche attraverso meccanismi di compensazione e perequazione in sede di atti di adeguamento al PRAERP.

(...)

RU

Si No

CC 13 del 24.03.2014

Art. 27 - Zone Ed: Attività produttive e/o estrattive nel territorio aperto

1. Le Zone Ed rappresentano piccole parti di territorio destinate transitoriamente a cave di prestito previste dal PAERP o dove sono presenti attività produttive, compreso quelle di trasformazione di prodotti agricoli, che necessitano di interventi di trasformazione.

2. Le aree produttive individuate nella Tav. 04 e nell'elaborato 15 a allegato alle presenti NTA sono:

Scheda Ed1 - Complesso immobiliare in località Arginano;

Scheda Ed2 - Area addestramento cavalli "Molino di canonica";

Scheda Ed3 - Orto sociale di San Felice;

Scheda Ed4 - Cava Pancole;

Scheda Ed5 - Cava Castelnuovo Scalo;

Scheda Ed6 - Area antenne in località Cignano.

3. Le destinazioni d'uso ammesse ai sensi dell'art. 16 sono le seguenti: attività estrattive, artigianato di servizio, commerciale di vicinato, pubblici esercizi, di servizio pubbliche e private, agricola ed altre attività connesse.

(...)

Art. 25 - Zone E1: Aree agricole extraurbane

Art. 31.15 - Zone F2: Aree destinate ad attrezzature pubbliche.

Scheda Norma Ed4 – Cava Pancole

**Atto di Adeguamento al
PRAE/PAERP**

Adeguato al PAERP con DCC 13 del 24.03.2014, Art. 27 - Zone Ed: Attività produttive e/o estrattive nel territorio aperto

cod. PRAER 906 II 4 "Pancole"

NOTE

L'area di risorsa non risulta recepita nel RU.

Il perimetro dell'area di cava inserito nel RU risulta lo stesso della PL del PAERP.

La cava di Pancole non è una cava ma viene usata esclusivamente per il lavaggio di inerti

SD03 - Consorzio Maremmano Cave S.C. a R.L.

PROGETTAZIONE ATI:

COMUNE DI CAMPAGNA

PROVINCIA DI GROSSETO



**AUTORIZZAZIONE N. 04/11 DEL 13.12.2011 RELATIVA ALLA
COLTIVAZIONE DELLA CAVA DI CALCARE POSTA IN LOC.
POGGIO PETRICCIO**

IL RESPONSABILE DELL'AREA URBANISTICA

PREMESSO:

Scad. 31.08.2011

- Che in data 28.06.2010 Prot. n. 6651 la Ditta "CONSORZIO CAVE MAREMMANO di Brizzi e Massai" S.r.l P.I. 01031050535 con sede in Via Birmania n. 148 Grosseto, ha presentato domanda tendente ad ottenere la variante per l'installazione di due capannoni nella cava di Poggio Petriccio ed il contestuale rinnovo all'autorizzazione alla coltivazione della cava stessa, posta in Comune di Campagnatico in loc. Poggio Petriccio per una superficie di m² 300.000 circa destinati ad area di cava distinta al catasto terreni al foglio di mappa n.44 particelle 18 ed altre, corredata dagli elaborati previsti dal punto 6 della D.G.R. 138 dell'11.02.02, a firma del progettista Dott. Geol. Franco Pioli;
- Che la Ditta "CONSORZIO CAVE MAREMMANO di Brizzi e Massai" S.r.l P.I. 01031050535 con sede in Via Birmania n. 148 Grosseto, ha contratto di affitto con ASBUC di Montorsaio, proprietaria dei terreni.
- Che in data 19.08.2010 il Responsabile dell'Area Urbanistica ha provveduto alla pubblicazione all'Albo Comunale ai sensi dell'art. 13 comma 1° L.R. 78/98, per una durata di 20 giorni, e che nei suddetti giorni non sono state presentate opposizioni;
- Che in data 31.08.10 prot. 8677 la Ditta "CONSORZIO CAVE MAREMMANO di Brizzi e Massai" ha presentato domanda tendente ad ottenere l'autorizzazione ai fini del Vincolo Idrogeologico;
- Che l'Amministrazione ha ritenuto incompatibile la presentazione contestuale della variante e del rinnovo all'autorizzazione, invitando la ditta esercente alla presentazione di una nuova richiesta per il procedimento di rinnovo;
- Che in data 19.11.2010 Prot. n. 11761 la Ditta "CONSORZIO CAVE MAREMMANO di Brizzi e Massai" S.r.l. P.I. 01031050535 con sede in Via Birmania n. 148 Grosseto, ha presentato nuova domanda e documentazione tendente ad ottenere il rinnovo all'autorizzazione alla coltivazione della cava di Poggio Petriccio;
- Che in data 15.05.2011 prot. 4587 la Ditta "CONSORZIO CAVE MAREMMANO di Brizzi e Massai" ha presentato domanda tendente ad ottenere l'autorizzazione paesaggistica per la coltivazione della cava;

COMUNE DI CAMPAGNATICO
RESPONSABILE AREA URBANISTICA
Alessio Arch. Bruni

Piazza Garibaldi, 13 - 58042 Campagnatico - Telefono 0564 99 67 11 - Fax 0564 99 67 27

Codice Fiscale e Partita I.V.A. 00216410530

urbanistica@comune.campagnatico.gr.it
www.comunedicampagnatico.it

COMUNE DI CAMPAGNATICO

PROVINCIA DI GROSSETO

OGGETTO: _____
TIPO: _____

- Che in data 07.07.2011 Prot. n. 6118 il Responsabile dell'Area Urbanistica ha provveduto ad inoltrare all'ARPAT, dipartimento provinciale di Grosseto ed alla AUSL di Grosseto, domanda e copie del progetto al fine dell'ottenimento dei pareri di competenza e contestuale convocazione della Conferenza dei Servizi ai sensi dell'art. 14 della L. 241/90 e art. 13 comma 3° L.R. 78/98 per il giorno 28.07.2011;
- Che in data 28.07.2011 è stata convocata la Conferenza dei Servizi ai sensi dell'art. 14 della L. 241/90 e art. 13 comma 3° L.R. 78/98, dove non è stato possibile adottare le determinazioni conclusive vista l'assenza di tutti gli enti invitati.
- Che in data 17.08.2011 è stata convocata, in seconda convocazione, la conferenza dei servizi ai sensi dell'art. 14 della L. 241/90 e art. 13 comma 4° L.R. 78/98, dove veniva espresso parere favorevole;
- Che in data 13.12.2011 prot. 10516 è stata rilasciata autorizzazione paesaggistica per i lavori di coltivazione della cava di Poggio Petriccio (Autorizzazione n° 18 del 24.11.2010)
- Che in data 13.12.2011 prot. 10534 è stata rilasciata autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico per i lavori di coltivazione della cava di Poggio Petriccio (Autorizzazione n° 208 del 13.12.2011)

VISTI:

- la legge regionale 03.11.1998 n. 78;
- il punto 6 della D.G.R. 138 dell'11.02.02;
- il R.D.L. 30 dicembre 1923 n. 3267;
- la legge regionale 39/2000 e s.m.i.;
- il Regolamento Forestale della Toscana n° 48/R del 08.08.2003;
- il Regolamento Vincolo Idrogeologico Comunale;
- il decreto di nomina del Sindaco nr. 22 del 14.10.2011 con il quale vengono conferiti al sottoscritto le funzioni previste dal D.Lgv. 267/2000 nonché dal Regolamento degli Uffici e servizi;
- la fideiussione della "Liguria Assicurazioni agenzia di Grosseto 0143" n. 02G55068707 del 24.06.04, come previsto dall'art.15 comma 2 della L.R. 78/98;
- I pareri espressi dai componenti delle conferenze dei servizi o enti precedentemente citati in rappresentanza dell'Amministrazione Comunale, dell'ASL, dell'ARPAT e della Soprintendenza per i Beni ambientali e Architettonici.

CONCEDE

Alla Ditta "CONSORZIO CAVE MAREMMANO di Brizzi e Massai" S.r.l P.I. 01031050535
con sede in Via Birmania n. 148 Grosseto

COMUNE DI CAMPAGNATICO
RESPONSABILE AREA URBANISTICA
Alessio Arch. Bruni

Piazza Garibaldi, 13 - 58042 Campagnatico - Telefono 0564 99 67 11 - Fax 0564 99 67 27

Codice Fiscale e Partita I.V.A. 00216410530
urbanistica@comune.campagnatico.gr.it
www.comunedicampagnatico.it

COMUNE DI CAMPAGNATICO

PROVINCIA DI GROSSETO

COMUNE DI CAMPAGNATICO
RESPONSABILE AREA URBANISTICA
Alessia Arcioli (firmata)

AUTORIZZAZIONE

ai sensi e per gli effetti della L.R. 03/11/1998 n. 78, all'esecuzione dei lavori di coltivazione della cava di calcare in loc. "Poggio Petriccio".

Ai sensi della L.R. 78/98 art. 14 comma 2 si specifica quanto segue:

- a) L'area interessata dalle lavorazioni previste, meglio rappresentate nella planimetria allegata è posta in località "Poggio Petriccio" in questo Comune, per una superficie di m² 300.000 distinti al catasto terreni al foglio di mappa n. 44 part. 18 ed altre.
- b) Sono estraibili calcare in pezzame e pietrisco, e materiali per rilevati e riempimenti.
- c) Il titolare dell'autorizzazione deve versare al Comune un contributo rapportato alla quantità e qualità dei materiali estratti, in applicazione degli importi unitari stabiliti dalla Giunta Regionale, così come previsto dal comma 3 art. 15 L.R. 78/98.

La suddetta autorizzazione è rilasciata nel rispetto del Piano di Coltivazione allegato alla domanda del 19.11.2010 Prot. n. 11761 e di tutte le prescrizioni impartite nelle precedenti autorizzazioni e rinnovi e nell'autorizzazione ai fini del Vincolo Idrogeologico n° 202 del 13/12/11 di seguito riportate:

- Durante le operazioni di scavo o riporto di terreno non devono essere create condizioni di rischio per il verificarsi di smottamenti, franamenti od altri movimenti gravitativi.
- Durante le fasi di lavorazione gli eventuali depositi temporanei di materiali terrosi o lapidei devono essere effettuati in modo da evitare fenomeni erosivi o di ristagno delle acque.
- I suddetti depositi non devono essere posti in prossimità dei fronti di scavo, al fine di evitare sovraccarichi sui fronti stessi.

La presente autorizzazione ha validità massima di anni 10 (dieci) dalla data del suo rilascio, fino al 12.12.2021 salva ulteriore nuova determinazione

PRESCRIZIONI GENERALI

- 1) L'autorizzazione viene rilasciata salvo diritti di terzi e gli stessi dovranno essere rispettati in ogni fase dell'esecuzione dei lavori.
- 2) Durante l'esecuzione dei lavori inerenti l'intervento complessivo il titolare della presente è tenuto all'osservanza delle leggi e dei regolamenti. In particolare i lavori dovranno essere eseguiti nelle forme e quantità riportate nel progetto approvato a perfetta regola d'arte.
- 3) La comunicazione di inizio lavori dovrà essere data entro otto giorni dal ritiro dell'Autorizzazione.

Piazza Garibaldi, 13 - 58042 Campagnatico - Telefono 0564 99 67 11 - Fax 0564 99 67 27

Codice Fiscale e Partita I.V.A. 00216410530

urbanistica@comune.campagnatico.gr.it
www.comunedicampagnatico.it

COMUNE DI CAMPAGNATICO

PROVINCIA DI GROSSETO

- 4) All'ingresso della cava dovrà essere apposto l'apposito cartello con riportati: gli estremi dell'autorizzazione rilasciata, del Direttore dei Lavori e delle ditte esecutrici degli interventi.
- 5) Nel corso dei lavori dovranno applicarsi tutte le norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro ed in particolare le norme di cui al D. Lgs. N.624/96.
- 6) Al termine della coltivazione il titolare ha l'obbligo di smantellare e asportare tutti gli impianti di lavorazione, nonché i servizi (uffici, officine, mense, servizi igienici, alloggio custode etc.) e le strade di cantiere autorizzate all'interno del perimetro dell'area estrattiva.
- 7) Il perimetro autorizzato dovrà essere chiuso su tutti i lati accessibili da persone o cose, tramite opportuna recinzione e dovranno essere apposti opportuni cartelli ammonitori.
- 8) Al fine di operare normali controlli, sull'attività estrattiva da parte dei competenti uffici, dovranno essere apposti sul perimetro autorizzato, degli appositi capisaldi e/o picchetti di riferimento.
- 9) Al fine del ripristino morfologico delle aree escavate è ammessa la ricollocazione in dette aree di terre provenienti da sbancamenti, mentre non è ammessa la ricollocazione di inerti provenienti da demolizioni o di altra natura.
- 10) Fino all'esaurimento del giacimento esistente all'interno dell'area di cava potrà essere richiesto, almeno sei mesi prima della scadenza, il rilascio dell'autorizzazione alla coltivazione allegando un nuovo progetto.
- 11) Alla scadenza dell'autorizzazione, ove la stessa non sia stata rinnovata, devono cessare tutti i lavori di coltivazione.

Ai sensi dell'art. 18 comma 5 della L.R. 78/98 comporta decadenza dell'autorizzazione:

- a) La perdita della disponibilità del bene da parte del titolare dell'autorizzazione.
- b) L'inadempimento delle prescrizioni generali e speciali fissate nel presente provvedimento autorizzativo, nonché la realizzazione di interventi in difformità dal progetto autorizzato e che determinino situazioni di pericolo idrogeologico, ambientale o di sicurezza per i lavoratori e le popolazioni.
- c) Il trasferimento dell'autorizzazione senza comunicazione al Comune.
- d) La sospensione dell'attività estrattiva per un periodo superiore a centottanta giorni senza che sia stata data relativa comunicazione al Comune.

Art. 14 comma 3 L.R. 78/98: L'autorizzazione è strettamente personale ed è trasferibile, pena decadenza della stessa, previa comunicazione al Comune che l'ha rilasciata.

Campagnatico, li 13 dicembre 2011

IL RESPONSABILE AREA URBANISTICA

(Dott. Arch. Alessio Bruni)

COMUNE DI CAMPAGNATICO

RESPONSABILE AREA URBANISTICA

(Dott. Arch. Alessio Bruni)

Plazza Garibaldi, 13 - 58042 Campagnatico - Telefono 0564 99 67 11 - Fax 0564 99 67 27

Codice Fiscale e Partita I.V.A. 00216410530

urbanistica@comune.campagnatico.gr.it

www.comunedicampagnatico.it



Regione Toscana

Direzione Ambiente ed Energia

Settore Valutazione Impatto Ambientale – Valutazione Ambientale Strategica – Opere pubbliche di interesse strategico regionale

CONFERENZA DI SERVIZI

(art. 14-ter della L. 241/1990, L.R. 40/2009)

Seduta del 15/07/2020

Oggetto: D.Lgs. 152/2006 art. 27-bis, L.R. 10/2010 art. 73-bis, D.P.G.R. 19/R/2017 CAPO II bis. Procedimento finalizzato al rilascio del provvedimento autorizzativo unico regionale relativamente al “Progetto di coltivazione e ripristino ambientale della cava Poggio Petriccio” nel Comune di Campagnatico (GR)
Proponente: Consorzio Maremmano Cave S.C. a R.L.

LA CONFERENZA DI SERVIZI

Richiamati i verbali della prima e della seconda seduta di Conferenza di Servizi rispettivamente del 04/02/2020 e del 09/04/2020 relativamente al procedimento in oggetto, che si sono concluse aggiornando i lavori ad una nuova seduta, rilevata la necessità di acquisire ulteriore documentazione di chiarimento e di cettaglio in riscontro a quanto evidenziato nei suddetti verbali.

Dato atto che, successivamente alla sopra richiamata seduta del 09/04/2020:

con nota prot. n. 0165207 del 08/05/2020 il proponente in data ha trasmesso la documentazione richiesta nella seduta della Conferenza dei servizi del 09/04/2020;

con nota prot. 0167643 del 11/05/2020 il Comune di Campagnatico ha trasmesso al Settore scrivente il verbale della Commissione del Paesaggio, al fine del rilascio del parere per l'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art 146 del Dlgs 42/2004 e s.m.i., in cui si richiede documentazione integrativa;

con nota prot. n. 0171090 del 13/05/2020 il Settore VIA ha richiesto al proponente, di integrare la documentazione agli atti con quanto richiesto nel suddetto verbale;

con nota prot. n. 0181798 del 22/05/2020 il Proponente ha trasmesso la suddetta documentazione;

con nota prot. n. 0185279 del 26/05/2020 il Settore VIA ha richiesto alla Commissione del Paesaggio Comunale il parere in merito alle integrazioni richieste e presentate dal Proponente in data 22/05 ai fini del rilascio dell'Autorizzazione paesaggistica da rilasciarsi da parte del Comune in sede di conferenza di servizi e alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Siena Grosseto e Arezzo il parere di competenza ai fini del rilascio della stessa autorizzazione.

con nota prot. n. 0216462 del 22/06/2020 è stata convocata in data odierna, alle ore 10:00 (in videoconferenza

vista l'evoluzione dei provvedimenti e delle direttive impartite dagli organi preposti per limitare la diffusione del Covid-19), la terza Riunione della Conferenza di Servizi, ai sensi della L. 241/1990, alla quale sono stati invitati i seguenti Soggetti, al fine di effettuare un esame contestuale dei vari interessi pubblici coinvolti nel procedimento amministrativo in esame, acquisire pareri, valutazioni ed elementi informativi dei Soggetti interessati: Provincia di Grosseto, Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Siena, Grosseto e Arezzo, Unione di Comuni montana Colline Metallifere, ARPAT – Dip. Grosseto, Azienda USL Toscana sud est – Dip. Prev. Grosseto, Autorità Idrica Toscana Conf. Territoriale n.6 Ombrone, Acquedotto del Fiora SpA, IRPET, Autorità di Bacino distrettuale Appennino Settentrionale, Settore Autorizzazioni Ambientali, Settore Tutela della natura e del mare, Settore Servizi pubblici locali, energia e inquinamenti, Settore Sismica, Settore Tutela Acqua e Costa, Settore Genio Civile Toscana Sud, Settore Pianificazione del territorio, Settore Tutela Riqualfic. e Valoriz. del paesaggio, Settore Forestazione. Usi civici. Agroambiente, Settore programmazione viabilità, Settore pianificazione e controlli in materia di cave;

è stato altresì convocato il proponente Consorzio Maremmano Cave s.c.a.r.l. ai sensi della L. 241/1990;

il Settore regionale "Programmazione Viabilità" ha inviato il proprio contributo, con nota prot. n.0218563 del 23/06/2020;

Acquedotto del Fiora ha inviato il proprio contributo, con nota prot. n. 0218505 del 23/06/2020;

il Settore regionale "Genio Civile Toscana Sud", ha inviato il proprio contributo, con nota prot. n. 0241096 del 10/07/2020;

l'Unione di Comuni montana Colline Metallifere, ha inviato il proprio contributo, con nota prot. n.0237087 del 08/07/2020;

Soprintendenza Archeologia, Belle arti e paesaggio per le prov. di Arezzo, Siena e Grosseto, ha inviato il proprio contributo, con nota prot. n.0239878 del 10/07/2020;

Comune di Campagnatico, ha fornito in Conferenza le autorizzazioni da rilasciare di propria competenza.

Dato Atto che

l'odierna Riunione della Conferenza, avente luogo in data 15/07/2020, è stata aperta alle ore 10:20 dalla Responsabile del Settore VIA, che la presiede, verificando la validità delle presenze, nonché delle deleghe prodotte, con i seguenti risultati:

Soggetto	Rappresentante	Funzione
Settore VIA-VAS-OO.PP. di Int. Strategico Regionale	Carla Chiodini	Dirigente
Comune di Campagnatico	Alessio Bruni	Responsabile
Soprintendenza Archeologia, Belle arti e paesaggio prov. di Arezzo, Siena e Grosseto	Giulia Manca	Delega prot. n.0245450 del 15/07/2020
Unione di Comuni montana Colline Metallifere	assente	
ARPAT – Settore "VIA/VAS"	assente	
Settore Autorizzazioni Ambientali	Gilda Ruberti	In sostituzione di Simona Migliorini (Delega prot.2020/207 del 15/07/2020)
Settore Tutela Riqualficazione e Valorizzazione del Paesaggio	assente	

Consorzio Maremmano Cave s.c.a.r.l.	Roberto Massai	Legale rappresentante
Consorzio Maremmano Cave s.c.a.r.l.	Katia Tambellini	Consulente
Consorzio Maremmano Cave s.c.a.r.l.	Miliana Pieroni	Consulente
Consorzio Maremmano Cave s.c.a.r.l.	Alessandra Fregosi	Consulente

Sono altresì presenti i funzionari del Settore VIA Alessio Nenti e Francesca Materazzi e Paola Scartoni, Elena Romiti del Settore Autorizzazioni Ambientali.

Tutti i soggetti partecipano in modalità di videoconferenza.

L'Arch. Chiodini ricorda che il procedimento è finalizzato al rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale e che i lavori della conferenza prevedono, pertanto, una prima fase di valutazione della compatibilità del progetto in esame e, in caso di proposta di pronuncia favorevole di compatibilità ambientale, una seconda fase di acquisizione delle determinazioni dalle Amministrazioni competenti in relazione al rilascio dei titoli abilitativi richiesti dal proponente, tutti elencati in tabella;

<i>Amministrazione</i>	<i>Competenza</i>
Comune di Campagnatico	<ul style="list-style-type: none"> - Autorizzazione in ordine al vincolo paesaggistico ai sensi dell'art. 146 del Dlgs. n. 42/2004 e s.m.i. - Autorizzazione in ordine all'attività estrattiva di cui all'art.16 della L.R. 35/2015 - Autorizzazione in ordine al vincolo idrogeologico ai sensi del R.D. 3267/1923 e L.R. 39/2000 e s.m.i. - Nulla osta per la Valutazione di impatto acustico (L.447/1995, art. 8 c.4 o c. 6)
Unione di Comuni montana Colline Metallifere	- Esercizio delle competenze di cui all'art. 44 della L.R. 39/2000 in materia di rimboscimento compensativo
Soprintendenza Archeologia, Belle arti e paesaggio per le province di Siena, Grosseto e Arezzo	- Esercizio delle competenze di cui al Dlgs. n. 42/2004 e s.m.i. relativamente all'autorizzazione in ordine al vincolo paesaggistico.
Regione Toscana Settore Autorizzazioni Ambientali	<ul style="list-style-type: none"> - Autorizzazione all'emissione in atmosfera per gli stabilimenti (Dlgs 152/2006, art. 269); - Autorizzazione allo scarico della acque reflue (Dlgs 152/2006, artt. 124 e seg.)

il Presidente riassume innanzitutto gli esiti della precedente seduta di Conferenza del 09/04/2020.

Informa i presenti che in data 09/06/2020 con nota prot. n. 0200674, il Comune di Campagnatico ha inviato una richiesta di chiarimenti riguardo la personalità giuridica dell'ASBUC di Montorsaio, al Settore regionale Forestazione, Usi civici, Agroambiente in merito alle modalità di rinnovo dell'affidamento della Cava "Poggio Petriccio" in gestione al Consorzio Maremmano Cave s.c.a.r.l.

Inoltre, in data 13/07/2020, il Settore *pianificazione e controlli in materia di cave*, ha fatto pervenire, per le vie brevi, una nota della ditta Perna Elio & C. Srl con la quale si contesta la modalità di affidamento della gestione della cava senza indizione di gara ad evidenza pubblica.

Il dubbio è stato risolto con la nota del Settore Forestazione, Usi civici, Agroambiente in data 10/06/2020 in risposta alla nota del Comune e quindi nel merito degli argomenti sopra richiamati, con la quale (...) *informa che la l.r. 27/2014 "Disciplina dell'esercizio delle funzioni in materia di demanio collettivo civico e diritti di uso civico", agli artt. 15 e 16, riconosce alle Amministrazioni Separate di Beni di Uso Civico la personalità giuridica di diritto privato. Per quanto riguarda l'ASBUC di Montorsaio, a seguito dell'Approvazione del proprio Statuto con D.G.R. n.386 del 3 maggio 2016, l'Amministrazione Separata dei Beni di uso Civico di Montorsaio ha personalità giuridica di diritto privato. Con il D.D. n.4891 del 27/06/2016, l'Ente ASBUC di Montorsaio è stato iscritto nel Registro regionale delle persone giuridiche private.*

Procede poi ad informare sulle comunicazioni e sui contributi istruttori pervenuti successivamente alla scorsa seduta e di seguito brevemente riportati

– **il Settore regionale “Programmazione Viabilità”** ha comunicato, con nota prot. n. 0218563 del 23/06/2020 ha confermato quanto già indicato nei precedenti contributi agli atti, ricordando che “ *le strade regionali sono gestite dalle Province toscane e dalla Città Metropolitana di Firenze ex art. 23 della LR n. 88/98 e che ai medesimi Enti sono delegate le competenze che la legislazione vigente attribuisce all’Ente proprietario; pertanto si rinvia al parere della Provincia per gli ulteriori aspetti di competenza. Le strade statali sono gestite da ANAS S.p.A., la rete autostradale dalle società Concessionarie.*”

– **Acquedotto del Fiora** ha comunicato, con nota prot. n. 0218505 del 23/06/2020 quanto già affermato nella precedente nota (ns. prot. 0042710 del 04.02.2020) , ovvero che “ *nessuna rete o impianto inerente il Servizio Idrico Integrato in gestione a Questo Gestore ha interferenza con l’Area relativa all’intervento in oggetto.*”

– **il Settore regionale “Genio Civile Toscana Sud”** ha comunicato con nota prot. n. 0241096 del 10/07/2020 conferma quanto riportato precedente nota (prot. n. 299066 del 01.08.2019), ovvero che “ *non rileva elementi ostativi per il proseguo dell’attività.*”

Si precisa inoltre che, qualora alcune attività proposte (a titolo di esempio non esaustivo: scarichi, movimenti di terreni, taglio piante), dovessero interessare i corsi d’acqua e loro pertinenze idrauliche presenti nel Reticolo Idrografico e di Gestione del Territorio Toscano approvato con DCRT n° 57/2013 e ss.mm.ii. di cui alla L.R.T. 79/2012, dovranno essere preventivamente autorizzate a seguito di specifica istanza indirizzata a questo Settore e, se dovuto, all’eventuale rilascio di concessione demaniale a carattere oneroso” ;

– **Soprintendenza Archeologia, Belle arti e paesaggio per le prov. di Arezzo, Siena e Grosseto**, con nota prot. n.0239878 del 10/07/2020 ha comunicato che “ *.... Esaminate le caratteristiche tecniche dell’intervento in oggetto e accertato che non sono interessati beni di interesse archeologico sottoposti a provvedimenti dichiarativi (artt. 12 e 13 D. Lgs. 42/04), quest’Ufficio comunica il suo nulla osta alla realizzazione delle opere di scavo.*”

Resta, comunque, inteso che, qualora durante i lavori di escavazione si verificassero scoperte archeologiche fortuite, è fatto obbligo, ai sensi della normativa vigente (art. 90 e ss. D. Lgs. 42/2004), degli artt. 822, 823 e, specialmente, 826 del Codice civile, nonché dell’art. 733 del Codice Penale, di sospendere i lavori e avvertire entro 24 ore questo Ufficio, il Sindaco o l’Autorità di Pubblica Sicurezza competente per territorio, e provvedere alla conservazione temporanea dei beni rinvenuti.

Si fa anche presente che l’eventuale rinvenimento di emergenze archeologiche nell’area oggetto del presente intervento, potrebbe comportare l’imposizione di varianti al progetto testé approvato, nonché l’effettuazione di indagini archeologiche approfondite finalizzate alla documentazione delle eventuali emergenze antiche ed ai relativi interventi di tutela.

PREMESSO CHE:

– *in merito all’ampliamento dell’area di cava, si rileva che la parte interessata dall’intervento è residuale rispetto alla configurazione generale del sito e che la prosecuzione dei lavori consentirà il contestuale avvio delle operazioni propedeutiche alla risistemazione ambientale, mediante stoccaggio e successivo spandimento del terreno vegetale;*

– *in merito al progetto di ripristino ambientale il richiedente ha provveduto a sostituire la previsione dei cipressi con lecci,*

– *con nota prot. 08/2020 l’ASBUC Montorsaio conferma a proprio carico tutti gli adempimenti relativi a monitoraggio e manutenzioni;*

pertanto si ritiene che il progetto di risistemazione si stato opportunamente ricalibrato in base alle criticità espresse,

Tutto ciò premesso, verificati i contenuti del provvedimento di tutela, salvo quanto previsto dall’art. 159 comma 1 del Codice, si esprime, limitatamente alla compatibilità paesaggistica delle opere di progetto presentate,

PARERE FAVOREVOLE ai sensi dell’art. 146 del Codice.”

Dato Atto che la documentazione complessivamente depositata dal proponente consiste in:

– documentazione iniziale depositata in data 25/03/2019 (protocollo regionale n. 132571);

– documentazione di integrazione formale depositata in data 05/06/2019 (protocollo regionale n. 0152646);

- documentazione di integrazione e chiarimento depositata in data 09/12/2019 (prot. regionale n. 0457025);
- documentazione di integrazioni e chiarimenti a Seguito Conferenza dei Servizi del 04/02/2020 depositata in data 05/03/2020 (prot. regionale n. 0092114):
 - ❖ Elaborati su fossa imhoff,
 - ❖ Concessione derivazione pozzo, Decreto n. 2874_del_28-02-2020,
 - ❖ Relazione Integrativa
 - ❖ Relazione revisione ripristino ambientale
 - ❖ Tavola 16. Sovrapposto tra stato attuale e stato finale
 - ❖ Tavola 17 Stato della cava nelle fasi di progetto e nello stato di ripristino con le aree interessate dalla risistemazione ambientale
- documentazione di integrazioni e chiarimento a seguito della Seconda riunione della conferenza dei Servizi tenutasi il giorno 09/04/2020 depositata in data 08/05/2020 (prot.regionale n. 0165207):
 - ❖ Relazione Integrativa
 - ❖ Dichiarazione A.S.B.U.C., di presa in carico, dopo 5 anni fine dei lavori di coltivazione della cava, del terreno con la vegetazione che vi sarà stata messa a dimora.
- documentazione integrativa richiesta dalla Commissione del Paesaggio del Comune di Campagnatico ai fini del rilascio dell'Autorizzazione paesaggistica depositata in data 22/05/2020 (prot.regionale n. 0181798):
 - ❖ Relazione Integrativa
 - ❖ Tav.15.rev: Plan.e Sezioni Stato finale ripristinato – stato finale del ripristino (Scala 1:2000)
 - ❖ Tav. 18: Raffronto Stato attuale e Stato ripristinato – sovrapposto (Plan. e Sez., Scala 1:2000).

Il Presidente invita quindi i presenti a svolgere i propri interventi

Il rappresentante del Settore Autorizzazioni Ambientali conferma le autorizzazioni alle emissioni in atmosfera e agli scarichi già inviate il 09/04/2020 Prot. 0135306.

Terminati gli interventi, alle ore 10:41 il Presidente illustra le risultanze principali dell'istruttoria svolta.

Preso atto che, con riferimento ai contributi e ai pareri pervenuti ed espressi nel corso del procedimento risulta che:

- l'Acquedotto del Fiora S.p.A. comunica che nessuna rete o impianto inerente il Servizio Idrico Integrato in gestione a Questo Gestore ha interferenza con l'Area in oggetto.;
- ARPAT esprime una posizione favorevole con prescrizioni;
- l'Unione di Comuni montana Colline Metallifere condivide le conclusioni positive espresse nel contributo trasmesso dal Settore regionale "Forestazione. Usi Civici. Agroambiente" ed esprime parere favorevole con prescrizioni;
- l'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale – Bacino Toscana Costa si esprime favorevolmente;
- L'Azienda USL Toscana Sud si esprime favorevolmente;
- IRPET prevede il mantenimento dell'attuale livello occupazionale con ricadute non significative sull'indotto.
- la Provincia di Grosseto fa presente che le destinazioni d'uso del territorio rurale recuperato dovranno essere attuate in coerenza con le disposizioni di legge regionali e con i criteri e gli indirizzi del vigente Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Grosseto.
- il Settore regionale "Forestazione. Usi civici. Agroambiente" esprime un contributo istruttorio favorevole;
- il Settore regionale "Programmazione Viabilità" esprime un contributo istruttorio favorevole;
- il Settore regionale "Genio Civile Toscana Sud" esprime un contributo istruttorio favorevole con raccomandazioni;
- il Settore regionale "Tutela Riqualificazione e Valorizzazione del Paesaggio" esprime un contributo favorevole con l'indicazione con prescrizioni;
- il Settore regionale "Autorizzazioni Ambientali" esprime un contributo istruttorio favorevole;
- il Settore regionale "Pianificazione e controlli in materia di cave" esprime un contributo favorevole;
- il Settore regionale "Tutela della natura e del mare", esprime un contributo istruttorio favorevole con raccomandazioni;
- il Comune di Campagnatico si esprime favorevolmente con prescrizioni in merito a:
 - autorizzazione per l'esercizio dell'attività estrattiva;
 - autorizzazione al vincolo idrogeologico;
 - autorizzazione paesaggistica;

nulla osta acustico;

– la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Siena, Grosseto e Arezzo esprime parere favorevole;

Considerato quanto segue, in merito alla documentazione complessivamente presentata dal proponente, nonché in merito ai pareri, ai contributi tecnici istruttori pervenuti:

per quanto riguarda gli **aspetti progettuali** si richiama il Verbale della Conferenza del 04/02/2020 e si specifica che in merito al progetto di ripristino, con la documentazione integrativa, predisposta in risposta alle questioni sollevate nella prima seduta della Conferenza dei Servizi del 04/02/2020, il proponente chiarisce che sarà “il Consorzio Maremmano cave ScarL ad occuparsi della manutenzione e monitoraggio dell’area come della manutenzione della strada forestale nei primi 5 anni successivi alla fine del progetto di coltivazione e alla chiusura definitiva del sito. Inoltre ha presentato una revisione del “Piano di ripristino ambientale” ed una nuova tavola in merito allo stato della cava nelle fasi di progetto e nello stato finale del ripristino con indicazione delle aree interessate dalla risistemazione ambientale, (Tav.17).

Il nuovo progetto di risistemazione prevede che per l’intera area il recupero ambientale sia finalizzato alla realizzazione di un’area boscata utilizzando specie arbustive ed arboree tipiche del territorio, per ricostruire una fisionomia vegetazionale già presente in aree limitrofe e che possa consentire il corretto inserimento paesaggistico dell’intervento di ripristino stesso e la continuità con il paesaggio locale.

Viene quindi eliminata la soluzione che prevedeva la creazione di una zona ad olivi.

E’ stato inoltre predisposto un dettagliato Cronoprogramma delle opere di ripristino e della manutenzione (Tabella 9) e viene fatta chiarezza sulla destinazione urbanistica finale dell’area estrattiva di Cava Poggio Petriccio che sarà ad “Uso Agricolo”escludendo una possibile fruizione turistica dell’area.

per quanto riguarda gli **aspetti ambientali**:

in merito alla componente Atmosfera, il proponente esamina gli aspetti concernenti gli impatti sulla componente atmosfera nel SIA. L’impatto prodotto sulla qualità dell’aria dalle lavorazioni svolte è stato ritenuto lieve e reversibile solo durante l’escavazione, viene considerato che le macchine operatrici sono in numero limitato in rapporto all’estensione dell’area estrattiva, e che la polvere derivante da queste ultime, ritenuta l’elemento più impattante, viene contenuta con sistemi di abbattimento.

Il proponente ha presentato una stima di analisi previsionale di impatto atmosferico redatta secondo le “*Linee Guida per la valutazione delle Emissioni di Polveri provenienti da attività di produzione, manipolazione, trasporto, carico o stoccaggio di materiali polverulenti – All.1 DPGR 213-09*” sia per la Fase 1 che per la Fase 2. La stima delle emissioni diffuse, come PM10, derivanti dalle varie attività effettuate nella Fase1, è stata effettuata utilizzando i “*Source Classification Code SCC*” e gli algoritmi corretti. Il valore complessivo dell’emissione media oraria risulta pari a 344,0 g/h a cui è stato sommato il contributo correlato al risollevarimento delle polveri dovuto al transito/movimentazione degli automezzi dal fronte di cava fino agli impianti (700 m di pista non asfaltata) e in ingresso/uscita dalla cava stessa (700 m di pista non asfaltata), comprensivo dell’abbattimento ottenuto mediante i cicli di bagnatura dichiarati. Il valore complessivo di Emissione media oraria per la “Fase 1” risulta pari a 437,9 g/h.

Nella stima dei contributi emissivi per la “Fase 2” è stato utilizzato un fattore emissivo per la stima delle emissioni derivante dall’attività di carico su autocarro del materiale estratto e delle MP lavorate che corrisponde al “*Dragline: Overburden Removal*” (Tabella 11.9-2 del paragr.11.9 dell’AP-42). La stima del valore complessivo di Emissione media oraria al netto degli altri contributi, risulta pari a 348,8 g/h Il valore complessivo di Emissione media oraria per la “Fase 2”, comprensivo del contributo correlato al risollevarimento delle polveri dovuto al transito/movimentazione degli automezzi ed al netto delle mitigazioni, risulta pari a 442,7 g/h.

Per quanto riguarda la corretta stima dei recettori più vicini all’area di cava, è stato dichiarato che quelli più prossimi sono costituiti da: un’abitazione, posta a circa 300 m dal perimetro esterno della cava, in corrispondenza del bivio tra la Strada provinciale di Montorsaito e la Strada Provinciale di Batignano, ed una seconda abitazione situata ad una distanza di circa 350 m dall’area di cava (Figura 4 – Vista area della Cava Poggio Petriccio e dei recettori più vicini). Per quanto riguarda l’immobile, posto a circa 110 m dal cancello di ingresso della cava, è stato dichiarato essere nello stato di rudere, non abitato e non abitabile. Nell’Appendice 1 alla relazione di Valutazione delle Emissioni di Polveri in atmosfera Rev.1, è stata riportata la dichiarazione di non abitabilità del

suddetto immobile.

Al fine di verificare la compatibilità dell'intervento con la presenza dei recettori circostanti è stato confrontato il valore del rateo emissivo ottenuto (sommatoria di tutti i contributi: lavorazioni, transito mezzi, ripristino e misto cementizio) al netto delle mitigazioni dichiarate, con i valori soglia indicati nelle Linee Guida ARPAT. Il rateo emissivo complessivo è risultato inferiore, cioè compatibile, con il valore di soglia senza alcuna azione aggiuntiva.

Per quanto riguarda Emissioni convogliate in atmosfera derivanti dall'impianto cementizio sono stati identificati 2 punti emissivi:

- E1: sfiato del silo di raccolta cemento a valle del filtro per le polveri, che si aziona nella fase di carico del silo stesso per dissipare l'aumento di pressione provvisoria. Il Proponente dichiara che l'emissione si produce circa 4/5 volte l'anno, per una durata variabile di 10-20 minuti, dipendente dalle modalità di carico. Tale tipologia di emissione, come correttamente indicato, si può considerare scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico e non soggetta ad autorizzazione, in quanto disciplinata alla lettera m) dell'elenco degli Impianti ed attività in deroga, all'Allegato IV - Parte I, alla Parte V del Dlgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
- E2: valvola di sicurezza, posta sulla sommità del silo del cemento, necessaria per la dissipazione istantanea di sovrappressioni interne al silo derivanti da cause fortuite ed eccezionali (otturazione del sistema di evacuazione della pressione attraverso il filtro per le polveri e lo sfiato, carico troppo veloce del silo). Tale tipologia di emissione, come precisato anche dal Proponente, rientra nella definizione di cui all'articolo 272, comma 5 del D. Lgs. n.152/2006 e s.m.i., ovvero si configura come dispositivi destinati a situazioni critiche o di emergenza, non soggette ad autorizzazione.

Sono state valutate le emissioni diffuse derivanti dalla gestione dell'impianto cementizio. Nella Tabella 11 della "Valutazione delle Emissioni di Polveri in atmosfera Rev.1" è stata riportata la stima delle emissioni di PM10, derivanti dalla suddetta attività, al netto dei sistemi di mitigazione dichiarati (bagnatura per i nastri trasportatori e sistema di filtrazione delle polveri per il silo del cemento). Dalle stime effettuate emerge che l'attività di produzione del misto cementato.

In merito ai sistemi di mitigazione il Proponente dichiara che:

- sono presenti postazioni fisse di nebulizzazione in corrispondenza: degli impianti di frantumazione e vagliatura, dell'impianto di misto cementato, degli stoccaggi delle materie prime fini e della viabilità di accesso e di collegamento. Sono presenti postazioni di bagnatura di tipo mobile in corrispondenza della viabilità di accesso al fronte di cava e del fronte di cava stesso;
- lungo la viabilità di cava sterrata, utilizzata per il transito/movimentazione degli automezzi in ingresso/uscita, verrà erogata una quantità media di trattamento di 0,2 l/m2 bagnando ogni ora;

Le attività di cava sopra descritte, per la tipologia delle lavorazioni, per la durata nel tempo delle stesse e per l'estensione dell'area, potrebbero determinare impatti significativi sulla componente atmosfera.

in merito alla componente Suolo e Sottosuolo, si prende atto di quanto riportato nella documentazione prodotta dal proponente, senza particolari osservazioni.

in merito alla componente Ambiente idrico,

L'Azienda è in possesso dell'Autorizzazione agli scarichi domestici n. 253 del 26/10/2004, a mezzo di fossa settica di tipo Imhoff; non è presente l'autorizzazione allo scarico per le AMD.

Negli impianti di prima lavorazione si esegue la frantumazione, la vagliatura e la selezione del materiale estratto in cava. Questi impianti ubicati nel piazzale impianti a quota 200 m s.l.m. sono suddivisi in impianti di frantumazione di prima, seconda e terza lavorazione che convergono tutti in impianti di selezione secondaria e terziaria. Si tratta di strutture fisse che saranno rimosse interamente al termine dell'attività lavorativa.

Sul piazzale principale di cava a quota 200 m s.l.m., nella zona ovest, si trova anche un piccolo impianto di seconda lavorazione per la produzione di misto cementato.

Il proponente nella documentazione presentata rileva che le AMD ricadenti sull'area di coltivazione attiva, non comportino un effettivo rischio che le AMD siano interessate da significativi fenomeni di ruscellamento, con trasporto di solidi sospesi e di altri inquinanti, sia all'interno dell'area in coltivazione attiva che verso l'esterno. Inoltre ritiene che, data la geometria della cava, le modalità di coltivazione e la sua posizione, interventi che prevedano sistemi di raccolta e trattamento delle AMPP non diano risultati significativi dal punto di vista dei benefici ambientali conseguibili in quanto tutto il sistema di separazione delle AMPP dalle AMD e loro trattamento dovrebbe di volta in volta essere spostato da un settore in lavorazione a quello contiguo. Inoltre

prevede di ottenere migliori risultati sulla qualità delle AMD agendo con alcune misure di protezione indiretta delle acque, esplicitate al punto 4 pagina 21 delle integrazioni.

Il piazzale area impianti non è perfettamente pianeggiante ma presenta una sorta di dosso centrale che permette di dividerlo in due porzioni, in ognuna delle quali le AMPP seguono percorsi differenti e confluiscono in due distinti sistemi di trattamento (sistema di trattamento 1 e 2) e precisamente:

• Area 1 (10.600 m²) – le AMD di quest'area, confluiscono in un pozzetto scolmatore, nel quale le AMPP sono separate dalle successive. Queste ultime, senza subire alcun trattamento depurativo, raggiungono lo scarico denominato S1. Le AMPP subiscono un trattamento di sedimentazione in una vasca della volumetria di 71 m³ (10600 x 0,005 = 53 m³), dopo subiscono un trattamento di disoleazione, per poi immettersi in un pozzetto d'ispezione e campionamento, e recapitare sul suolo, nel punto indicato come S1 con scarico su suolo. Una parte delle AMPP trattate, vengono stoccate in un contenitore indicato come G1, per essere utilizzate nella bagnatura dei piazzali;

• Area 2 (26.000 m²) – le AMD di quest'area, confluiscono in un pozzetto scolmatore, nel quale le AMPP sono separate dalle successive. Queste ultime, senza subire alcun trattamento depurativo, raggiungono lo scarico denominato S2 con scarico su suolo. Le AMPP subiscono un trattamento di sedimentazione in una vasca della volumetria di 180 m³ (26000 x 0,005 = 130 m³), dopo subiscono un trattamento di disoleazione, per poi immettersi in un pozzetto d'ispezione e campionamento, e recapitare sul suolo, nel punto indicato come S2. Una parte delle AMPP trattate, vengono stoccate in un contenitore indicato come G2, per essere utilizzate nella bagnatura dei piazzali;

Nella cava è presente una vasca lavaruote a circuito chiuso (le acque vengono integrate con quelle di pozzo);

in merito ai Piani di Bacino applicabili all'area di intervento, si fa presente che:

in riferimento al PGRA, l'intervento in esame non ricade in aree a pericolosità da alluvione;

in riferimento al PGA, i corpi idrici che possono essere interessati dall'intervento sono:

- corpo idrico superficiale "Fosso della Fonte – delle Scaggini", con stato ecologico SUFFICIENTE e stato chimico BUONO, con l'obiettivo del raggiungimento dello stato "buono" al 2021 per quanto riguarda lo stato ecologico;
- corpo idrico sotterraneo denominato "Corpo Idrico Carbonatico area nord di Grosseto", con stato quantitativo BUONO e stato chimico BUONO, con l'obiettivo del mantenimento dello stato "buono" per entrambi gli stati ;

– in riferimento al PAI, la zona di intervento non è cartografata nelle aree a pericolosità da frana, a parte una piccolissima porzione di entità trascurabile classificata a pericolosità geomorfologica elevata (P.F.E.), disciplinata dall'art. 14 delle norme di piano, per il quale non è previsto il parere di questo ente;

in merito alla componente Rumore, l'area di cava risulta inserita in V classe. Nella relazione di impatto acustico a firma di Tecnico Competente in Acustica Ambientale (TCAA) si precisa che la principale fonte di rumore è costituita dalla movimentazione dei mezzi meccanici (escavatori, pale meccaniche, dumper, ecc.), dal Proponente ritiene che l'impatto acustico relativo sia alla fase di cantiere che alla fase di esercizio sia di modesta entità e reversibile. Il Proponente precisa, inoltre, che la variante in progetto non apporterà modifiche delle emissioni acustiche rispetto a quanto già autorizzato, dal momento che non subiranno modifiche né l'organizzazione del lavoro, né il metodo di coltivazione.

Nella documentazione integrativa è stata redatta una valutazione dell'impatto acustico prodotto durante le vari attività sui recettori circostanti ossia per la tutela della popolazione dal rumore ai sensi del D.P.C.M. 14/11/97 (aspetto di competenza della scrivente Agenzia), bensì sui lavoratori addetti (aspetti relativi all'igiene e sicurezza sul lavoro, di pertinenza delle Aziende USL di cui al Dlgs. 81/2008).

Il TCAA ha individuato due recettori situati rispettivamente a 335 m (R1) e 375 m (R2) dal confine di proprietà; ad una distanza di circa 100 m; inoltre, è presente un altro edificio in stato di abbandono, dichiarato non abitato, non oggetto di valutazioni da parte del TCAA.

L'area di cava risulta inserita in V classe, il recettore R1 in IV e R2 in III classe.

Il TCAA ha effettuato misure di rumore ambientale e di rumore residuo in prossimità dei due recettori individuati, i cui risultati sono riepilogati nella tabella seguente.

Recettore	Rumore Residuo dB(A)	Rumore Ambientale dB(A)	Livello Immissione* dB(A)	Livello Emissione* dB(A)
R1	57,0	61,0	59,5	59,0
R2	50,0	53,5	52,0	51,0

* Livelli calcolati

Le misure di rumore ambientale sono relative al funzionamento degli impianti di lavorazione, all'utilizzo di una pala caricatrice e di un escavatore munito di martellone, nonché al brillamento di mine (ore 10:35 circa del 27/11/2019); le misure di rumore residuo sono state effettuate durante la pausa pranzo (tra le ore 12:00 e le ore 13:00).

Al fine di valutare anche le attività di disboscamento e rimozione del terreno di copertura (la fase contemporanea alle altre attività; si veda il cronoprogramma riportato nella Tabella 1 della Relazione Integrativa), il TCAA ha calcolato il contributo ai recettori dovuto all'utilizzo di una motosega (livello potenza sonora associato pari a 110 dB(A)) e di un escavatore (livello potenza sonora associato pari a 104 dB(A)), ottenendo i seguenti risultati:

Recettore	Rumore Residuo dB(A)	Rumore Ambientale dB(A)	Contributo motosega* dB(A)	Contributo escavatore* dB(A)	Livello Ambientale* dB(A)	Livello Emissione* dB(A)
R1	57,0	61,0	49,0	43,0	61,3	50,0
R2	50,0	53,5	53,5	52,0	54,2	46,5

* Livelli calcolati

in merito alla componente Aspetti socio-economici, si prende atto di quanto riportato nella documentazione prodotta dal proponente, senza particolari osservazioni.

in merito alla componente Vegetazione, flora, fauna ed ecosistemi, l'area dista oltre 900 mt in linea d'aria dal più vicino ZSC IT51A0009 "Monte Leoni", il tipo di intervento proposto è ritenuto non atto a determinare incidenze sui circostanti siti Natura 2000 per ubicazione. Ai fini della verifica di coerenza dell'intervento con il sistema regionale della biodiversità e con il sistema regionale integrato delle aree naturali protette, con specifico riferimento alle aree di collegamento ecologico funzionale individuate dal P.J.T. (rif. art. 75 della L.R. 30/2015), l'intervento non risulta determinare effetti negativi.

Con particolare riferimento alle trasformazioni boschive, il proponente rileva che i lavori di progetto comporteranno la trasformazione del bosco di cui alla Lr. 39/2000 e s.m.i. per una superficie di circa 4,2 ha, a cui seguirà una compensazione (macchia seriale) di superficie moderatamente superiore di circa 5,2 ha da realizzare all'interno dello stesso sito estrattivo ed oggetto di precedenti lavori di escavazione.

Poiché il proponente non dispone di terreni da destinare a rimboscimento compensativo non può presentare il progetto di rimboscimento previsto dall'Art. 44 della L.r. 39/2000. Pertanto, ai sensi del comma 6, art. 81 del d.P.G.R. 48/R /03 che recita: "Qualora il richiedente non disponga di terreni da sottoporre a rimboscimento deve farne dichiarazione nella domanda stessa e provvedere al versamento, all'ente competente ai sensi dell'articolo 44, comma 6, della legge forestale 39/2000 di un importo pari a 150 euro per ogni 100 metri quadrati, o frazione, di terreno oggetto della trasformazione". Poiché la superficie oggetto di trasformazione è pari a 42.000 mq (4,2 ha) ai sensi del comma 6, art. 81 del d.P.G.R. 48/R /03 il costo presunto del rimboscimento compensativo ammonta a € 63.000.

in merito alla componente Paesaggio e beni culturali, per quanto attiene i vincoli paesaggistici ai sensi del D.lgs. 42/2004, dall'esame della documentazione si evince che l'intervento si localizza interamente in un'area tutelata ai sensi dell'art.136 del D.Lgs. 42/2004, in relazione al D.M. 07/02/1977 G.U. 65 del 1977 a *Zona comprendente le colline Monteleoni ed il Convento della Nave, il Convento di Batignano ed i centri abitati di Montorsaio e Sticciano, per la parte ricadente entro il territorio comunale di Campagnatico (Grosseto)*. L'ampliamento di coltivazione si prevede esteso all'ambito boscato, anch'esso tutelato ai sensi dell'art. 142 comma 1 lett. g). Nel PIT, Piano di Indirizzo Territoriale, l'ambito di riferimento nel caso in oggetto è l'Ambito 18: Maremma Grossetana, la scheda relativa, Sezione 4 del PIT/PPR, individua, come elemento di criticità, l'impatto negativo sulla qualità estetica-percettiva del paesaggio delle aree estrattive, individuando in particolare la Cava di Monte Petriccio (...) come un elemento di cesura tra la continuità delle superfici boscate ed il mosaico degli spazi agricoli circostanti impartendo alcune prescrizioni:

Dato atto quindi che tutte le componenti ambientali interessate dal progetto sono state oggetto di approfondita istruttoria da parte dei soggetti interessati, ciascuno per le proprie competenze, i quali si sono espressi favorevolmente;

Rilevato che il proponente ha risposto puntualmente alle integrazioni richieste dall'Amministrazione precedente;

Dato Atto che:

sono stati presi in esame gli elaborati progettuali ed ambientali presentati dal proponente, nonché i pareri ed i contributi tecnici, pervenuti nel corso dell'istruttoria;

è stato preso in considerazione il progetto in esame e ne sono stati analizzati gli impatti dovuti alla sua realizzazione e le necessarie misure di mitigazione e monitoraggio;

Valutato che per le considerazioni svolte nelle premesse, gli studi e le elaborazioni effettuati dal proponente, le previste iniziative di mitigazione e monitoraggio, le misure definite nel quadro prescrittivo sotto riportato, nonché le raccomandazioni di seguito elencate, assicurino la compatibilità del progetto in esame con lo stato delle componenti ambientali interessate, in ordine agli impatti prevedibili;

Ritenuto per quanto sopra premesso ed esposto che vi siano gli elementi per esprimere una pronuncia di compatibilità ambientale favorevole subordinatamente al rispetto del seguente quadro prescrittivo:

Aspetti progettuali

1. il proponente a partire dalla Seconda Fase di Coltivazione dovrà predisporre e trasmettere al Settore regionale "Tutela, riqualificazione e valorizzazione del paesaggio" una relazione con cadenza annuale, sul progredire del Progetto di risistemazione rivisitato. La relazione dovrà essere dotata di apposita documentazione fotografica che attesti lo stato dei luoghi e l'attività di ripristino effettuata.

(la presente prescrizione è soggetta a verifica di ottemperanza da parte del Settore Tutela, riqualificazione e valorizzazione del paesaggio della Regione Toscana)

Aspetti ambientali

Rumore

2. il proponente dovrà eseguire un monitoraggio acustico in prossimità dei recettori R1 e R2, volto alla conferma dei risultati ottenuti nella configurazione richiesta. Il monitoraggio dovrà essere svolto in concomitanza anche di un evento di brillamento mine, del quale andrà trasmessa la storia temporale per una caratterizzazione dell'impatto di tale attività.

In riferimento al recettore situato a circa 100 m dal confine di proprietà, dichiarato non abitato e non abitabile, si fa presente che in caso di modifica dello stato di abitabilità dello stesso, dovrà essere aggiornata la valutazione di impatto acustico per la verifica del rispetto dei limiti in prossimità dello stesso.

(la presente prescrizione è soggetta a verifica di ottemperanza da parte dell'ARPAT e del Comune di Campagnatico)

e con l'indicazione delle seguenti raccomandazioni:

- si raccomanda di valutare con attenzione l'attività di ripristino ambientale che dovrebbe essere finalizzata all'obbligo di utilizzo di specie autoctone ed ecotipi locali, riprendendo anche quanto stabilito dalla misura di conservazione generale GEN10 della DGRT n. 1223/2015 per le ZSC.

- si ricorda al proponente che ai sensi dell'art 44 comma 6 della legge forestale il rilascio dell'autorizzazione alla trasformazione boschiva è subordinato al versamento del costo del rimboschimento stesso da versare prima del rilascio dell'atto finale.

- si ricorda al proponente in riferimento al PGA visti gli obiettivi del Piano e della Diretiva 2000/60/CE, di assicurare, oltre alla coerenza con la vigente normativa di settore, l'adozione di tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare impatti negativi sui corpi idrici, deterioramento dello stato qualitativo o quantitativo degli stessi e mancato raggiungimento degli obiettivi di qualità.

- si ricorda al proponente che, qualora alcune attività proposte (a titolo di esempio non esaustivo: scarichi, movimenti di terreni, taglio piante), dovessero interessare i corsi d'acqua e loro pertinenze idrauliche presenti nel Reticolo Idrografico e di Gestione del Territorio Toscano approvato con DCRT n. 57/2013 e ss.mm.ii. di cui alla

L.R.T. 79/2012, dovranno essere preventivamente autorizzate a seguito di specifica istanza indirizzata al Settore genio Civile Toscana Sud della regione e, se dovuto, all'eventuale rilascio di concessione demaniale a carattere oneroso.

- si ricorda che le destinazioni d'uso del territorio rurale recuperato dovranno essere attuate in coerenza con le disposizioni di legge regionali e con i criteri e gli indirizzi del vigente Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Grosseto.

- si ricorda che, qualora durante i lavori di escavazione si verificassero scoperte archeologiche fortuite, è fatto obbligo, ai sensi della normativa vigente (art. 90 e ss. Dlgs. 42/2004), degli artt. 822, 823 e, specialmente, 826 del Codice civile, nonché dell'art. 733 del Codice Penale, di sospendere i lavori e avvertire entro 24 ore l'Ufficio della Soprintendenza, il Sindaco o l'Autorità di Pubblica Sicurezza competente per territorio, e provvedere alla conservazione temporanea dei beni rinvenuti. Si fa anche presente che l'eventuale rinvenimento di emergenze archeologiche nell'area oggetto del presente intervento, potrebbe comportare l'imposizione di varianti al progetto testé approvato, nonché l'effettuazione di indagini archeologiche approfondite finalizzate alla documentazione delle eventuali emergenze antiche ed ai relativi interventi di tutela.

Il Presidente informa i presenti che la posizione unica regionale prevede la proposta alla Giunta di esprimere una pronuncia favorevole di compatibilità ambientale sul progetto in esame subordinatamente al rispetto delle prescrizioni e raccomandazioni come sopra formulate per una durata pari alla validità dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività estrattiva.

Stante la proposta di provvedimento di VIA favorevole, si procede alla valutazione delle condizioni per il rilascio delle seguenti autorizzazioni: autorizzazione in ordine all'attività estrattiva, autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico, autorizzazione paesaggistica, autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006, autorizzazione agli scarichi idrici ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 152/2006, per cui

- l'Unione di Comuni montana Colline Metallifere, specifica che il pagamento degli oneri corrispondenti al **rimboschimento compensativo** relativo alla compensazione monetaria delle trasformazioni dell'area boscata dovrà essere pari a 63.000 euro e che dovrà essere pagato prima del rilascio del provvedimento finale di PAUR.

- il Comune di Campagnatico esprime parere favorevole al rilascio dell'**Autorizzazione in ordine al vincolo idrogeologico** subordinatamente al rispetto delle prescrizioni che saranno indicate nella relativa autorizzazione;

- il Comune di Campagnatico esprime parere favorevole al rilascio dell'**autorizzazione paesaggistica** (Dlgs. 42/2004, L.R. 65/2014);

- il Comune di Campagnatico esprime parere favorevole al rilascio dell'**autorizzazione all'attività estrattiva** di cui all'art.16 della L.R. 35/2015 subordinatamente al rispetto delle prescrizioni che saranno indicate nella relativa autorizzazione;

- il Comune di Campagnatico, considerato che l'inquadramento dell'area oggetto di valutazione ricade, come si evince dal Piano di Classificazione Acustica Comunale nelle fasce di categoria di Classe V: "*aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni*"; il Comune esprime pertanto un parere favorevole in merito alla **Valutazione di Impatto Acustico** presentata confermando la prescrizione formulata nel parere di ARPAT e riportata nel quadro prescrittivo del presente verbale;

- il Settore regionale "Autorizzazioni Ambientali", considerato che, con riferimento alle emissioni in atmosfera, esprime parere favorevole al rilascio dell'**autorizzazione alle emissioni in atmosfera** ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni che saranno indicate nella relativa autorizzazione;

- il Settore regionale "Autorizzazioni Ambientali" esprime parere favorevole al rilascio dell'**autorizzazione agli scarichi idrici** ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 152/2006 subordinatamente al rispetto delle prescrizioni che saranno indicate nella relativa autorizzazione;

Alla luce della discussione svolta;

Vista la posizione circa la compatibilità ambientale del progetto formata nel corso dell'istruttoria e rappresentata dal Rappresentante Unico Regionale, Arch. Carla Chiodini, in questa sede;

Viste le posizioni espresse dai Soggetti competenti al rilascio delle Autorizzazioni;

Per quanto sopra premesso ed esposto,

LA CONFERENZA DI SERVIZI

esauriti gli adempimenti di rito, dopo approfondita disamina degli esiti della riunione odierna,

DECIDE

di proporre alla Giunta Regionale:

1) di esprimere, in conformità all'art. 25 del D.Lgs. 152/2006, **pronuncia positiva di compatibilità ambientale** relativamente al "*Progetto di coltivazione e ripristino ambientale della cava Poggio Petriccio*" nel Comune di Campagnatico (GR) del proponente Consorzio Maremmano Cave S.C. a R.L. – con sede legale Via Birmania N°14, Grosseto (GR) C.F.01031050535 – per le motivazioni e le considerazioni sviluppate in premessa, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni e con l'indicazione delle raccomandazioni sopra riportate, fermo restando che sono fatte salve le vigenti disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori;

2) di individuare quali Soggetti competenti al controllo dell'adempimento delle prescrizioni di cui al precedente punto 1) quelli indicati nelle singole prescrizioni. Sono fatte salve le competenze di controllo stabilite dalla normativa vigente;

3) di stabilire la validità della pronuncia di compatibilità ambientale in **anni 17 (diciassette)** a far data dalla pubblicazione sul BURT del provvedimento unico regionale;

4) di dare atto che il Comune di Campagnatico ha espresso il nulla osta favorevole in merito alla Valutazione di Impatto Acustico presentata ai sensi dell'art. 8, comma 4 della L. 447/1995, come nelle premesse riportato (ALLEGATO F);

5) di adottare la presente determinazione positiva di conclusione della Conferenza dei Servizi e pertanto di rilasciare, per le motivazioni espresse nel presente verbale:

– Autorizzazione all'attività estrattiva di cui all'art.16 della LR 35/2015 (ALLEGATO A), subordinatamente al rispetto delle prescrizioni ivi indicate;

– Autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico di cui al RD 3267/1923 e LR 39/2000 (ALLEGATO B), subordinatamente al rispetto delle prescrizioni ivi indicate ed al pagamento degli oneri corrispondenti al rimboschimento compensativo relativo alla compensazione monetaria delle trasformazioni dell'area boscata;

– Autorizzazione paesaggistica di cui al Dlgs.42/2004 (ALLEGATO C);

– Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 (ALLEGATO D), subordinatamente al rispetto delle prescrizioni ivi indicate;

– Autorizzazione agli scarichi idrici ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 152/2006 (ALLEGATO E), subordinatamente al rispetto delle prescrizioni ivi indicate;

6) di dare atto che, ai sensi dell'art. 27-bis, comma 9 del D.Lgs. 152/2006, le condizioni e le misure supplementari relative alle Autorizzazioni di cui al precedente punto, sono rinnovate e riesaminate, controllate e sanzionate con le modalità previste dalle relative disposizioni di settore da parte delle Amministrazioni competenti per materia.

Non essendovi null'altro da discutere, il Presidente, data lettura del verbale, conclude i lavori della Conferenza alle ore 12:02 e dispone la trasmissione in via telematica a tutti i Soggetti che hanno presenziato ai lavori della Conferenza per la sottoscrizione del presente verbale in forma digitale.

Firenze, 15 luglio 2020

I partecipanti alla Conferenza	Firma
Alessio Bruni	firma digitale
Giulia Manca	firma digitale
Gilda Ruberti	firma digitale

Il Dirigente
Settore VIA-VAS-OO.PP. di Int. Strategico Regionale
Arch. Carla Chiodini
(firma digitale)

AUTORIZZAZIONE PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' ESTRATTIVA

ai sensi dell'art. 18 della L.R. 35/2015 e s.m.l.

IL RESPONSABILE AREA TECNICA

Vista la domanda presentata in sede di Provvedimento Autorizzativo Unico Regionale in data 25/03/2019 (prot. 132571) alla Regione Toscana presso il Settore Valutazione di Impatto Ambientale da **MASSAI ROBERTO** (C.F. **MSSRRT63T16E202Y**) nato a **GROSSETO (GR)** il **16/12/1963** residente a **GROSSETO (GR)**, non in proprio, ma in qualità di Legale Rappresentante del **CONSORZIO MAREMMANO CAVE Soc. Cons. a r.l.** con sede legale in Via Birmania, 148 – 58100 **GROSSETO (GR)**. P.IVA/C.F. 01031050535 con la quale, si richiedeva il rilascio dell'Autorizzazione per l'esercizio dell'attività estrattiva per l'esecuzione dei seguenti lavori di **VARIANTE AL PROGETTO DI COLTIVAZIONE E RIPRISTINO AMBIENTALE DELLA CAVA "POGGIO PETRICCIO"** da eseguirsi presso i terreni siti in **LOC. POGGIO PETRICCIO** e censito all'Ag. del Territorio della Provincia di Grosseto al Foglio 44, Particelle: 19–20–21–22–35–36 (Ente Urbano), – 37–58–61 (Ente Urbano), –67;

Visti:

- l'Autorizzazione Estrattiva n. 04/11 del 13/12/2011;
- l'Atto di Concessione dei Terreni del Demanio Civico da parte dell'ASBUC di Montorsaio (Notaio Luciano Giorgetti – Rep. n.27783 Fascicolo 16391 del 1/03/2017) e valido fino al giorno 27 maggio 2037;
- il R.D. 29 luglio 1927, n. 1443 "Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere";
- il D.P.R. 09 aprile 1959, n. 128 – "Norme di polizia delle miniere e cave";
- il D.Lgs. 25 novembre 1996, n. 624 – "Attuazione della direttiva 92/91/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione e della direttiva 92/104/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee";
- la L.R. 35/2015 "Disposizioni in materia di cave";
- il DPGR 72/R/2015 "Regolamento di attuazione dell'art. 5 della L.R. 25 marzo 2015 n. 35";
- il Progetto di Coltivazione e gli elaborati di corredo presentati anche relativi agli altri procedimenti connessi, presentati dai tecnici incaricati: Dott. Geol. Katia Tambellini, Dott. Geol. Miliana Pieroni, Dott. Geol. Silvano Gattiglio, Dott. Geol. Salvatore Buttiglieri, Dott. Biol. Alessandra Fregosi, Agrotecnico Stefano Mezzani, Rag. Daniele Moretti, Dott. Ing. Duccio Feri, T.C.A.A. Cinzia Giannangeli e riportati in allegato alla presente come Elenco Elaborati di Riferimento e depositati agli atti presso il Comune di Campagnatico (GR);
- gli esiti Conferenza dei Servizi decisoria del 15/07/2020;
- il parere favorevole con indicazioni e condizioni del geologo consulente dell'Amministrazione Comunale rilasciato in data 31/01/2020;

– la nota di chiarimenti sulla natura giuridica privatistica dell'ASBUC di Montorsaio del Dirigente Responsabile della Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale del Settore Forestazione, Usi Civici, Agroambiente della Regione Toscana (prot. 4863 del 16/06/2020);

– visto il verbale dell'Assemblea dell'ASBUC di Montorsaio che autorizza la coltivazione della cava fino al completamento del nuovo progetto presentato e quindi oltre i 5.000.000,00 di mc riportati nell'atto di concessione;

RILASCIA

AUTORIZZAZIONE PER ESERCIZIO DI ATTIVITA' ESTRATTIVA al Sig. **MASSAI ROBERTO** (C.F. **MSSRRT63T16E202Y**) nato a **GROSSETO (GR)** il **16/12/1963** residente a **GROSSETO (GR)**, non in proprio, ma in qualità di Legale Rappresentante del **CONSORZIO MAREMMANO CAVE Soc. Cons. a r.l.** con sede legale in Via Birmania, 148 – 58100 **GROSSETO (GR)**. P. IVA E C.F. 01031050535 al sensi della **L.R. 35/2015**, su un'area di circa 32 ettari, compresa all'interno del territorio comunale di Campagnatico (GR), per 17 (diciassette) anni a decorrere dalla data di rilascio del presente atto, ovvero fino al 27/05/2037 (data della cessazione del titolo di disponibilità dei beni), per una volumetria complessiva di estrazione pari a 3.935.000 metri cubi ed estrazione media annua stimata di circa 240.000 mc. Resta fermo il limite di 5000.000,00 di metri cubi massimi estraibili dalla data del 27/05/1997 (1° atto di concessione dell'ASBUC di Montorsaio) secondo quanto previsto dal Decreto del Dirigente Settore Forestazione – Usi Civici della Regione Toscana del 06/12/2016 fino ad eventuale modifica pubblica dell'atto di concessione.

L'Autorizzazione resta subordinata al totale rispetto, da parte del Concessionario, delle seguenti prescrizioni:

- a) Durante le operazioni di scavo o riporto di terreno non devono essere create condizioni di rischio per il verificarsi di smottamenti, franamenti od altri movimenti gravitativi;
- b) Durante le fasi di lavorazione gli eventuali depositi temporanei di materiali terrosi o lapidei devono essere effettuati in modo da evitare fenomeni erosivi o di ristagno di acque;
- c) I suddetti depositi non devono essere posti in prossimità di fronti di scavo, al fine di evitare sovraccarichi sui fronti stessi;
- d) L'autorizzazione viene rilasciata salvo diritti di terzi e gli stessi dovranno essere rispettati in ogni fase di esecuzione dei lavori;
- e) Durante l'esecuzione dei lavori inerenti l'intervento complessivo il titolare dell'autorizzazione è tenuto all'osservanza delle leggi e dei regolamenti. In particolare i lavori dovranno essere eseguiti nelle forme e quantità riportate nel progetto approvato a perfetta regola d'arte;
- f) Per le modalità della denuncia di esercizio si rimanda alle specifiche del D.Lgs. 624/1996;
- g) All'ingresso della cava dovrà essere apposto l'apposito cartello con riportati: gli estremi dell'autorizzazione rilasciata, del Direttore dei Lavori e delle ditte esecutrici degli interventi;
- h) Nel corso dei lavori dovranno applicarsi tutte le norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro ed in particolare le norme di cui D. Lgs. 624/1996;

- i) Al termine della coltivazione il titolare ha l'obbligo di smantellare e asportare tutti gli impianti di lavorazione, nonché i servizi (uffici, officine, mense, servizi igienici, alloggio custode ecc...) e le strade di cantiere autorizzate all'interno del perimetro dell'area estrattiva;
- j) Il perimetro autorizzato dovrà essere chiuso su tutti i lati accessibili a mezzi o persone, tramite opportuna recinzione e dovranno essere apposti opportuni cartelli monitori;
- k) Al fine di operare normali controlli, sull'attività estrattiva da parte dei competenti uffici, dovranno essere apposti sul perimetro autorizzato degli appositi capisaldi e/o picchetti di riferimento;
- l) Al fine del ripristino morfologico delle aree escavate è ammessa la ricollocazione in dette aree di terre e rocce di scavo in regime di riutilizzo secondo le specifiche progettuali approvate;
- m) Alla scadenza dell'autorizzazione, ove la stessa non sia stata prorogata secondo i termini di legge, devono cessare tutti i lavori di coltivazione;
- n) Attenersi scrupolosamente al programma dei lavori presentato contestualmente all'istanza in esame, che qui si intende approvato;
- o) Rispettare scrupolosamente tutte le prescrizioni e le raccomandazioni contenute negli altri atti autorizzativi facenti riferimento al Procedimento Autorizzativo Unico Regionale;
- p) Corrispondere al Comune di Campagnatico il canone annuo anticipato previsto dalle normative vigenti ed il saldo relativo a ciascuna annualità secondo i modi e disposizioni di legge;
- q) Di rispettare tutte le prescrizioni e direttive previste nelle NTA del Piano Comunale delle Attività Estrattive (Adeguamento al PAERP – Variante al R.U.);
- r) Deve essere comunicata tempestivamente a questo servizio ogni variazione al piano di coltivazione e di ripristino che intervenga anche per motivi di sicurezza ed ogni evento che abbia rilevanza ai fini idrogeologici ed ambientali nel corso della coltivazione stessa;
- s) Devono essere rispettate tutte le indicazioni e gli obblighi del piano di ripristino ambientale;
- t) Devono continuare a rispettarsi tutte le prescrizioni impartite nelle precedenti autorizzazioni o rinnovi dell'attività estrattiva, sempre che non siano in contrasto con quelle impartite in sede di Procedimento Autorizzativo Unico Regionale;
- u) Deve essere presentato al Comune di Campagnatico, prima della denuncia di esercizio, un protocollo operativo e gestionale per l'ingresso delle terre e rocce di scavo di provenienza estera che rispondono ai dettami del DPR 120/2017, con una previsione di massima delle volumetrie necessarie per i ripristini nell'ipotesi peggiore;
- v) Predisposizione di un registro di cava che tenga conto dei materiali di provenienza estera da vidimarsi preventivamente dal Comune di Campagnatico con quantità, data, provenienza, estremi dichiarazione prevista dal DPR 120/2017, area di destino finale nella cava per ogni lotto conferito;
- w) Entro 3 mesi dall'avvio dell'attività estrattiva deve essere eseguito un sopralluogo congiunto con l'Ufficio Comunale Competente per l'apposizione di capisaldi di confine dell'attività con redazione di apposito verbale.

Ai sensi dell'art. 21 della L.R. 35/2015 e dell'art.40 del R.D. 1443/1927, comporta decadenza dell'autorizzazione:

- La perdita di disponibilità del bene da parte del titolare dell'autorizzazione;
- L'inadempimento delle prescrizioni generali e speciali fissate nel presente provvedimento autorizzativo, nonché la realizzazione di interventi in difformità dal progetto autorizzato e che determinino situazioni di pericolo idrogeologico, ambientale e di sicurezza per i lavoratori e per le popolazioni;
- Il trasferimento dell'autorizzazione senza comunicazione al Comune di Campagnatico;
- La sospensione dell'attività estrattiva per un periodo superiore a centottanta giorni senza che sia stata data relativa comunicazione al Comune di Campagnatico.

Le specifiche e le procedure di altri casi di sospensione e decadenza del Titolo sono quelli dell'art. 21 della L.R. 35/2015.

La Società è tenuta inoltre a trasmettere prima della denuncia di esercizio dell'attività la bozza dell'atto di garanzia per le opere di ripristino di € 670.807,00 soggetta ad aggiornamento ogni cinque anni, applicando le variazioni dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo.

La presente Autorizzazione dovrà essere rinnovata e/o modificata secondo le vigenti norme di settore.

Ai sensi dell'art. 27-bis, comma 7 del D.Lgs. 152/2006, ogni successiva modifica e/o rinnovo di cui al presente atto di assenso dovrà essere autorizzata dal Soggetto competente.

IL RESPONSABILE AREA TECNICA

(Arch. Alessio Bruni)

Allegato A1: Elenco Elaborati di Riferimento Progettuale.

ELENCO ELABORATI DI RIFERIMENTO PROGETTUALE.

AUTORIZZAZIONE ESTRATTIVA (L.r. 35/2015)

Elaborati di progetto (Marzo 2019)

Istanza per rilascio autorizzazione estrattiva

- Relazione del Progetto di Coltivazione
- Relazione Geomorfologica, Geologica, idrogeologica e di Stabilità dei fronti scavo
- Allegato 1 – Piano di Ripristino Ambientale
- Allegato 2 – Piano di Prevenzione e Gestione delle acque meteoriche dilavanti
- Allegato 3 – Documentazione fotografica e Rendering dello Stato Finale
- Allegato 4 – Atto di disponibilità dei terreni
- Indagine fonometrica (redatta da Studio ambiente)
- Tav. 1 – Inquadramento Territoriale (1:10.000)
- Tav.2 – Carta Catastale (1:2000)
- Tav.3 – Carta Geologica – geomorfologica (1:5000)
- Tav. 4 – Carta Idrogeologica (1:5000)
- Tav.5–Carta di Intervisibilità (1:10000)
- Tav.6 – Stato della cava a Dicembre 2018(Planimetria)(1:2000)
- Tav.7– Stato della cava a Dicembre 2018 con le aree interessate dai lavori previsti in Prima Fase (Planimetria)(1:2000)
- Tav.8– Stato della cava alla fine della Prima Fase con le aree interessate dai lavori previsti in Seconda Fase (Planimetria)(1:2000)
- Tav.9– Stato della cava alla fine della Seconda Fase con le aree interessate dai lavori previsti in terza Fase (Planimetria)(1:2000)
- Tav.10– Stato della cava alla fine della terza Fase– Stato finale (Planimetria)(1:2000)
- Tav.11 – Confronto tra lo Stato attuale e le Fasi di progetto (Sezioni) (1:1000)
- Tav.12– Stato finale ripristinato(Planimetria)(1:1000)
- Tav.A – Gestione delle acque meteoriche dilavanti – della cava a Dicembre 2018 (planimetria)(1:2000)
- Tav.A1 Gestione delle acque meteoriche dilavanti – Stato alla fine della seconda fase (planimetria)(1:2000)

documentazione integrativa per la Verifica di Completezza formale (all'art. 27–bis comma 3 D.Lgs 152/06) (Maggio 2019)

- Relazione illustrativa *Di trasformazione del bosco e rimboscimento compensativo*(Maggio 2019)
- Valutazione delle Emissioni di polveri in atmosfera
- Richiesta taglio bosco
- Visure catastali particella area boscata
- Tav. B: Stato della cava a dicembre 2018 con indicata l'area boscata oggetto di trasformazione
- Tav.B1. Stato della cava alla fine della terza fase–Stato finale con indicata l'area boscata oggetto di trasformazione
- Tav.B2: Stato finale ripristinato con indicata l'area boscata oggetto di trasformazione e le aree in rimboscimento compensativo
- Tav.B3: Carta Catastale con indicata l'area boscata oggetto di trasformazione

Integrazioni in risposta alla richiesta di integrazioni pervenuta dalla Regione toscana Settore VIA, VAS OOPP Strategica nota del 09/09/2019 (dicembre 2019)

- Relazione integrativa (dicembre 2019)
- Allegato 5 – Piano di Gestione dei rifiuti di estrazione”(D.Lgs. 117/2008).
- Allegato 6 : Fotosimulazioni e rendering fotografico delle fasi di coltivazione e dello Stato finale Ripristinato (dicembre 2019)

- Allegato 7 : Analisi di Stabilità delle Scarpate di cava residuali (dicembre 2019)
- Programma economico Finanziario" a Firma del Dott. Commercialista D. Moretti (dicembre 2019)
- Valutazione delle Emissioni di polveri in atmosfera revisione 1
- Valutazione di Impatto acustico e Comunicazione_art_8_L_447_1995
- Visure catastali di tutte le particelle interessate dal progetto;
- Tav. 13: Sovrapposto tra lo Stato finale del Progetto autorizzato e Fase 1, Fase 2, fase 3 (Stato finale) del Progetto di Variante (Planimetria e Sezioni) (scala 1:2000) (dicembre 2019)
- Tav. 14: Stato della Cava fine Fase1, Fine fase2 , Fase finale con le aree interessate dalla risistemazione ambientale (dicembre 2019)
- Tav. 15 : Planimetria e Sezioni dello Stato Finale Ripristinato (scala 1:2000) (dicembre 2019)

Integrazioni In risposta alla Regione toscana Settore VIA, VAS OOPP Strategica – Conferenza dei Servizi del 04/02/2020 (Marzo 2020)

- Relazione integrativa (Marzo 2020)
- Revisione del Piano di ripristino ambientale
- documentazione inerente l'esistente sistema di trattamento delle acque reflue domestiche provenienti dai Servizi igienici
- Tav:16 Sovrapposto tra lo Stato attuale, lo Stato finale del Progetto di Variante e lo Stato finale autorizzato.
- Tav.17 : Stato della cava nelle fasi di progetto e nello stato finale del ripristino con indicazione delle aree interessate dalla risistemazione ambientale

Integrazioni In risposta alla Regione toscana Settore VIA, VAS OOPP Strategica – Conferenza dei Servizi del 09/04/2020 (Marzo 2020)

- Relazione integrativa(Maggio 2020)

AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA (D.Lgs 42/2004)

Istanza per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica

- Relazione Paesaggistica
- Relazione del Progetto di Coltivazione
- Relazione Geomorfologica, Geologica, idrogeologica e di Stabilità dei fronti scavo
- Allegato 1: Piano di Ripristino Ambientale
- Allegato 2: Documentazione fotografica e Rendering dello Stato Finale
- Tav. 1 – Inquadramento territoriale (scala 1:10.000)
- Tav. 2 – Carta Catastale (scala 1:2.000)
- Tav. 3 – Carta Geologica – geomorfologica (1:5000)
- Tav. 4 – Carta Idrogeologica (1:5000)
- Tav. 5 – Carta d'intervisibilità (scala 1:10.000)
- Tav. 6 – Stato della cava a Dicembre 2018(Planimetria)(1:2000)
- Tav.7 – Stato della cava a Dicembre 2018 con le aree interessate dai lavori previsti in Prima Fase (Planimetria)(1:2000)
- Tav.8 – Stato della cava alla fine della Prima Fase con le aree interessate dai lavori previsti in Seconda Fase (Planimetria)(1:2000)
- Tav.9 – Stato della cava alla fine della Seconda Fase con le aree interessate dai lavori previsti in terza Fase (Planimetria)(1:2000)
- Tav.10 – Stato della cava alla fine della terza Fase– Stato finale (Planimetria)(1:2000)
- Tav.11 – Confronto tra lo Stato attuale e le Fasi di progetto (Sezioni) (1:1000)
- Tav.12 – Stato finale ripristinato(Planimetria)(1:1000)

Integrazioni in risposta alla Commissione del Paesaggio (Giugno 2020)

- Relazione integrativa;
- Tav. 15_rev;
- Tav. 18_Sovrapposto

Procedimento di VIA

Istanza per richiesta di attivazione della Procedura di VIA

- Relazione di Studio di Impatto ambientale
- Relazione di Sintesi non tecnica

Elaborati del Progetto di Coltivazione

Relazioni

- Relazione tecnica illustrativa
- Relazione del progetto di Coltivazione
- Relazione Geomorfologica, Geologica, idrogeologica e di Stabilità dei fronti scavo
- Allegato 1- Piano di Ripristino Ambientale
- Allegato 2 - Piano di Prevenzione e Gestione delle acque meteoriche dilavanti
- Allegato 3 - Documentazione fotografica e Rendering dello Stato Finale
- Allegato 4 - Atto di disponibilità dei terreni
- Indagine fonometrica (redatta da Studio ambiente)

Elaborati Cartografici

- Tav. 1 - Inquadramento Territoriale (1:10.000)
- Tav.2 - Carta Catastale (1:2000)
- Tav.3 - Carta Geologica - geomorfologica (1:5000)
- Tav. 4 - Carta Idrogeologica (1:5000)
- Tav.5- Carta di Intervisibilità (1:10000)
- Tav.6 - Stato della cava a Dicembre 2018(Planimetria)(1:2000)
- Tav.7- Stato della cava a Dicembre 2018 con le aree interessate dai lavori previsti in Prima Fase (Planimetria)(1:2000)
- Tav.8- Stato della cava alla fine della Prima Fase con le aree interessate dai lavori previsti in Seconda Fase (Planimetria)(1:2000)
- Tav.9- Stato della cava alla fine della Seconda Fase con le aree interessate dai lavori previsti in terza Fase (Planimetria)(1:2000)
- Tav.10- Stato della cava alla fine della terza Fase- Stato finale (Planimetria)(1:2000)
- Tav.11 - Confronto tra lo Stato attuale e le Fasi di progetto (Sezioni) (1:1000)
- Tav.12- Stato finale ripristinato(Planimetria)(1:1000)
- Tav.A - Gestione delle acque meteoriche dilavanti - della cava a Dicembre 2018 (planimetria)(1:2000)
- Tav.A1 Gestione delle acque meteoriche dilavanti - Stato alla fine della seconda fase (planimetria)(1:2000)

AUTORIZZAZIONE AI FINI DEL VINCOLO IDROGEOLOGICO

ai sensi della L.R. 39/2000 e s.m.l., D.P.G.R. 48/R/2003 e s.m.l., L.R. 35/2015 e s.m.l.

IL RESPONSABILE AREA TECNICA

Vista la domanda presentata in sede di Provvedimento Autorizzativo Unico Regionale in data 25/03/2019 (prot. 132571) alla Regione Toscana presso il Settore Valutazione di Impatto Ambientale da **MASSAI ROBERTO** (C.F. **MSSRRT63T16E202Y**) nato a **GROSSETO (GR)** il 16/12/1963 residente a **GROSSETO (GR)**, non in proprio, ma in qualità di Legale Rappresentante del **CONSORZIO MAREMMANO CAVE Soc. Cons. a r.l.** con sede legale in Via Birmania, 148 – 58100 **GROSSETO (GR)**. P.IVA E C.F. 01031050535 con la quale, si richiedeva il rilascio dell’Autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico per l’esecuzione dei seguenti lavori di **VARIANTE AL PROGETTO DI COLTIVAZIONE E RIPRISTINO AMBIENTALE DELLA CAVA “POGGIO PETRICCIO”** da eseguirsi presso i terreni siti in **LOCALITA' POGGIO PETRICCIO** e censito all’Agenzia del Territorio della Provincia di Grosseto al Foglio 44, Particelle 19-20-21-22-35-36-37-58-61-67;

- Visto che l’intervento ricade in zona soggetta a vincolo idrogeologico;
- Visto il R.D.L. 30 dicembre 1923 n. 3267;
- Vista la Legge Forestale della Toscana n. 39/2000 e s.m.l.;
- Visto il Regolamento Forestale della Toscana n. 48/R/2003;
- Visto il Regolamento Vincolo Idrogeologico Comunale;
- Visto il parere favorevole del geologo consulente dell’Amministrazione Comunale rilasciato in data 31/01/2020, con le seguenti prescrizioni:
 - che venga rispettato scrupolosamente quanto previsto nel progetto;
 - deve essere comunicata tempestivamente a questo servizio ogni variazione al piano di coltivazione e di ripristino che intervenga anche per motivi di sicurezza ed ogni evento che abbia rilevanza ai fini idrogeologici ed ambientali nel corso della coltivazione stessa;
 - devono essere rispettate tutte le indicazioni e gli obblighi del piano di ripristino ambientale;
 - si deve rispettare quanto indicato negli artt. 74-75-76-77 del D.P.G.R. 48/R/2003 (Regolamento Forestale della Toscana);
 - si deve di rispettare quanto indicato nell’art. 7 del Regolamento Comunale per il Vincolo Idrogeologico;
 - devono continuare a rispettarsi tutte le prescrizioni impartite nelle precedenti autorizzazioni o rinnovi dell’attività estrattiva.

RILASCIA

per quanto di competenza ed ai soli fini del vincolo idrogeologico, a **MASSAI ROBERTO** (C.F. **MSSRRT63T16E202Y**) nato a **GROSSETO (GR)** il 16/12/1963 residente a **GROSSETO (GR)**, non in

proprio, ma in qualità di Legale Rappresentante del **CONSORZIO MAREMMANO CAVE Soc. Cons. a r.l.** con sede legale in Via Birmania, 148 – 58100 GROSSETO (GR). P.IVA E C.F. 01031050535 l'Autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico per l'esecuzione dei seguenti lavori di **VARIANTE AL PROGETTO DI COLTIVAZIONE E RIPRISTINO AMBIENTALE DELLA CAVA "POGGIO PETRICCIO"** in esecuzione del progetto allegato alla domanda, con il vincolo del rispetto delle condizioni/prescrizioni riportate nel disposto della motivazione.

La validità della presente autorizzazione è subordinata al versamento degli oneri corrispondenti al rimboscimento compensativo relativo alla compensazione monetaria delle trasformazione dell'area boscata, pari a 63.000 euro.

Il presente titolo ai sensi e per gli effetti del comma 2 dell'art. 42 della Legge Regionale 35/2015 e s.m.l. ha la stessa durata dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività estrattiva.

La presente Autorizzazione dovrà essere rinnovata e/o modificata secondo le vigenti norme di settore.

Ai sensi dell'art. 27-bis, comma 7 del D.Lgs. 152/2006, ogni successiva modifica e/o rinnovo di cui al presente atto di assenso dovrà essere autorizzata dal Soggetto competente.

IL RESPONSABILE AREA TECNICA
(Arch. Alessio Bruni)

AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA**IL RESPONSABILE AREA GESTIONE DEL TERRITORIO**

Vista la domanda presentata dal Sig. **MASSAI ROBERTO** (C.F. **MSSRRT63T16E202Y**) nato a **GROSSETO (GR)** il **16/12/1963** residente a **GROSSETO (GR)**, non in proprio, ma in qualità di Legale Rappresentante del **CONSORZIO MAREMMANO CAVE Soc. Cons. a r.l.** con sede legale in Via Birmania, 148 – 58100 **GROSSETO (GR)**. P.IVA E C.F. 01031050535 con la quale veniva richiesto, in relazione al disposto dell'art. 146, comma 2, del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, il rilascio dell'Autorizzazione Paesaggistica per l'esecuzione dei seguenti lavori: **VARIANTE AL PROGETTO DI COLTIVAZIONE E RIPRISTINO AMBIENTALE DELLA CAVA "POGGIO PETRICCIO"**, sui terreni in località **MONTORSAIO** censiti catastalmente al Foglio 44 Particelle 19-20-21-22-35-36-37-58-61-67;

- Visto il D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, recante: "Codice dei beni culturali e del paesaggio";
- Visto il DPR n. 31/2017 recante: "Individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti ad autorizzazione con procedura semplificata";
- Visti gli atti istruttori;
- Visto che la competente Soprintendenza ha espresso, sulla richiesta, parere favorevole non ponendo condizioni;
- Vista la L.R. 35/2015 "Disposizioni in materia di cave. Modifiche alla l.r. 104/1995 , l.r. 65/1997 , l.r. 78/1998, l.r. 10/2010 e l.r. 65/2014" e successive modificazioni;
- Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni;
- Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali" e successive modificazioni;
- Viste le norme regionali vigenti in materia

AUTORIZZA

ai sensi del Dlgs. 22 gennaio 2004, n. 42, il seguente intervento:

VARIANTE AL PROGETTO DI COLTIVAZIONE E RIPRISTINO AMBIENTALE DELLA CAVA "POGGIO PETRICCIO" nel rispetto della legislazione vigente.

La durata della presente autorizzazione è fissata, come stabilito dall'art. 146 del Dlgs. 42/2004, in anni cinque dal rilascio, il termine decorre dalla data di pubblicazione su BURT del provvedimento unico regionale PAUR.

La presente Autorizzazione dovrà essere rinnovata e/o modificata secondo le vigenti norme di settore.

Ai sensi dell'art. 27-bis, comma 7 del D.Lgs. 152/2006, ogni successiva modifica e/o rinnovo di cui al presente atto di assenso dovrà essere autorizzata dal Soggetto competente.

IL RESPONSABILE AREA TECNICA
(Arch. Alessio Bruni)

AUTORIZZAZIONE ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA
AI SENSI DELL'ART. 269 DEL D.LGS. 152/2006

Il Dirigente del Settore regionale "Autorizzazioni Ambientali"

Visti:

– la L.R. n. 22 del 3/03/2015 – *“Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni). Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014”*;

– il D.Lgs. n. 152/2006 – *“Norme in materia ambientale”*;

– la L.R. n. 9/2010 – *“Norme per la tutela della qualità dell'aria ambiente”*;

– la Deliberazione del Consiglio Regionale 18 luglio 2018, n. 72 – *“Piano regionale per la qualità dell'aria ambiente (PRQA). Approvazione ai sensi della l.r. 65/2014”*;

RILASCIA

Autorizzazione alle Emissioni in Atmosfera, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006, relativamente al “Progetto di variante alla coltivazione e ripristino ambientale della cava Poggio Petriccio nel Comune di Campagnatico (GR)” del proponente Consorzio Maremmano cave S.C. a R.L., subordinatamente al rispetto delle seguenti prescrizioni e condizioni:

a) dovranno essere adottate tutte le mitigazioni previste per garantire l'abbattimento significativo delle emissioni polverulente:

- presenza postazioni fisse di nebulizzazione in corrispondenza degli impianti di frantumazione e vagliatura, dell'impianto di misto cementato, degli stoccaggi delle materie prime fini e della viabilità di accesso e di collegamento. Presenza postazioni di bagnatura di tipo mobile in corrispondenza della viabilità di accesso al fronte di cava e del fronte di cava stesso;
- dovrà essere effettuata la bagnatura della viabilità di cava sterrata, utilizzata per il transito/movimentazione degli automezzi in ingresso/uscita con 0,2 litro/mq ogni ora;
- dovrà essere utilizzato un sistema di lavaggio ruote in uscita dall'impianto al fine di impedire il trascinarsi di particolato non solo sulla viabilità privata asfaltata, ma anche sulla pubblica viabilità;
- dovrà essere effettuata la bagnatura dei cumuli di materiali polverulenti stoccati temporaneamente mediante il sistema di irrigazione presente sui piazzali;

b) dovranno essere rispettate tutte le manutenzioni indicate nel manuale d'uso e manutenzione delle componenti correlate alle emissioni di polveri dell'impianto di misto cementizio riportate nella Relazione Integrativa cap. “Manutenzione”;

c) dovrà essere tenuto un registro per annotare le manutenzioni effettuate nel tempo che dovrà essere disponibile per l'eventuale controllo;

d) dovranno essere rispettati tutti i sistemi di mitigazione delle emissioni diffuse dichiarati dal Proponente e sopra elencati;

e) dovrà essere installato un contatore volumetrico dell'acqua erogata giornalmente dall'impianto fisso di bagnatura della viabilità interna di cava e dei piazzali;

f) dovrà essere tenuto un registro giornaliero dei volumi d'acqua erogata. Tale registro dovrà essere disponibile per l'eventuale controllo;

g) dovranno essere rispettate tutte le mitigazioni delle emissioni di polveri presenti nella Parte I dell'Allegato V

alla Parte Quinta del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. che disciplina le attività di produzione, manipolazione, trasporto, carico, scarico o stoccaggio di materiali polverulenti.

La presente Autorizzazione è valida quindici anni dalla data di efficacia del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale.

Si ricorda che:

- almeno un anno prima della scadenza della presente autorizzazione, il gestore dell'attività dovrà richiedere il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al DPR 59/2013;
- sono fatte salve tutte le altre disposizioni legislative, normative e regolamentari comunque applicabili all'attività oggetto dell'autorizzazione ed in particolare le disposizioni in materia igienico-sanitaria, edilizio-urbanistica, prevenzione incendi ed infortuni, precisando pertanto che il rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera non esonera dalla necessità di conseguimento di altre autorizzazioni o provvedimenti comunque denominati previsti dalla normativa vigente per l'esercizio della attività di cui trattasi;
- la mancata osservanza delle disposizioni di cui alla presente autorizzazione comporterà l'adozione dei provvedimenti previsti dalla normativa di settore.

La presente Autorizzazione dovrà essere rinnovata e/o modificata secondo le vigenti norme di settore.

Ai sensi dell'art. 27-bis, comma 7 del D.Lgs. 152/2006, ogni successiva modifica e/o rinnovo di cui al presente atto di assenso dovrà essere autorizzata dal Soggetto competente.

AUTORIZZAZIONE AGLI SCARICHI IDRICI
AI SENSI DELL'ART. 124 DEL D. LGS. 152/2006

Il Dirigente del Settore regionale "Autorizzazioni Ambientali"

Visti:

– la L. R. n. 22 del 3/03/2015 – *"Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n.56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni). Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014"*;

– il D.Lgs. n. 152/2006 – *"Norme in materia ambientale"*;

– la L.R. n. 20/2006 – *"Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento"*;

– il D.P.G.R. 46/R/2008 – *"Reg. regionale di attuazione della Legge Regionale 31.05.2006 n. 20"*;

– la Delibera C.R. 25/01/2005 n. 6 – *"Approvazione del Piano di tutela delle Acque"*;

RILASCIA

Autorizzazione agli scarichi idrici, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 152/2006, relativamente al "Progetto di variante alla coltivazione e ripristino ambientale della cava Poggio Petriccio nel Comune di Campagnatico (GR)" del proponente Consorzio Maremmano cave S.C. a R.L., subordinatamente al rispetto delle seguenti prescrizioni e condizioni:

1. per i due scarichi (S1 ed S2) delle acque reflue derivanti dal trattamento delle acque meteoriche di prima pioggia (AMPP) dilavanti le due aree impianti

a) si dovranno rispettare costantemente i limiti fissati per lo scarico su suolo dalla Tabella 4 Allegato 5 alla Parte Terza del D.Lgs. 152/2006. In merito alla gestione delle acque meteoriche dilavanti, AMD, depurate provenienti dall'area impianti (scarichi denominati S1 ed S2), si prescrive al proponente di considerare, come indice di funzionalità dell'impianto di depurazione, la congruità dei dati con i valori limite previsti dalla Tabella 4 dell'Allegato 5 Parte Terza del D. Lgs. 152/06 e s.m.i., per scarichi che recapitano sul suolo, relativamente ai parametri Solidi sospesi totali ed Idrocarburi totali.;

b) dovrà essere rispettato quanto previsto dal Piano Prevenzione e Gestione delle AMD;

c) gli scarichi autorizzati dovranno essere muniti di apposito pozzetto di ispezione e prelievo con stramazzone idoneo alla realizzazione di campionamenti che, a carico del titolare dello scarico, dovrà essere mantenuto sgombro, facilmente accessibile ed in linea con le norme previste per la sicurezza degli operatori addetti al controllo e ai prelievi;

d) a seguito del rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale, entro 60 giorni dal primo evento di precipitazioni meteoriche rilevanti, la Ditta dovrà effettuare un autocontrollo analitico rappresentativo per le AMD per i parametri caratteristici dell'attività individuati da ARPAT (Solidi sospesi totali ed Idrocarburi totali), atto a verificare la conformità dello scarico ai valori limite di emissione fissati. Le determinazioni analitiche devono essere riferite a un prelievo del campione rappresentativo dello scarico, in accordo a quanto descritto relativamente alla tipologia di scarico agli atti e comunque tali da rappresentare l'andamento nel tempo della reale concentrazione delle sostanze da misurare e verificare;

e) tale monitoraggio, atto a verificare il mantenimento delle condizioni di efficienza degli impianti di depurazione dello stabilimento, dovrà proseguire, con le stesse modalità stabilite al precedente punto, con cadenza annuale, per tutta la durata dell'autorizzazione. La documentazione che attesti l'effettuazione degli

autocontrolli, ovvero gli originali dei rapporti di prova, dovrà essere conservata presso l'impianto e dovrà riportare i metodi di campionamento e di analisi dei parametri controllati, il limite di rilevabilità del metodo e l'incertezza delle misure associata al metodo utilizzato;

f) la Ditta dovrà mantenere efficienti gli impianti di depurazione a servizio dei reflui prodotti, verificandone il funzionamento e garantendo una adeguata manutenzione, conformemente a quanto indicato nel Piano di gestione presentato;

g) dovrà essere adottato un Registro d'impianto in cui dovranno essere annotati tutti gli interventi effettuati sugli impianti (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti o interruzioni di funzionamento). La documentazione che attesti l'effettuazione delle operazioni di periodica manutenzione ed autocontrollo e di estrazione fanghi che consenta l'identificazione della ditta esecutrice, dovrà essere conservata presso lo stabilimento. Il Registro e la documentazione di cui sopra dovranno essere resi disponibili ogni qualvolta ne venga fatta richiesta dagli Organismi di controllo;

h) qualora si verifichi un'anomalia o un guasto tale da non permettere il rispetto di valori limite allo scarico, la Direzione dello stabilimento dovrà informare la Regione Toscana – Direzione Ambiente e Energia Settore Autorizzazioni Ambientali e l'ARPAT, entro le otto ore successive, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile e di sospendere lo scarico se l'anomalia o il guasto può determinare un pericolo per la salute umana o per l'ambiente;

2) per lo scarico delle acque reflue domestiche proveniente dai servizi igienici del locale di Servizio situato all'ingresso del sito estrattivo, che è recapitato sul suolo tramite una vasca Imhoff e subirrigazione con condotta disperdente:

a) dovranno essere adottate tutte le misure necessarie a garantire la tutela della falda idrica, il rispetto delle disposizioni per la tutela igienico-sanitaria, ad evitare un aumento, anche temporaneo, dell'inquinamento e non compromettere il raggiungimento e mantenimento degli obiettivi di qualità;

b) gli impianti dovranno essere mantenuti costantemente efficienti e devono essere sottoposti a periodiche opere di pulizia;

La presente Autorizzazione è valida quattro anni dalla data di efficacia del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale.

Si ricorda che:

– almeno sei mesi prima della scadenza della presente autorizzazione, il gestore dell'attività dovrà richiedere il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al DPR 59/2013;

– sono fatte salve tutte le altre disposizioni legislative, normative e regolamentari comunque applicabili all'attività oggetto dell'autorizzazione ed in particolare le disposizioni in materia igienico-sanitaria, edilizio-urbanistica, prevenzione incendi ed infortuni, precisando pertanto che il rilascio dell'autorizzazione agli scarichi non esonera dalla necessità di conseguimento di altre autorizzazioni o provvedimenti comunque denominati previsti dalla normativa vigente per l'esercizio della attività di cui trattasi;

– la mancata osservanza delle disposizioni di cui alla presente autorizzazione comporterà l'adozione dei provvedimenti previsti dalla normativa di settore.

La presente Autorizzazione dovrà essere rinnovata e/o modificata secondo le vigenti norme di settore.

Ai sensi dell'art. 27-bis, comma 7 del D.Lgs. 152/2006, ogni successiva modifica e/o rinnovo di cui al presente atto di assenso dovrà essere autorizzata dal Soggetto competente.

NULLA OSTA ACUSTICO

Ai sensi dell'art. 8 comma 6 della L. 447/1995 e dell'art. 3 del DPR 59/2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AREA TECNICA

Visto il Procedimento finalizzato al rilascio del Provvedimento Autorizzativo Unico Regionale relativamente al "Progetto di coltivazione e ripristino ambientale della cava Poggio Petriccio" ubicato nel Comune di Campagnatico (Gr). Proponente: Consorzio Maremmano cave s.c.a.r.l.;

Vista la richiesta dell'Impresa di nulla osta acustico (comunicazione) del 06/12/2019 agli atti del procedimento;

Vista la L.R. 89/98 - Norme in materia di inquinamento acustico che all'art. 12 dispone che *"...sono tenuti a presentare apposita documentazione di previsione di impatto acustico ai sensi dell'art. 8, comma 4, legge 447/1995 i soggetti richiedenti il rilascio...di qualunque altra licenza od autorizzazione finalizzata all'esercizio di attività produttive...Oltre alla documentazione di impatto acustico prescritta ai sensi dei commi 1 e 4, qualora i livelli di rumore previsti superino i limiti di emissione stabiliti dal piano comunale di classificazione acustica oppure, ove questo non sia stato approvato, dal DPCM 14/11/1997, deve essere presentata la documentazione contenente l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore causate dall'attività o degli impianti predisposta da un tecnico competente in acustica."*....

Vista la L. 447/95 e s.m.i. - Legge quadro sull'inquinamento acustico ed in particolare:

- l'art. 6 comma 1 lett. d) che demanda ai Comuni il controllo del rispetto della normativa per la tutela dell'inquinamento acustico per l'esercizio delle attività produttive, ecc.

- l'art. 8 comma 6 secondo cui: *"la domanda di licenza o di autorizzazione all'esercizio delle attività di cui al comma 4 del presente articolo, che possono produrre valori di emissione superiore a quelli determinati ai sensi dell'art. 3 colla 1 lett. a) della L. 447/1995, deve contenere l'indicazione delle misure preventive per ridurre o eliminare le emissioni sonore causate dall'attività o dagli impianti ai fini del rilascio del nulla osta da parte del Comune"*;

Visto il D.P.R. 227/2011;

Visto il D.P.R. 59/2013;

Visto il D.P.G.R. 08/01/2014 n. 2/R - Regolamento regionale di attuazione ai sensi dell'art. 2, comma 1 della L.R. 89/98 il quale all'art. 18 recita: *"Nei casi in cui non trova applicazione il procedimento di autorizzazione unica ambientale di cui al DPR 59/2013e nei casi di cui all'art. 3 comma 3 del medesimo decreto, il Comune effettua il controllo della documentazione di previsione di impatto acustico verificando il rispetto dei criteri stabiliti nella D.G.R. di cui all'articolo 12 comma 2 della L.R. 89/1998..."*

Vista la D.G.R. n. 857/2013;

Vista la D.G.R. n. 490/2014 Allegato C - "Linee guida sui procedimenti inerenti la documentazione di Impatto Acustico";

Vista l'approvazione del P.C.C.A. con Del. C.C. n. 20 del 28/04/2005;

Rilevato che in allegato alla documentazione di progetto ed a seguito delle richieste di integrazioni è stata prodotta la seguente documentazione dal punto di vista acustico: 1) *Valutazione di Impatto Acustico per attività di cava, lavorazione materiale estratto e impianto di produzione di misto cementato siti in Loc. Poggio Petriccio Campagnatico (Gr)*; 2) *Previsione di Impatto Acustico per ampliamento cava, lavorazione materiale estratto e impianto di produzione misto cementato: fase di cantiere e di esercizio (Novembre 2019) a firma del TCAA Sig.ra Cinzia Giannangeli*

RILEVATO CHE

- l'attività svolta ricade in classe V mentre il ricettore R1 è ricompreso in classe IV ed il ricettore R2 in classe III del P.C.C.A. approvato con Del. C.C. n. 20 del 28/04/2005;
- la verifica dei livelli sonori stimati dal tecnico presso i ricettori R1 e R2 evidenzia che i livelli di emissione, di immissione, assoluti e differenziali, acustici relativi alle sorgenti di rumore, rispettano i limiti normativi di accettabilità in periodo di riferimento diurno;
- ARPAT ha valutato la documentazione relativa alla VIAC e si è espresso favorevolmente in merito alla proposta, come da parere Protocollo ARPAT n. GR.01.03.03/5.5 del 10/01/2020 con la seguente prescrizione: *eseguire un monitoraggio acustico in prossimità dei ricettori R1 e R2, volto alla conferma dei risultati ottenuti nella configurazione richiesta. Il monitoraggio dovrà essere svolto in concomitanza anche di un evento di brillamento mine, del quale andrà trasmessa la storia temporale per una caratterizzazione dell'impatto di tale attività.*

Visto che l'avvio dovrà essere subordinato al nulla osta acustico

Per quanto suddetto

SI ESPRIME NULLA OSTA

Ai sensi del punto 6 dell'art. 8 della L. 26 ottobre 1995 n. 447 alla VIAC di cui sopra, datata Novembre 2019 e redatta dal tecnico competente in acustica ambientale Sig.ra Cinzia Giannangeli nata a Foligno il 03/02/1969 e residente in Via Niccolò Tignosi, 3 Foligno (PG) ed iscritta all'ENTECA al n° 2357 della Regione Umbria, subordinata a: *eseguire un monitoraggio acustico in prossimità dei ricettori R1 e R2, volto alla conferma dei risultati ottenuti nella configurazione richiesta. Il monitoraggio dovrà essere svolto in concomitanza anche di un evento di brillamento mine, del quale andrà trasmessa la storia temporale per una caratterizzazione dell'impatto di tale attività.*

RICORDA CHE

- Il presente atto potrà essere rivisto, nei casi previsti dalla Legge e dei regolamenti vigenti;
- nel caso di modifica sostanziale delle caratteristiche dell'impianto, rispetto a quanto dichiarato dovrà essere richiesto un nuovo provvedimento;

- qualora, sulla base della esecuzione degli interventi o sulla base delle successive prove fonometriche o comunque di verifiche circa il rispetto del raggiungimento dei risultati previsti della VIAC, si presentassero condizioni diverse potranno essere impartite ulteriori ed eventuali prescrizioni.

COMUNICA CHE

Il presente Atto è rilasciato sulla base di dichiarazioni, autocertificazioni ed attestazioni prodotte dall'interessato, salvi i punti di verifica e di controllo delle competenti Autorità e le ipotesi di decadenza dei benefici conseguiti e fatti comunque salvi i diritti di terzi;

I dati di cui al presente provvedimento amministrativo, sono trattati nel rispetto delle norme sulla tutela della privacy di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali". I dati vengono archiviati e trattati in formato cartaceo che su supporto informatico nel rispetto delle misure minime di sicurezza.

La presente Autorizzazione dovrà essere rinnovata e/o modificata secondo le vigenti norme di settore.

Ai sensi dell'art. 27-bis, comma 7 del D.Lgs. 152/2006, ogni successiva modifica e/o rinnovo di cui al presente atto di assenso dovrà essere autorizzata dal Soggetto competente.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AREA TECNICA

(Arch. Alessio Bruni)

SCHEDA DI RILEVAMENTO DELLE RISORSE SUSCETTIBILI DI ATTIVITA' ESTRATTIVE

1

Dati Identificativi

Scheda n.

090530020110

Provincia di: **GROSSETO**

Comune di: **CAMPAGNATICO**



Strumenti		Codice Identificativo
PRAE	D.C.R. 200 del 07/03/1995	302 - F - 015 (cma)
PRAER	D.C.R. n. 27 del 27/02/2007	302 VI 15
PAERP	D.C.P. 49 del 27/10/2009	19 C
Parco Regionale Alpi Apuane L.R. 65/1997 Area Contigua di Cava Scheda bacino PIT		



Settore

Codice di Accorpamento Formazionale

I - Materiale per usi industriali e per costruzioni

X

15 - calcari massicci o grossolanamente stratificati;
calcari dolomitici e vacuolari (calcarea cavernoso);
dolomie e anidriti

II - Materiale per usi ornamentali

SCHEDA DI RILEVAMENTO DELLE RISORSE SUSCETTIBILI DI ATTIVITA' ESTRATTIVE

2

PIT


AMBITO

Maremma grossetana

N./scheda


18_Maremma_Grossetana

Invariante I - I caratteri idro-geo-morfogeologici dei bacini idrografici e dei sistemi morfogenetici



Id	Sistema Morfogenetico
Cca	Collina calcarea

Invariante II - I caratteri ecosistemici del paesaggio




Id	Sistema	Elementi strutturali della rete ecologica
10	Rete degli ecosistemi agropastorali	Matrice agroecosistemica collinare
13	Rete degli ecosistemi forestali	Matrice forestale di connettività
18	Sistemi ad elevata artificialità	Superficie artificiale

2a

PIT


Invariante III - Il carattere policentrico e reticolare dei sistemi insediativi, urbani e infrastrutturali



Legenda

- Risorse
- Area dell'edificato continuo
 - aree edificato continuo - 1830
 - aree edificato continuo - 1954
 - aree edificato continuo - 2012
 - Limite amministrativo comunale


Invariante IV - I morfotipologici dei sistemi agro ambientali dei paesaggi rurali



Id	Morfotipi rurali
16	Morfotipo del seminativo e oliveto prevalenti di collina

3

Vincoli Paesaggistici



Legenda

 Risorse

Immobili ed aree di notevole interesse pubblico di cui al
D.Lgs. 42/2004, art. 136




Arete tutelate per legge

 Lett. a) I territori costieri


 Lett. b) I territori contermini ai laghi

 Lett. c) I fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua

 Lett. d) Le montagne per la parte eccedente 1.200 m slm


 Lett. e) I circhi glaciali


 Lett. g) I territori coperti da foreste e da boschi

 Lett. i) Le zone umide


Let. m) - Le zone di interesse archeologico


**Zone tutelate di cui all' art. 11.3 dell' Elaborato 7B della disciplina
dei beni paesaggistici**

 Zone tutelate di cui all'art. 11.3 lett. a) e b) dell'Elaborato 7B
della Disciplina dei beni paesaggistici

 Zone tutelate di cui all'art. 11.3 lett. c) dell'Elaborato 7B della
Disciplina dei beni paesaggistici

**Beni archeologici tutelati ai sensi della parte II del D.Lgs. 42/2004
con valenza paesaggistica**

 Beni archeologici tutelati ai sensi della Parte II del D.Lgs.
42/2004 con valenza paesaggistica ricadenti nelle zone
tutelata di cui all'art. 11.3, lett. a) e b), dell'elaborato 7B

 Beni archeologici tutelati ai sensi della Parte II del D.Lgs.
42/2004 con valenza paesaggistica ricadenti nelle zone
tutelata di cui all'art. 11.3, lett. c), dell'elaborato 7B

ULTERIORI CONTESTI individuati ai sensi
dell'art. 143, c. 1, lett. e) del D.Lgs. 42/2004

Sito UNESCO

Denominazione sito


Area non interessata

Per quanto riguarda il Vincolo Paesaggistico di cui D.Lgs. n. 42/2004, art. 142, lett. f)
"I parchi e le riserve nazionali o regionali nonché i territori di protezione esterna dei parchi"
vedere Sezione successiva relativa al PATRIMONIO NATURALISTICO AMBIENTALE REGIONALE

4



















Patrimonio Naturalistico Ambientale Regionale

Parchi e Riserve Naturali




Codice	Denominazione
	Area non interessata

Legenda

 Risorse	 Parchi provinciali
 Parchi nazionali	 Parco
 Parco terrestre	 Area contigua
 Parco terrestre - zona 1	 Riserve naturali statali
 Parco marino	 Riserva
 Parco marino - zona 1	 Riserve naturali regionali
 Parchi regionali	 Riserva
 Area contigua di cava	 Area contigua
 Area contigua	
 Parco	

Sistema regionale della Biodiversità e Geodiversità



Tipo	Codice	Denominazione
		Area non interessata

SIC/ZPS/Sir - ANPIL

Legenda

 Risorse	 S.I.R.
 Z.S.C./S.I.C./pS.I.C.	 A.N.P.I.L.
 Z.P.S.	 G.I.R.
 Z.S.C. - Z.P.S.	

G.I.R. - Denominazione

Area non interessata


5

Pianificazione di settore


PAERP



Risorse








Giacimenti



Prescrizioni Localizzative

Legenda


-  Risorse
-  Attività di cava rilevata da obblighi informativi (2013-2016)
-  PAERP - Risorsa
-  PAERP - Giacimento
-  PAERP - Prescrizione localizzativa

6

Qualità ed uso del suolo

Carta della capacità d'uso e della fertilità del suolo









Dati estratti da Database Pedologico della Toscana



Legenda

 Risorse

capacità d'uso e fertilità dei suoli


-  Classe I - Suoli che presentano pochissimi fattori limitanti il loro uso e che sono quindi utilizzabili per tutte le colture
-  Classe II - Suoli che presentano moderate limitazioni che richiedono una opportuna scelta delle colture e/o moderate pratiche conservative
-  Classe III - Suoli che presentano severe limitazioni, tali da ridurre drasticamente la scelta delle colture e da richiedere speciali pratiche conservative
-  Classe IV - Suoli che presentano limitazioni molto severe, tali da ridurre drasticamente la scelta delle colture e da richiedere accurate pratiche di coltivazione
-  Classe V - Suoli che pur non mostrando fenomeni di erosione, presentano tuttavia altre limitazioni difficilmente eliminabili tali da restringere l'uso a pascolo o alla forestazione o come habitat naturale
-  Classe VI - Suoli che presentano limitazioni severe, tali da renderli inadatti alla coltivazione e da restringere l'uso, seppur con qualche ostacolo, al pascolo, alla forestazione e come habitat naturale
-  Classe VII - Suoli che presentano limitazioni severissime, tali da mostrare difficoltà anche per l'uso silvo pastorale
-  Classe VIII - Suoli che presentano limitazioni tali da precludere qualsiasi uso agro-silvo-pastorale e che, pertanto, possono venire adibiti a fini creativi, estetici, naturalistici, o come zona di raccolta delle acque. In questa classe rientrano anche zone calanchive e gli affioramenti di roccia

6a

Qualità ed uso del suolo

Carta dell'uso e copertura del suolo

Dati estratti da tematismo della Copertura e uso del suolo e Open dati RT- strutture ricettive (30 marzo 2017)



Legenda

Risorse

Uso e copertura del suolo

1121: Pertinenza abitativa, edificato sparso

122: Reti stradali, ferroviarie e infrastrutture tecniche

1221: Strade in aree boscate

131: Aree estrattive

210: Seminativi irrigui e non irrigui

223: Oliveti

231: Prati stabili

241: Colture temporanee associate a colture permanenti

311: Boschi di latifoglie

324: Aree a vegetazione boschiva ed arbustiva in evoluzione


512: Specchi d'acqua

7

Inquadramento geologico

Carta geologica

Dati estratti da Database Geologico regionale




Sigla	Denominazione unità geologica	Descrizione unità geologica
RET	Calcari a Rhaetavicula Contorta	Calcari, calcari dolomitici e dolomie con sottili intercalazioni di marne. Generalmente nella parte inferiore prevalgono calcari, calcari dolomitici e dolomie grossolanamente stratificati,
MAS	Calcere Massiccio	Calcari e calcari dolomitici grossolanamente stratificati e massicci

8

Inquadramento geomorfologico

Carta geomorfologica

Dati estratti da Database Geologico regionale



Legenda



 Risorse

Elementi geomorfologici

Limite geologico

- contatto stratigrafico e/o litologico - certo
- - - contatto stratigrafico e/o litologico - fittizio
- - - - contatto stratigrafico e/o litologico - sepolto
- contatto tettonico - certo
- contatto tettonico sottrattivo a basso angolo - certo
- faglia - certo
- faglia - sepolto
- faglia diretta - certo
- faglia diretta - sepolto
- sovrascorimento principale - certo



Depositi superficiali

-  Detriti di falda - Olocene
-  Depositi di versante - Olocene

Affioramento areale

-  affioramento significativo

Fenomeni franosi


-  frane non cartografabile
-  inattivo quiescente - di scorrimento lento o rapido (<3m/s)

8a

Inquadramento geomorfologico

Carta dei fenomeni carsici

Dati estratti da Database Geologico regionale e dai tematismi relativi a Grotte e Carsismo



Legenda






-  Risorse
-  area carsiche
-  sprofondamento
-  dolina
-  ingresso cavita' ipogea
-  inghiottitoio
-  sprofondamento
-  dolina

Carta delle cave e miniere

Dati estratti da Database Risorse minerarie, Database Pietre ornamentali, Database Geologico regionale



Siti minerari

-  1 - deposito non valutato
-  2 - giacimento grande in coltivazione
-  3 - giacimento grande non più in coltivazione
-  4 - giacimento piccolo in coltivazione
-  5 - giacimento piccolo non più in coltivazione

Cave e miniere

-  cava adibita a discarica
-  cava attiva
-  cava in sotterraneo attiva
-  cava in sotterraneo inattiva
-  cava inattiva
-  miniera attiva
-  miniera inattiva
-  saggio di cava

Gallerie


-  1 - galleria mineraria
-  2 - discenderia
-  3 - teleferica
-  4 - galleria mineraria riempita

9

Inquadramento idrogeologico

Carta dei Corpi Idrici Superficiali e Sotterranei significativi (CISS)

Dati derivanti dai tematismi relativi ai Corpi Idrici superficiali e sotterranei



Legenda

- Risorse
- 31OM050
- Corpi Idrici superficiali e sotterranei
- 99MM940


Codice	Denominazione	Tipologia	Tipo
99MM940	Corpo Idrico de macigno della Toscana sud-occidentale	Arenaceo	acquifero in roccia
31OM050	Corpo Idrico carbonatico area nord di Grosseto	Carbonatico	acquifero in roccia

9a

Inquadramento idrogeologico

Carta degli utilizzi ad uso idropotabile e delle acque minerali e termali

Dati estratti da Database acque minerali e termali, reticolo idrografico regionale, captazioni idriche AIT



Legenda

Acque termali e minerali

- sorgenti o pozzi
- ▭ area di concessione
- ▭ zona di rispetto (artt. 30 e 31 della LR 86/94)
- ▭ zona di protezione ambientale (artt. 30 e 31 della LR 86/94) e/o da PTC (art. 18 LR 38/2004)

LR 79/2012

- reticolo idrografico
- ▭ specchi d'acqua

▭ Risorse

Captazioni idriche (AIT)


- captazioni ad uso idropotabile
- ▭ zona di rispetto della captazione (200m)
- ▭ zone di protezione
- ▭ area di alimentazione principale
- ▭ area di alimentazione secondaria

10

Pietre ornamentali

Carta delle pietre ornamentali

Dati estratti dal Database Pietre ornamentali



Legenda

Risorse
 cava attiva
 cava inattiva
 saggio di cava
 cava in sotterraneo attiva
 cava in sotterraneo inattiva




SCHEDA DI RILEVAMENTO DELLE RISORSE SUSCETTIBILI DI ATTIVITA' ESTRATTIVE

10a

Pietre ornamentali

Carta giacimentologica dei Marmi delle Alpi Apuane
Dati estratti dal Database Marmi



Legenda

Risorse

Marmi Apuane

● cave

Ravaneti - permeabilità

alta

media

bassa

Ravaneti

scaglie bianche

scaglie grigie

altro o colorati

Labels tessitura Ravaneti:

C - sassi

E - misto

H - pezzami e sassi

I - informi

P - pezzame

Marmi varietà

ar - arabescato

bi - bianco

br - breccia rossa

bs - breccia di Seravezza

ca - calacatta

co - nero di Colonnato

cp - cipollino

fa - fantastico

gr - grigio

or - ordinario

rb - rosso rubino

st - statuario

ve - venato

zb - zebrino

nc - varietà non det.ta /marmi non coltivati



SCHEDA DI RILEVAMENTO DELLE RISORSE SUSCETTIBILI DI ATTIVITÀ ESTRATTIVE

11	Stato della pianificazione urbanistica
-----------	---

PROVINCIA : GROSSETO

COMUNE : CAMPAGNATICO

AREA RISORSA : CODICE PRAER 302 VI 15 (Poggio Petriccio)

PTCP	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	Approvato con DCP 20 del 11.06.2010 Art. 15 – Risorse del sottosuolo: rimanda al PAERP approvato con DCP 49 del 27/10/2009 (che come Piano di Settore delle attività estrattive costituisce parte integrante dello stesso PTCP) indicando che il PAERP, in coerenza con il PRAER, individua le aree estrattive, definisce le prescrizioni localizzative e fornisce indirizzi per il recupero ambientale. Scheda 5 – Risorse del sottosuolo
PS	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	DCC 2 del 02/02/2006
RU	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	<i>1° stralcio – DCC n. 46 del 05/09/2006</i> <i>2° stralcio - DCC n. 63 del 15/11/2006</i> <i>L'area, compresa la parte che è stata poi oggetto della variante di adeguamento al PAERP sotto indicata, ricade nel RU in zona Bianca – agricola/forestale.</i>
Atto di Adeguamento al PRAE/PAERP	Variante al Regolamento Urbanistico di adeguamento al PAERP – DCC n. 9 del 21/03/2012 (riguarda tutte le 12 P.L. individuate dal PAERP) Nel R.U. (v. variante di adeguamento sopra riportata) l'area di cava coincide con la Prescrizione Localizzativa del PAERP.		
NOTE	Le Risorse del PRAER e del PAERP sono quasi coincidenti; Nel PAERP La Risorsa coincide con il Giacimento, mentre la Prescrizione Localizzativa è di dimensioni inferiori		

SD04 - La Fornace S.r.l.

PROGETTAZIONE ATI:

GPI **INGEGNERIA**
GESTIONE PROGETTI INGEGNERIA srl



Oggetto: Dichiarazione di disponibilità per il conferimento di Terre e Rocce da scavo provenienti dalle attività di costruzione relative al “*Progetto Definitivo Tratto Nodo Di Arezzo – Selci – Lama (E45) – Palazzo Del Pero – Completamento (FI509)*”.

La scrivente società LA FORNACE SRL con sede in MONTE SAN SAVINO (AR) CORSO SANGALLO N°36 che opera nel settore ripristino ambientale con giusta autorizzazione n°

- *Autorizzazione con Provvedimento Dirigenziale Provincia di Arezzo n° 51 EC del 1/04/2015 Art.208 D.Lgs 152/2006 art 14 e seguenti della legge 241/1990. La Fornace srl – modifica dell’autorizzazione unica all’utilizzo di rifiuti per intervento di recupero ambientale dell’area adiacente il sito produttivo dismesso denominato ex- Fornace Focardi, in località Castellare, Monte San Savino (Ar) 1° Stralcio funzionale*
- *Decreto Regione Toscana - Numero adozione: 16915 - Data adozione: 25/10/2018 - Oggetto: Voltura, ai sensi dell’art. 10 comma 1 del Reg. Reg. Toscana n. 13/R/2017, della titolarità dell’autorizzazione unica, rilasciata ai sensi dell’art. 208 D.Lgs n. 152/2006*
- *Regione Toscana DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8752 del 24-05-2021 Oggetto: La Fornace S.r.l. Pratica SUAP n. 20/21146/U - D.Lgs n. 152/06, art. 208 - Istanza di modifica non sostanziale dell’autorizzazione per l’utilizzo di rifiuti nell’intervento di recupero in area adiacente il sito produttivo dismesso denominato ex fornace Focardi in località Castellare, Monte San Savino (AR)*
- *Comune di Monte San Savino (Ar) Permesso di Costruire n. C/22/2056 del 18/03/2022*
con scadenza in data 1 Aprile 2025

Dichiara

Che le quantità ricettive, per T&R da scavo conformi ai limiti di cui alla colonna A **e colonna B** Tabella 1, Allegato 5, al Titolo V, della Parte IV, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e/o rifiuti speciali (**CER170504 ed altri come da autorizzazioni**), disponibili presso il proprio sito:

Tipologia/Denominazione RIPRISTINO AMBIENTALE EX FORNACE FOCARDI


Comune MONTE SAN SAVINO Provincia AREZZO

sono: Quantitativo autorizzato: tonnellate 220.000 Quantitativo disponibile : tonnellate 210.000

Volumi autorizzati (m³) Volumi disponibili (m³)

Li, Monte San Savino (Ar), 2 settembre 2022

LA FORNACE S.R.L.
Corso Sangallo n. 36
52010 MONTE S. SAVINO (AR)
P.IVA n. 0300040511





REGIONE TOSCANA

DIREZIONE AMBIENTE ED ENERGIA

SETTORE AUTORIZZAZIONI RIFIUTI

Responsabile di settore Franco GALLORI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8752 del 24-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 9047 - Data adozione: 25/05/2021

Oggetto: "La Fornace S.r.l." Pratica SUAP n. 20/21146/U - D.Lgs n. 152/06, art. 208 - Istanza di modifica non sostanziale dell'autorizzazione per l'utilizzo di rifiuti nell'intervento di recupero in area adiacente il sito produttivo dismesso denominato "ex fornace Focardi", in località Castellare, Monte San Savino (AR).

Il presente atto è pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 26/05/2021

Numero interno di proposta: 2021AD010271

IL DIRIGENTE

Richiamata la vigente normativa statale e regionale in materia di procedimento amministrativo di cui rispettivamente alla L. n. 241/90 e s.m.i. “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e alla L.R. n. 40/2009 e s.m.i. “Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa”;

Visto il D.lgs n. 152/2006 e s.m.i. “Norme in materia ambientale” ed in particolare l'art. 208 che disciplina l'autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti;

Vista la L.R. n. 25 del 18 maggio 1998 e s.m.i. “Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati”;

Visto il D.P.R.G n. 13R del 29/3/2017 “Regolamento recante disposizioni per l'esercizio delle funzioni autorizzatorie regionali in materia ambientale in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 25”

Visto il DPR n. 160/10 e s.m.i. “Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”;

Visto il D.lgs 06/09/2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136);

Vista la L.R. n. 22 del 3 marzo 2015 e s.m.i. recante “Riordino delle funzioni provinciali attuazione della Legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni);

Vista la D.G.R.T. n. 1227 del 15/12/2015 e s.m.i. “Primi indirizzi operativi per lo svolgimento delle funzioni amministrative regionali in materia di autorizzazione unica ambientale, autorizzazione integrata ambientale, rifiuti ed autorizzazioni energetiche”;

Vista la D.G.R.T n. 743 del 8/08/2012 e s.m.i. “Art. 19, comma 2bis della L.R. 25/1998 e successive modifiche e integrazioni: approvazione deliberazione per la definizione delle forme e modalità relative alle garanzie finanziarie da prestare per le autorizzazioni alla realizzazione e gestione degli impianti di smaltimento o recupero dei rifiuti”;

Vista la D.C.R.T. n. 94 del 18/11/2014 “Piano regionale di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati. Approvazione ai sensi dell'articolo 17 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio)” ed in particolare l'All. 4 “Criteri localizzativi di nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti (articolo 9, comma 1, lettera e) della l.r. 25/1998”;

Vista la D.G.R.T. n. 1437 del 19/12/2017 “Determinazione degli oneri istruttori e delle tariffe dovuti per il rilascio delle autorizzazioni di cui all'art. 5, comma 1, lettera c della L.R. 25/1998, in attuazione dell'art. 20 novies della L.R. 25/1998”;

Visto il Decreto dell'allora competente Provincia di Arezzo n. 51/EC del 01/04/2015 di rinnovo dell'autorizzazione unica in favore di La Fornace S.r.l. ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., per l'utilizzo di rifiuti nell'intervento di recupero in area adiacente il sito produttivo dismesso denominato “ex fornace Focardi”, in località Castellare, Monte San Savino (AR), in corso di validità;

Vista l'istanza di La Fornace S.r.l. in atti regionali prot. n. 0448479 del 22/12/2020, con la quale ha presentato, tramite il SUAP del Comune di Monte San Savino (AR), domanda di variante non sostanziale dell'autorizzazione unica per l'utilizzo di rifiuti nell'intervento di recupero in area adiacente il sito produttivo dismesso denominato "ex fornace Focardi", in località Castellare, Monte San Savino (AR) ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/06 e s.m.i. corredata della relativa documentazione progettuale;

Dato atto che, in sintesi, la variante consiste nella possibilità di utilizzare per il ripristino anche il conferimento di materiali con concentrazioni di riferimento conformi ai valori della Soglia di Contaminazione di cui alla Colonna B, Tabella 1, Allegato 5, Titolo V, parte IV al D.Lgs. 152/06.

Vista la convocazione della Conferenza di servizi decisoria ex art. 14, c. 2, L. n. 241/1990 e s.m.i., in forma semplificata e modalità asincrona, effettuate con nota prot. n. 0456497 del 29/12/2020, per il giorno 01/03/2021;

Vista la documentazione, in atti regionali prot. n. 0201866 del 07/05/2021, con la quale La Fornace S.r.l. risponde alle richieste di chiarimenti emerse in sede di Conferenza dei servizi;

Visto il parere favorevole con prescrizioni del Dipartimento ARPAT di Grosseto, in atti regionali prot. n. 0096467 del 04/03/2021;

Ritenuto che, viste le risultanze dell'istruttoria, allo stato attuale sussistano le condizioni per accogliere l'istanza di modifica in oggetto;

Accertata la regolarità tecnica attestante la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto che con la sottoscrizione dello stesso viene attestata;

Dichiarata l'assenza di conflitto di interesse da parte del Dirigente sottoscrittore, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 7 agosto 1990 n. 241, introdotto dalla Legge 6 Novembre 2012, n. 190;

Dato atto che la presente proposta di decreto è stata visionata dal funzionario responsabile di Posizione Organizzativa dell'Ufficio territoriale di Grosseto "Autorizzazioni Rifiuti: presidio zonale Distretto Sud";

DECRETA

1. di dare atto che il presente procedimento costituisce determinazione motivata di conclusione positiva della conferenza dei servizi, art. 14-quater L. n. 241/1990 e s.m.i.;
2. di accogliere l'istanza di variante all'autorizzazione unica vigente mediante l'introduzione delle modifiche che vengono riportate negli allegati tecnici di cui al successivo punto 3 che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
3. di aggiornare il Decreto dell'allora competente Provincia di Arezzo n. 51/EC del 01/04/2015 con cui La Fornace S.r.l. (P. IVA 02020200511) è autorizzata per l'utilizzo di rifiuti nell'intervento di recupero in area adiacente il sito produttivo dismesso denominato "ex fornace Focardi", ubicato in località Castellare, Monte San Savino (AR) ai sensi del D.Lgs n. 152/06 e s.m.i. come segue:
 - a) i recepire tutte le prescrizioni scaturite in sede di Conferenza dei servizi e di approvare l'Allegato 1 - PIC (Parere Istruttoria Conclusivo), predisposto dall'Ufficio Regionale

Territoriale di Grosseto “Autorizzazioni Rifiuti: presidio zonale Distretto Sud”, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

4. Per quanto non prescritto negli allegati tecnici al presente decreto, sopra riportati, vengono confermate tutte le altre prescrizioni dettate con la precedente autorizzazione sopra richiamata;
5. di dare atto altresì che:
 - si conferma la scadenza dell’autorizzazione al 01/04/2025;
 - la Regione Toscana si riserva l’adozione di eventuali ulteriori prescrizioni che riterrà necessarie a seguito di verifiche e sopralluoghi;
 - restano salvi i diritti dei terzi e che la presente Autorizzazione Unica non esonera il gestore dal conseguimento di altre autorizzazioni, provvedimenti o atti di assenso comunque denominati, previsti dalla normativa vigente per l’esercizio delle attività in oggetto e non sostituiti dalla presente autorizzazione, in particolare in materia di competenza dei vigili del fuoco e in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
6. di trasmettere il presente decreto al SUAP del Comune di Monte San Savino (AR) per il rilascio del titolo abilitativo finale e per il successivo inoltro alla Ditta richiedente, al Settore Bonifiche e autorizzazioni rifiuti, ai soggetti competenti in materia ambientale e agli altri soggetti intervenuti nel procedimento;
7. di stabilire che il provvedimento trasmesso dal competente SUAP dovrà essere conservato presso lo stabilimento a disposizione delle autorità di controllo;
8. di fare salve tutte le altre disposizioni legislative, normative e regolamentari comunque applicabili all’attività autorizzata con il presente atto ed in particolare le disposizioni in materia igienico-sanitaria, edilizio-urbanistica, prevenzione incendi ed infortuni, precisando pertanto che la presente autorizzazione non esonera dalla necessità di conseguimento di altre autorizzazioni o provvedimenti comunque denominati non ricompresi nella presente autorizzazione, previsti dalla normativa vigente per l’esercizio della attività di cui trattasi;
9. di dare atto che la mancata osservanza delle disposizioni di cui alla presente autorizzazione comporterà l’adozione dei provvedimenti previsti dalle normative di settore, citate in premessa.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

01

Allegato 1 PIC

a3ea72a53948e3498d744d595e324eb71dd03ddc9391dfa9d525d010e95a6ee2

CERTIFICAZIONE



REGIONE TOSCANA

Giunta Regionale

Direzione Ambiente ed Energia

**Autorizzazione unica ai sensi dell'art. 208
del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.**

La Fornace S.r.l.

impianto sito in loc. Castellare, Comune di Monte San Savino (AR)

Parere istruttorio conclusivo (PIC)



Sommario

1- L'IMPIANTO.....	3
1.1 Descrizione del sito.....	3
2- RIFIUTI.....	4
2.1 PRESCRIZIONI RIFIUTI.....	4
2.2 CONSIDERAZIONI E PRESCRIZIONI ARPAT relative ai controlli analitici da effettuare sui materiali conferiti.....	5
3- EMISSIONI INQUINANTI NELL'ATMOSFERA.....	6
3.1 PRESCRIZIONI EMISSIONI IN ATMOSFERA.....	8
4- EMISSIONI SONORE.....	8
4.1 PRESCRIZIONI EMISSIONI SONORE.....	8
5- EMISSIONI IDRICHE.....	9
5.1 PRESCRIZIONI EMISSIONI IDRICHE.....	13



1- L'IMPIANTO

1.1 Descrizione del sito

La Ditta ha presentato istanza di variante non sostanziale dell'autorizzazione per l'utilizzo di rifiuti nell'intervento di recupero dell'area adiacente il sito produttivo dismesso denominato "ex fornace Focardi", ai sensi dell'art.208 del D.Lgs 152/2006.

La realizzazione del riempimento del corpo di cava sarà effettuata nel rispetto di quanto previsto dal Protocollo di Gestione Operativo, facente parte della documentazione presentata e approvata nel 2015 a cui l'autorizzazione tutt'ora in essere si riferisce, pertanto rimane la totale e completa aderenza del progetto approvato prima nel 2012 e poi in variante nel 2015, in termini di:

- modalità con cui verrà realizzato il ripristino ambientale, che prevede il conferimento dei materiali direttamente nell'area di ripristino;
- tipologia di materiali in ingresso, comprendenti i CER riportati nella DGR n. 51/2015 e le terre e rocce da scavo;
- organizzazione del cantiere.

Unico oggetto della richiesta di variante dell'attuale autorizzazione DGR n.51/EC del 01/04/2015 è il conferimento, oltre ai materiali già autorizzati, anche di materiali con Concentrazioni di riferimento conformi ai valori della Soglia di Contaminazione di cui alla Colonna B, Tabella 1, Allegato 5, Titolo V, parte IV al D.Lgs 152/2006, in piena conformità con la nuova destinazione urbanistica del sito.

Il ripristino, suddiviso in 2 stralci (delimitati nella planimetria della stessa tavola), vedeva un'autorizzazione per il primo stralcio da 400.000 mila tonnellate, il quale è stato realizzato fino a circa 180.000 tonnellate, per poi arrestarsi per mancanza di materiali. Tale motivo ha portato a richiedere la variante in esame per il conferimento di materiali con Concentrazioni di riferimento conformi ai valori della Soglia di Contaminazione di cui alla Colonna B, in seguito, all'approvazione della richiesta di variazione urbanistica dell'area di intervento da "zona ad uso residenziale e verde pubblico" a "zona ad uso commerciale e industriale" avvenuta con la delibera del Consiglio Comunale n. 55 del 25/01/2019. Ciò permette di non inficiare quanto già realizzato e di portare a completamento l'intervento di recupero ambientale previsto dal primo stralcio.



Conseguentemente alla richiesta di variante che prevede il conferimento di materiali aventi un potenziale carico inquinante maggiore rispetto a quanto attualmente autorizzato, sarà apportata una modifica solo nella regimazione delle acque meteoriche.

2- RIFIUTI

Il conferimento delle terre e rocce da scavo è già contemplato da quanto autorizzato con la DGR n.51 del 2015 che prevede, oltre ai rifiuti, anche il riutilizzo di terre e rocce da scavo ai sensi del DPR n. 120/2017 (allora autorizzati ai sensi del D.M. n.161/2012 o dell'Art. 41-bis del DL n. 69/2013).

Con la presente variante vengono comunque confermate:

- le modalità operative inerenti il conferimento dei materiali per il riempimento della cava, consistenti nella messa in opera direttamente all'interno dell'area di ripristino;
- i controlli analitici (analisi sul tal quale e test di cessione) da effettuare su campioni di materiale posto in opera al compimento del rilevato per successivi strati dello spessore di un metro.

Viene richiesto il mantenimento delle operazioni già autorizzate ovvero R10 ed R13.

Per tutti i materiali conferiti la Ditta dichiara che saranno eseguiti controlli analitici al completamento delle diverse fasi di posa in opera e i risultati dovranno rispettare:

- i valori delle CSC riportate in Colonna B della Tabella 1 dell'Allegato 5, Titolo V, Parte IV del D. Lgs. 152/2006. Tale prescrizione include il conferimento anche di materiali le cui CSC rientrano nella Colonna A della tabella sopracitata.
- I valori limite del Test di cessione dell'Allegato 3 DM 05.02.1998, modificato da DM 186/2006.

2.1 PRESCRIZIONI RIFIUTI

1. dovranno essere conferite le tipologie di materiali previste e autorizzate dalla DGR n.51 del 2015, con la presente variante che include i materiali ricadenti anche nella colonna B, Tabella 1, Allegato 5, Titolo V, parte IV al D.Lgs 152/2006;
2. la documentazione di riferimento resta la DGR n.51/2015, implementata con la documentazione di variante, pervenute con prot. 448479 del 22/12/2020 e 201866 del 07/05/2021;



3. dovrà essere effettuato, anche nel caso del conferimento di materiale classificato come “Terre e rocce da scavo” qualificate come sottoprodotti, l’ecuzione del test di cessione (rispetto limiti tabella Allegato 3 al DM 05.02.1998, come modif. dal DM186/2006) sul materiale disposto sulla piazzola dedicata, prima della disposizione in area di ripristino ambientale, per volumi massimi di 600 mc o comunque sul singolo lotto, nel caso in cui le terre e rocce conformi alle concentrazioni soglia di contaminazione di cui alla colonna B, presentino anche un solo valore superiore a quello di colonna A.
4. Si raccomanda la realizzazione di uno strato di un metro e mezzo di spessore di ripristino finale con l’utilizzo di materiali che rispettino i limiti della Colonna A della Tabella 1 dell’Allegato 5, Titolo V, Parte IV del D. Lgs. 152/2006.

Si intende invariata l’ecuzione delle previste modalità di gestione e analisi sulla maglia 25 m x 25 m, in area di ripristino secondo le modalità espresse nel PmeC.

Per quanto non in contrasto con il presente atto si rimanda a quanto prescritto e riportato nella DGR n.51/2015.

2.2 CONSIDERAZIONI E PRESCRIZIONI ARPAT relative ai controlli analitici da effettuare sui materiali conferiti

In particolare in riferimento alla frequenza di presentazione del report dei dati relativi ai campionamenti di suolo ed acque di aggotamento della zona del ripristino si concorda con quanto comunicato nel PmeC aggiornato:

- relativamente alla gestione dei materiali conferiti nelle piazzole di deposito temporaneo, sarà effettuata comunicazione mensile dei relativi codici CER e le analisi saranno inviate con regolare cadenza, fatto salvo che se non siano intervenuti contributi aggiuntivi sarà semplicemente specificato senza necessità di ripetizione delle stesse indagini; la mancata comunicazione in merito a materiali destinati alle piazzole equivarrà a mancati conferimenti, di conseguenza le aree saranno vuote.
- Relativamente alla gestione dei materiali conferiti direttamente in cava , la scelta dei punti di campionamento, come precisato nel PMeC, sarà effettuata realizzando una griglia a maglie quadrate con lato di 25 m, all’interno delle quali il terreno verrà prelevato con escavatore meccanico e campionato secondo il metodo della quartatura, al raggiungimento di ogni metro di spessore messo in posa; al fine di garantire la rappresentatività di tutto lo spessore, il campionamento verrà



effettuato in due momenti: il primo al completamento del 50% della superficie corrispondente ad ogni livello, il secondo al suo completamento ed i risultati saranno puntualmente trasmessi agli Enti.

• Relativamente alle analisi delle acque di aggotamento, queste saranno analizzate secondo le modalità descritte nel PMeC, (frequenza dipendente dall'andamento pluviometrico). Sarà cura del gestore comunicare eventuali difformità indotte dalla prassi operativa che si dovessero realizzare rispetto a quanto già autorizzato e comunque informare ogni volta l'Ente preposto dell'esito delle analisi eseguite. Le acque di aggotamento dovranno rispettare i limiti tabellari di cui alla Tabella 3 dell'allegato 5 della parte II del D.lgs 152/2006 al fine di consentire lo scarico nel Borro Rialto.

3- EMISSIONI INQUINANTI NELL'ATMOSFERA

Emissioni convogliate

Non presenti nell'impianto.

Emissioni diffuse

Le emissioni diffuse polverulente sono dovute a:

- carico e scarico del materiale in ingresso;
- formazione e stoccaggio cumuli;
- operazioni di livellamento e compattazione;
- transito dei mezzi su strade non asfaltate.

Traffico veicolare

Relativamente al transito in ingresso al cantiere, derivante dalla variante, lo stesso si svilupperà lungo una S.P. e per un breve tratto lungo una traversa interna (viabilità urbana).

La viabilità è mantenuta pulita, ed in uscita l'impianto è dotato di un dispositivo di lavaggio pneumatici.

Viene dichiarato che l'aggravio dell'impatto dovuto al traffico indotto dalla variante sarà marginale e, qualora si verifici mai nella sua totalità, si svilupperà per breve tempo.

A seguito della variante non verranno apportate variazioni o incrementi dovuti a possibili nuove fonti di emissione, né si avranno modifiche sui sistemi di contenimento/mitigazione; pertanto resta



REGIONE TOSCANA
Giunta Regionale
Direzione Ambiente ed Energia

valida la tabella delle emissioni diffuse riportate di cui all'allegato 3 al provvedimento n°51/EC/2015, di seguito riportata.

Quadro riassuntivo delle emissioni diffuse polverulente e misure di mitigazione adottate

SIGLA	ORIGINE	PRESCRIZIONI/MISURE DI MITIGAZIONE
Emissione diffusa	Transito di mezzi su strade non asfaltate	Le strade non asfaltate all'interno dell'impianto verranno bagnate con irrigatori fissi, azionati automaticamente da fotocellule al passaggio dei mezzi, con raggio di azione di 7-8 m., con quantitativi di acqua pari a 2 l./mq.; l'intervallo di bagnatura sarà dato dal passaggio dei camion, ossia ogni 20 minuti. Tale condizione garantisce abbattimento del 98%.
Emissione diffusa	Carico e scarico del materiale in ingresso	Il materiale in ingresso risulta umido.
Emissione diffusa	Formazione e stoccaggio cumuli	Copertura con teli dei cumuli presenti.
Emissione diffusa	Operazioni di compattazione	Le zone dove verrà fatto il costipamento verranno bagnate con irrigatori mobili azionati automaticamente da fotocellule al passaggio dei mezzi, con raggio di azione di 7-8 m., con quantitativi di acqua pari a 2 l./mq.; l'intervallo di bagnatura sarà dato dal passaggio del compattatore, condizione che garantisce abbattimento di circa il 98%.

I recettori sono ubicati ad una distanza compresa fra 100 e 150 m. dall'impianto e il tempo di attività dello stesso compreso tra 200 e 150 giorni/anno (stimati 154 giorni lavorativi).

È stata presentata la **“Valutazione delle emissioni di polveri”**, utilizzando le *“Linee Guida per la valutazione delle emissioni di polveri provenienti da attività di produzione, manipolazione, trasporto, carico o stoccaggio di materiali polverulenti”*, predisposte da ARPAT e adottate dalla Provincia di Firenze con DGP n°213/ 2009, ad oggi inserite al punto 6 dell'Allegato 2 al Piano Regionale Qualità dell'aria (PRQA), approvato nel 2018, per valutare l'impatto delle polveri diffuse originate dalle lavorazioni che potranno produrre attività polverulenta.

Dal confronto dei dati ottenuti (considerato il contributo dato dal sistema di abbattimento presente costituito da un sistema di bagnatura automatico presente su tutta la strada di accesso all'area), con la tabella 17 delle suddette linee guida, risulta che il rateo emissivo dell'impianto calcolato, pari a **369 g/h**, è compatibile con la soglia di emissione prevista (< 418 g/h), per recettori ubicati ad una distanza compresa fra 100 e 150 m. (come nel caso in esame) ed un tempo di svolgimento dell'attività dell'impianto compreso tra 200 e 150 giorni/anno (stimati 154 giorni lavorativi).



3.1 PRESCRIZIONI EMISSIONI IN ATMOSFERA

Il gestore dovrà rispettare le seguenti prescrizioni:

1. mettere in atto tutte le misure di mitigazione/contenimento delle emissioni diffuse polverulenti dichiarate;
2. tutti i mezzi in transito dovranno ridurre la velocità, sia per garantire le migliori condizioni di sicurezza degli operatori presenti, sia per ridurre la diffusione di polveri;
3. sottoporre a costante bagnatura e/o periodica pulizia le aree non pavimentate destinate alla circolazione dei mezzi (aree di transito e manovra, piazzali ecc) e alle lavorazioni, soprattutto nei periodi ventosi e siccitosi, al fine di non dare luogo ad emissioni di polveri o, in alternativa, devono essere pavimentate;
4. in caso di trascinarsi di materiali polverulenti sulle strade esterne all'area ad opera dei mezzi in uscita, prevedere l'adozione di un sistema di lavaggio delle ruote;
5. tenuta di registro informatico o cartaceo per il controllo dell'effettivo utilizzo dell'acqua per l'abbattimento delle polveri;
6. utilizzo di mezzi che rispettino le norme in materia di emissioni;
7. minimizzare i tempi di stazionamento "a motore acceso" dei mezzi in transito nell'area di impianto, ed attuare un'efficiente gestione logistica degli spostamenti, sia in entrata che in uscita.

4- EMISSIONI SONORE

4.1 PRESCRIZIONI EMISSIONI SONORE

Il Gestore deve:

1. rispettare i limiti previsti dalla normativa vigente, nonché dal Piano Comunale di Classificazione Acustica (PCCA) del Comune di Monte San Savino (AR).
2. porre comunque particolare attenzione al continuo miglioramento e aggiornamento tecnologico per l'abbattimento delle eventuali emissioni sonore.
3. comunicare eventuali modifiche, spostamenti dei macchinari e/o loro diverso utilizzo di durata, con opportune stime o misure svolte da TCAA.



5- EMISSIONI IDRICHE

L'attività in esame e più precisamente, la gestione dei rifiuti in argomento (tabella 5 allegato 5 DP-GRT n 46/r/2008), ai sensi dell'art. 208 del Dlgs n. 152/2006, è compresa nell'elenco di cui alla Tabella 5 dell'Allegato 5 del DPGRT n 46/r/2008, disciplinata dall'art. 43 del citato regolamento regionale. In effetti le attività, riportate nell'elenco di cui sopra, presentano oggettivo rischio di trasciamento, nelle acque meteoriche, di sostanze pericolose o di sostanze in grado di determinare effettivi pregiudizi ambientali. Inoltre, se, da tale attività vengono originati scarichi derivanti dalla gestione delle AMD occorre acquisire tutte le informazioni necessarie per poter rilasciare la prevista autorizzazione allo scarico. Nel caso in questione, per quanto concerne le acque meteoriche dilavanti, è necessario che le stesse vengano gestite conformemente a quanto dettato dal su citato regolamento regionale, ne consegue che, per lo scarico delle AMD deve essere completo del Piano di prevenzione e gestione delle AMD, redatto in conformità a quanto stabilito nell'allegato 5 tabella 5 del DPGRT n 46/r/2008, ecc.

Dalla documentazione presentata dal proponente, si evince che è stato autorizzato uno scarico S1 avente come recapito il Rio di Rialto e che tale punto di scarico rimarrà invariato.

Tuttavia, preme sottolineare che, dall'attività di ripristino in esame, sono originate varie tipologie di acque:

- **acque reflue domestiche (ARD)**, laddove sono presenti i servizi igienici degli uffici. Lo scarico delle acque reflue domestiche fa parte del vecchio ufficio presente quando era attiva la cava ed è stato individuato nella variante non sostanziale in corso d'opera del dicembre del 2015 come luogo per la predisposizione degli spogliatoi e dei servizi igienici. Dunque non rientra nell'ambito dell'autorizzazione in essere.
- **acque reflue industriali (ARI)**, laddove avviene il lavaggio delle ruote dei camion, che dovranno essere smaltite come rifiuti.
- **acque meteoriche di dilavamento (AMPP)**, che dilavano le aree ove viene svolta l'attività oggetto dell'A.U. in esame, ad esempio area pesa, aree di transito ed area ripristino ambientale, ecc. che, dopo trattamento depurativo, recapitano in corso d'acqua superficiale Fosso del Rialto.
- **acque di aggettamento** derivanti dai n. 3 pozzi di drenaggio, **che dopo essere depurate, recapitano nel** corso d'acqua superficiale Fosso del Rialto.



Sono fornite le descrizioni delle opere proposte per la gestione delle acque prodotte presso l'impianto in esame, a seguito della modifica richiesta, vedasi Allegati 7, 8 e 9. L'Allegato 14 contiene un'appendice del Piano di Gestione Operativo approvato e autorizzato nel 2015, con lo scopo di integrare il monitoraggio degli scarichi idrici e pertanto si rimanda a tale documento per i previsti controlli. Viene precisato che il monitoraggio delle altre componenti ambientali, già autorizzato, non è oggetto della variante non sostanziale in esame e pertanto resta invariato. In tale documento vengono descritti gli scarichi e le acque reflue che verranno generati durante il ripristino ambientale, al fine di monitorare e garantire i parametri necessari per gestire tali emissioni idriche in modo conforme alla vigente normativa.

Quanto autorizzato in precedenza prevedeva, in corso di coltivazione, da una parte la realizzazione di una guardia idraulica sul perimetro della zona da coltivare, per allontanare i contributi esterni con recapito diretto nel Rio di Rialto e la messa in esercizio di una batteria di pozzi finestrati sul fondo di cava per l'emungimento dei flussi piovani sul corpo di coltivazione. Tale contributo veniva collettato verso un sistema di dissabbiatura e disoleazione al piede di coltivazione. Al termine dell'intervento, finiti i conferimenti e la rinaturalizzazione del lotto i due contributi venivano uniti e destinati al Rio di Rialto congiuntamente.

Mentre con la modifica in esame, che prevede la collocazione di materiale avente requisiti qualitativi diversi da quello fino adesso autorizzato, il proponente, al fine di preservare la qualità del recettore finale, ha previsto di attivare, durante la coltivazione, tre pozzi, che intercetteranno le piogge che cadono sul corpo di coltivazione, con lo scopo di raccogliere i contributi che percoleranno attraverso di esso. Tali manufatti saranno finestrati in corrispondenza della porzione più profonda della cava. Tramite delle pompe, che aggotteranno ad una tubazione di mandata chiusa, i contributi saranno avviati ad un impianto di depurazione collocato al piede del corpo di coltivazione.

Tale impianto sarà dotato di:

- una prima vasca da 40 mc;
- una seconda vasca, comunicante con la prima attraverso un sollevamento, avente la funzione di fra sedimentare ed intercettare il materiale eventualmente trascinato;
- un serbatoio, provvisto di una sezione filtrante a carboni attivi, per l'abbattimento di eventuali idrocarburi;



▪ un punto di prelievo a valle dell'intera filiera di depurazione per permettere la raccolta di campioni di refluo e l'analisi ambientale dello stesso.

Il Gestore nel corso dello svolgimento dell'attività in esame dovrà provvedere a mettere in atto quanto previsto nel PMC con riferimento ai parametri da controllare, nel rispetto delle frequenze stabilite per il campionamento e delle modalità di esecuzione dei previsti controlli e misure.

La gestione delle acque di dilavamento dell'area di ripristino, configurabili come AMDC comporta l'individuazione dei seguenti flussi:

- **Acque di prima pioggia:** vengono stoccate all'interno delle vasca di raccolta, trattate all'interno dell'impianto di trattamento acque meteoriche di prima pioggia (AMDPP) e successivamente scaricate, a seconda dei risultati analitici ottenuti. Da tale impianto di depurazione ne deriva uno scarico di AMPP (S1), individuato con le seguenti coordinate geografiche: E 17°21'786.54" N 48°00'515.34", che ha come recapito il corpo idrico superficiale denominato Fosso di Rialto. A seconda dei risultati analitici ottenuti potranno essere seguite due strade:
 - se non contaminate verranno immesse nel collettore perimetrale e quindi al corpo idrico;
 - se contaminate saranno allontanate con autospurgo.
- **Acque di seconda pioggia:** le acque di seconda pioggia verranno inviate ad apposito impianto di trattamento in continuo (AMDSP) e da qui scaricate nel Fosso di Rialto.

PIANO DI GESTIONE DELLE AMD (Allegato 15 appendice al Piano AMD)

Il piano di gestione delle AMD è stato descritto nella Relazione di Variante del gennaio 2012 [cfr. Allegato 2, pag 7]: “[...] Punto 5 - “Piano di gestione delle acque meteoriche dilavanti, ai sensi dell’art. 40, comma 8 del DPGRT n°46/R/8 ai fini dell’eventuale rilascio dell’autorizzazione allo scarico”.

Il piano di gestione delle AMPP ricadenti sul corpo di cava è riportato nella Relazione Idrologica Idraulica , vedasi Allegato 6.

Quindi, in dettaglio, si fa presente che, quanto autorizzato prevedeva, in corso di coltivazione, da una parte la realizzazione di una guardia idraulica sul perimetro della zona da coltivare, per allontanare contributi esterni con recapito diretto nel Rio di Rialto e la messa in esercizio di una batteria di pozzi finestrati sul fondo di cava per l'emungimento dei flussi piovani sul corpo di coltivazione. Tale contributo veniva collettato verso un sistema di dissabbiatura e disoleazione al



piede della coltivazione. Al termine dell'intervento, finiti i conferimenti e la rinaturalizzazione del lotto i due contributi venivano uniti e destinati al Rio di Rialto congiuntamente.

La variante in esame prevedendo di poter introdurre contributi terrigeni con Concentrazioni di riferimento conformi ai valori della Soglia di Contaminazione di cui alla Colonna B, Tabella 1, Allegato 5, Titolo V, parte IV al D.Lgs 152/2006 e, pertanto, con la presenza di sostanze inquinanti che possono essere liscivate dalle acque meteoriche e generare contributi emunti da trattare, tiene conto di potenziare il sistema di depurazione delle acque di aggotamento dei pozzi e di mantenere separati a fine coltivazione i contributi esterni da quelli che intervengono sul corpo di cava rinaturalizzato, che verranno comunque inviati a un impianto di gestione delle AMPP, prima del conferimento nel Rio di Rialto.

In base a quanto sopra esposto si distinguono due configurazioni di gestione delle acque, a tal riguardo, vedasi allegati 7 e 10:

A. Fase di coltivazione

B. Fase post coltivazione del I Stralcio.

Per la **FASE A**, la rete di collettamento prevista, con riferimento agli elaborati grafici allegati, sarà costituita da:

- canalette in terra battuta a cielo aperto di sezione trapezia per la guardia perimetrale;
- condotta circolare a pelo libero per la guardia perimetrale;
- condotta circolare non in pressione per le acque dei pozzi;
- impianto di depurazione per le acque dei pozzi;

Per la **FASE B** la rete di collettamento sarà costituita da:

- canalette in terra battuta a cielo aperto di sezione trapezia per la guardia perimetrale;
- condotta circolare a pelo libero per la guardia perimetrale;
- sistema di canalette in terra battuta per le acque sulla coltivazione;
- salto idraulico per le acque sulla coltivazione;
- impianto di gestione AMPP per le acque sulla coltivazione.



5.1 PRESCRIZIONI EMISSIONI IDRICHE

l'Autorizzazione unica in esame, con la modifica proposta, ricomprende l'autorizzazione allo scarico S1, in precedenza già autorizzato. Inoltre, il titolare dell'attività di gestione rifiuti in esame dovrà attenersi scrupolosamente alle prescrizioni di seguito dettate:

- **per lo scarico S1**, derivante dall'attività in esame, dovranno essere rispettati i limiti dettati in Tabella 3 dell'Allegato 5 alla Parte Terza del D.Lgs. 152/2006, per scarichi in acque superficiali, per tutti i parametri in essa riportati e non solo per i solidi sospesi;
- dovranno essere effettuati autocontrolli allo scarico S1, con frequenza almeno **semestrale**, prendendo come riferimento i limiti dettati in Tabella 3 dell'Allegato 5, alla Parte Terza del DLgs 152/2006, per scarichi aventi come recapito corso d'acqua superficiale;
- Le analisi di autocontrollo dovranno essere effettuate da laboratori abilitati e accreditati; i certificati di analisi dovranno essere accompagnati dalla relazione di un tecnico abilitato e conservati presso lo stabilimento in esame, al fine di dimostrare in qualsiasi momento, agli organi di controllo preposti, di aver ottemperato a quanto sopra prescritto;
- I limiti tabellari non potranno in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acqua prelevata esclusivamente allo scopo;
- il titolare dello scarico in esame dovrà adoperarsi affinché l'impianto, le condotte e le infrastrutture di depurazione e scarico siano resi facilmente accessibili alla verifica di qualsiasi soggetto deputato al controllo dell'adempimento delle prescrizioni;
- il titolare dello scarico in esame dovrà adottare le misure necessarie onde evitare il superamento dei limiti tabellari con la conseguenza di un inquinamento, anche se temporaneo;
- il titolare dello scarico in esame dovrà conservare presso l'impianto la documentazione che attesti l'effettuazione delle operazioni di periodica manutenzione ed autocontrollo, dello smaltimento degli oli separati e degli altri rifiuti liquidi e solidi prodotti, ivi compresi i fanghi sedimentati, e che consenta l'identificazione della ditta esecutrice;
- il titolare dello scarico in esame dovrà redigere e conservare un manuale operativo della gestione dell'impianto e delle manutenzioni programmate necessarie per garantire l'efficacia depurativa dell'impianto stesso e la tutela ambientale;



REGIONE TOSCANA
Giunta Regionale
Direzione Ambiente ed Energia

- il titolare dello scarico in esame dovrà notificare al Settore Bonifiche, autorizzazioni rifiuti della Regione Toscana ogni mutamento che intervenga nella situazione di fatto in riferimento all'insediamento produttivo;
- il titolare dello scarico in esame dovrà comunicare al Settore Bonifiche, autorizzazioni rifiuti della Regione Toscana eventuali variazioni delle caratteristiche qualitative e quantitative dello scarico;
- il titolare dello scarico in esame dovrà notificare al Settore Bonifiche, autorizzazioni rifiuti della Regione Toscana ogni eventuale trasferimento della gestione o della proprietà dell'insediamento;
- il titolare dello scarico in esame dovrà garantire l'accessibilità per il campionamento ed il controllo dei punti assunti per la misurazione degli scarichi;
- il titolare degli scarichi in esame dovrà consentire che il Settore Bonifiche, autorizzazioni rifiuti della Regione Toscana effettui, all'interno dell'impianto, tutte le ispezioni ritenute necessarie per l'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi;
- il titolare dello scarico in esame dovrà gestire come rifiuti, secondo quanto previsto nella parte IV del D.Lgs 152/06 gli oli, gli idrocarburi ed ogni altra sostanza derivante dal processo di depurazione , ivi compresi i fanghi;
- per le aree interessate dalla lavorazione, dalla movimentazione, dallo stoccaggio e dalle soste operative dei mezzi, che intervengono a qualsiasi titolo sul rifiuto, dovranno essere garantite l'impermeabilizzazione, per la salvaguardia delle acque di falda e facilitare la ripresa di possibili sversamenti;
- dovranno essere sottoposte a periodico controllo e ad eventuale manutenzione le aree indicate al punto precedente, al fine di garantire l'impermeabilità delle relative superfici;
- dovranno essere protette, nel tempo, le aree destinate all'attività di gestione dei rifiuti in esame, dalle acque meteoriche esterne, mediante l'apposito sistema di canalizzazione ;
- i reflui derivanti dalle eventuali operazioni di lavaggio di autocisterne e container dovranno essere smaltiti come rifiuto speciale;
- il lay-out dell'impianto dovrà essere ben visibile e riportato in più punti del sito;



REGIONE TOSCANA
Giunta Regionale
Direzione Ambiente ed Energia

- in caso di sversamenti accidentali la pulizia delle superfici interessate dovrà essere eseguita immediatamente, per quanto possibile con idonei materiali inerti assorbenti. I materiali derivanti dalle operazioni di pulizia dovranno essere smaltiti in conformità a quanto dettato dalla normativa settoriale in materia di rifiuti,
- attenersi a quanto dettato nella Circolare del Ministero dell'Ambiente del 21/01/2019, recante "Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi,
- comunicare tempestivamente a questo Settore ed alla competente ARPAT, l'attivazione dello scarico relativo alle acque di aggotamento, in conseguenza a quanto riferito con nota del 01/11/2015 inviata tramite PEC direttamente dal gestore dell'impianto (Costruzioni Giuseppe Stiatti Srl), che ha precisato che lo scarico delle acque di aggotamento sul Fosso di Rialto potrà avvenire esclusivamente in occasione di eventi meteorologici eccezionali, in quanto, diversamente le acque di aggotamento verranno utilizzate ai fini della gestione dell'area;
- i lavori di adeguamento impiantistici previsti nel presente atto, relativi alla gestione delle acque, dovranno essere realizzati prima del conferimento dei materiali in Colonna B Tabella 1, Allegato 5, Titolo V, parte IV al D.Lgs 152/2006;
- il lavaggio delle ruote dei camion dovranno essere smaltiti come rifiuti nel rispetto della normativa di settore.



PROVINCIA
DI AREZZO

Servizio Pianificazione Territoriale –
Valorizzazione Ambiente

Via Spallanzani, 23
52100 Arezzo

Telefono +39 0575 3354300
Fax +39 0575 3354307
E-Mail protocollo.provar@postacert.toscana.it
Sito web www.provincia.aretzo.it

C.F. 80000610511
P.IVA 00850580515

Ufficio SUAP
del Comune di Monte San Savino
comune@pec.citymonte.it



Prof. n. 67212 / 41 - 05 - 01 - 11

Arezzo, li - 1 APR. 2015

OGGETTO: Art. 208 D.Lgs. 152/2006 - Artt. 14 e seguenti della Legge 241/1990.

LA FORNACE S.r.l. – Modifica dell'autorizzazione unica all'utilizzo di rifiuti per intervento di recupero ambientale dell'area adiacente il sito produttivo dismesso denominato "ex Fornace Focardi", in Località Castellare, Monte San Savino (AR) – 1° Stralcio funzionale.

Provvedimento dirigenziale n. 51/EC del 01/04/2015.

Unita alla presente, si invia copia del Provvedimento dirigenziale n. 51/EC del 01/04/2015, inerente la modifica del progetto per l'utilizzo di rifiuti per intervento di recupero ambientale dell'area adiacente il sito produttivo dismesso denominato "ex Fornace Focardi" – 1° Stralcio funzionale, in Località Castellare, Monte San Savino (AR), di cui alla Deliberazione della Giunta provinciale in data 27/02/2012, n. 95, relativo alla Società in oggetto.

Resta inteso che sarà cura di codesto Ufficio, inviare copia del Provvedimento finale sia a questa Amministrazione che alla Società richiedente, come pure a tutti i Soggetti comunque coinvolti nell'endoprocedimento:

- > Comune di di Monte San Savino;
- > Dipartimento A.R.P.A.T. di Arezzo, per le funzioni di controllo di competenza;
- > Dipartimento di prevenzione della U.S.L. n. 8, per le funzioni di controllo di competenza;
- > Regione Toscana – Settore Rifiuti e Bonifica Siti Inquinati;
- > Sezione regionale del Catasto Rifiuti;
- > Sezione Regionale della Toscana dell'Albo Nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti.

Con l'occasione si porgono cordiali saluti.
LR\

Paola Scartoni
Responsabile Ufficio Gestione
Rifiuti e Bonifica Siti Inquinati



N° 51/EC

del 01/04/2015

pagina 1 di 26

Prot. n. 67200/41-05-01-11

Arezzo lì - 1 APR. 2015

Servizio: Pianificazione Territoriale – Valorizzazione Ambiente

OGGETTO: Art. 208 D.Lgs. n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni.
LA FORNACE S.r.l. - Corso Sangallo, 36 - Comune di Monte San Savino (AR) – P.IVA 02020200511.
Autorizzazione unica all'utilizzo di rifiuti per intervento di recupero ambientale dell'area adiacente il sito produttivo dismesso denominato "ex Fornace Focardi", in Località Castellare, Monte San Savino (AR) – 1° Stralcio funzionale.
Modifica Deliberazione della Giunta provinciale n. 95 del 27/02/2012.

Allegati: SI (3)

Immediatamente eseguibile: SI

Uffici interessati: Servizio Pianificazione Territoriale – Valorizzazione Ambiente
Difesa del Suolo

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO GESTIONE RIFIUTI E BONIFICA SITI INQUINATI

VISTO il D.Lgs. 03/04/2006, n. 152, "Norme in materia ambientale", e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO la L.R. 18/05/1998, n. 25, "Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati", e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO la Deliberazione del Consiglio regionale della Toscana in data 18/11/2014, n. 94, di approvazione del Piano regionale di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati;

VISTO il D.P.G.R. 25/02/2004, n. 14/R, "Regolamento regionale di attuazione ai sensi della lettera e) comma 1 dell'art. 5 L.R. 25/98 'Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati', contenente norme tecniche e procedurali per l'esercizio delle funzioni amministrative e di controllo attribuite agli Enti Locali", e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO la Deliberazione della Giunta regionale della Toscana 06/08/2012, n. 743, "Art. 19, comma 2 Bis della L.R. 25/1998 e successive modifiche e integrazioni: Approvazione deliberazione per la definizione delle forme e modalità relative alle garanzie finanziarie da prestare per le autorizzazioni alla realizzazione e gestione degli impianti di smaltimento o recupero dei rifiuti", e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO la L.R. 28/10/2014, n. 61, "Norme per la programmazione e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di gestione dei rifiuti. Modifiche alla l.r. 25/1998 e alla l.r. 10/2010", ed, in particolare, l'art. 28 - Decorrenza del trasferimento delle funzioni amministrative e l'art. 29 - Disposizioni transitorie relative ai procedimenti;

RICHIAMATO la Deliberazione della Giunta provinciale in data 27/02/2012, n. 95, esecutiva ai sensi di legge, di approvazione del progetto per l'utilizzo di rifiuti per intervento di recupero ambientale dell'area adiacente il sito produttivo dismesso denominato "ex Fornace Focardi" - 1° Stralcio funzionale, in Località Castellare, Monte San Savino (AR), presentato da LA FORNACE S.r.l., con attuale sede legale in Corso Sangallo, 36, in Comune di Monte San Savino, con validità fino al 27/02/2016;

RICHIAMATO il Provvedimento dirigenziale in data 26/02/2013, n. 34/EC, di rinnovo dell'autorizzazione alla gestione sopra richiamata, nonché la nota di questo Ufficio in data 26/03/2014, ns. prot. n. 58532, con la quale, su richiesta formulata da LA FORNACE S.r.l., ai sensi dell'art. 30 della Legge 9 agosto 2013, n. 98 - "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia", è stato stabilito che le opere dovessero essere iniziate entro la data del 26/02/2016 ed essere ultimate entro tre anni dalla data di inizio dei lavori, e preso atto che le opere autorizzate, alla data odierna, non hanno ancora avuto inizio;

VISTO la nota in data 18/02/2014, ns. prot. n. 40445 del 27/02/2014, con la quale il Comune di Monte San Savino ha trasmesso copia del Permesso di costruire n. C14/1717/0 del 19/02/2014 per l'esecuzione dei lavori che contiene anche l'autorizzazione allo scarico dei reflui domestici;



N° 51/EC

del 01/04/2015

pagina 3 di 26

VISTO la nota in data 23/12/2014, ns. prot. n. 227664 del 29/12/2014, con la quale il SUAP del Comune di Monte San Savino ha trasmesso la richiesta, presentata da LA FORNACE S.r.l., con sede legale in Corso Sangallo, 36, in Comune di Monte San Savino, di esame degli elaborati tecnici per il rilascio della modifica dell'autorizzazione di cui alla Deliberazione sopra richiamata;

DATO ATTO che l'intervento che si intende realizzare è descritto nella relazione tecnica istruttoria condotta dall'Ufficio Gestione Rifiuti e Bonifica Siti Inquinati della Provincia di Arezzo, allegata al presente Provvedimento quale parte integrante e sostanziale (Allegato n. 1);

VISTO l'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 relativo alle procedure per l'autorizzazione unica per gli impianti di gestione dei rifiuti;

RICORDATO che il progetto presentato è stato sottoposto all'esame della Conferenza provinciale di Servizi per Impianti di Gestione dei Rifiuti, istituita ai sensi del combinato disposto dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e dell'art. 6 della L.R. 25/1998, nella seduta tenutasi in data 19/01/2015 e che la Conferenza stessa con il relativo Verbale, allegato al presente quale parte integrante e sostanziale (Allegato n. 2), ha precisato che il progetto stesso dovesse essere integrato attraverso la presentazione dei chiarimenti e della documentazione funzionale a soddisfare le richieste di cui al parere A.R.P.A.T. inviato, quale contributo alla Conferenza, in data 19/01/2015, ns. prot. n. 2888, allegato al Verbale stesso;

VISTO gli elaborati integrativi presentati da LA FORNACE S.r.l., attraverso il S.U.A.P. del Comune di Monte San Savino, con nota in data 13/02/2015, ns. prot. 35870 del 17/02/2015, a seguito degli esiti della Conferenza di Servizi del 19/01/2015;

VISTO il parere favorevole alla variante richiesta espresso da A.R.P.A.T. sulla documentazione integrativa con nota in data 20/02/2015, ns. prot. n. 45143 del 02/03/2015, con le seguenti prescrizioni:

" ...

A) Gestione rifiuti

- a) *La qualità dei materiali in ingresso (rifiuti e non), deve essere conforme a:*
 - CSC della colonna A, tab. 1 all. 5 al titolo V del DLgs. 152/2006
 - all. 3 DM 5/2/98. Nel caso di accettazione di terre e rocce con riporto, ai sensi delle vigenti norme in materia, il test di cessione di cui al DM 05/02/98 e smi sarà da valutare rispetto alla tab. 2 all. 5 al titolo V del DLgs. 152/2006.
- b) *venga registrato e reso disponibile anche il conferimento quantitativo delle terre e rocce da scavo, per consentire il controllo del quantitativo massimo giornaliero di 1.300 t.*
- c) *La ditta titolare dell'autorizzazione al ripristino (R10) dovrà procedere ad effettuare:*
 - per i rifiuti accettati in procedura A: almeno un proprio controllo analitico l'anno (e in ogni caso ogni 3.000 t conferite) per rifiuti provenienti dalla medesima lavorazione (lotto) di ciascun fornitore

- per i rifiuti accettati in procedura B: almeno un proprio controllo analitico l'anno ogni 50.000 t conferite per rifiuti provenienti dal medesimo cantiere senza che si sia verificata variazione litologica e/o cambio di lavorazione.
- d) il piano di campionamento previsto dagli allegati F ed E del PGO, sia attuato senza riguardo del tipo di materiale posto in opera nelle singole maglie
- e) sia inviato agli enti anche l'avviso del campionamento dei rifiuti stoccati secondo la procedura A.
- f) nel caso di risultato analitico non conforme riscontrato nel campionamento effettuato dalla ditta titolare dell'autorizzazione al ripristino (R10):
 - tutto il materiale stoccato al momento del campionamento (procedura A) sia da destinare ad altro impianto,
 - sia da rimuovere e destinare ad altro impianto tutto lo spessore di 1 m della maglia campionata (procedura B).
- g) debba essere conservato presso l'impianto di gestione, e successivamente alla chiusura, presso la sede della ditta per almeno 5 anni, tutta documentazione analitica inerente i rifiuti impiegati, costituita sia dai rapporti di campionamento e prova dei fornitori che dei propri; nel caso dei rapporti di prova dei fornitori questi devono attestare anche il trattamento di cui ai punti 7.1 e 7.4 del DM 05/02/98
- h) sia previsto che per i flussi in procedura B, ogni trasporto sia accompagnato anche dalle analisi che caratterizzano il lotto trasportato
- i) venga corretta la "Tav.9 regimazione acque" per quanto riguarda la denominazione della piazzola identificata come per "non rifiuti".

B) Emissioni sonore

Dovrà essere predisposta idonea documentazione di impatto acustico ai sensi dell'art. 12 della LR 89/98, aggiornata alle condizioni previste dalla variante, sottoscritta da tecnico competente ai sensi dell'art. 2, comma 6 della L. n. 447/95, comprensiva dei contenuti specifici previsti dalla DGRT 857/2013.

C) Emissioni in atmosfera

Debba presentare domanda delle emissioni diffuse corredata da una valutazione completa delle emissioni di polveri diffuse, secondo le indicazioni di cui alla Linee Guida di cui alla D.G.P. della Provincia di Firenze n°213 del 03/11/2009

D) Pozzi di drenaggio e vasche di decantazione

- a) siano precisate le norme UNI vigenti che si intendono applicare nella realizzazione del rilevato
- b) sia considerato anche il caso di sedimenti di granulometria fine per prevedere la chiarificazione mediante l'utilizzo di flocculanti o di altri tipologie di intervento (riduzione della velocità del flusso in ingresso) per rendere efficace la sedimentazione



N° 51/EC

del 01/04/2015

pagina 5 di 26

- c) *sia valutata la questione del riempimento progressivo o progettato con l'avanzare della realizzazione dei pozzetti di aggotamento, o individuare una modalità di estrazione del decantato*
- d) *sia disposta una verifica della funzionalità della vasca in corso d'opera dopo un periodo di pioggia*
- e) *siano precisate le modalità di gestione del decantato*
- f) *al raggiungimento dell'85% della Proctor mod verificato preventivamente, sia adeguata l'entità dei carichi possibili previsti sul rilevato sulla base dei parametri geotecnici*

Si fa presente che un'eventuale valutazione negativa della documentazione integrativa relativa ad emissioni sonore e polveri diffuse (punti B e C) costituisce elemento ostativo da parte di ARPAT alla realizzazione del progetto. ...";

VISTO l'ulteriore documentazione integrativa, relativa alla correzione della Tavola 9, alla precisazione delle norme UNI applicate, alla valutazione previsionale di impatto acustico e alla istanza di autorizzazione alle emissioni diffuse, trasmessa da LA FORNACE S.r.l., attraverso il S.U.A.P. del Comune di Monte San Savino, con nota in data 12/03/2015, ns. prot. 54348 del 13/03/2015, come richiesto da quest'Ufficio con nota in data 04/03/2015, ns. prot. n. 46736;

CONSIDERATO che, con nota in data 25/03/2015, ns. prot. n. 62424 del 26/03/2015, il Dipartimento A.R.P.A.T. di Arezzo ha trasmesso parere favorevole in ordine agli aspetti di impatto acustico ed emissioni in atmosfera, a condizione che:

- o *"... dovrà essere richiesto al Comune nulla-osta acustico ai sensi dell'art. 8 comma 6 della L. 447/95.*

La valutazione di impatto acustico dovrà inoltre essere integrata con il dettaglio geometrico delle distanze e delle altezze relative sorgenti-barriere e recettori-barriere ...

Si propone che il nulla-osta del Comune ... preveda ... l'esecuzione misure in opera presso i recettori per i quali si è stimato il superamento (compreso R1). Gli esiti delle misure effettuate ... dovranno essere inviati agli organi competenti per le opportune valutazioni. ...";

- o *"... la ditta introduca un sistema di mitigazione (bagnatura) al fine di ridurre l'emissione di polveri diffuse e rendere l'attività compatibile con la presenza del recettore sensibile più prossimo al sito. ... il sistema di bagnatura, al fine di essere efficace e controllabile, dovrà essere fisso ed automatico. Dovrà pertanto essere fornita dalla ditta una stima dei quantitativi di acqua da applicare e la tempistica di irrigazione ... ed una planimetria dettagliata in cui venga indicato il posizionamento degli irrigatori e relativo raggio d'azione. ...";*

VISTO le integrazioni presentate, attraverso il S.U.A.P. del Comune di Monte San Savino, con nota in data 31/03/2015, ns. prot. n. 66165, come richiesto da quest'Ufficio con nota in data 30/03/2015, ns. prot. n. 64568, inerenti il sistema di mitigazione per la riduzione delle emissioni di polveri diffuse, consistenti in:

1. planimetria con indicazione degli irrigatori e relativo raggio d'azione;
2. stima dei quantitativi di acqua necessaria;

3. tempistica di irrigazione;
4. indicazione della fonte di approvvigionamento dell'acqua necessaria;
5. tabella delle mitigazioni delle emissioni diffuse;

RICORDATO che l'intervento richiesto interessa, per intero, le aree contraddistinte dalle particelle nn. 1231, 149, 157, 160, 161, 323, 393, 493, 494, e porzione delle aree contraddistinte dalle particelle nn. 1235, 1227, 1229, 1232, 1233, 1234, 1242, 152, 158, 159, 162, 167, 355, 528, del Foglio catastale n. 87, del Comune di Monte San Savino;

RICORDATO, inoltre, che l'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 (Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e recupero rifiuti), al comma 6, stabilisce che l'approvazione del progetto "sostituisce a ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali" e "costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico comunale, e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità dei lavori";

CONSIDERATO che l'intervento non risulta essere sottoposto alle procedure di Valutazione e Verifica di Impatto Ambientale, in conformità con la vigente normativa in materia;

CONSIDERATO che l'autorizzazione all'utilizzo di rifiuti viene richiesta per la tipologia ed i quantitativi riportati nelle seguente tabella:

Tipologia rifiuto	Operazione prevista	Quantitativo massimo di rifiuti gestibile t/anno	Quantitativo massimo in stoccaggio t
Non pericoloso	R 13 R 10	200.000	1.700

CONSIDERATO che, dall'analisi dei quantitativi complessivi di rifiuti da gestire, discende la necessità di procedere, da parte della Società, alla presentazione di garanzie finanziarie da prestare in favore di questa Provincia, ai sensi del comma 1 dell'art. 8 del D.P.G.R.T. in data 05/02/2004, n. 14/R, e della Deliberazione della Giunta regionale della Toscana 06/08/2012, n. 743, e successive modifiche ed integrazioni, per l'importo di € 309.900,00=.

RICHIAMATO il combinato disposto dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e degli artt. 28 e 29 della L.R. 61/2014 per il quale spetta alla Provincia il rilascio dell'autorizzazione alla gestione delle operazioni di smaltimento e di recupero dei rifiuti;

RITENUTO di dover procedere alla modifica dell'autorizzazione unica all'utilizzo di rifiuti per intervento di recupero ambientale dell'area adiacente il sito produttivo dismesso denominato "ex Fornace Focardi", in Località Castellare, Monte San Savino (AR) – 1° Stralcio funzionale, da effettuare come da progetto presentato;

VISTO l'art. 107, comma 3, del D.Lgs. 267 del 18/08/2000, e successive modifiche ed integrazioni;



N° 51/EC

del 01/04/2015

pagina 7 di 26

VISTO l'art. 87 dello Statuto della Provincia di Arezzo, approvato, da ultimo, con Deliberazione del Consiglio provinciale n. 41 del 30/03/2006;

VISTO la Deliberazione della Giunta provinciale in data 26/11/2012, n. 574;

VISTO la Deliberazione della Giunta provinciale n. 279 del 23/06/2014;

VISTO il Decreto del Presidente della Provincia n. 214 del 17/10/2014;

D E T E R M I N A

1. con riferimento agli esiti della Conferenza di Servizi tenutasi in data 19/01/2015, ai sensi del combinato disposto dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e degli artt. 28 e 29 della L.R. 61/2014, per le motivazioni di cui in premessa, **di approvare la modifica** del progetto per l'utilizzo di rifiuti per intervento di recupero ambientale dell'area adiacente il sito produttivo dismesso denominato "ex Fornace Focardi" – 1° Stralcio funzionale, in Località Castellare, Monte San Savino (AR), di cui alla Deliberazione della Giunta provinciale in data 27/02/2012, n. 95, presentato da LA FORNACE S.r.l., con sede legale in Corso Sangallo, 36, in Comune di Monte San Savino, P.IVA 02020200511, attraverso il SUAP del Comune di Monte San Savino, con nota in data 23/12/2014, ns. prot. n. 227664 del 29/12/2014, come integrata con nota in data 13/02/2015, ns. prot. 35870 del 17/02/2015, in data 12/03/2015, ns. prot. 54348 del 13/03/2015, e in data 31/03/2015, ns. prot. n. 66165;
2. conseguentemente, **di autorizzare**, ai sensi del combinato disposto dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e degli artt. 28 e 29 della L.R. 61/2014, l'utilizzo di rifiuti per intervento di recupero ambientale dell'area adiacente il sito produttivo dismesso denominato "ex Fornace Focardi" – 1° Stralcio funzionale, in Località Castellare, Monte San Savino (AR). La seguente tabella riassume, complessivamente, operazioni, quantitativi e tipologia di rifiuti che la Società è autorizzata a gestire/stoccare:

CER	Tipologia rifiuto	PRESCRIZIONI	Operazione prevista	Quantitativo massimo di rifiuti gestibile t/g	Quantitativo massimo di rifiuti gestibile t/anno	Quantitativo massimo in stoccaggio t
101311 170101 170102 170103 170107 170802 170904 200301	rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, comprese le traverse e traversoni ferroviari e i pali in calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali, purché privi di amianto	Prescrizioni di cui al punto 7.1 del D.M. 5/2/1998 e s.m.l.	R13 R10	1.300	200.000	1.700



PROVINCIA
DI AREZZO

N° 51/EC del 01/04/2015

pagina 8 di 26

010408 010410 010413	rifiuti di rocce da cave autorizzate	Prescrizioni di cui al punto 7.2 del D.M. 5/2/1998 e s.m.i.				
101203 101206 101208	sfridi di laterizio cotto ed argilla espansa	Prescrizioni di cui al punto 7.4 del D.M. 5/2/1998 e s.m.i.				
170508	pietriscio tolto d'opera	Prescrizioni di cui al punto 7.11 del D.M. 5/2/1998 e s.m.i.				
010504 010507 010599 170504	detriti di perforazione	Prescrizioni di cui al punto 7.14 del D.M. 5/2/1998 e s.m.i.				
010504 010507	fanghi di perforazione	Prescrizioni di cui al punto 7.15 del D.M. 5/2/1998 e s.m.i.				
170504	terre e rocce di scavo	Prescrizioni di cui al punto 7.31-bis del D.M. 5/2/1998 e s.m.i.				
010410 010413	fanghi e polveri da segazione e lavorazione pietre, marmi e ardesie	Prescrizioni di cui al punto 12.3 del D.M. 5/2/1998 e s.m.i.				
010102 010409 010410 010412	fanghi costituiti da inerti	Prescrizioni di cui al punto 12.7 del D.M. 5/2/1998 e s.m.i.				
101103	fango secco di natura sabbiosa	Prescrizioni di cui al punto 12.9 del D.M. 5/2/1998 e s.m.i.				

- 3. di precisare** che l'intervento interesserà, per intero, le aree contraddistinte dalle particelle nn. 1231, 149, 157, 160, 161, 323, 393, 493, 494, e porzione delle aree contraddistinte dalle particelle nn. 1235, 1227, 1229, 1232, 1233, 1234, 1242, 152, 158, 159, 162, 167, 355, 528, del Foglio catastale n. 87, del Comune di Monte San Savino;
- 4. di stabilire** che le opere autorizzate con il presente atto debbano essere iniziate entro il termine di anni uno dalla data del presente atto ed essere ultimate entro tre anni dalla data



PROVINCIA
DI AREZZO

N° 51/EC

del 01/04/2015

pagina 9 di 26

- di inizio dei lavori; a tal fine dovranno essere inviate, tempestivamente, idonee comunicazioni a Comune e Provincia. Unitamente alla comunicazione di fine lavori, dovrà essere presentata apposita dichiarazione del direttore dei lavori che, specificamente, attesti la conformità delle opere realizzate rispetto alle previsioni del progetto approvato;
5. **di stabilire**, comunque, che la presente autorizzazione abbia validità massima di anni quattro dalla data del presente atto; pertanto, la stessa, andrà a scadere il giorno **01/04/2019**;
6. **di dare atto** che l'intervento verrà realizzato da LA FORNACE S.r.l., con sede legale in Corso Sangallo, 36, in Comune di Monte San Savino;
7. **di stabilire** le seguenti prescrizioni:
- prima dell'inizio dei lavori, dovrà essere acquisito il nulla-osta acustico ai sensi dell'art. 8, comma 6, della L. 447/95. Sarà cura dell'Amministrazione comunale trasmettere copia dello stesso a tutti gli Enti componenti la Conferenza;
 - prima dell'inizio dei lavori, dovrà essere acquisita autorizzazione idraulica per la realizzazione delle opere nella fascia di rispetto di 10 m del Fosso Rialto;
8. **di stabilire** le seguenti prescrizioni:
- dovranno essere messe a disposizione dei lavoratori docce sufficienti ed appropriate;
 - per l'edificio Uffici e Servizi dovrà essere garantito idoneo approvvigionamento idrico;
 - i cumuli di stoccaggio dei rifiuti, in attesa della loro posa in opera, dovranno essere adeguatamente protetti dagli agenti atmosferici;
 - in fase di avvio dell'attività, la relazione preliminare di valutazione del rischio per i lavoratori dovrà essere "contestualizzata" riportando i nominativi dei soggetti coinvolti (Datore di Lavoro, RSPP, RLS, MC, ecc.) e riportando i nominativi dei lavoratori, suddivisi per mansione ed esposizione ai rischi. Con l'occasione dovranno essere determinate anche le singole dotazioni di protezione;
 - dovranno essere attivate le procedure di cui al D.P.R. n. 151/2011 per il deposito di combustibile;
 - l'intervento dovrà essere condotto nell'osservanza di tutti gli adempimenti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamenti e l'attività dovrà essere svolta adottando tutte quelle misure necessarie per evitare l'insorgenza di problemi igienico-sanitari e/o ambientali;
 - dovranno essere evitati odori, rumori o altre emissioni moleste;
 - dovrà essere garantito il rispetto della vigente normativa sulla tutela dell'ambiente, l'igiene e la sicurezza del lavoro e la prevenzione degli incendi, nonché dei regolamenti comunali, previa acquisizione di tutte le eventuali necessarie autorizzazioni, nulla osta, assensi, pareri, ecc., previsti dalla normativa stessa;
 - dovrà essere data adeguata informazione agli operatori addetti sulla razionale collocazione dei materiali in deposito e sulle cautele da adottare nella movimentazione dei rifiuti, nonché sulle modalità e mezzi di intervento in caso di eventuali accidentali sversamenti o incidenti;
 - la conduzione dovrà essere svolta in modo ordinato adottando tutte quelle misure necessarie per evitare un deterioramento anche temporaneo della situazione igienico-



sanitaria ed ambientale, nonché le opportune cautele ai fini della sicurezza ed incolumità degli addetti;

- nella conduzione dell'intervento dovrà essere evitata ogni dispersione di liquidi o fluidi;

9. di stabilire le seguenti, ulteriori prescrizioni:

- la qualità dei materiali in ingresso (rifiuti e non), dovrà essere conforme a:
 - Concentrazioni Soglia di Contaminazione di cui alla Colonna A, Tabella 1, Allegato 5, Titolo V, Parte IV al D.Lgs. 152/2006;
 - Test di cessione di cui all'Allegato 3 al D.M. 05/02/1998. Nel caso di accettazione di terre e rocce contenenti materiali di riporto, ai sensi delle vigenti norme in materia, il Test di cessione dovrà essere valutato rispetto alla Tabella 2, Allegato 5, Titolo V del D.Lgs. 152/2006;
- dovranno essere registrati e resi disponibili anche i quantitativi dei conferimenti delle terre e rocce da scavo, per consentire il controllo del rispetto del quantitativo massimo giornaliero di 1.300 t;
- dovrà essere effettuato:
 - per i rifiuti accettati in procedura A: almeno un autocontrollo analitico l'anno (e in ogni caso ogni 3.000 t conferite) per rifiuti provenienti dalla medesima lavorazione (lotto) di ciascun fornitore;
 - per i rifiuti accettati in procedura B: almeno un autocontrollo analitico l'anno ogni 50.000 t conferite per rifiuti provenienti dal medesimo cantiere senza che si sia verificata variazione litologica e/o cambio di lavorazione;
- il piano di campionamento previsto dagli allegati F ed E del Piano di Gestione Operativo dovrà essere attuato indipendentemente dal tipo di materiale posto in opera nelle singole maglie;
- dovrà essere inviato agli enti anche l'avviso del campionamento dei rifiuti stoccati secondo la procedura A;
- nel caso di risultato analitico non conforme riscontrato nel campionamento effettuato, si dovrà procedere come segue:
 - tutto il materiale stoccato al momento del campionamento (procedura A) dovrà essere destinato ad altro impianto;
 - dovrà essere rimosso e destinato ad altro impianto tutto lo spessore di 1 m della maglia campionata (procedura B);
- dovrà essere conservata presso il cantiere, e successivamente alla chiusura, presso la sede della ditta per almeno 5 anni, tutta la documentazione analitica inerente i rifiuti impiegati, costituita sia dai rapporti di campionamento e prova dei fornitori che dei propri; i rapporti di prova dei fornitori dovranno attestare anche il trattamento di cui ai punti 7.1 e 7.4 del D.M. 05/02/1998;
- per i flussi in procedura B ogni trasporto dovrà essere accompagnato anche dalle analisi che caratterizzano il lotto trasportato;
- con riferimento ai pozzi di drenaggio ed alle vasche di decantazione:
 - o In caso di sedimenti di granulometria fine, dovrà essere prevista la chiarificazione mediante l'utilizzo di flocculanti o di altre tipologie di intervento (riduzione della velocità del flusso in ingresso) per rendere efficace la sedimentazione;
 - o entro 90 giorni dall'inizio dei lavori dovrà essere presentata, a tutti gli Enti coinvolti nel procedimento, apposita relazione inerente;

- a. la valutazione degli aspetti connessi al riempimento progressivo dei pozzetti di aggotamento con l'avanzare della realizzazione. In alternativa dovrà essere individuata una modalità di estrazione del decantato;
 - b. la verifica della funzionalità della vasca in corso d'opera dopo un periodo di pioggia;
 - c. la modalità di gestione del decantato;
 - o al raggiungimento dell'85% della Proctor mod verificato preventivamente, dovrà essere adeguata l'entità dei carichi possibili previsti sul rilevato, sulla base dei parametri geotecnici;
 - entro 90 giorni dall'inizio dei lavori dovrà essere inviata, a tutti gli Enti competenti, valutazione di impatto acustico integrata con il dettaglio geometrico delle distanze e delle altezze relative delle sorgenti-barriere e recettori-barriere; sempre entro lo stesso termine, dovranno essere trasmessi gli esiti delle misure effettuate da tecnico competente in acustica ambientale ai sensi della L. 447/95, al fine di dimostrare l'efficacia delle opere di mitigazione acustiche adottate;
10. **di ricordare** la necessità del rispetto delle prescrizioni contenute nel Permesso di costruire n. C14/1717/0 del 19/02/2014 rilasciato dal Comune di Monte San Savino;
11. **di disporre** che LA FORNACE S.r.l. prima dell'inizio dei lavori, rimetta a questa Amministrazione idonee garanzie finanziarie in favore di questa Provincia, ai sensi del comma 1 dell'art. 8 del D.P.G.R.T. in data 05/02/2004, n. 14/R, e della Deliberazione della Giunta regionale della Toscana 06/08/2012, n. 743, e successive modifiche ed integrazioni, per l'importo di € 309.900,00= secondo le disposizioni richieste, di cui allo schema da ritirare presso l'Ufficio Gestione Rifiuti e Bonifica Siti Inquinati della Provincia;
12. **di autorizzare** LA FORNACE S.r.l. **alle emissioni in atmosfera**, ai sensi dell'art. 269, comma 2, del D.Lgs. n. 152/2006, derivanti dall'intervento di recupero ambientale dell'area adiacente il sito produttivo dismesso denominato "ex Fornace Focardi" – 1° Stralcio funzionale, in Località Castellare, Monte San Savino (AR);
13. **di disporre** il rispetto delle prescrizioni di cui all'Allegato 3 al presente Provvedimento, inerenti le mitigazioni alle emissioni diffuse in atmosfera derivanti dallo stabilimento;
14. **di precisare** che la gestione delle emissioni diffuse dovrà avvenire nell'osservanza di tutti gli adempimenti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamenti e l'attività dovrà essere svolta adottando tutte quelle misure necessarie per evitare l'insorgenza di problemi igienico – sanitari e/o ambientali; inoltre, dovranno essere adottate tutte le opportune cautele ai fini della sicurezza ed incolumità degli addetti e dovranno essere evitati odori, rumori o altre emissioni moleste;
15. **di confermare l'autorizzazione** allo scarico nel Fosso Rialto delle acque attualmente presenti sul fondo del lago, con le seguenti prescrizioni:
- dovrà essere garantito il rispetto del limite di 80 mg/l per i solidi sospesi nelle acque durante la fase di scarico. Tale limite potrà essere raggiunto con l'utilizzo di idonee vasche di decantazione, o tramite altri sistemi analoghi, con l'obbligo di sospendere il



- pompaggio durante le precipitazioni meteorologiche;
 - dovrà essere data comunicazione, con almeno venti giorni di anticipo, della data e dell'ora di inizio dello svuotamento del lago. Tale comunicazione, da inoltrare alla Provincia di Arezzo (Servizio Ecologia – Servizio Difesa del Suolo – Servizio Caccia e Pesca), al Comune di Monte San Savino, al Dipartimento A.R.P.A.T. di Arezzo e al Dipartimento della Prevenzione dell'Azienda U.S.L. n. 8, dovrà dare conto delle modalità di svolgimento delle operazioni di svuotamento e dovrà essere asseverata da tecnico incaricato;
- 16. di confermare** che la gestione delle acque di prima pioggia ricadenti sul cantiere rispetti le modalità previste dal "Piano di Prevenzione e Gestione delle acque meteoriche dilavanti", allegato al progetto presentato;
- 17. di precisare** che l'intervento dovrà essere gestito secondo le specifiche riportate nella documentazione prodotta, nonché le prescrizioni e puntualizzazioni contenute nel presente atto. Alcune delle prescrizioni contenute nel presente atto possono includere indicazioni relative ad accorgimenti previsti negli elaborati prodotti e ne ribadiscono, pertanto, il contenuto, definendolo, se del caso, in modo più preciso. Qualora il presente atto comprenda prescrizioni più restrittive rispetto al contenuto della documentazione prodotta, valgono le suddette prescrizioni;
- 18. di precisare** che sono fatte salve autorizzazioni, concessioni, nulla osta di competenza di altri enti e organismi;
- 19. di precisare** che, ai sensi ai sensi dell'art. 3, ultimo comma, della L. 241/1990, avverso il presente atto gli interessati possono presentare ricorso gerarchico al Segretario Generale della Provincia di Arezzo, nei modi di legge, entro 30 giorni dalla data di notificazione o della comunicazione in via amministrativa dell'atto impugnato o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza, ovvero, ricorso giurisdizionale al T.A.R. della Toscana, ovvero, in alternativa, ricorso Straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente, entro 60 giorni ed entro 120 giorni dalla data di ricevimento;
- 20. di trasmettere** il presente Provvedimento:
- alla Sezione Nazionale del Catasto Rifiuti, tramite il Catasto telematico;
 - al S.U.A.P. del Comune di Monte San Savino, ai fini della trasmissione dell'atto finale ai seguenti Enti:
 - Comune di Monte San Savino;
 - Dipartimento A.R.P.A.T. di Arezzo, per le funzioni di controllo di competenza;
 - Dipartimento di prevenzione della U.S.L. n. 8, per le funzioni di controllo di competenza;
 - Sezione regionale del Catasto Rifiuti;
 - Sezione Regionale della Toscana dell'Albo Nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti;
 - Regione Toscana – Settore Rifiuti e Bonifica Siti Inquinati;
 - e al soggetto richiedente, LA FORNACE S.r.l..



PROVINCIA
DI AREZZO

Provvedimento d'urgenza

N° 51/EC

del 01/04/2015

pagina 13 di 26

Il presente Provvedimento è pubblicato all'Albo Pretorio Provinciale per n. 15 gg. consecutivi.
Stante l'urgenza, il presente Provvedimento viene dichiarato immediatamente eseguibile.

PS/LR

Paola Scartoni
RESPONSABILE UFFICIO GESTIONE RIFIUTI
E BONIFICA SITI INQUINATI

CONFERENZA DI SERVIZI PER IMPIANTI DI GESTIONE DEI RIFIUTI

artt. 14 e seguenti della n. 241/1990

Art. 208 del D.Lgs. 152/2006

Art. 6 L.R. 25/1998 e successive modifiche ed integrazioni
in data 19/01/2015

ISTRUTTORIA TECNICA

Soggetto richiedente: LA FORNACE S.R.L. VIA DELLA PACE, 9, COMUNE DI MONTE SAN SAVINO.

Oggetto dell'intervento: PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE E L'ESERCIZIO DI UN IMPIANTO DI SMALTIMENTO RIFIUTI PER IL RECUPERO AMBIENTALE DELL'AREA ADIACENTE AL SITO PRODUTTIVO DISMESSO DENOMINATO "EX FORNACE FOCARDI" – MODIFICA SOSTANZIALE.

Localizzazione intervento: LOC. CASTELLARE, COMUNE DI MONTE SAN SAVINO.

Con nota in data 23/12/2014, ns. prot. n. 227664 del 29/12/2014, LA FORNACE S.r.l, con sede legale in Via della Pace, 9, in Comune di Monte San Savino, attraverso il SUAP del Comune di Monte San Savino, ha presentato richiesta di modifica sostanziale dell'autorizzazione all'utilizzo di rifiuti per la realizzazione di intervento per il recupero ambientale dell'area adiacente il sito produttivo dismesso denominato "ex Fornace Focardi" – 1° stralcio funzionale – da realizzare in Località Castellare, Monte San Savino (AR).

Gli elaborati tecnici sono firmati da

- Dott. Roberto Monnani - Chimico;
- Dott. Fabio Poggi – Geologo;
- Dott. Lorenzo Corri – Ingegnere.

Il progetto, di cui viene richiesta la modifica, era stato autorizzato con Delibera della Giunta provinciale n. 95 del 27/02/2012, con le seguenti prescrizioni:

- prima dell'inizio dei lavori, dovrà essere acquisito il titolo edilizio che legittima l'intervento. Sarà cura dell'Amministrazione comunale trasmettere copia dello stesso a tutti gli Enti componenti la Conferenza;
- prima dell'inizio dei lavori, dovrà essere acquisita autorizzazione per lo scarico dei reflui domestici;
- prima dell'inizio dei lavori, dovrà essere acquisita autorizzazione idraulica per la realizzazione delle opere nella fascia di rispetto di 10 m del Fosso Rialto;
- prima dell'inizio dei lavori, dovrà essere presentato un protocollo di gestione operativo che dettagli le metodiche di campionamento ed analisi dei rifiuti e dei materiali che



PROVINCIA
DI AREZZO

N° 51/EC

del 01/04/2015

pagina 15 di 26

verranno conferiti; tale protocollo dovrà essere valutato dal Dipartimento provinciale A.R.P.A.T. e verrà esaminato da parte degli Enti interessati – A.R.P.A.T., Comune, Provincia ed Az. U.S.L. n. 8 – in sede di apposito Tavolo tecnico, che verrà tempestivamente convocato a cura della Provincia;

- dovranno essere messe a disposizione dei lavoratori docce sufficienti ed appropriate;
- per l'edificio Uffici e Servizi dovrà essere garantito idoneo approvvigionamento idrico;
- i materiali che verranno conferiti dovranno, necessariamente, rispettare sia il Test di cessione di cui all'Allegato 3 al D.M. 05/02/1998, sia le Concentrazioni Soglia di Contaminazione di cui alla Colonna A, Tabella 1, Allegato 5, Titolo V, Parte IV al D.Lgs. 152/2006;
- i cumuli di stoccaggio dei rifiuti, in attesa della loro posa in opera, dovranno essere adeguatamente protetti dagli agenti atmosferici;
- in fase di avvio dell'attività, la relazione preliminare di valutazione del rischio per i lavoratori dovrà essere "contestualizzata", riportando i nominativi dei soggetti coinvolti (Datore di Lavoro, RSPP, RLS, MC, ecc.) e riportando i nominativi dei lavoratori, suddivisi per mansione ed esposizione ai rischi. Con l'occasione dovranno essere determinate anche le singole dotazioni di protezione;
- dovranno essere attivate le procedure di cui al D.P.R. n. 151/2011 per il deposito di combustibile;

Con la stessa Deliberazione era stato autorizzato lo scarico delle acque attualmente presenti sul fondo del lago, con le seguenti prescrizioni:

- dovrà essere garantito il rispetto del limite di 80 mg/l per i solidi sospesi nelle acque durante la fase di scarico. Tale limite potrà essere raggiunto con l'utilizzo di idonee vasche di decantazione, o tramite altri sistemi analoghi, con l'obbligo di sospendere il pompaggio durante le precipitazioni meteorologiche;
- dovrà essere data comunicazione, con almeno venti giorni di anticipo, della data e dell'ora di inizio dello svuotamento del lago. Tale comunicazione, da inoltrare alla Provincia di Arezzo (Servizio Ecologia – Servizio Difesa del Suolo – Servizio Caccia e Pesca), al Comune di Monte San Savino, al Dipartimento provinciale A.R.P.A.T. di Arezzo e al Dipartimento della Prevenzione dell'Azienda U.S.L. n. 8, dovrà dare conto delle modalità di svolgimento delle operazioni di svuotamento e dovrà essere asseverata da tecnico incaricato.

Con la stessa Deliberazione è stata autorizzata, inoltre, la gestione delle acque di prima pioggia ricadenti sul cantiere secondo le modalità previste dal "Piano di Prevenzione e Gestione delle acque meteoriche dilavanti", allegato al progetto presentato.

I lavori non sono iniziati (con nota in data 26/03/2014, ns. prot. n. 58532, veniva stabilito che le opere dovranno essere iniziate entro la data del 26/02/2016 ed essere ultimate entro tre anni dalla data di inizio dei lavori).

Il progetto prevedeva il conferimento di materiale tal quale, con stoccaggio temporaneo su superficie impermeabile, propedeutico alle operazioni di classificazione e verifica dei materiali da utilizzare per il recupero ambientale, attraverso il riempimento per strati successivi dello

spessore massimo di 30 cm adeguatamente compattati, della depressione esistente e la successiva rimodellazione del versante (pendenza variabile tra 11° e 12.5°).

La porzione più superficiale dei riporti, per uno spessore pari ad 1 metro, doveva essere costituito da terreno vegetale, per consentire la messa a dimora di essenze arboree ed erbacee.

Il progetto prevedeva, altresì, la realizzazione di un'apposita viabilità, in derivazione della S.P. 19 Procacci, provvista di una piazzola di 800 mq adeguatamente impermeabilizzata per lo stoccaggio dei materiali in ingresso per cumuli di 500-1.000 mc in attesa dei risultati analitici. Adiacenti alla piazzola dovevano essere installati uffici e servizi igienici.

Non risultava previsto nessun ciclo tecnologico di trattamento dei rifiuti, ma solo adeguate attrezzature di movimentazione degli stessi.

L'attuale progetto di modifica prevede, rispetto a quello approvato, le seguenti variazioni:

- Aumento del quantitativo massimo giornaliero da 536 t/g previste a 1.300 t/g, con conseguente aumento del traffico giornaliero di automezzi previsti che passano da 15 a 36;
- Posa in opera del materiale direttamente nell'area del recupero ambientale, senza il previsto stoccaggio temporaneo su superficie impermeabile.
I campionamenti verranno effettuati, secondo il Protocollo di Gestione Operativo (non è chiara quale sia la Procedura B), per successivi strati dello spessore di un metro, secondo la maglia prevista di 25m x 25m, quando il rilevato corrispondente ad ogni livello è stato realizzato al 50% e successivamente al suo completamento, per un totale di circa 300 campioni da analizzare.
Questi dovranno rispettare sia il Test di cessione di cui all'Allegato 3 al D.M. 05/02/1998, sia le Concentrazioni Soglia di Contaminazioni di cui alla Colonna A, Tabella 1, Allegato V, Parte IV al D.Lgs 152/2006
- Realizzazione di 3 punti di drenaggio delle acque di aggotamento e infiltrazione delle acque del fondo del lago.

I rifiuti che si intendono utilizzare sono quelli autorizzati con la Delibera di approvazione del precedente progetto.

Le **operazioni** che si intendono effettuare, in riferimento alle operazioni previste nell'allegato C alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006, rimangono **R13 (messa in riserva)** e **R10 (trattamento in ambiente terrestre a beneficio dell'agricoltura o dell'ecologia)**.

La **quantità** annua di rifiuti che si intende trattare rimane pari a 134.000 t, con una capacità massima di stoccaggio di 1.700 t.

Si prevede che le operazioni necessarie alla realizzazione dell'intervento si svolgano nell'arco temporale di 2-3 anni.

Manca un quadro economico dell'intervento.

Arezzo, li 15/01/2015

Visto: Paola Scaroni
Responsabile Ufficio Gestione Rifiuti
e Bonifica Siti Inquinati

Lucia Ricciarini
Istruttore Tecnico

CONFERENZA DI SERVIZI PER IMPIANTI DI GESTIONE DEI RIFIUTI

artt. 14 e seguenti della n. 241/1990
Art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006
Art. 6 L.R.T. n. 25/1998
L.R.T. n. 61/2014
e successive modifiche ed integrazioni

Seduta del 19/01/2015

LA FORNACE S.r.l.
Via della Pace, 9
Monte San Savino (AR)

VISTO

- gli artt. 14 e seguenti della n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni;
- l'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni;
- l'art. 6 della L.R.T. n. 25/1998 e successive modifiche ed integrazioni;
- L.R.T. n. 61 del 28/10/2014;

CONSIDERATO

- che l'argomento all'ordine del giorno riguarda l'esame degli elaborati tecnici relativi alla richiesta di modifica dell'autorizzazione, rilasciata con Deliberazione della Giunta provinciale in data 27/02/2012, n. 95, e rinnovata con Provvedimento dirigenziale n. 34/EC del 26/02/2013, all'utilizzo di rifiuti per la realizzazione di interventi per il recupero ambientale dell'area adiacente il sito produttivo dismesso denominato "ex Fornace Focardi" – 1° stralcio funzionale – da realizzare in Località Castellare, Monte San Savino (AR), presentato per LA FORNACE S.r.l., con sede legale in Via della Pace, 9, in Comune di Monte San Savino, dal SUAP del Comune di Monte San Savino, con nota in data 23/12/2014, ns. prot. n. 227664 del 29/12/2014;

- che alla presente Conferenza sono stati invitati i seguenti Enti od Amministrazioni:
 - 1) Amministrazione comunale di Monte San Savino
 - 2) Dipartimento A.R.P.A.T. di Arezzo
 - 3) Dipartimento della Prevenzione Azienda U.S.L. n. 8
 - 4) Comunità di Ambito Toscana Sud
 - 5) Nuove Acque S.p.A.
 - 6) Autorità Idrica Toscana – Conferenza Territoriale n. 4 "Alto Valdarno"
 - 7) Associazione Industriali di Arezzo
 - 8) Confartigianato Imprese Arezzo



N° 51/EC

del 01/04/2015

pagina 18 di 26

9) Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa di Arezzo

Risulta convocata anche la Società proponente, LA FORNACE S.r.l.

Tutto ciò premesso e considerato, prima di dare avvio ai lavori della Conferenza, viene effettuata la verifica delle presenze e delle deleghe prodotte dai rappresentanti delle Amministrazioni ed Enti interessati. Da detta verifica risulta quanto segue:

<i>Amministrazioni, Enti, Aziende:</i>	<i>Rappresentante:</i>	
Amministrazione Provinciale di Arezzo	Paola Scartoni	Presidente
Amministrazione Comunale di Monte San Savino	Ilaria De Andreis	Delega
Dipartimento A.R.P.A.T. di Arezzo		Assente
Dipartimento Prevenzione Az. U.S.L. n. 8	Maria Teresa Maurello	Presente
Comunità di Ambito Toscana Sud		Assente
Nuove Acque S.p.A.		Assente
Autorità Idrica Toscana – Conferenza Territoriale n. 4 "Alto Valdarno"		Assente
Associazione Industriali di Arezzo		Assente
Confartigianato Imprese Arezzo		Assente
Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa di Arezzo		Assente
LA FORNACE S.r.l.	Alvaro Salvadori – Amministratore	Presente

Per LA FORNACE S.r.l. sono, inoltre, presenti Moira Salvadori, Giuseppe Statti e Fabio Poggi, consulente.

Per l'Ufficio Ecologia sono, inoltre, presenti Lisa Angioli e Lucia Ricciarini, istruttore della pratica.

In assenza di Patrizio Lucci, Dirigente del Servizio Ecologia della Provincia di Arezzo, assume la Presidenza Paola Scartoni, Responsabile dell'Ufficio Gestione Rifiuti e Bonifica Siti Inquinati della Provincia, appositamente delegata.

Segretario verbalizzante Lucia Ricciarini.

Esaurita la fase preliminare il Presidente apre la seduta alle ore 10:00.

Il presidente dà la parola a Lucia Ricciarini, istruttore della pratica, che illustra il Progetto presentato, secondo quanto contenuto nella relazione istruttoria agli atti dell'Ufficio.

Autorità Idrica Toscana – Conferenza Territoriale n. 4 “Alto Valdarno”, assente, ha inviato la nota in data 08/01/2015, ns. prof. n. 5014, con la quale “... comunica che a questa Autorità non è pervenuta la documentazione dal SUAP e che non risulta agli atti nessuna autorizzazione rilasciata per il sito in oggetto. ...”.

Il Dipartimento A.R.P.A.T. di Arezzo, assente, ha inviato la nota in data 19/01/2015, ns. prof. n. 2888, allegata al presente Verbale quale parte integrante e sostanziale.

Terminata la fase di illustrazione del Progetto, seguono vari interventi dei componenti la Conferenza finalizzati a richiedere chiarimenti e precisazioni al consulente della Società proponente in ordine alle caratteristiche del Progetto presentato.

Esaurita questa fase, il Presidente invita i rappresentanti della Società proponente a lasciare la sede della Conferenza, perché la stessa possa procedere in forma riservata, al fine della determinazione conclusiva della Conferenza stessa.

Dopo approfondito esame, e con parere unanime, la Conferenza, alla luce dell'istruttoria condotta, ritiene che il Progetto presentato debba essere integrato attraverso la presentazione dei chiarimenti e della documentazione funzionale a soddisfare le richieste di cui al parere A.R.P.A.T. in premessa citato.

La Conferenza precisa che, a seguito dell'inoltro, a tutti i componenti ed attraverso il SUAP, della documentazione integrativa richiesta, **decorso il termine di 15 giorni, senza rilievi, la Provincia provvederà alla predisposizione degli Atti conseguenti.**

Del presente Verbale, scritto e stampato con supporto informatico su n. 5 (cinque) pagine è stata data lettura dal Presidente ai presenti, che con lui lo confermano e lo sottoscrivono.

Il Presidente riammette alla Conferenza i rappresentanti della Società proponente al fine di dare lettura agli stessi della determinazione conclusiva della Conferenza stessa.

Il presente Verbale verrà inviato a tutti gli Enti/Amministrazioni invitati a partecipare alla Conferenza, nonché al proponente.
La seduta viene chiusa alle ore 11:45.

Amministrazioni o Enti:	Rappresentante:	Firma:
Amministrazione provinciale di Arezzo	Paola Scartoni	
Amministrazione comunale di Monte San Savino	Ilaria De Andreis	
Dipartimento Prevenzione Az. U.S.L. n. 8	Maria Teresa Maurello	

Lucia Ricciarini
Segretario verbalizzante

Paola Scartoni
Presidente



ARPAT
Agenzia regionale per la protezione
ambientale della Toscana
Dipartimento di Arezzo



N. Prot. Vedi Segnatura Informatica cl. AR.01.13.24/43 del 19/01/2015 a mezzo PEC

Alla Provincia di Arezzo
Servizio Pianificazione Territoriale – Valorizzazione
Ambiente
protocollo.provar@postacert.toscana.it

Oggetto: LA FORMACE s.r.l. Corso Sangallo 36 Monte San Savino 1- autorizzazione alla realizzazione ed alla gestione di un impianto di smaltimento rifiuti per il recupero ambientale dell'area adiacente al sito produttivo dismesso denominato "EX FORNACE FOCARDI" stralcio funzionale – richiesta di variante- **Parere per COS 19/01/2015**

Nell'impossibilità di partecipare alla Conferenza dei Servizi di cui all'oggetto, si rimette il parere di seguito formulato.

Premesso che:

- Il 24/12/2014 (prot. 2014/0087940) veniva convocata COS per l'esame della documentazione presentata in data 19/12/14 dalla ditta La Fornace srl, costituita da:
 - Relazione tecnica di variante
 - Protocollo di gestione operativa.
- La ditta La Fornace srl, con la suddetta documentazione, richiedeva una variante al progetto autorizzato e presentava contestualmente il protocollo di gestione operativo, prescritto dall'autorizzazione.
- La ditta in oggetto aveva ottenuto l'autorizzazione DGP n. 95 del 27/2/12 per il progetto per l'utilizzo di rifiuti per l'intervento di recupero ambientale dell'area adiacente al sito produttivo dismesso denominato "ex Fornace Focardi" – 1° Stralcio funzionale, in Località Castellare, Monte San Savino (AR), con la precisazione che le opere autorizzate dovevano essere iniziate entro il termine di anni uno dalla data dell'atto.
In data 26/2/13 la Provincia di Arezzo rinnovava con il PD 34/EC la DPG n. 95/2012, spostando conseguentemente l'inizio delle opere ad un anno dall'atto di rinnovo.
Da ultimo, con nota 58532 del 26/3/14, la Provincia di Arezzo prorogava l'inizio delle opere relative all'autorizzazione PD 34/EC del 26/2/13 al 26/2/16.

Rilevato, dalla istruttoria effettuata dal personale tecnico di questo Servizio, che è emerso quanto segue:

- nella premessa alla relazione tecnica di variante si dice che la stessa "viene redatta a seguito delle modifiche richieste dal proponente "La Fornace Srl" in conseguenza di accordi operativi concordati con la Ditta Sniati".
Osservazioni: non sono riportati riferimenti a tali accordi operativi e non è quindi chiaro il ruolo che la ditta Sniati (anche gestore di rifiuti) rivestirebbe nell'opera da autorizzare.
Le informazioni mancanti sono importanti ai fini della valutazione di eventuali responsabilità stante l'ingresso di altri soggetti oltre al gestore ed al produttore del rifiuto o di altro (terre di scavo?)



Organizzazione con Sistema di
gestione certificato da CERMET
Secondo la norma
ISO EN ISO 9001:2008
Registrazione n. 3198-A.

Dipartimento ARPAT di Arezzo
Viale Magiardo, 1 - 52100 Arezzo - tel. 055.32001, fax 055.3309604
PEC: arpat.protocollo@postacert.toscana.it
www.arpat.toscana.it - up@arpat.toscana.it - p.ha 04688180481

Pagina 1 di 1



Dipartimento ARPAT di Arezzo



2. **Quantitativo massimo di rifiuti gestibili giornalmente.** Nella relazione di variante al punto 1 (pag. 6) viene proposta la gestione di "1.300 t/g da realizzarsi con massimo 36 camion/gg per il trasporto del materiale"; tale istanza è giustificata a pag. 5 della medesima relazione: "viene richiesta la possibilità, lasciando invariato il quantitativo annuo di 134.000 ton da conferire nel recupero, di conferire un quantitativo giornaliero di 1300 ton/gg al fine di ottimizzare le operazioni di trasporto e avere la certezza di espletare le operazioni nei tempi previsti."

La richiesta riguarda esclusivamente il trattamento giornaliero², che passerebbe da 536 t/g a 1.300 t/g, e non anche il quantitativo massimo annuo che rimane 134.000 t/a, né il quantitativo massimo di stoccaggio che rimane, quindi, 1.700 t

Osservazioni: La ditta non evidenzia come la richiesta di aumento da 536 t/g a 1.300 t/g sia compatibile con la reale capacità dell'impianto di trattare giornalmente una quantità più che doppia di rifiuti rispetto a quanto autorizzato in precedenza.

3. **Piazzole per la messa in riserva.** Nell'allegato n. 1 alla DPG n. 95/2012, a pag. 10/24, si legge "il progetto prevede la realizzazione di un'opposta viabilità, in derivazione della S.P. 19 Pracacci, provvista di una piazzola di 800 mq adeguatamente impermeabilizzata dove verranno stoccati i materiali in ingresso per cumuli di 500-1.000 mc in attesa dei risultati analitici".

Nella relazione di variante, si prevedono invece n. 2 piazzole, di 400 mq circa ciascuna, entrambe impermeabilizzate, di cui una sola (piazzola n.1) provvista di pareti di contenimento realizzate con elementi tipo New-Jersey in cemento armato vibrato disposte su tre lati e munite di ancoraggi e telo impermeabile per la copertura del materiale stoccato; per la piazzola n. 2 è previsto un telo impermeabilizzato messo a disposizione qualora necessario, secondo quanto descritto all'elaborato C allegato alla relazione.

Osservazioni: atteso che:

- la previsione che "i cumuli di stoccaggio dei rifiuti, in attesa della loro posa in opera, dovranno essere adeguatamente protetti dagli agenti atmosferici" è una delle prescrizioni dell'autorizzazione DPG n. 95/2012, punto 8 (pag. 7/24)
 - l'area complessiva delle piazzole (800 mq) è già inferiore all'ottimale prevista dalla Della C.R. 21-12-1999 n. 385 (punto 7.1.1 Requisiti minimi per la progettazione degli impianti di stoccaggio) che indica 1 m² per 1 t di rifiuti (in merito, però, si vedano anche osservazioni al successivo punto 4, con riferimento a procedura A e B)
 - la previsione di non dotare strutturalmente anche la seconda piazzola del telo impermeabile appare non opportuna.
 - Inoltre dall'elaborato C non è chiaro, comunque, come sarebbe sistemato il telo nell'ipotesi prevista dalla ditta.
 - Non risulta neppure chiara la finalità delle piazzole rispetto alla richiesta di conferimento di rifiuti direttamente in posto (vedi punto 4)
4. **Conferimento dei rifiuti direttamente nell'area di recupero ambientale e campionamento dei terreni dopo la fase di stesura e compattazione.** L'autorizzazione DGP n. 95/2012 prevede tra le prescrizioni che "I materiali che verranno conferiti dovranno, necessariamente, rispettare sia il Test di cessione di cui all'Allegato 3 al D.M. 05/02/1998, sia le Concentrazioni Soglia di Contaminazione di cui alla Colonna A, Tabella 1, Allegato 5, Titolo V, Parte IV al D.Lgs. 152/2006".

Come già riportato nel soprastante punto 3, il progetto prevede una "piazzola di 800 mq adeguatamente impermeabilizzata dove verranno stoccati i materiali in ingresso per cumuli di 500-1.000 mc in attesa dei risultati analitici"

La relazione tecnica di variante al punto 2 (pag. 7):

² DGP n° 95/2012 punto 2: "quantitativo massimo di rifiuti gestibile (t/g)"



Dipartimento ARPAT di Arezzo



- specifica "La variante richiesta si concretizza con la richiesta di porre in opera direttamente il materiale all'interno dell'area per il recupero ambientale e di effettuare, successivamente alla realizzazione del rilevato per successivi strati dello spessore di un metro"
- precise "provvedendo al prelievo dei campioni competenti ad ogni strato di 1 m quando il rilevato corrispondente a tale livello (quota) è stato realizzato al 50% e successivamente al suo completamento, garantendo pertanto il controllo della qualità del materiale posto in opera, per ogni metro, in due momenti quello corrispondente alla realizzazione dello strato e quello al suo completamento"
- E ancora "In relazione a questo verrà provveduto al prelievo di un campione mediamente ogni 678 m³ circa per un totale di 295 campioni da analizzare (200.000 m³/678 m³)".

Nel Protocollo di Gestione Operativo (PGO), al punto 5, si prevedono due procedure denominate A (per quantitativi ≤ 650 m³ o 1.300 t) e B (per quantitativi ≥ 650 m³ o 1300 t).

Relativamente alla procedura A viene detto: "La Procedura A è prevista per le quantità di rifiuti da conferire più contenute (s a 650 m³ o 1.300 tonni) e per le quali il controllo qualitativo risulterebbe più difficile e pertanto si procederà secondo la procedura autorizzata...".

Al paragrafo 5.1.5 PGO viene così descritto il flusso materiali: "Dopo la registrazione e l'accettazione del carico, il trasportatore percorrerà la viabilità di cantiere adeguatamente recintata, fino all'area di ripristino dove scaricherà i materiali che verranno movimentati da idonei mezzi meccanici e compattatori per la destinazione finale R10-recupero ambientale. A discrezione del responsabile i materiali potranno essere staccati nelle piazzole presenti lungo la viabilità in attesa di controllo. Nel caso di quantitativi di rifiuti inferiori a 650 m³ si provvederà ad attuare la Procedura A riportata in apertura del capitolo 5".

Al paragrafo 5.1.6 PGO sotto il titolo "controlli analitici" si legge: "Il campionamento avverrà all'interno di una maglia quadrata con lato di 25 m (vedi Tavola 3A) ed il campione deve essere rappresentativo di tutta lo spessore compattato (1m). Si prevede dunque il controllo analitico di un campione di materiale ogni 625 mc circa ed in considerazione delle volumetrie massima per il ripristino, calcolata in 200.000 mc sono previste circa 320 analisi chimiche, costituite da analisi sul tal quale e test di cessione".

Osservazioni:

- la ditta sembra non procedere più ad un esame puntuale dei rifiuti in ingresso presso l'impianto di gestione (Focardi), come precedentemente autorizzato, ma ad una valutazione successiva alla posa in opera. In merito si registrano elementi di non chiarezza da colmare poiché dal PGO non si rileva quale sia la procedura B, che non risulta descritta. La procedura B è quella da pag. 7 in poi del PGO?

Sembrerebbe che per quantitativi:

- < 650 m³ o 1.300 t l'accertamento della qualità avvenga nelle piazzole (pag. 6 PGO) procedura A (come da procedura già autorizzata)
- > 650 m³ o 1.300 t l'accertamento in sito autorizzato avvenga dopo messa a dimora (procedura B, non descritta) previa verifica della qualità dei materiali presso il produttore/fornitore (pag. 7 della PGO (procedura B?) comunicazione "nuova conferimento"
- Non è chiaro se il prelievo avverrebbe ogni 678 m³ ovvero ogni 625 m³ di rifiuti e se corrispondenti al 50 % di ogni strato di 1 m² o solo ad ogni metro di livello realizzato, stante alcune incongruenze tra quanto scritto nella relazione tecnica di variante e nel PGO.
- Ancora, dal PGO risultano perplessità, in quanto non è chiaro:
 - il senso di prevedere una procedura B per quantitativi > 1.300 t, quando 1.300 t sarebbe, nel caso venisse accolta la richiesta di aumento dei quantitativi, il limite massimo trattabile giornalmente (a meno che si debba intendere che 1.300 t costituiscono la soglia in un ipotetico contratto con il fornitore gestibile nel corso del contratto e non giornalmente),
 - la previsione di stoccaggio sulle piazzole lungo la viabilità di cantiere, essendo deputate a questo la piazzola di 800 mq prevista dal progetto originario, ovvero le due piazzole da 400 mq previste

¹ Quindi ogni 50 cm di 1 strato di 1 m

dalla variante. E' pur vero che al punto 5.1.5 della PGO si rimanda ad una discrezionalità del responsabile (gestore?) di impiegare le piazzole ma non è precisato sulla base di quali criteri e finalità (piazzole di emergenza, rifiuti non rispondenti alle caratteristiche organolettiche attese e quindi da esaminare, rifiuti con caratteristiche prestazionali non idonee alla posa in opera del momento, etc..) ed inoltre a pag. 6 della PGO (procedura A) si fa riferimento ai quantitativi (< a 650 m³ o 1.300 t) e non ad elementi discrezionali, il punto 5.1.5 PGO riguarda la procedura B? pag. 7 della PGO (procedura B?) comunicazione "nuovo conferimento": la DL (Direzione lavori?) è la Direzione dei lavori del gestore dell'impianto di recupero RIO Fornace Focardi o del produttore del rifiuto: sembrerebbe del gestore Focardi - ma il testo anche per quanto sopra già osservato non è chiaro

Trascurate le difficoltà interpretative del PGO relativamente alle procedure A e B (da rivedere), la verifica del rispetto del test di cessione e delle CSC non sul rifiuto in ingresso, ma sul materiale posto in opera, quindi già compattato per strati, senza analisi presso il produttore con presenza del gestore Focardi, non risulta accoglibile per le seguenti motivazioni:

- per il DM 5/2/98, richiamato dalle prescrizioni di cui alla tabella al punto 2 della DGP n. 95/2012, è pre-requisito all'impiego che si rispettino le caratteristiche richieste (test di cessione)
- i rifiuti che andranno ad essere impiegati sono molto eterogenei e con caratteristiche diverse: una volta rimescolati nelle fasi della posa in opera, potrebbero portare un indebito rispetto dei parametri richiesti.

La richiesta è accoglibile se è prevista anche la fase di "caratterizzazione" presso il produttore in quanto le modifiche proposte (controllo dopo posa in opera) si configurerebbero come ulteriore prova di conformità e di garanzia.

- Si fa notare inoltre, che per alcuni rifiuti, le prescrizioni del DM 5/2/98, riportate nella tabella al punto 2 della DGP n. 95/2012, comportano il ricorso a certi trattamenti obbligatori (punto 7.1) o eventuali (punti 7.4, 7.14, 7.15), trattamenti che non sono previsti presso il sito di recupero Focardi. Le procedure di preaccettazione/accettazione dovrebbero tener conto anche di dette prescrizioni.

5. **Accettazione - controllo (PGO, par. 5.1.3):** Nel PGO al punto 5.1.3 si parla di "documenti di trasporto F.I.R. o, se del caso, DDT" che dovrebbero essere firmati dall'addetto e dal conducente e fatte pervenire al produttore.

Osservazioni: dal momento che l'autorizzazione parla esclusivamente di rifiuti come "materiale in ingresso" all'impianto, non è immediatamente comprensibile la previsione di un DDT, che si può riferire solo a materiale che non rientra nella definizione di rifiuto.

La ditta dovrebbe chiarire - anche nella documentazione in esame - se intende impiegare per il ripristino ambientale anche altro materiale, diverso dai rifiuti quali ad es. terre e rocce da scavo rientranti nelle previsioni del DM 161/2012 o dell'art. 41-bis del DL 69/2013 convertito in L. 98/2013 o di "end of waste".

6. **Aumento dei rifiuti trattabili ed impatti:** Si prevede che le operazioni necessarie alla realizzazione del progetto possano essere condotte su di un arco temporale di circa 2/3 anni: tale stima è ottenuta sull'ipotesi di conferimento di circa 500 - 550 t/giorno, pari al trasporto realizzabile con una stima di 25 camion/gg (mezzi da 20 t) pari a complessivi circa 50 passaggi/giorno. La stima di 1.300 t/giorno porterebbe (sempre con mezzi da 20 t) a 65 x 2 = 130 passaggi/gg per 103 gg/anno, il tutto per 3 anni di lavori programmati.

Osservazioni: Nessuna valutazione di impatto di emissioni e rumore, oltre che di consumo delle strade comunali, per il traffico indotto dalla richiesta di variante è effettuato nella richiesta di aumento dei quantitativi.

7. **Prove geotecniche:** Le azioni che dovranno essere messe in atto in relazione alla realizzazione geotecnica del recupero sono da ricondurre alla formazione degli strati in pacchetti di 25-30 cm, la loro compattazione fino al raggiungimento di almeno l'85% dello "Standard Proctor mod".

Tale costipamento risulta essere il limite inferiore della percentuale di addensamento, generalmente consigliato nella normativa tecnica per rilevati, che è determinato dal confronto fra i risultati di prove proctor mod. condotte in laboratorio sui terreni ed i valori dell'addensamento misurato in situ.

E' previsto non si forniscano i certificati preventivi delle prove in laboratorio geotecnico per la determinazione dell'optimum Proctor mod per i materiali da utilizzare. Pertanto sarebbe necessario che i progettisti riferissero prima il valore del γ , massimo caratteristico del (del) materiale(i) di cui è ipotizzato il riutilizzo in situ in modo da permettere di valutare con prove in situ il possibile scostamento dall'obiettivi di addensamento programmati.

Essendo la addensabilità del materiale in stretta relazione allo spessore dello strato ed alle dimensioni dei clasti, sarebbe necessario che fossero fornite almeno le caratteristiche del gruppo granulometrico CNR-UNI (es. A₁, A₂,...) di appartenenza dei materiali che ci si propone di utilizzare per la realizzazione adeguata alle caratteristiche di progetto, descrivendo i trattamenti nel sito di provenienza e/o nel sito di destinazione cui dovranno essere sottoposti i rifiuti per conformarsi alle specifiche tecniche necessarie per la compattazione programmata. Quest'ultima naturalmente dovrà dipendere dall'entità dei carichi previsti sul rilevato, peranto questa parte della progettazione dipende dalle previsioni urbanistiche di destinazione futura del sito.

I controlli geotecnici per verificare l'idoneità della compattazione (prove di carico su piastra e prove di densità in situ, prove di compattazione Proctor, granulometria e taglio diretto in laboratorio) da quota 83 a quota 108, per un totale di 25 metri, sono adeguate come numero ad un controllo, ma non si comprende come possano condurre a rimedi in corso d'opera in caso di difformità.

- B. **Realizzazione di 3 pozzi di drenaggio (pag 8 Relazione tecnica):** Positiva la realizzazione. Da precisare gli obiettivi di qualità cui sarà fatto riferimento per l'eventuale valutazione delle acque di aggettamento.

Tutto ciò premesso ed osservato, alla luce di quanto sopra esposto, visti il D.lgs. 152/2006 e s.m.i., il DM 5/2/98 e s.m.i., la LR 25/1998 e s.m.i. **si sospende l'espressione del parere** in attesa di documentazione integrativa riguardante i seguenti punti:

- A. natura degli accordi operativi con la ditta Statti che hanno portato alla presente richiesta di variante, in relazione ai tipi di materiali/rifiuti (vedi punto successivo) e, soprattutto, responsabilità dei soggetti nelle diverse casistiche
- B. capacità operativa dell'impianto in grado di sopportare un raddoppio della quantità di rifiuti giornalmente trattata (da 536 t/g a 1.300 t/g) rispetto a quanto autorizzato in precedenza
- C. valutazione degli impatti ambientale connessa a tale variante, tenuto presente anche la possibilità di conferimento di materiali con DDT (particolare riferimento al traffico conseguente)
- D. natura dei materiali conferibili con DDT all'impianto e loro relazione con la gestione dei rifiuti (PGO e procedure richiamate A e/o B). Il Piano di gestione operativa, poi, deve comprendere tutti i flussi in ingresso al sito siano essi rifiuti che non rifiuti stante le ancora più strette connessioni che si vengono a configurare con la richiesta di variante
- E. relazione di variante e PGO più organiche e con preciso rinvio alle procedure ivi richiamate (A e B)(B apparentemente non descritta). Le stesse, peraltro, dovrebbero:
- 1) prevedere anche impegno del gestore (Focardi):
 - a) ad accettare rifiuti solo se già sottoposti ai trattamenti obbligatori di cui punto 7.1 o eventuali di cui ai punti 7.4, 7.14, 7.15 del DM 5/2/98 e relative modalità di attestazione
 - b) tempi di conservazione della documentazione tecnica (in fase di gestione e post gestione)



Dipartimento ARPAT di Arezzo



- 2) qualità attesa delle acque di aggettamento cui confrontare gli eventuali accertamenti analitici
- 3) revisione della proposta di gestione degli esiti degli accertamenti in situ dei rifiuti in caso di non corrispondenza con gli standard (punto 5.3 della FGO) in quanto non si ritiene accoglibile quanto proposto
- 4) proposta in merito a prove geotecniche ex ante, (valutare quanto indicato nel punto 7 del presente parere)

Inoltre, sempre con riferimento a quanto sopra osservato, si ritiene fin da ora:

- A. non accoglibile la previsione della ditta di non dotare strutturalmente entrambe le piazzole da 400 mq del telo impermeabile a meno che non siano portate adeguate giustificazioni
- B. accoglibile la richiesta della ditta di porre in opera direttamente il materiale all'interno dell'area per il recupero ambientale e di effettuare, successivamente alla realizzazione del rilevato per successivi strati dello spessore di un metro, con le modalità descritte nel PGO (da rendere più definito), a condizione che le analisi (test di cessione e alle CSC colonna A della Tabella 1, dell'allegato 5 al titolo V della parte IV del D.Lgs. 152/2006), siano effettuate anche presso il produttore del rifiuto (dandone evidenza nella documentazione da ripresentare in modo più chiaro)(v. sopra punto E).

Si raccomanda, peraltro, un protocollo analitico condiviso (stesse metodiche) fra produttore del rifiuto e gestore (Focardi)e ARPAT) al fine di eliminare contenziosi connessi a risultati analitici difformi per solo impiego di metodiche diverse. ARPAT si riserva una valutazione di dettaglio dell'allegato D alla FGO.

Si ritiene, infine, che tutta la documentazione integrativa, trattandosi di piani e procedure e relazioni interconnesse con questi documenti, debbano essere esplicitamente sostitutive della documentazione già presentata ed ora esaminata e non integrative.

Questo per favorire le successive attività di controllo in campo ma anche a tutela del gestore e dei soggetti coinvolti.

La Responsabile del Dipartimento
Dott.^{SA} Rossella Francalanci *

Arezzo, 19/01/2015

* Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 32/2005. L'originale informatico è stato precoperto e conservato presso ARPAT in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del D.Lgs. 82/2005. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'adesione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs. 39/2013.



Provvedimento dirigenziale

N° 51/EC del 01/04/2015 pagina 26 di 26



PROVINCIA
DI AREZZO

ALLEGATO N. 3 - Mitigazione emissioni diffuse – LA FORNACE S.R.L. – Loc. Castellare – MONTE SAN SAVINO (AR)

Sigla	Origine	Prescrizioni di mitigazione
Ed	Transito di mezzi su strade non asfaltate	Le strade non asfaltate all'interno dell'impianto verranno bagnate con irrigatori fissi, azionati automaticamente da fotocellule al passaggio dei mezzi, con raggio di azione di 7-8 metri, con quantitativi di acqua pari a 2 l/mq; l'intervallo di bagnatura sarà dato dal passaggio dei camion, ossia ogni 20 minuti. Tale condizione garantisce abbattimento di circa il 98%.
Ed	Carico e scarico del materiale in ingresso	Il materiale in ingresso risulta umido come descritto nelle relazioni allegate al progetto.
Ed	Formazione e stoccaggio cumuli	I cumuli presenti saranno coperti con teli.
Ed	Operazioni di compattazione	Le zone dove verrà fatto il costipamento verranno bagnate con irrigatori mobili azionati automaticamente da fotocellule al passaggio dei mezzi con raggio di azione di 7-8 metri, con quantitativi di acqua pari a 2 l/mq; l'intervallo di bagnatura sarà dato dal passaggio del compattatore, condizione che garantisce abbattimento di circa il 98%.



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE AMBIENTE ED ENERGIA

SETTORE BONIFICHE E AUTORIZZAZIONI RIFIUTI

Responsabile di settore: RAFANELLI ANDREA

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8172 del 13-06-2017

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 16915 - Data adozione: 25/10/2018

Oggetto: Voltura, ai sensi dell'art. 10 comma 1 del Reg. Reg. Toscana n. 13/R/2017, della titolarità dell'autorizzazione unica, rilasciata ai sensi dell'art. 208 D.Lgs n. 152/2006, dalla Soc. Costruzioni Giuseppe Stiatti srl in favore de La Fornace srl, avente sede in Corso Sangallo n. 36, Monte San Savino (AR).

Il presente atto è pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 25/10/2018

Numero interno di proposta: 2018AD019010

IL DIRIGENTE

VISTA la L.R. 22/2015 “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusione di comuni);

VISTA la D.G.R.T. n. 121 del 23/2/2016 “Subentro nei procedimenti ai sensi dell’art. 11Bis, comma 2 della L.R. 22/2015 in materia di autorizzazioni ambientali”;

RICHIAMATO il D.Lgs. 03/04/2006, n° 152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i. ed in particolare l’art. 208, comma 15 nel quale è disposto che gli impianti mobili di smaltimento o recupero dei rifiuti, ad esclusione della sola riduzione volumetrica o della disidratazione dei fanghi generati da impianti di depurazione, siano autorizzati dalla Regione ove l’interessato ha la sede legale;

VISTO il D.P.G.R. Toscana 25/02/04, n. 14/R: Regolamento regionale di attuazione ai sensi della lett. e) comma 1 dell’art. 5 L.R. 25/98 “Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati”, contenente norme tecniche e procedurali per l’esercizio delle funzioni amministrative e di controllo;

VISTO il D.P.G.R. Toscana 29 marzo 2017, n. 13/R: Regolamento recante disposizioni per l’esercizio delle funzioni autorizzatorie regionali in materia ambientale in attuazione dell’articolo 5 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati); dell’articolo 76 bis della legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 (Norme in materia di valutazione ambientale strategica “VAS”, di valutazione di impatto ambientale “VIA”, di autorizzazione integrata ambientale “AIA” e di autorizzazione unica ambientale “AUA”); dell’articolo 13, comma 1, lettera a) della legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 (Norme per la tutela delle acque dall’inquinamento); dell’articolo 16 della legge regionale 11 febbraio 2010, n.9 (Norme per la tutela della qualità dell’aria ambiente). Modifiche al regolamento 25 febbraio 2004, n. 14/r (Regolamento regionale di attuazione ai sensi della lettera e), comma 1, dell’articolo 5 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 “Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati”).

VISTA la determinazione dirigenziale n. 51/EC del 01/04/2015, con la quale la allora competente Provincia di Arezzo aveva approvato una modifica del progetto per l’utilizzo di rifiuti per l’intervento di recupero in area adiacente il sito produttivo dismesso denominato “ex fornace Focardi” in località Castellare, Monte San Savino – 1° stralcio funzionale, di cui alla deliberazione della Giunta Provinciale di Arezzo n. 95 del 27/02/2012, ed ha conseguentemente rilasciato alla società La Fornace srl, con sede in Corso Sangallo n. 36, Monte San Savino (AR) e P. IVA 02020200511 apposita autorizzazione unica ai sensi dell’art. 208 D.Lgs n. 152/2006, fissando la scadenza della medesima al 01/04/2019;

VISTA la determinazione dirigenziale n. 102/EC del 20/05/2015, con la quale la Provincia di Arezzo aveva volturato la sopra citata autorizzazione da La Fornace srl alla società Costruzioni Giuseppe Stiatti srl, con sede legale in via G.Leopardi n. 31/C, Montevarchi (AR) in virtù del contratto di affitto di ramo di azienda registrato al n. 2537 in data 23/04/2015, serie IT, repertorio n. 20587, raccolta n. 14006, stipulato in data 22/04/2015 tra Salvadori Alvaro, in qualità di amministratore unico de La Fornace srl, e di Stiatti Giuseppe, in qualità di amministratore della Costruzioni Giuseppe Stiatti srl, ed avente durata di 3 anni;

RICORDATO che, ai sensi dell'art. 5 comma 1 lettera c), come modificato dalla LR Toscana n. 61/2014 e della successiva LR Toscana n. 22/2015, a far data dal 01/01/2016, la Regione Toscana è divenuta competente in relazione alle autorizzazioni uniche ai sensi dell'art. 208 D.lgs n. 152/2006;

VISTA la nota acquisita al protocollo della Regione Toscana al n. 404741 del 24/08/2018, con la quale Salvadori Alvaro, in qualità di Amministratore unico della società La Fornace srl, considerato che il contratto di affitto di ramo di azienda sopra ricordato è scaduto in data 22/04/2018, ha richiesto:

- la voltura dell'autorizzazione unica n. 51/EC del 01/04/2015 della Provincia di Arezzo dalla società Costruzioni Giuseppe Stiatti srl alla società La Fornace srl;
- l'adeguamento della scadenza della suddetta autorizzazione unica ai 10 anni previsti all'art. 208 D.Lgs 152/2006.

ACCERTATA l'idoneità della società La Fornace srl a subentrare nella titolarità dell'autorizzazione unica in questione;

RITENUTO necessario, altresì, conformare la durata dell'autorizzazione unica 51/EC del 01/04/2015 della Provincia di Arezzo a quella prevista ex lege all'art. 208 D.Lgs n. 152/2006, fissandola al 01/04/2025;

RILEVATA la necessità che la società La Fornace srl, quale società subentrante, provveda ad adeguare la garanzia finanziaria presentata dalla società Costruzioni Giuseppe Stiatti srl in relazione all'autorizzazione unica n. 51/EC del 01/04/2015 della Provincia di Arezzo ed attualmente in corso di validità (fideiussione n. 1500690 emessa il 07/10/2015 da Consorzio Impresa Italiana Fidi) con le medesime condizioni di cui all'autorizzazione medesima, tranne che:

- in relazione al soggetto garantito, che dovrà essere la Regione Toscana in luogo della Provincia di Arezzo;
- in relazione alla scadenza che, ai sensi della Delibera G.R. Toscana n. 743/2012, come da ultimo modificata con Delibera G.R. Toscana n. 751/2013, deve essere pari a quella dell'autorizzazione maggiorata di due anni e dunque dovrà essere fissata al 01/04/2027;

DATO ATTO che il Settore Responsabile del procedimento di cui al presente atto amministrativo è il Settore Bonifiche e Autorizzazioni Rifiuti della Regione Toscana e che la responsabilità del procedimento è assegnata al Dirigente del Settore dr. Ing. Andrea Rafanelli;

DICHIARATA l'assenza di conflitto di interesse da parte del Dirigente sottoscrittore, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 7 agosto 1990 n. 241, introdotto dalla L. n. 150/6 Novembre 2012;

DATO ATTO che il presente provvedimento è stata visionato dal funzionario responsabile di P. O. "Autorizzazioni rifiuti. Presidio zonale distretto sud";

DECRETA

- 1) di volturare, ai sensi dell'art. 10 comma 1 del Reg. Reg. Toscana n. 13/R/2017, la titolarità dell'autorizzazione unica ai sensi dell'art. 208 D.Lgs n. 152/2006, che era stata originariamente rilasciata dalla Provincia di Arezzo a La Fornace srl con provvedimento

dirigenziale n. 51/EC del 01/04/2015 ed era stata poi volturata in favore della società alla società Costruzioni Giuseppe Stiatti srl , nuovamente in favore de La Fornace srl, avente sede in Corso Sangallo n. 36, Monte San Savino (AR) e P. IVA 02020200511;

- 2) di dare atto che l'esercizio dell'attività di gestione rifiuti di cui all'autorizzazione unica oggetto del presente provvedimento di voltura è subordinato alla presentazione, da parte della subentrante società La Fornace srl, di apposito adeguamento della garanzia finanziaria già esistente;
- 3) di dare atto che la durata dell'autorizzazione unica, ai sensi dell'art. 208 D.Lgs n. 152/2006., è stabilita in dieci anni decorrenti dalla data del suo rilascio e che dunque la scadenza deve intendersi fissata al 01/04/2025;

Il presente provvedimento è trasmesso al competente SUAP del Comune di Monte San Savino per l'inoltro a La Fornace srl nonché, per opportuna conoscenza e/o per quanto di rispettiva competenza, a:

- Comune di Monte San Savino
- ARPAT – Dipartimento Provinciale di Arezzo
- Azienda ASL Toscana Sud Est
- Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Arezzo.
- Costruzioni Giuseppe Stiatti srl

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR nei termini di legge oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla data di notificazione, di comunicazione o di piena conoscenza comunque acquisita.

IL DIRIGENTE

CERTIFICAZIONE

Siti di approvvigionamento
SA_05 - Consorzio Maremmano Cave S.C. a R.L.

PROGETTAZIONE ATI:

GPI **INGEGNERIA**
GESTIONE PROGETTI INGEGNERIA srl



COMUNE DI CAMPAGNA

PROVINCIA DI GROSSETO



AUTORIZZAZIONE N. 04/11 DEL 13.12.2011 RELATIVA ALLA COLTIVAZIONE DELLA CAVA DI CALCARE POSTA IN LOC. POGGIO PETRICCIO

IL RESPONSABILE DELL'AREA URBANISTICA

PREMESSO:

Scad. 31.12.2011

- Che in data 28.06.2010 Prot. n. 6651 la Ditta "CONSORZIO CAVA MAREMMANO di Brizzi e Massai" S.r.l P.I. 01031050535 con sede in Via Birmania n. 148 Grosseto, ha presentato domanda tendente ad ottenere la variante per l'installazione di due capannoni nella cava di Poggio Petriccio ed il contestuale rinnovo all'autorizzazione alla coltivazione della cava stessa, posta in Comune di Campagnatico in loc. Poggio Petriccio per una superficie di m² 300.000 circa destinati ad area di cava distinta al catasto terreni al foglio di mappa n.44 particelle 18 ed altre, corredata dagli elaborati previsti dal punto 6 della D.G.R. 138 dell'11.02.02, a firma del progettista Dott. Geol. Franco Pioli;
- Che la Ditta "CONSORZIO CAVA MAREMMANO di Brizzi e Massai" S.r.l P.I. 01031050535 con sede in Via Birmania n. 148 Grosseto, ha contratto di affitto con ASBUC di Montorsaio, proprietaria dei terreni.
- Che in data 19.08.2010 il Responsabile dell'Area Urbanistica ha provveduto alla pubblicazione all'Albo Comunale ai sensi dell'art. 13 comma 1° L.R. 78/98, per una durata di 20 giorni, e che nei suddetti giorni non sono state presentate opposizioni;
- Che in data 31.08.10 prot. 8677 la Ditta "CONSORZIO CAVA MAREMMANO di Brizzi e Massai" ha presentato domanda tendente ad ottenere l'autorizzazione ai fini del Vincolo idrogeologico;
- Che l'Amministrazione ha ritenuto incompatibile la presentazione contestuale della variante e del rinnovo all'autorizzazione, invitando la ditta esercente alla presentazione di una nuova richiesta per il procedimento di rinnovo;
- Che in data 19.11.2010 Prot. n. 11761 la Ditta "CONSORZIO CAVA MAREMMANO di Brizzi e Massai" S.r.l. P.I. 01031050535 con sede in Via Birmania n. 148 Grosseto, ha presentato nuova domanda e documentazione tendente ad ottenere il rinnovo all'autorizzazione alla coltivazione della cava di Poggio Petriccio;
- Che in data 15.05.2011 prot. 4587 la Ditta "CONSORZIO CAVA MAREMMANO di Brizzi e Massai" ha presentato domanda tendente ad ottenere l'autorizzazione paesaggistica per la coltivazione della cava;

COMUNE DI CAMPAGNATICO
RESPONSABILE AREA URBANISTICA
Alessio Arch. Bruni

Piazza Garibaldi, 13 - 58042 Campagnatico - Telefono 0564 99 67 11 - Fax 0564 99 67 27

Codice Fiscale e Partita I.V.A. 00216410530

urbanistica@comune.campagnatico.gr.it
www.comunedicampagnatico.it

COMUNE DI CAMPAGNATICO

PROVINCIA DI GROSSETO

OGGETTO: _____
TIPO: _____

- Che in data 07.07.2011 Prot. n. 6118 il Responsabile dell'Area Urbanistica ha provveduto ad inoltrare all'ARPAT, dipartimento provinciale di Grosseto ed alla AUSL di Grosseto, domanda e copie del progetto al fine dell'ottenimento dei pareri di competenza e contestuale convocazione della Conferenza dei Servizi ai sensi dell'art. 14 della L. 241/90 e art. 13 comma 3° L.R. 78/98 per il giorno 28.07.2011;
- Che in data 28.07.2011 è stata convocata la Conferenza dei Servizi ai sensi dell'art. 14 della L. 241/90 e art. 13 comma 3° L.R. 78/98, dove non è stato possibile adottare le determinazioni conclusive vista l'assenza di tutti gli enti invitati.
- Che in data 17.08.2011 è stata convocata, in seconda convocazione, la conferenza dei servizi ai sensi dell'art. 14 della L. 241/90 e art. 13 comma 4° L.R. 78/98, dove veniva espresso parere favorevole;
- Che in data 13.12.2011 prot. 10516 è stata rilasciata autorizzazione paesaggistica per i lavori di coltivazione della cava di Poggio Petriccio (Autorizzazione n° 18 del 24.11.2010)
- Che in data 13.12.2011 prot. 10534 è stata rilasciata autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico per i lavori di coltivazione della cava di Poggio Petriccio (Autorizzazione n° 208 del 13.12.2011)

VISTI:

- la legge regionale 03.11.1998 n. 78;
- il punto 6 della D.G.R. 138 dell'11.02.02;
- il R.D.L. 30 dicembre 1923 n. 3267;
- la legge regionale 39/2000 e s.m.i.;
- il Regolamento Forestale della Toscana n° 48/R del 08.08.2003;
- il Regolamento Vincolo Idrogeologico Comunale;
- il decreto di nomina del Sindaco nr. 22 del 14.10.2011 con il quale vengono conferiti al sottoscritto le funzioni previste dal D.Lgv. 267/2000 nonché dal Regolamento degli Uffici e servizi;
- la fideiussione della "Liguria Assicurazioni agenzia di Grosseto 0143" n. 02G55068707 del 24.06.04, come previsto dall'art.15 comma 2 della L.R. 78/98;
- I pareri espressi dai componenti delle conferenze dei servizi o enti precedentemente citati in rappresentanza dell'Amministrazione Comunale, dell'ASL, dell'ARPAT e della Soprintendenza per i Beni ambientali e Architettonici.

CONCEDE

Alla Ditta "CONSORZIO CAVE MAREMMANO di Brizzi e Massai" S.r.l P.I. 01031050535
con sede in Via Birmania n. 148 Grosseto

COMUNE DI CAMPAGNATICO
RESPONSABILE AREA URBANISTICA
Alessio Arch. Bruni

Piazza Garibaldi, 13 - 58042 Campagnatico - Telefono 0564 99 67 11 - Fax 0564 99 67 27

Codice Fiscale e Partita I.V.A. 00216410530
urbanistica@comune.campagnatico.gr.it
www.comunedicampagnatico.it

COMUNE DI CAMPAGNATICO

PROVINCIA DI GROSSETO

COMUNE DI CAMPAGNATICO
RESPONSABILE AREA URBANISTICA
Alessia Arcioli (firmata)

AUTORIZZAZIONE

ai sensi e per gli effetti della L.R. 03/11/1998 n. 78, all'esecuzione dei lavori di coltivazione della cava di calcare in loc. "Poggio Petriccio".

Ai sensi della L.R. 78/98 art. 14 comma 2 si specifica quanto segue:

- a) L'area interessata dalle lavorazioni previste, meglio rappresentate nella planimetria allegata è posta in località "Poggio Petriccio" in questo Comune, per una superficie di m² 300.000 distinti al catasto terreni al foglio di mappa n. 44 part. 18 ed altre.
- b) Sono estraibili calcare in pezzame e pietrisco, e materiali per rilevati e riempimenti.
- c) Il titolare dell'autorizzazione deve versare al Comune un contributo rapportato alla quantità e qualità dei materiali estratti, in applicazione degli importi unitari stabiliti dalla Giunta Regionale, così come previsto dal comma 3 art. 15 L.R. 78/98.

La suddetta autorizzazione è rilasciata nel rispetto del Piano di Coltivazione allegato alla domanda del 19.11.2010 Prot. n. 11761 e di tutte le prescrizioni impartite nelle precedenti autorizzazioni e rinnovi e nell'autorizzazione ai fini del Vincolo Idrogeologico n° 202 del 13/12/11 di seguito riportate:

- Durante le operazioni di scavo o riporto di terreno non devono essere create condizioni di rischio per il verificarsi di smottamenti, franamenti od altri movimenti gravitativi.
- Durante le fasi di lavorazione gli eventuali depositi temporanei di materiali terrosi o lapidei devono essere effettuati in modo da evitare fenomeni erosivi o di ristagno delle acque.
- I suddetti depositi non devono essere posti in prossimità dei fronti di scavo, al fine di evitare sovraccarichi sui fronti stessi.

La presente autorizzazione ha validità massima di anni 10 (dieci) dalla data del suo rilascio, fino al 12.12.2021 salva ulteriore nuova determinazione

PRESCRIZIONI GENERALI

- 1) L'autorizzazione viene rilasciata salvo diritti di terzi e gli stessi dovranno essere rispettati in ogni fase dell'esecuzione dei lavori.
- 2) Durante l'esecuzione dei lavori inerenti l'intervento complessivo il titolare della presente è tenuto all'osservanza delle leggi e dei regolamenti. In particolare i lavori dovranno essere eseguiti nelle forme e quantità riportate nel progetto approvato a perfetta regola d'arte.
- 3) La comunicazione di inizio lavori dovrà essere data entro otto giorni dal ritiro dell'Autorizzazione.

Piazza Garibaldi, 13 - 58042 Campagnatico - Telefono 0564 99 67 11 - Fax 0564 99 67 27

Codice Fiscale e Partita I.V.A. 00216410530

urbanistica@comune.campagnatico.gr.it
www.comunedicampagnatico.it

COMUNE DI CAMPAGNATICO

PROVINCIA DI GROSSETO

- 4) All'ingresso della cava dovrà essere apposto l'apposito cartello con riportati: gli estremi dell'autorizzazione rilasciata, del Direttore dei Lavori e delle ditte esecutrici degli interventi.
- 5) Nel corso dei lavori dovranno applicarsi tutte le norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro ed in particolare le norme di cui al D. Lgs. N.624/96.
- 6) Al termine della coltivazione il titolare ha l'obbligo di smantellare e asportare tutti gli impianti di lavorazione, nonché i servizi (uffici, officine, mense, servizi igienici, alloggio custode etc.) e le strade di cantiere autorizzate all'interno del perimetro dell'area estrattiva.
- 7) Il perimetro autorizzato dovrà essere chiuso su tutti i lati accessibili da persone o cose, tramite opportuna recinzione e dovranno essere apposti opportuni cartelli ammonitori.
- 8) Al fine di operare normali controlli, sull'attività estrattiva da parte dei competenti uffici, dovranno essere apposti sul perimetro autorizzato, degli appositi capisaldi e/o picchetti di riferimento.
- 9) Al fine del ripristino morfologico delle aree escavate è ammessa la ricollocazione in dette aree di terre provenienti da sbancamenti, mentre non è ammessa la ricollocazione di inerti provenienti da demolizioni o di altra natura.
- 10) Fino all'esaurimento del giacimento esistente all'interno dell'area di cava potrà essere richiesto, almeno sei mesi prima della scadenza, il rilascio dell'autorizzazione alla coltivazione allegando un nuovo progetto.
- 11) Alla scadenza dell'autorizzazione, ove la stessa non sia stata rinnovata, devono cessare tutti i lavori di coltivazione.

Ai sensi dell'art. 18 comma 5 della L.R. 78/98 comporta decadenza dell'autorizzazione:

- a) La perdita della disponibilità del bene da parte del titolare dell'autorizzazione.
- b) L'inadempimento delle prescrizioni generali e speciali fissate nel presente provvedimento autorizzativo, nonché la realizzazione di interventi in difformità dal progetto autorizzato e che determinino situazioni di pericolo idrogeologico, ambientale o di sicurezza per i lavoratori e le popolazioni.
- c) Il trasferimento dell'autorizzazione senza comunicazione al Comune.
- d) La sospensione dell'attività estrattiva per un periodo superiore a centottanta giorni senza che sia stata data relativa comunicazione al Comune.

Art. 14 comma 3 L.R. 78/98: L'autorizzazione è strettamente personale ed è trasferibile, pena decadenza della stessa, previa comunicazione al Comune che l'ha rilasciata.

Campagnatico, li 13 dicembre 2011

IL RESPONSABILE AREA URBANISTICA

(Dott. Arch. Alessio Bruni)

COMUNE DI CAMPAGNATICO

RESPONSABILE AREA URBANISTICA

(Dott. Arch. Alessio Bruni)

Plazza Garibaldi, 13 - 58042 Campagnatico - Telefono 0564 99 67 11 - Fax 0564 99 67 27

Codice Fiscale e Partita I.V.A. 00216410530

urbanistica@comune.campagnatico.gr.it

www.comunedicampagnatico.it



Regione Toscana

Direzione Ambiente ed Energia

Settore Valutazione Impatto Ambientale – Valutazione Ambientale Strategica – Opere pubbliche di interesse strategico regionale

CONFERENZA DI SERVIZI

(art. 14-ter della L. 241/1990, L.R. 40/2009)

Seduta del 15/07/2020

Oggetto: D.Lgs. 152/2006 art. 27-bis, L.R. 10/2010 art. 73-bis, D.P.G.R. 19/R/2017 CAPO II bis. Procedimento finalizzato al rilascio del provvedimento autorizzativo unico regionale relativamente al “Progetto di coltivazione e ripristino ambientale della cava Poggio Petriccio” nel Comune di Campagnatico (GR)
Proponente: Consorzio Maremmano Cave S.C. a R.L.

LA CONFERENZA DI SERVIZI

Richiamati i verbali della prima e della seconda seduta di Conferenza di Servizi rispettivamente del 04/02/2020 e del 09/04/2020 relativamente al procedimento in oggetto, che si sono concluse aggiornando i lavori ad una nuova seduta, rilevata la necessità di acquisire ulteriore documentazione di chiarimento e di cettaglio in riscontro a quanto evidenziato nei suddetti verbali.

Dato atto che, successivamente alla sopra richiamata seduta del 09/04/2020:

con nota prot. n. 0165207 del 08/05/2020 il proponente in data ha trasmesso la documentazione richiesta nella seduta della Conferenza dei servizi del 09/04/2020;

con nota prot. 0167643 del 11/05/2020 il Comune di Campagnatico ha trasmesso al Settore scrivente il verbale della Commissione del Paesaggio, al fine del rilascio del parere per l'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art 146 del Dlgs 42/2004 e s.m.i., in cui si richiede documentazione integrativa;

con nota prot. n. 0171090 del 13/05/2020 il Settore VIA ha richiesto al proponente, di integrare la documentazione agli atti con quanto richiesto nel suddetto verbale;

con nota prot. n. 0181798 del 22/05/2020 il Proponente ha trasmesso la suddetta documentazione;

con nota prot. n. 0185279 del 26/05/2020 il Settore VIA ha richiesto alla Commissione del Paesaggio Comunale il parere in merito alle integrazioni richieste e presentate dal Proponente in data 22/05 ai fini del rilascio dell'Autorizzazione paesaggistica da rilasciarsi da parte del Comune in sede di conferenza di servizi e alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Siena Grosseto e Arezzo il parere di competenza ai fini del rilascio della stessa autorizzazione.

con nota prot. n. 0216462 del 22/06/2020 è stata convocata in data odierna, alle ore 10:00 (in videoconferenza

vista l'evoluzione dei provvedimenti e delle direttive impartite dagli organi preposti per limitare la diffusione del Covid-19), la terza Riunione della Conferenza di Servizi, ai sensi della L. 241/1990, alla quale sono stati invitati i seguenti Soggetti, al fine di effettuare un esame contestuale dei vari interessi pubblici coinvolti nel procedimento amministrativo in esame, acquisire pareri, valutazioni ed elementi informativi dei Soggetti interessati: Provincia di Grosseto, Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Siena, Grosseto e Arezzo, Unione di Comuni montana Colline Metallifere, ARPAT – Dip. Grosseto, Azienda USL Toscana sud est – Dip. Prev. Grosseto, Autorità Idrica Toscana Conf. Territoriale n.6 Ombrone, Acquedotto del Fiora SpA, IRPET, Autorità di Bacino distrettuale Appennino Settentrionale, Settore Autorizzazioni Ambientali, Settore Tutela della natura e del mare, Settore Servizi pubblici locali, energia e inquinamenti, Settore Sismica, Settore Tutela Acqua e Costa, Settore Genio Civile Toscana Sud, Settore Pianificazione del territorio, Settore Tutela Riqualfic. e Valoriz. del paesaggio, Settore Forestazione. Usi civici. Agroambiente, Settore programmazione viabilità, Settore pianificazione e controlli in materia di cave;

è stato altresì convocato il proponente Consorzio Maremmano Cave s.c.a.r.l. ai sensi della L. 241/1990;

il Settore regionale "Programmazione Viabilità" ha inviato il proprio contributo, con nota prot. n.0218563 del 23/06/2020;

Acquedotto del Fiora ha inviato il proprio contributo, con nota prot. n. 0218505 del 23/06/2020;

il Settore regionale "Genio Civile Toscana Sud", ha inviato il proprio contributo, con nota prot. n. 0241096 del 10/07/2020;

l'Unione di Comuni montana Colline Metallifere, ha inviato il proprio contributo, con nota prot. n.0237087 del 08/07/2020;

Soprintendenza Archeologia, Belle arti e paesaggio per le prov. di Arezzo, Siena e Grosseto, ha inviato il proprio contributo, con nota prot. n.0239878 del 10/07/2020;

Comune di Campagnatico, ha fornito in Conferenza le autorizzazioni da rilasciare di propria competenza.

Dato Atto che

l'odierna Riunione della Conferenza, avente luogo in data 15/07/2020, è stata aperta alle ore 10:20 dalla Responsabile del Settore VIA, che la presiede, verificando la validità delle presenze, nonché delle deleghe prodotte, con i seguenti risultati:

Soggetto	Rappresentante	Funzione
Settore VIA-VAS-OO.PP. di Int. Strategico Regionale	Carla Chiodini	Dirigente
Comune di Campagnatico	Alessio Bruni	Responsabile
Soprintendenza Archeologia, Belle arti e paesaggio prov. di Arezzo, Siena e Grosseto	Giulia Manca	Delega prot. n.0245450 del 15/07/2020
Unione di Comuni montana Colline Metallifere	assente	
ARPAT – Settore "VIA/VAS"	assente	
Settore Autorizzazioni Ambientali	Gilda Ruberti	In sostituzione di Simona Migliorini (Delega prot.2020/207 del 15/07/2020)
Settore Tutela Riqualficazione e Valorizzazione del Paesaggio	assente	

Consorzio Maremmano Cave s.c.a.r.l.	Roberto Massai	Legale rappresentante
Consorzio Maremmano Cave s.c.a.r.l.	Katia Tambellini	Consulente
Consorzio Maremmano Cave s.c.a.r.l.	Miliana Pieroni	Consulente
Consorzio Maremmano Cave s.c.a.r.l.	Alessandra Fregosi	Consulente

Sono altresì presenti i funzionari del Settore VIA Alessio Nenti e Francesca Materazzi e Paola Scartoni, Elena Romiti del Settore Autorizzazioni Ambientali.

Tutti i soggetti partecipano in modalità di videoconferenza.

L'Arch. Chiodini ricorda che il procedimento è finalizzato al rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale e che i lavori della conferenza prevedono, pertanto, una prima fase di valutazione della compatibilità del progetto in esame e, in caso di proposta di pronuncia favorevole di compatibilità ambientale, una seconda fase di acquisizione delle determinazioni dalle Amministrazioni competenti in relazione al rilascio dei titoli abilitativi richiesti dal proponente, tutti elencati in tabella;

<i>Amministrazione</i>	<i>Competenza</i>
Comune di Campagnatico	<ul style="list-style-type: none"> - Autorizzazione in ordine al vincolo paesaggistico ai sensi dell'art. 146 del Dlgs. n. 42/2004 e s.m.i. - Autorizzazione in ordine all'attività estrattiva di cui all'art.16 della L.R. 35/2015 - Autorizzazione in ordine al vincolo idrogeologico ai sensi del R.D. 3267/1923 e L.R. 39/2000 e s.m.i. - Nulla osta per la Valutazione di impatto acustico (L.447/1995, art. 8 c.4 o c. 6)
Unione di Comuni montana Colline Metallifere	- Esercizio delle competenze di cui all'art. 44 della L.R. 39/2000 in materia di rimboschimento compensativo
Soprintendenza Archeologia, Belle arti e paesaggio per le province di Siena, Grosseto e Arezzo	- Esercizio delle competenze di cui al Dlgs. n. 42/2004 e s.m.i. relativamente all'autorizzazione in ordine al vincolo paesaggistico.
Regione Toscana Settore Autorizzazioni Ambientali	<ul style="list-style-type: none"> - Autorizzazione all'emissione in atmosfera per gli stabilimenti (Dlgs 152/2006, art. 269); - Autorizzazione allo scarico della acque reflue (Dlgs 152/2006, artt. 124 e seg.)

il Presidente riassume innanzitutto gli esiti della precedente seduta di Conferenza del 09/04/2020.

Informa i presenti che in data 09/06/2020 con nota prot. n. 0200674, il Comune di Campagnatico ha inviato una richiesta di chiarimenti riguardo la personalità giuridica dell'ASBUC di Montorsaio, al Settore regionale Forestazione, Usi civici, Agroambiente in merito alle modalità di rinnovo dell'affidamento della Cava "Poggio Petriccio" in gestione al Consorzio Maremmano Cave s.c.a.r.l.

Inoltre, in data 13/07/2020, il Settore *pianificazione e controlli in materia di cave*, ha fatto pervenire, per le vie brevi, una nota della ditta Perna Elio & C. Srl con la quale si contesta la modalità di affidamento della gestione della cava senza indizione di gara ad evidenza pubblica.

Il dubbio è stato risolto con la nota del Settore Forestazione, Usi civici, Agroambiente in data 10/06/2020 in risposta alla nota del Comune e quindi nel merito degli argomenti sopra richiamati, con la quale (...) *informa che la l.r. 27/2014 "Disciplina dell'esercizio delle funzioni in materia di demanio collettivo civico e diritti di uso civico", agli artt.15 e 16, riconosce alle Amministrazioni Separate di Beni di Uso Civico la personalità giuridica di diritto privato. Per quanto riguarda l'ASBUC di Montorsaio, a seguito dell'Approvazione del proprio Statuto con D.G.R. n.386 del 3 maggio 2016, l'Amministrazione Separata dei Beni di uso Civico di Montorsaio ha personalità giuridica di diritto privato. Con il D.D. n.4891 del 27/06/2016, l'Ente ASBUC di Montorsaio è stato iscritto nel Registro regionale delle persone giuridiche private.*

Procede poi ad informare sulle comunicazioni e sui contributi istruttori pervenuti successivamente alla scorsa seduta e di seguito brevemente riportati

– **il Settore regionale “Programmazione Viabilità”** ha comunicato, con nota prot. n. 0218563 del 23/06/2020 ha confermato quanto già indicato nei precedenti contributi agli atti, ricordando che “ *le strade regionali sono gestite dalle Province toscane e dalla Città Metropolitana di Firenze ex art. 23 della LR n. 88/98 e che ai medesimi Enti sono delegate le competenze che la legislazione vigente attribuisce all’Ente proprietario; pertanto si rinvia al parere della Provincia per gli ulteriori aspetti di competenza. Le strade statali sono gestite da ANAS S.p.A., la rete autostradale dalle società Concessionarie.*”

– **Acquedotto del Fiora** ha comunicato, con nota prot. n. 0218505 del 23/06/2020 quanto già affermato nella precedente nota (ns. prot. 0042710 del 04.02.2020) , ovvero che “ *nessuna rete o impianto inerente il Servizio Idrico Integrato in gestione a Questo Gestore ha interferenza con l’Area relativa all’intervento in oggetto.*”

– **il Settore regionale “Genio Civile Toscana Sud”** ha comunicato con nota prot. n. 0241096 del 10/07/2020 conferma quanto riportato precedente nota (prot. n. 299066 del 01.08.2019), ovvero che “ *non rileva elementi ostativi per il proseguo dell’attività.*”

Si precisa inoltre che, qualora alcune attività proposte (a titolo di esempio non esaustivo: scarichi, movimenti di terreni, taglio piante), dovessero interessare i corsi d’acqua e loro pertinenze idrauliche presenti nel Reticolo Idrografico e di Gestione del Territorio Toscano approvato con DCRT n° 57/2013 e ss.mm.ii. di cui alla L.R.T. 79/2012, dovranno essere preventivamente autorizzate a seguito di specifica istanza indirizzata a questo Settore e, se dovuto, all’eventuale rilascio di concessione demaniale a carattere oneroso” ;

– **Soprintendenza Archeologia, Belle arti e paesaggio per le prov. di Arezzo, Siena e Grosseto**, con nota prot. n.0239878 del 10/07/2020 ha comunicato che “ *.... Esaminate le caratteristiche tecniche dell’intervento in oggetto e accertato che non sono interessati beni di interesse archeologico sottoposti a provvedimenti dichiarativi (artt. 12 e 13 D. Lgs. 42/04), quest’Ufficio comunica il suo nulla osta alla realizzazione delle opere di scavo.*”

Resta, comunque, inteso che, qualora durante i lavori di escavazione si verificassero scoperte archeologiche fortuite, è fatto obbligo, ai sensi della normativa vigente (art. 90 e ss. D. Lgs. 42/2004), degli artt. 822, 823 e, specialmente, 826 del Codice civile, nonché dell’art. 733 del Codice Penale, di sospendere i lavori e avvertire entro 24 ore questo Ufficio, il Sindaco o l’Autorità di Pubblica Sicurezza competente per territorio, e provvedere alla conservazione temporanea dei beni rinvenuti.

Si fa anche presente che l’eventuale rinvenimento di emergenze archeologiche nell’area oggetto del presente intervento, potrebbe comportare l’imposizione di varianti al progetto testé approvato, nonché l’effettuazione di indagini archeologiche approfondite finalizzate alla documentazione delle eventuali emergenze antiche ed ai relativi interventi di tutela.

PREMESSO CHE:

– *in merito all’ampliamento dell’area di cava, si rileva che la parte interessata dall’intervento è residuale rispetto alla configurazione generale del sito e che la prosecuzione dei lavori consentirà il contestuale avvio delle operazioni propedeutiche alla risistemazione ambientale, mediante stoccaggio e successivo spandimento del terreno vegetale;*

– *in merito al progetto di ripristino ambientale il richiedente ha provveduto a sostituire la previsione dei cipressi con lecci,*

– *con nota prot. 08/2020 l’ASBUC Montorsaio conferma a proprio carico tutti gli adempimenti relativi a monitoraggio e manutenzioni;*

pertanto si ritiene che il progetto di risistemazione si stato opportunamente ricalibrato in base alle criticità espresse,

Tutto ciò premesso, verificati i contenuti del provvedimento di tutela, salvo quanto previsto dall’art. 159 comma 1 del Codice, si esprime, limitatamente alla compatibilità paesaggistica delle opere di progetto presentate,

PARERE FAVOREVOLE ai sensi dell’art. 146 del Codice.”

Dato Atto che la documentazione complessivamente depositata dal proponente consiste in:

– documentazione iniziale depositata in data 25/03/2019 (protocollo regionale n. 132571);

– documentazione di integrazione formale depositata in data 05/06/2019 (protocollo regionale n. 0152646);

- documentazione di integrazione e chiarimento depositata in data 09/12/2019 (prot. regionale n. 0457025);
- documentazione di integrazioni e chiarimenti a Seguito Conferenza dei Servizi del 04/02/2020 depositata in data 05/03/2020 (prot. regionale n. 0092114):
 - ❖ Elaborati su fossa imhoff,
 - ❖ Concessione derivazione pozzo, Decreto n. 2874_del_28-02-2020,
 - ❖ Relazione Integrativa
 - ❖ Relazione revisione ripristino ambientale
 - ❖ Tavola 16. Sovrapposto tra stato attuale e stato finale
 - ❖ Tavola 17 Stato della cava nelle fasi di progetto e nello stato di ripristino con le aree interessate dalla risistemazione ambientale
- documentazione di integrazioni e chiarimento a seguito della Seconda riunione della conferenza dei Servizi tenutasi il giorno 09/04/2020 depositata in data 08/05/2020 (prot.regionale n. 0165207):
 - ❖ Relazione Integrativa
 - ❖ Dichiarazione A.S.B.U.C., di presa in carico, dopo 5 anni fine dei lavori di coltivazione della cava, del terreno con la vegetazione che vi sarà stata messa a dimora.
- documentazione integrativa richiesta dalla Commissione del Paesaggio del Comune di Campagnatico ai fini del rilascio dell'Autorizzazione paesaggistica depositata in data 22/05/2020 (prot.regionale n. 0181798):
 - ❖ Relazione Integrativa
 - ❖ Tav.15.rev: Plan.e Sezioni Stato finale ripristinato – stato finale del ripristino (Scala 1:2000)
 - ❖ Tav. 18: Raffronto Stato attuale e Stato ripristinato – sovrapposto (Plan. e Sez., Scala 1:2000).

Il Presidente invita quindi i presenti a svolgere i propri interventi

Il rappresentante del Settore Autorizzazioni Ambientali conferma le autorizzazioni alle emissioni in atmosfera e agli scarichi già inviate il 09/04/2020 Prot. 0135306.

Terminati gli interventi, alle ore 10:41 il Presidente illustra le risultanze principali dell'istruttoria svolta.

Preso atto che, con riferimento ai contributi e ai pareri pervenuti ed espressi nel corso del procedimento risulta che:

- l'Acquedotto del Fiora S.p.A. comunica che nessuna rete o impianto inerente il Servizio Idrico Integrato in gestione a Questo Gestore ha interferenza con l'Area in oggetto.;
- ARPAT esprime una posizione favorevole con prescrizioni;
- l'Unione di Comuni montana Colline Metallifere condivide le conclusioni positive espresse nel contributo trasmesso dal Settore regionale "Forestazione. Usi Civici. Agroambiente" ed esprime parere favorevole con prescrizioni;
- l'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale – Bacino Toscana Costa si esprime favorevolmente;
- L'Azienda USL Toscana Sud si esprime favorevolmente;
- IRPET prevede il mantenimento dell'attuale livello occupazionale con ricadute non significative sull'indotto.
- la Provincia di Grosseto fa presente che le destinazioni d'uso del territorio rurale recuperato dovranno essere attuate in coerenza con le disposizioni di legge regionali e con i criteri e gli indirizzi del vigente Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Grosseto.
- il Settore regionale "Forestazione. Usi civici. Agroambiente" esprime un contributo istruttorio favorevole;
- il Settore regionale "Programmazione Viabilità" esprime un contributo istruttorio favorevole;
- il Settore regionale "Genio Civile Toscana Sud" esprime un contributo istruttorio favorevole con raccomandazioni;
- il Settore regionale "Tutela Riqualificazione e Valorizzazione del Paesaggio" esprime un contributo favorevole con l'indicazione con prescrizioni;
- il Settore regionale "Autorizzazioni Ambientali" esprime un contributo istruttorio favorevole;
- il Settore regionale "Pianificazione e controlli in materia di cave" esprime un contributo favorevole;
- il Settore regionale "Tutela della natura e del mare", esprime un contributo istruttorio favorevole con raccomandazioni;
- il Comune di Campagnatico si esprime favorevolmente con prescrizioni in merito a:
 - autorizzazione per l'esercizio dell'attività estrattiva;
 - autorizzazione al vincolo idrogeologico;
 - autorizzazione paesaggistica;

nulla osta acustico;

– la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Siena, Grosseto e Arezzo esprime parere favorevole;

Considerato quanto segue, in merito alla documentazione complessivamente presentata dal proponente, nonché in merito ai pareri, ai contributi tecnici istruttori pervenuti:

per quanto riguarda gli **aspetti progettuali** si richiama il Verbale della Conferenza del 04/02/2020 e si specifica che in merito al progetto di ripristino, con la documentazione integrativa, predisposta in risposta alle questioni sollevate nella prima seduta della Conferenza dei Servizi del 04/02/2020, il proponente chiarisce che sarà “il Consorzio Maremmano cave ScarL ad occuparsi della manutenzione e monitoraggio dell’area come della manutenzione della strada forestale nei primi 5 anni successivi alla fine del progetto di coltivazione e alla chiusura definitiva del sito. Inoltre ha presentato una revisione del “Piano di ripristino ambientale” ed una nuova tavola in merito allo stato della cava nelle fasi di progetto e nello stato finale del ripristino con indicazione delle aree interessate dalla risistemazione ambientale, (Tav.17).

Il nuovo progetto di risistemazione prevede che per l’intera area il recupero ambientale sia finalizzato alla realizzazione di un’area boscata utilizzando specie arbustive ed arboree tipiche del territorio, per ricostruire una fisionomia vegetazionale già presente in aree limitrofe e che possa consentire il corretto inserimento paesaggistico dell’intervento di ripristino stesso e la continuità con il paesaggio locale.

Viene quindi eliminata la soluzione che prevedeva la creazione di una zona ad olivi.

E’ stato inoltre predisposto un dettagliato Cronoprogramma delle opere di ripristino e della manutenzione (Tabella 9) e viene fatta chiarezza sulla destinazione urbanistica finale dell’area estrattiva di Cava Poggio Petriccio che sarà ad “Uso Agricolo” escludendo una possibile fruizione turistica dell’area.

per quanto riguarda gli **aspetti ambientali**:

in merito alla componente Atmosfera, il proponente esamina gli aspetti concernenti gli impatti sulla componente atmosfera nel SIA. L’impatto prodotto sulla qualità dell’aria dalle lavorazioni svolte è stato ritenuto lieve e reversibile solo durante l’escavazione, viene considerato che le macchine operatrici sono in numero limitato in rapporto all’estensione dell’area estrattiva, e che la polvere derivante da queste ultime, ritenuta l’elemento più impattante, viene contenuta con sistemi di abbattimento.

Il proponente ha presentato una stima di analisi previsionale di impatto atmosferico redatta secondo le “*Linee Guida per la valutazione delle Emissioni di Polveri provenienti da attività di produzione, manipolazione, trasporto, carico o stoccaggio di materiali polverulenti – All.1 DPGR 213-09*” sia per la Fase 1 che per la Fase 2. La stima delle emissioni diffuse, come PM10, derivanti dalle varie attività effettuate nella Fase 1, è stata effettuata utilizzando i “*Source Classification Code SCC*” e gli algoritmi corretti. Il valore complessivo dell’emissione media oraria risulta pari a 344,0 g/h a cui è stato sommato il contributo correlato al risollevarimento delle polveri dovuto al transito/movimentazione degli automezzi dal fronte di cava fino agli impianti (700 m di pista non asfaltata) e in ingresso/uscita dalla cava stessa (700 m di pista non asfaltata), comprensivo dell’abbattimento ottenuto mediante i cicli di bagnatura dichiarati. Il valore complessivo di Emissione media oraria per la “Fase 1” risulta pari a 437,9 g/h.

Nella stima dei contributi emissivi per la “Fase 2” è stato utilizzato un fattore emissivo per la stima delle emissioni derivante dall’attività di carico su autocarro del materiale estratto e delle MP lavorate che corrisponde al “*Dragline: Overburden Removal*” (Tabella 11.9-2 del paragr.11.9 dell’AP-42). La stima del valore complessivo di Emissione media oraria al netto degli altri contributi, risulta pari a 348,8 g/h. Il valore complessivo di Emissione media oraria per la “Fase 2”, comprensivo del contributo correlato al risollevarimento delle polveri dovuto al transito/movimentazione degli automezzi ed al netto delle mitigazioni, risulta pari a 442,7 g/h.

Per quanto riguarda la corretta stima dei recettori più vicini all’area di cava, è stato dichiarato che quelli più prossimi sono costituiti da: un’abitazione, posta a circa 300 m dal perimetro esterno della cava, in corrispondenza del bivio tra la Strada provinciale di Montorsaito e la Strada Provinciale di Batignano, ed una seconda abitazione situata ad una distanza di circa 350 m dall’area di cava (Figura 4 – Vista area della Cava Poggio Petriccio e dei recettori più vicini). Per quanto riguarda l’immobile, posto a circa 110 m dal cancello di ingresso della cava, è stato dichiarato essere nello stato di rudere, non abitato e non abitabile. Nell’Appendice 1 alla relazione di Valutazione delle Emissioni di Polveri in atmosfera Rev.1, è stata riportata la dichiarazione di non abitabilità del

suddetto immobile.

Al fine di verificare la compatibilità dell'intervento con la presenza dei recettori circostanti è stato confrontato il valore del rateo emissivo ottenuto (sommatoria di tutti i contributi: lavorazioni, transito mezzi, ripristino e misto cementizio) al netto delle mitigazioni dichiarate, con i valori soglia indicati nelle Linee Guida ARPAT. Il rateo emissivo complessivo è risultato inferiore, cioè compatibile, con il valore di soglia senza alcuna azione aggiuntiva.

Per quanto riguarda Emissioni convogliate in atmosfera derivanti dall'impianto cementizio sono stati identificati 2 punti emissivi:

- E1: sfiato del silo di raccolta cemento a valle del filtro per le polveri, che si aziona nella fase di carico del silo stesso per dissipare l'aumento di pressione provvisoria. Il Proponente dichiara che l'emissione si produce circa 4/5 volte l'anno, per una durata variabile di 10-20 minuti, dipendente dalle modalità di carico. Tale tipologia di emissione, come correttamente indicato, si può considerare scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico e non soggetta ad autorizzazione, in quanto disciplinata alla lettera m) dell'elenco degli Impianti ed attività in deroga, all'Allegato IV - Parte I, alla Parte V del Dlgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
- E2: valvola di sicurezza, posta sulla sommità del silo del cemento, necessaria per la dissipazione istantanea di sovrappressioni interne al silo derivanti da cause fortuite ed eccezionali (otturazione del sistema di evacuazione della pressione attraverso il filtro per le polveri e lo sfiato, carico troppo veloce del silo). Tale tipologia di emissione, come precisato anche dal Proponente, rientra nella definizione di cui all'articolo 272, comma 5 del D. Lgs. n.152/2006 e s.m.i., ovvero si configura come dispositivi destinati a situazioni critiche o di emergenza, non soggette ad autorizzazione.

Sono state valutate le emissioni diffuse derivanti dalla gestione dell'impianto cementizio. Nella Tabella 11 della "Valutazione delle Emissioni di Polveri in atmosfera Rev.1" è stata riportata la stima delle emissioni di PM10, derivanti dalla suddetta attività, al netto dei sistemi di mitigazione dichiarati (bagnatura per i nastri trasportatori e sistema di filtrazione delle polveri per il silo del cemento). Dalle stime effettuate emerge che l'attività di produzione del misto cementato.

In merito ai sistemi di mitigazione il Proponente dichiara che:

- sono presenti postazioni fisse di nebulizzazione in corrispondenza: degli impianti di frantumazione e vagliatura, dell'impianto di misto cementato, degli stoccaggi delle materie prime fini e della viabilità di accesso e di collegamento. Sono presenti postazioni di bagnatura di tipo mobile in corrispondenza della viabilità di accesso al fronte di cava e del fronte di cava stesso;
- lungo la viabilità di cava sterrata, utilizzata per il transito/movimentazione degli automezzi in ingresso/uscita, verrà erogata una quantità media di trattamento di 0,2 l/m2 bagnando ogni ora;

Le attività di cava sopra descritte, per la tipologia delle lavorazioni, per la durata nel tempo delle stesse e per l'estensione dell'area, potrebbero determinare impatti significativi sulla componente atmosfera.

in merito alla componente Suolo e Sottosuolo, si prende atto di quanto riportato nella documentazione prodotta dal proponente, senza particolari osservazioni.

in merito alla componente Ambiente idrico,

L'Azienda è in possesso dell'Autorizzazione agli scarichi domestici n. 253 del 26/10/2004, a mezzo di fossa settica di tipo Imhoff; non è presente l'autorizzazione allo scarico per le AMD.

Negli impianti di prima lavorazione si esegue la frantumazione, la vagliatura e la selezione del materiale estratto in cava. Questi impianti ubicati nel piazzale impianti a quota 200 m s.l.m. sono suddivisi in impianti di frantumazione di prima, seconda e terza lavorazione che convergono tutti in impianti di selezione secondaria e terziaria. Si tratta di strutture fisse che saranno rimosse interamente al termine dell'attività lavorativa.

Sul piazzale principale di cava a quota 200 m s.l.m., nella zona ovest, si trova anche un piccolo impianto di seconda lavorazione per la produzione di misto cementato.

Il proponente nella documentazione presentata rileva che le AMD ricadenti sull'area di coltivazione attiva, non comportino un effettivo rischio che le AMD siano interessate da significativi fenomeni di ruscellamento, con trasporto di solidi sospesi e di altri inquinanti, sia all'interno dell'area in coltivazione attiva che verso l'esterno. Inoltre ritiene che, data la geometria della cava, le modalità di coltivazione e la sua posizione, interventi che prevedano sistemi di raccolta e trattamento delle AMPP non diano risultati significativi dal punto di vista dei benefici ambientali conseguibili in quanto tutto il sistema di separazione delle AMPP dalle AMD e loro trattamento dovrebbe di volta in volta essere spostato da un settore in lavorazione a quello contiguo. Inoltre

prevede di ottenere migliori risultati sulla qualità delle AMD agendo con alcune misure di protezione indiretta delle acque, esplicitate al punto 4 pagina 21 delle integrazioni.

Il piazzale area impianti non è perfettamente pianeggiante ma presenta una sorta di dosso centrale che permette di dividerlo in due porzioni, in ognuna delle quali le AMPP seguono percorsi differenti e confluiscono in due distinti sistemi di trattamento (sistema di trattamento 1 e 2) e precisamente:

• Area 1 (10.600 m²) – le AMD di quest'area, confluiscono in un pozzetto scolmatore, nel quale le AMPP sono separate dalle successive. Queste ultime, senza subire alcun trattamento depurativo, raggiungono lo scarico denominato S1. Le AMPP subiscono un trattamento di sedimentazione in una vasca della volumetria di 71 m³ (10600 x 0,005 = 53 m³), dopo subiscono un trattamento di disoleazione, per poi immettersi in un pozzetto d'ispezione e campionamento, e recapitare sul suolo, nel punto indicato come S1 con scarico su suolo. Una parte delle AMPP trattate, vengono stoccate in un contenitore indicato come G1, per essere utilizzate nella bagnatura dei piazzali;

• Area 2 (26.000 m²) – le AMD di quest'area, confluiscono in un pozzetto scolmatore, nel quale le AMPP sono separate dalle successive. Queste ultime, senza subire alcun trattamento depurativo, raggiungono lo scarico denominato S2 con scarico su suolo. Le AMPP subiscono un trattamento di sedimentazione in una vasca della volumetria di 180 m³ (26000 x 0,005 = 130 m³), dopo subiscono un trattamento di disoleazione, per poi immettersi in un pozzetto d'ispezione e campionamento, e recapitare sul suolo, nel punto indicato come S2. Una parte delle AMPP trattate, vengono stoccate in un contenitore indicato come G2, per essere utilizzate nella bagnatura dei piazzali;

Nella cava è presente una vasca lavaruote a circuito chiuso (le acque vengono integrate con quelle di pozzo);

in merito ai Piani di Bacino applicabili all'area di intervento, si fa presente che:

in riferimento al PGRA, l'intervento in esame non ricade in aree a pericolosità da alluvione;

in riferimento al PGA, i corpi idrici che possono essere interessati dall'intervento sono:

- corpo idrico superficiale "Fosso della Fonte – delle Scaggini", con stato ecologico SUFFICIENTE e stato chimico BUONO, con l'obiettivo del raggiungimento dello stato "buono" al 2021 per quanto riguarda lo stato ecologico;
- corpo idrico sotterraneo denominato "Corpo Idrico Carbonatico area nord di Grosseto", con stato quantitativo BUONO e stato chimico BUONO, con l'obiettivo del mantenimento dello stato "buono" per entrambi gli stati ;

– in riferimento al PAI, la zona di intervento non è cartografata nelle aree a pericolosità da frana, a parte una piccolissima porzione di entità trascurabile classificata a pericolosità geomorfologica elevata (P.F.E.), disciplinata dall'art. 14 delle norme di piano, per il quale non è previsto il parere di questo ente;

in merito alla componente Rumore, l'area di cava risulta inserita in V classe. Nella relazione di impatto acustico a firma di Tecnico Competente in Acustica Ambientale (TCAA) si precisa che la principale fonte di rumore è costituita dalla movimentazione dei mezzi meccanici (escavatori, pale meccaniche, dumper, ecc.), dal Proponente ritiene che l'impatto acustico relativo sia alla fase di cantiere che alla fase di esercizio sia di modesta entità e reversibile. Il Proponente precisa, inoltre, che la variante in progetto non apporterà modifiche delle emissioni acustiche rispetto a quanto già autorizzato, dal momento che non subiranno modifiche né l'organizzazione del lavoro, né il metodo di coltivazione.

Nella documentazione integrativa è stata redatta una valutazione dell'impatto acustico prodotto durante le vari attività sui recettori circostanti ossia per la tutela della popolazione dal rumore ai sensi del D.P.C.M. 14/11/97 (aspetto di competenza della scrivente Agenzia), bensì sui lavoratori addetti (aspetti relativi all'igiene e sicurezza sul lavoro, di pertinenza delle Aziende USL di cui al Dlgs. 81/2008).

Il TCAA ha individuato due recettori situati rispettivamente a 335 m (R1) e 375 m (R2) dal confine di proprietà; ad una distanza di circa 100 m; inoltre, è presente un altro edificio in stato di abbandono, dichiarato non abitato, non oggetto di valutazioni da parte del TCAA.

L'area di cava risulta inserita in V classe, il recettore R1 in IV e R2 in III classe.

Il TCAA ha effettuato misure di rumore ambientale e di rumore residuo in prossimità dei due recettori individuati, i cui risultati sono riepilogati nella tabella seguente.

Recettore	Rumore Residuo dB(A)	Rumore Ambientale dB(A)	Livello Immissione* dB(A)	Livello Emissione* dB(A)
R1	57,0	61,0	59,5	59,0
R2	50,0	53,5	52,0	51,0

* Livelli calcolati

Le misure di rumore ambientale sono relative al funzionamento degli impianti di lavorazione, all'utilizzo di una pala caricatrice e di un escavatore munito di martellone, nonché al brillamento di mine (ore 10:35 circa del 27/11/2019); le misure di rumore residuo sono state effettuate durante la pausa pranzo (tra le ore 12:00 e le ore 13:00).

Al fine di valutare anche le attività di disboscamento e rimozione del terreno di copertura (la fase contemporanea alle altre attività; si veda il cronoprogramma riportato nella Tabella 1 della Relazione Integrativa), il TCAA ha calcolato il contributo ai recettori dovuto all'utilizzo di una motosega (livello potenza sonora associato pari a 110 dB(A)) e di un escavatore (livello potenza sonora associato pari a 104 dB(A)), ottenendo i seguenti risultati:

Recettore	Rumore Residuo dB(A)	Rumore Ambientale dB(A)	Contributo motosega* dB(A)	Contributo escavatore* dB(A)	Livello Ambientale* dB(A)	Livello Emissione* dB(A)
R1	57,0	61,0	49,0	43,0	61,3	50,0
R2	50,0	53,5	53,5	52,0	54,2	46,5

* Livelli calcolati

in merito alla componente Aspetti socio-economici, si prende atto di quanto riportato nella documentazione prodotta dal proponente, senza particolari osservazioni.

in merito alla componente Vegetazione, flora, fauna ed ecosistemi, l'area dista oltre 900 m in linea d'aria dal più vicino ZSC IT51A0009 "Monte Leoni", il tipo di intervento proposto è ritenuto non atto a determinare incidenze sui circostanti siti Natura 2000 per ubicazione. Ai fini della verifica di coerenza dell'intervento con il sistema regionale della biodiversità e con il sistema regionale integrato delle aree naturali protette, con specifico riferimento alle aree di collegamento ecologico funzionale individuate dal P.J.T. (rif. art. 75 della L.R. 30/2015), l'intervento non risulta determinare effetti negativi.

Con particolare riferimento alle trasformazioni boschive, il proponente rileva che i lavori di progetto comporteranno la trasformazione del bosco di cui alla Lr. 39/2000 e s.m.i. per una superficie di circa 4,2 ha, a cui seguirà una compensazione (macchia seriale) di superficie moderatamente superiore di circa 5,2 ha da realizzare all'interno dello stesso sito estrattivo ed oggetto di precedenti lavori di escavazione.

Poiché il proponente non dispone di terreni da destinare a rimboscamento compensativo non può presentare il progetto di rimboscamento previsto dall'Art. 44 della L.r. 39/2000. Pertanto, ai sensi del comma 6, art. 81 del d.P.G.R. 48/R /03 che recita: "Qualora il richiedente non disponga di terreni da sottoporre a rimboscamento deve farne dichiarazione nella domanda stessa e provvedere al versamento, all'ente competente ai sensi dell'articolo 44, comma 6, della legge forestale 39/2000 di un importo pari a 150 euro per ogni 100 metri quadrati, o frazione, di terreno oggetto della trasformazione". Poiché la superficie oggetto di trasformazione è pari a 42.000 mq (4,2 ha) ai sensi del comma 6, art. 81 del d.P.G.R. 48/R /03 il costo presunto del rimboscamento compensativo ammonta a € 63.000.

in merito alla componente Paesaggio e beni culturali, per quanto attiene i vincoli paesaggistici ai sensi del D.lgs. 42/2004, dall'esame della documentazione si evince che l'intervento si localizza interamente in un'area tutelata ai sensi dell'art.136 del D.Lgs. 42/2004, in relazione al D.M. 07/02/1977 G.U. 65 del 1977 a *Zona comprendente le colline Monteleoni ed il Convento della Nave, il Convento di Batignano ed i centri abitati di Montorsaio e Sticciano, per la parte ricadente entro il territorio comunale di Campagnatico (Grosseto)*. L'ampliamento di coltivazione si prevede esteso all'ambito boscato, anch'esso tutelato ai sensi dell'art. 142 comma 1 lett. g). Nel PIT, Piano di Indirizzo Territoriale, l'ambito di riferimento nel caso in oggetto è l'Ambito 18: Maremma Grossetana, la scheda relativa, Sezione 4 del PIT/PPR, individua, come elemento di criticità, l'impatto negativo sulla qualità estetico-percettiva del paesaggio delle aree estrattive, individuando in particolare la Cava di Monte Petriccio (...) come un elemento di cesura tra la continuità delle superfici boscate ed il mosaico degli spazi agricoli circostanti impartendo alcune prescrizioni:

Dato atto quindi che tutte le componenti ambientali interessate dal progetto sono state oggetto di approfondita istruttoria da parte dei soggetti interessati, ciascuno per le proprie competenze, i quali si sono espressi favorevolmente;

Rilevato che il proponente ha risposto puntualmente alle integrazioni richieste dall'Amministrazione precedente;

Dato Atto che:

sono stati presi in esame gli elaborati progettuali ed ambientali presentati dal proponente, nonché i pareri ed i contributi tecnici, pervenuti nel corso dell'istruttoria;

è stato preso in considerazione il progetto in esame e ne sono stati analizzati gli impatti dovuti alla sua realizzazione e le necessarie misure di mitigazione e monitoraggio;

Valutato che per le considerazioni svolte nelle premesse, gli studi e le elaborazioni effettuati dal proponente, le previste iniziative di mitigazione e monitoraggio, le misure definite nel quadro prescrittivo sotto riportato, nonché le raccomandazioni di seguito elencate, assicurino la compatibilità del progetto in esame con lo stato delle componenti ambientali interessate, in ordine agli impatti prevedibili;

Ritenuto per quanto sopra premesso ed esposto che vi siano gli elementi per esprimere una pronuncia di compatibilità ambientale favorevole subordinatamente al rispetto del seguente quadro prescrittivo:

Aspetti progettuali

1. il proponente a partire dalla Seconda Fase di Coltivazione dovrà predisporre e trasmettere al Settore regionale "Tutela, riqualificazione e valorizzazione del paesaggio" una relazione con cadenza annuale, sul progredire del Progetto di risistemazione rivisitato. La relazione dovrà essere dotata di apposita documentazione fotografica che attesti lo stato dei luoghi e l'attività di ripristino effettuata.

(la presente prescrizione è soggetta a verifica di ottemperanza da parte del Settore Tutela, riqualificazione e valorizzazione del paesaggio della Regione Toscana)

Aspetti ambientali

Rumore

2. il proponente dovrà eseguire un monitoraggio acustico in prossimità dei recettori R1 e R2, volto alla conferma dei risultati ottenuti nella configurazione richiesta. Il monitoraggio dovrà essere svolto in concomitanza anche di un evento di brillamento mine, del quale andrà trasmessa la storia temporale per una caratterizzazione dell'impatto di tale attività.

In riferimento al recettore situato a circa 100 m dal confine di proprietà, dichiarato non abitato e non abitabile, si fa presente che in caso di modifica dello stato di abitabilità dello stesso, dovrà essere aggiornata la valutazione di impatto acustico per la verifica del rispetto dei limiti in prossimità dello stesso.

(la presente prescrizione è soggetta a verifica di ottemperanza da parte dell'ARPAT e del Comune di Campagnatico)

e con l'indicazione delle seguenti raccomandazioni:

- si raccomanda di valutare con attenzione l'attività di ripristino ambientale che dovrebbe essere finalizzata all'obbligo di utilizzo di specie autoctone ed ecotipi locali, riprendendo anche quanto stabilito dalla misura di conservazione generale GEN10 della DGRT n. 1223/2015 per le ZSC.

- si ricorda al proponente che ai sensi dell'art 44 comma 6 della legge forestale il rilascio dell'autorizzazione alla trasformazione boschiva è subordinato al versamento del costo del rimboschimento stesso da versare prima del rilascio dell'atto finale.

- si ricorda al proponente in riferimento al PGA visti gli obiettivi del Piano e della Diretiva 2000/60/CE, di assicurare, oltre alla coerenza con la vigente normativa di settore, l'adozione di tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare impatti negativi sui corpi idrici, deterioramento dello stato qualitativo o quantitativo degli stessi e mancato raggiungimento degli obiettivi di qualità.

- si ricorda al proponente che, qualora alcune attività proposte (a titolo di esempio non esaustivo: scarichi, movimenti di terreni, taglio piante), dovessero interessare i corsi d'acqua e loro pertinenze idrauliche presenti nel Reticolo Idrografico e di Gestione del Territorio Toscano approvato con DCRT n. 57/2013 e ss.mm.ii. di cui alla

L.R.T. 79/2012, dovranno essere preventivamente autorizzate a seguito di specifica istanza indirizzata al Settore genio Civile Toscana Sud della regione e, se dovuto, all'eventuale rilascio di concessione demaniale a carattere oneroso.

- si ricorda che le destinazioni d'uso del territorio rurale recuperato dovranno essere attuate in coerenza con le disposizioni di legge regionali e con i criteri e gli indirizzi del vigente Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Grosseto.

- si ricorda che, qualora durante i lavori di escavazione si verificassero scoperte archeologiche fortuite, è fatto obbligo, ai sensi della normativa vigente (art. 90 e ss. Dlgs. 42/2004), degli artt. 822, 823 e, specialmente, 826 del Codice civile, nonché dell'art. 733 del Codice Penale, di sospendere i lavori e avvertire entro 24 ore l'Ufficio della Soprintendenza, il Sindaco o l'Autorità di Pubblica Sicurezza competente per territorio, e provvedere alla conservazione temporanea dei beni rinvenuti. Si fa anche presente che l'eventuale rinvenimento di emergenze archeologiche nell'area oggetto del presente intervento, potrebbe comportare l'imposizione di varianti al progetto testé approvato, nonché l'effettuazione di indagini archeologiche approfondite finalizzate alla documentazione delle eventuali emergenze antiche ed ai relativi interventi di tutela.

Il Presidente informa i presenti che la posizione unica regionale prevede la proposta alla Giunta di esprimere una pronuncia favorevole di compatibilità ambientale sul progetto in esame subordinatamente al rispetto delle prescrizioni e raccomandazioni come sopra formulate per una durata pari alla validità dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività estrattiva.

Stante la proposta di provvedimento di VIA favorevole, si procede alla valutazione delle condizioni per il rilascio delle seguenti autorizzazioni: autorizzazione in ordine all'attività estrattiva, autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico, autorizzazione paesaggistica, autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006, autorizzazione agli scarichi idrici ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 152/2006, per cui

- l'Unione di Comuni montana Colline Metallifere, specifica che il pagamento degli oneri corrispondenti al **rimboschimento compensativo** relativo alla compensazione monetaria delle trasformazioni dell'area boscata dovrà essere pari a 63.000 euro e che dovrà essere pagato prima del rilascio del provvedimento finale di PAUR.

- il Comune di Campagnatico esprime parere favorevole al rilascio dell'**Autorizzazione in ordine al vincolo idrogeologico** subordinatamente al rispetto delle prescrizioni che saranno indicate nella relativa autorizzazione;

- il Comune di Campagnatico esprime parere favorevole al rilascio dell'**autorizzazione paesaggistica** (Dlgs. 42/2004, L.R. 65/2014);

- il Comune di Campagnatico esprime parere favorevole al rilascio dell'**autorizzazione all'attività estrattiva** di cui all'art.16 della L.R. 35/2015 subordinatamente al rispetto delle prescrizioni che saranno indicate nella relativa autorizzazione;

- il Comune di Campagnatico, considerato che l'inquadramento dell'area oggetto di valutazione ricade, come si evince dal Piano di Classificazione Acustica Comunale nelle fasce di categoria di Classe V: "*aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni*"; il Comune esprime pertanto un parere favorevole in merito alla **Valutazione di Impatto Acustico** presentata confermando la prescrizione formulata nel parere di ARPAT e riportata nel quadro prescrittivo del presente verbale;

- il Settore regionale "Autorizzazioni Ambientali", considerato che, con riferimento alle emissioni in atmosfera, esprime parere favorevole al rilascio dell'**autorizzazione alle emissioni in atmosfera** ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni che saranno indicate nella relativa autorizzazione;

- il Settore regionale "Autorizzazioni Ambientali" esprime parere favorevole al rilascio dell'**autorizzazione agli scarichi idrici** ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 152/2006 subordinatamente al rispetto delle prescrizioni che saranno indicate nella relativa autorizzazione;

Alla luce della discussione svolta;

Vista la posizione circa la compatibilità ambientale del progetto formata nel corso dell'istruttoria e rappresentata dal Rappresentante Unico Regionale, Arch. Carla Chiodini, in questa sede;

Viste le posizioni espresse dai Soggetti competenti al rilascio delle Autorizzazioni;

Per quanto sopra premesso ed esposto,

LA CONFERENZA DI SERVIZI

esauriti gli adempimenti di rito, dopo approfondita disamina degli esiti della riunione odierna,

DECIDE

di proporre alla Giunta Regionale:

1) di esprimere, in conformità all'art. 25 del D.Lgs. 152/2006, **pronuncia positiva di compatibilità ambientale** relativamente al "*Progetto di coltivazione e ripristino ambientale della cava Poggio Petriccio*" nel Comune di Campagnatico (GR) del proponente Consorzio Maremmano Cave S.C. a R.L. – con sede legale Via Birmania N°14, Grosseto (GR) C.F.01031050535 – per le motivazioni e le considerazioni sviluppate in premessa, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni e con l'indicazione delle raccomandazioni sopra riportate, fermo restando che sono fatte salve le vigenti disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori;

2) di individuare quali Soggetti competenti al controllo dell'adempimento delle prescrizioni di cui al precedente punto 1) quelli indicati nelle singole prescrizioni. Sono fatte salve le competenze di controllo stabilite dalla normativa vigente;

3) di stabilire la validità della pronuncia di compatibilità ambientale in **anni 17 (diciassette)** a far data dalla pubblicazione sul BURT del provvedimento unico regionale;

4) di dare atto che il Comune di Campagnatico ha espresso il nulla osta favorevole in merito alla Valutazione di Impatto Acustico presentata ai sensi dell'art. 8, comma 4 della L. 447/1995, come nelle premesse riportato (ALLEGATO F);

5) di adottare la presente determinazione positiva di conclusione della Conferenza dei Servizi e pertanto di rilasciare, per le motivazioni espresse nel presente verbale:

– Autorizzazione all'attività estrattiva di cui all'art.16 della LR 35/2015 (ALLEGATO A), subordinatamente al rispetto delle prescrizioni ivi indicate;

– Autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico di cui al RD 3267/1923 e LR 39/2000 (ALLEGATO B), subordinatamente al rispetto delle prescrizioni ivi indicate ed al pagamento degli oneri corrispondenti al rimboschimento compensativo relativo alla compensazione monetaria delle trasformazioni dell'area boscata;

– Autorizzazione paesaggistica di cui al Dlgs.42/2004 (ALLEGATO C);

– Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 (ALLEGATO D), subordinatamente al rispetto delle prescrizioni ivi indicate;

– Autorizzazione agli scarichi idrici ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 152/2006 (ALLEGATO E), subordinatamente al rispetto delle prescrizioni ivi indicate;

6) di dare atto che, ai sensi dell'art. 27-bis, comma 9 del D.Lgs. 152/2006, le condizioni e le misure supplementari relative alle Autorizzazioni di cui al precedente punto, sono rinnovate e riesaminate, controllate e sanzionate con le modalità previste dalle relative disposizioni di settore da parte delle Amministrazioni competenti per materia.

Non essendovi null'altro da discutere, il Presidente, data lettura del verbale, conclude i lavori della Conferenza alle ore 12:02 e dispone la trasmissione in via telematica a tutti i Soggetti che hanno presenziato ai lavori della Conferenza per la sottoscrizione del presente verbale in forma digitale.

Firenze, 15 luglio 2020

I partecipanti alla Conferenza	Firma
Alessio Bruni	firma digitale
Giulia Manca	firma digitale
Gilda Ruberti	firma digitale

Il Dirigente
Settore VIA-VAS-OO.PP. di Int. Strategico Regionale
Arch. Carla Chiodini
(firma digitale)

AUTORIZZAZIONE PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' ESTRATTIVA

ai sensi dell'art. 18 della L.R. 35/2015 e s.m.l.

IL RESPONSABILE AREA TECNICA

Vista la domanda presentata in sede di Provvedimento Autorizzativo Unico Regionale in data 25/03/2019 (prot. 132571) alla Regione Toscana presso il Settore Valutazione di Impatto Ambientale da MASSAI ROBERTO (C.F. MSSRRT63T16E202Y) nato a GROSSETO (GR) il 16/12/1963 residente a GROSSETO (GR), non in proprio, ma in qualità di Legale Rappresentante del CONSORZIO MAREMMANO CAVE Soc. Cons. a r.l. con sede legale in Via Birmania, 148 – 58100 GROSSETO (GR). P.IVA/C.F. 01031050535 con la quale, si richiedeva il rilascio dell'Autorizzazione per l'esercizio dell'attività estrattiva per l'esecuzione dei seguenti lavori di **VARIANTE AL PROGETTO DI COLTIVAZIONE E RIPRISTINO AMBIENTALE DELLA CAVA "POGGIO PETRICCIO"** da eseguirsi presso i terreni siti in **LOC. POGGIO PETRICCIO** e censito all'Ag. del Territorio della Provincia di Grosseto al Foglio 44, Particelle: 19–20–21–22–35–36 (Ente Urbano), – 37–58–61 (Ente Urbano), –67;

Visti:

- l'Autorizzazione Estrattiva n. 04/11 del 13/12/2011;
- l'Atto di Concessione dei Terreni del Demanio Civico da parte dell'ASBUC di Montorsaio (Notaio Luciano Giorgetti – Rep. n.27783 Fascicolo 16391 del 1/03/2017) e valido fino al giorno 27 maggio 2037;
- il R.D. 29 luglio 1927, n. 1443 "Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere";
- il D.P.R. 09 aprile 1959, n. 128 – "Norme di polizia delle miniere e cave";
- il D.Lgs. 25 novembre 1996, n. 624 – "Attuazione della direttiva 92/91/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione e della direttiva 92/104/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee";
- la L.R. 35/2015 "Disposizioni in materia di cave";
- il DPGR 72/R/2015 "Regolamento di attuazione dell'art. 5 della L.R. 25 marzo 2015 n. 35";
- il Progetto di Coltivazione e gli elaborati di corredo presentati anche relativi agli altri procedimenti connessi, presentati dai tecnici incaricati: Dott. Geol. Katia Tambellini, Dott. Geol. Miliana Pieroni, Dott. Geol. Silvano Gattiglio, Dott. Geol. Salvatore Buttiglieri, Dott. Biol. Alessandra Fregosi, Agrotecnico Stefano Mezzani, Rag. Daniele Moretti, Dott. Ing. Duccio Feri, T.C.A.A. Cinzia Giannangeli e riportati in allegato alla presente come Elenco Elaborati di Riferimento e depositati agli atti presso il Comune di Campagnatico (GR);
- gli esiti Conferenza dei Servizi decisoria del 15/07/2020;
- il parere favorevole con indicazioni e condizioni del geologo consulente dell'Amministrazione Comunale rilasciato in data 31/01/2020;

– la nota di chiarimenti sulla natura giuridica privatistica dell'ASBUC di Montorsaio del Dirigente Responsabile della Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale del Settore Forestazione, Usi Civici, Agroambiente della Regione Toscana (prot. 4863 del 16/06/2020);

– visto il verbale dell'Assemblea dell'ASBUC di Montorsaio che autorizza la coltivazione della cava fino al completamento del nuovo progetto presentato e quindi oltre i 5.000.000,00 di mc riportati nell'atto di concessione;

RILASCIA

AUTORIZZAZIONE PER ESERCIZIO DI ATTIVITA' ESTRATTIVA al Sig. **MASSAI ROBERTO** (C.F. **MSSRRT63T16E202Y**) nato a **GROSSETO (GR)** il **16/12/1963** residente a **GROSSETO (GR)**, non in proprio, ma in qualità di Legale Rappresentante del **CONSORZIO MAREMMANO CAVE Soc. Cons. a r.l.** con sede legale in Via Birmania, 148 – 58100 GROSSETO (GR). P. IVA E C.F. 01031050535 **ai sensi della L.R. 35/2015**, su un'area di circa 32 ettari, compresa all'interno del territorio comunale di Campagnatico (GR), per 17 (diciassette) anni a decorrere dalla data di rilascio del presente atto, ovvero fino al 27/05/2037 (data della cessazione del titolo di disponibilità dei beni), per una volumetria complessiva di estrazione pari a 3.935.000 metri cubi ed estrazione media annua stimata di circa 240.000 mc. Resta fermo il limite di 5000.000,00 di metri cubi massimi estraibili dalla data del 27/05/1997 (1° atto di concessione dell'ASBUC di Montorsaio) secondo quanto previsto dal Decreto del Dirigente Settore Forestazione – Usi Civici della Regione Toscana del 06/12/2016 fino ad eventuale modifica pubblica dell'atto di concessione.

L'Autorizzazione resta subordinata al totale rispetto, da parte del Concessionario, delle seguenti prescrizioni:

- a) Durante le operazioni di scavo o riporto di terreno non devono essere create condizioni di rischio per il verificarsi di smottamenti, franamenti od altri movimenti gravitativi;
- b) Durante le fasi di lavorazione gli eventuali depositi temporanei di materiali terrosi o lapidei devono essere effettuati in modo da evitare fenomeni erosivi o di ristagno di acque;
- c) I suddetti depositi non devono essere posti in prossimità di fronti di scavo, al fine di evitare sovraccarichi sui fronti stessi;
- d) L'autorizzazione viene rilasciata salvo diritti di terzi e gli stessi dovranno essere rispettati in ogni fase di esecuzione dei lavori;
- e) Durante l'esecuzione dei lavori inerenti l'intervento complessivo il titolare dell'autorizzazione è tenuto all'osservanza delle leggi e dei regolamenti. In particolare i lavori dovranno essere eseguiti nelle forme e quantità riportate nel progetto approvato a perfetta regola d'arte;
- f) Per le modalità della denuncia di esercizio si rimanda alle specifiche del D.Lgs. 624/1996;
- g) All'ingresso della cava dovrà essere apposto l'apposito cartello con riportati: gli estremi dell'autorizzazione rilasciata, del Direttore dei Lavori e delle ditte esecutrici degli interventi;
- h) Nel corso dei lavori dovranno applicarsi tutte le norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro ed in particolare le norme di cui D. Lgs. 624/1996;

- i) Al termine della coltivazione il titolare ha l'obbligo di smantellare e asportare tutti gli impianti di lavorazione, nonché i servizi (uffici, officine, mense, servizi igienici, alloggio custode ecc...) e le strade di cantiere autorizzate all'interno del perimetro dell'area estrattiva;
- j) Il perimetro autorizzato dovrà essere chiuso su tutti i lati accessibili a mezzi o persone, tramite opportuna recinzione e dovranno essere apposti opportuni cartelli monitori;
- k) Al fine di operare normali controlli, sull'attività estrattiva da parte dei competenti uffici, dovranno essere apposti sul perimetro autorizzato degli appositi capisaldi e/o picchetti di riferimento;
- l) Al fine del ripristino morfologico delle aree escavate è ammessa la ricollocazione in dette aree di terre e rocce di scavo in regime di riutilizzo secondo le specifiche progettuali approvate;
- m) Alla scadenza dell'autorizzazione, ove la stessa non sia stata prorogata secondo i termini di legge, devono cessare tutti i lavori di coltivazione;
- n) Attenersi scrupolosamente al programma dei lavori presentato contestualmente all'istanza in esame, che qui si intende approvato;
- o) Rispettare scrupolosamente tutte le prescrizioni e le raccomandazioni contenute negli altri atti autorizzativi facenti riferimento al Procedimento Autorizzativo Unico Regionale;
- p) Corrispondere al Comune di Campagnatico il canone annuo anticipato previsto dalle normative vigenti ed il saldo relativo a ciascuna annualità secondo i modi e disposizioni di legge;
- q) Di rispettare tutte le prescrizioni e direttive previste nelle NTA del Piano Comunale delle Attività Estrattive (Adeguamento al PAERP – Variante al R.U.);
- r) Deve essere comunicata tempestivamente a questo servizio ogni variazione al piano di coltivazione e di ripristino che intervenga anche per motivi di sicurezza ed ogni evento che abbia rilevanza ai fini idrogeologici ed ambientali nel corso della coltivazione stessa;
- s) Devono essere rispettate tutte le indicazioni e gli obblighi del piano di ripristino ambientale;
- t) Devono continuare a rispettarsi tutte le prescrizioni impartite nelle precedenti autorizzazioni o rinnovi dell'attività estrattiva, sempre che non siano in contrasto con quelle impartite in sede di Procedimento Autorizzativo Unico Regionale;
- u) Deve essere presentato al Comune di Campagnatico, prima della denuncia di esercizio, un protocollo operativo e gestionale per l'ingresso delle terre e rocce di scavo di provenienza estera che rispondono ai dettami del DPR 120/2017, con una previsione di massima delle volumetrie necessarie per i ripristini nell'ipotesi peggiore;
- v) Predisposizione di un registro di cava che tenga conto dei materiali di provenienza estera da vidimarsi preventivamente dal Comune di Campagnatico con quantità, data, provenienza, estremi dichiarazione prevista dal DPR 120/2017, area di destino finale nella cava per ogni lotto conferito;
- w) Entro 3 mesi dall'avvio dell'attività estrattiva deve essere eseguito un sopralluogo congiunto con l'Ufficio Comunale Competente per l'apposizione di capisaldi di confine dell'attività con redazione di apposito verbale.

Ai sensi dell'art. 21 della L.R. 35/2015 e dell'art.40 del R.D. 1443/1927, comporta decadenza dell'autorizzazione:

- La perdita di disponibilità del bene da parte del titolare dell'autorizzazione;
- L'inadempimento delle prescrizioni generali e speciali fissate nel presente provvedimento autorizzativo, nonché la realizzazione di interventi in difformità dal progetto autorizzato e che determinino situazioni di pericolo idrogeologico, ambientale e di sicurezza per i lavoratori e per le popolazioni;
- Il trasferimento dell'autorizzazione senza comunicazione al Comune di Campagnatico;
- La sospensione dell'attività estrattiva per un periodo superiore a centottanta giorni senza che sia stata data relativa comunicazione al Comune di Campagnatico.

Le specifiche e le procedure di altri casi di sospensione e decadenza del Titolo sono quelli dell'art. 21 della L.R. 35/2015.

La Società è tenuta inoltre a trasmettere prima della denuncia di esercizio dell'attività la bozza dell'atto di garanzia per le opere di ripristino di € 670.807,00 soggetta ad aggiornamento ogni cinque anni, applicando le variazioni dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo.

La presente Autorizzazione dovrà essere rinnovata e/o modificata secondo le vigenti norme di settore.

Ai sensi dell'art. 27-bis, comma 7 del D.Lgs. 152/2006, ogni successiva modifica e/o rinnovo di cui al presente atto di assenso dovrà essere autorizzata dal Soggetto competente.

IL RESPONSABILE AREA TECNICA

(Arch. Alessio Bruni)

Allegato A1: Elenco Elaborati di Riferimento Progettuale.

ELENCO ELABORATI DI RIFERIMENTO PROGETTUALE.**AUTORIZZAZIONE ESTRATTIVA (l.r. 35/2015)****Elaborati di progetto (Marzo 2019)****Istanza per rilascio autorizzazione estrattiva**

- Relazione del Progetto di Coltivazione
- Relazione Geomorfologica, Geologica, idrogeologica e di Stabilità dei fronti scavo
- Allegato 1 – Piano di Ripristino Ambientale
- Allegato 2 – Piano di Prevenzione e Gestione delle acque meteoriche dilavanti
- Allegato 3 – Documentazione fotografica e Rendering dello Stato Finale
- Allegato 4 – Atto di disponibilità dei terreni
- Indagine fonometrica (redatta da Studio ambiente)
- Tav. 1 – Inquadramento Territoriale (1:10.000)
- Tav.2 – Carta Catastale (1:2000)
- Tav.3 – Carta Geologica – geomorfologica (1:5000)
- Tav. 4 – Carta Idrogeologica (1:5000)
- Tav.5–Carta di Intervisibilità (1:10000)
- Tav.6 – Stato della cava a Dicembre 2018(Planimetria)(1:2000)
- Tav.7– Stato della cava a Dicembre 2018 con le aree interessate dai lavori previsti in Prima Fase (Planimetria)(1:2000)
- Tav.8– Stato della cava alla fine della Prima Fase con le aree interessate dai lavori previsti in Seconda Fase (Planimetria)(1:2000)
- Tav.9– Stato della cava alla fine della Seconda Fase con le aree interessate dai lavori previsti in terza Fase (Planimetria)(1:2000)
- Tav.10– Stato della cava alla fine della terza Fase– Stato finale (Planimetria)(1:2000)
- Tav.11 – Confronto tra lo Stato attuale e le Fasi di progetto (Sezioni) (1:1000)
- Tav.12– Stato finale ripristinato(Planimetria)(1:1000)
- Tav.A – Gestione delle acque meteoriche dilavanti – della cava a Dicembre 2018 (planimetria)(1:2000)
- Tav.A1 Gestione delle acque meteoriche dilavanti – Stato alla fine della seconda fase (planimetria)(1:2000)

documentazione integrativa per la Verifica di Completezza formale (all'art. 27–bis comma 3 D.Lgs 152/06) (Maggio 2019)

- Relazione illustrativa *Di trasformazione del bosco e rimboscimento compensativo*(Maggio 2019)
- Valutazione delle Emissioni di polveri in atmosfera
- Richiesta taglio bosco
- Visure catastali particella area boscata
- Tav. B: Stato della cava a dicembre 2018 con indicata l'area boscata oggetto di trasformazione
- Tav.B1. Stato della cava alla fine della terza fase–Stato finale con indicata l'area boscata oggetto di trasformazione
- Tav.B2: Stato finale ripristinato con indicata l'area boscata oggetto di trasformazione e le aree in rimboscimento compensativo
- Tav.B3: Carta Catastale con indicata l'area boscata oggetto di trasformazione

Integrazioni in risposta alla richiesta di integrazioni pervenuta dalla Regione toscana Settore VIA, VAS OOPP Strategica nota del 09/09/2019 (dicembre 2019)

- Relazione integrativa (dicembre 2019)
- Allegato 5 – Piano di Gestione dei rifiuti di estrazione”(D.Lgs. 117/2008).
- Allegato 6 : Fotosimulazioni e rendering fotografico delle fasi di coltivazione e dello Stato finale Ripristinato (dicembre 2019)

- Allegato 7 : Analisi di Stabilità delle Scarpate di cava residuali (dicembre 2019)
- Programma economico Finanziario” a Firma del Dott. Commercialista D. Moretti (dicembre 2019)
- Valutazione delle Emissioni di polveri in atmosfera revisione 1
- Valutazione di Impatto acustico e Comunicazione_art_8_L_447_1995
- Visure catastali di tutte le particelle interessate dal progetto;
- Tav. 13: Sovrapposto tra lo Stato finale del Progetto autorizzato e Fase 1, Fase 2, fase 3 (Stato finale) del Progetto di Variante (Planimetria e Sezioni) (scala 1:2000) (dicembre 2019)
- Tav. 14: Stato della Cava fine Fase1, Fine fase2 , Fase finale con le aree interessate dalla risistemazione ambientale (dicembre 2019)
- Tav. 15 : Planimetria e Sezioni dello Stato Finale Ripristinato (scala 1:2000) (dicembre 2019)

Integrazioni In risposta alla Regione toscana Settore VIA, VAS OOPP Strategica – Conferenza dei Servizi del 04/02/2020 (Marzo 2020)

- Relazione integrativa (Marzo 2020)
- Revisione del Piano di ripristino ambientale
- documentazione inerente l’esistente sistema di trattamento delle acque reflue domestiche provenienti dai Servizi igienici
- Tav:16 Sovrapposto tra lo Stato attuale, lo Stato finale del Progetto di Variante e lo Stato finale autorizzato.
- Tav.17 : Stato della cava nelle fasi di progetto e nello stato finale del ripristino con indicazione delle aree interessate dalla risistemazione ambientale

Integrazioni In risposta alla Regione toscana Settore VIA, VAS OOPP Strategica – Conferenza dei Servizi del 09/04/2020 (Marzo 2020)

- Relazione integrativa(Maggio 2020)

AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA (D.Lgs 42/2004)

Istanza per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica

- Relazione Paesaggistica
- Relazione del Progetto di Coltivazione
- Relazione Geomorfologica, Geologica, idrogeologica e di Stabilità dei fronti scavo
- Allegato 1: Piano di Ripristino Ambientale
- Allegato 2: Documentazione fotografica e Rendering dello Stato Finale
- Tav. 1 – Inquadramento territoriale (scala 1:10.000)
- Tav. 2 – Carta Catastale (scala 1:2.000)
- Tav. 3 – Carta Geologica – geomorfologica (1:5000)
- Tav. 4 – Carta Idrogeologica (1:5000)
- Tav. 5 – Carta d’intervisibilità (scala 1:10.000)
- Tav. 6 – Stato della cava a Dicembre 2018(Planimetria)(1:2000)
- Tav.7 – Stato della cava a Dicembre 2018 con le aree interessate dai lavori previsti in Prima Fase (Planimetria)(1:2000)
- Tav.8 – Stato della cava alla fine della Prima Fase con le aree interessate dai lavori previsti in Seconda Fase (Planimetria)(1:2000)
- Tav.9 – Stato della cava alla fine della Seconda Fase con le aree interessate dai lavori previsti in terza Fase (Planimetria)(1:2000)
- Tav.10 – Stato della cava alla fine della terza Fase– Stato finale (Planimetria)(1:2000)
- Tav.11 – Confronto tra lo Stato attuale e le Fasi di progetto (Sezioni) (1:1000)
- Tav.12 – Stato finale ripristinato(Planimetria)(1:1000)

Integrazioni in risposta alla Commissione del Paesaggio (Giugno 2020)

- Relazione integrativa;
- Tav. 15_rev;
- Tav. 18_Sovrapposto

Procedimento di VIA

Istanza per richiesta di attivazione della Procedura di VIA

- Relazione di Studio di Impatto ambientale
- Relazione di Sintesi non tecnica

Elaborati del Progetto di Coltivazione

Relazioni

- Relazione tecnica illustrativa
- Relazione del progetto di Coltivazione
- Relazione Geomorfologica, Geologica, idrogeologica e di Stabilità dei fronti scavo
- Allegato 1- Piano di Ripristino Ambientale
- Allegato 2 - Piano di Prevenzione e Gestione delle acque meteoriche dilavanti
- Allegato 3 - Documentazione fotografica e Rendering dello Stato Finale
- Allegato 4 - Atto di disponibilità dei terreni
- Indagine fonometrica (redatta da Studio ambiente)

Elaborati Cartografici

- Tav. 1 - Inquadramento Territoriale (1:10.000)
- Tav.2 - Carta Catastale (1:2000)
- Tav.3 - Carta Geologica - geomorfologica (1:5000)
- Tav. 4 - Carta Idrogeologica (1:5000)
- Tav.5- Carta di Intervisibilità (1:10000)
- Tav.6 - Stato della cava a Dicembre 2018 (Planimetria)(1:2000)
- Tav.7- Stato della cava a Dicembre 2018 con le aree interessate dai lavori previsti in Prima Fase (Planimetria)(1:2000)
- Tav.8- Stato della cava alla fine della Prima Fase con le aree interessate dai lavori previsti in Seconda Fase (Planimetria)(1:2000)
- Tav.9- Stato della cava alla fine della Seconda Fase con le aree interessate dai lavori previsti in terza Fase (Planimetria)(1:2000)
- Tav.10- Stato della cava alla fine della terza Fase- Stato finale (Planimetria)(1:2000)
- Tav.11 - Confronto tra lo Stato attuale e le Fasi di progetto (Sezioni) (1:1000)
- Tav.12- Stato finale ripristinato (Planimetria)(1:1000)
- Tav.A - Gestione delle acque meteoriche dilavanti - della cava a Dicembre 2018 (planimetria)(1:2000)
- Tav.A1 Gestione delle acque meteoriche dilavanti - Stato alla fine della seconda fase (planimetria)(1:2000)

AUTORIZZAZIONE AI FINI DEL VINCOLO IDROGEOLOGICO

ai sensi della L.R. 39/2000 e s.m.l., D.P.G.R. 48/R/2003 e s.m.l., L.R. 35/2015 e s.m.l.

IL RESPONSABILE AREA TECNICA

Vista la domanda presentata in sede di Provvedimento Autorizzativo Unico Regionale in data 25/03/2019 (prot. 132571) alla Regione Toscana presso il Settore Valutazione di Impatto Ambientale da **MASSAI ROBERTO** (C.F. **MSSRRT63T16E202Y**) nato a **GROSSETO (GR)** il **16/12/1963** residente a **GROSSETO (GR)**, non in proprio, ma in qualità di Legale Rappresentante del **CONSORZIO MAREMMANO CAVE Soc. Cons. a r.l.** con sede legale in Via Birmania, 148 – 58100 **GROSSETO (GR)**. P.IVA E C.F. 01031050535 con la quale, si richiedeva il rilascio dell’Autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico per l’esecuzione dei seguenti lavori di **VARIANTE AL PROGETTO DI COLTIVAZIONE E RIPRISTINO AMBIENTALE DELLA CAVA “POGGIO PETRICCIO”** da eseguirsi presso i terreni siti in **LOCALITA' POGGIO PETRICCIO** e censito all’Agenzia del Territorio della Provincia di Grosseto al Foglio 44, Particelle 19-20-21-22-35-36-37-58-61-67;

- Visto che l’intervento ricade in zona soggetta a vincolo idrogeologico;
- Visto il R.D.L. 30 dicembre 1923 n. 3267;
- Vista la Legge Forestale della Toscana n. 39/2000 e s.m.l.;
- Visto il Regolamento Forestale della Toscana n. 48/R/2003;
- Visto il Regolamento Vincolo Idrogeologico Comunale;
- Visto il parere favorevole del geologo consulente dell’Amministrazione Comunale rilasciato in data 31/01/2020, con le seguenti prescrizioni:
 - che venga rispettato scrupolosamente quanto previsto nel progetto;
 - deve essere comunicata tempestivamente a questo servizio ogni variazione al piano di coltivazione e di ripristino che intervenga anche per motivi di sicurezza ed ogni evento che abbia rilevanza ai fini idrogeologici ed ambientali nel corso della coltivazione stessa;
 - devono essere rispettate tutte le indicazioni e gli obblighi del piano di ripristino ambientale;
 - si deve rispettare quanto indicato negli artt. 74-75-76-77 del D.P.G.R. 48/R/2003 (Regolamento Forestale della Toscana);
 - si deve di rispettare quanto indicato nell’art. 7 del Regolamento Comunale per il Vincolo Idrogeologico;
 - devono continuare a rispettarsi tutte le prescrizioni impartite nelle precedenti autorizzazioni o rinnovi dell’attività estrattiva.

RILASCIA

per quanto di competenza ed ai soli fini del vincolo idrogeologico, a **MASSAI ROBERTO** (C.F. **MSSRRT63T16E202Y**) nato a **GROSSETO (GR)** il **16/12/1963** residente a **GROSSETO (GR)**, non in

proprio, ma in qualità di Legale Rappresentante del **CONSORZIO MAREMMANO CAVE Soc. Cons. a r.l.** con sede legale in Via Birmania, 148 – 58100 GROSSETO (GR). P.IVA E C.F. 01031050535 l'Autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico per l'esecuzione dei seguenti lavori di **VARIANTE AL PROGETTO DI COLTIVAZIONE E RIPRISTINO AMBIENTALE DELLA CAVA "POGGIO PETRICCIO"** in esecuzione del progetto allegato alla domanda, con il vincolo del rispetto delle condizioni/prescrizioni riportate nel disposto della motivazione.

La validità della presente autorizzazione è subordinata al versamento degli oneri corrispondenti al rimboscimento compensativo relativo alla compensazione monetaria delle trasformazione dell'area boscata, pari a 63.000 euro.

Il presente titolo ai sensi e per gli effetti del comma 2 dell'art. 42 della Legge Regionale 35/2015 e s.m.l. ha la stessa durata dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività estrattiva.

La presente Autorizzazione dovrà essere rinnovata e/o modificata secondo le vigenti norme di settore.

Ai sensi dell'art. 27-bis, comma 7 del D.Lgs. 152/2006, ogni successiva modifica e/o rinnovo di cui al presente atto di assenso dovrà essere autorizzata dal Soggetto competente.

IL RESPONSABILE AREA TECNICA
(Arch. Alessio Bruni)

AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA

IL RESPONSABILE AREA GESTIONE DEL TERRITORIO

Vista la domanda presentata dal Sig. **MASSAI ROBERTO** (C.F. **MSSRRT63T16E202Y**) nato a **GROSSETO (GR)** il **16/12/1963** residente a **GROSSETO (GR)**, non in proprio, ma in qualità di Legale Rappresentante del **CONSORZIO MAREMMANO CAVE Soc. Cons. a r.l.** con sede legale in Via Birmania, 148 – 58100 **GROSSETO (GR)**. P.IVA E C.F. 01031050535 con la quale veniva richiesto, in relazione al disposto dell'art. 146, comma 2, del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, il rilascio dell'Autorizzazione Paesaggistica per l'esecuzione dei seguenti lavori: **VARIANTE AL PROGETTO DI COLTIVAZIONE E RIPRISTINO AMBIENTALE DELLA CAVA "POGGIO PETRICCIO"**, sui terreni in località **MONTORSAIO** censiti catastalmente al Foglio 44 Particelle 19-20-21-22-35-36-37-58-61-67;

- Visto il D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, recante: "Codice dei beni culturali e del paesaggio";
- Visto il DPR n. 31/2017 recante: "Individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti ad autorizzazione con procedura semplificata";
- Visti gli atti istruttori;
- Visto che la competente Soprintendenza ha espresso, sulla richiesta, parere favorevole non ponendo condizioni;
- Vista la L.R. 35/2015 "Disposizioni in materia di cave. Modifiche alla l.r. 104/1995 , l.r. 65/1997 , l.r. 78/1998, l.r. 10/2010 e l.r. 65/2014" e successive modificazioni;
- Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni;
- Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali" e successive modificazioni;
- Viste le norme regionali vigenti in materia

AUTORIZZA

ai sensi del Dlgs. 22 gennaio 2004, n. 42, il seguente intervento:

VARIANTE AL PROGETTO DI COLTIVAZIONE E RIPRISTINO AMBIENTALE DELLA CAVA "POGGIO PETRICCIO" nel rispetto della legislazione vigente.

La durata della presente autorizzazione è fissata, come stabilito dall'art. 146 del Dlgs. 42/2004, in anni cinque dal rilascio, il termine decorre dalla data di pubblicazione su BURT del provvedimento unico regionale PAUR.

La presente Autorizzazione dovrà essere rinnovata e/o modificata secondo le vigenti norme di settore.

Ai sensi dell'art. 27-bis, comma 7 del D.Lgs. 152/2006, ogni successiva modifica e/o rinnovo di cui al presente atto di assenso dovrà essere autorizzata dal Soggetto competente.

IL RESPONSABILE AREA TECNICA
(Arch. Alessio Bruni)

AUTORIZZAZIONE ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA
AI SENSI DELL'ART. 269 DEL D.LGS. 152/2006

Il Dirigente del Settore regionale "Autorizzazioni Ambientali"

Visti:

– la L.R. n. 22 del 3/03/2015 – *"Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni). Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014"*;

– il D.Lgs. n. 152/2006 – *"Norme in materia ambientale"*;

– la L.R. n. 9/2010 – *"Norme per la tutela della qualità dell'aria ambiente"*;

– la Deliberazione del Consiglio Regionale 18 luglio 2018, n. 72 – *"Piano regionale per la qualità dell'aria ambiente (PRQA). Approvazione ai sensi della l.r. 65/2014"*;

RILASCIA

Autorizzazione alle Emissioni in Atmosfera, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006, relativamente al "Progetto di variante alla coltivazione e ripristino ambientale della cava Poggio Petriccio nel Comune di Campagnatico (GR)" del proponente Consorzio Maremmano cave S.C. a R.L., subordinatamente al rispetto delle seguenti prescrizioni e condizioni:

a) dovranno essere adottate tutte le mitigazioni previste per garantire l'abbattimento significativo delle emissioni polverulente:

- presenza postazioni fisse di nebulizzazione in corrispondenza degli impianti di frantumazione e vagliatura, dell'impianto di misto cementato, degli stoccaggi delle materie prime fini e della viabilità di accesso e di collegamento. Presenza postazioni di bagnatura di tipo mobile in corrispondenza della viabilità di accesso al fronte di cava e del fronte di cava stesso;
- dovrà essere effettuata la bagnatura della viabilità di cava sterrata, utilizzata per il transito/movimentazione degli automezzi in ingresso/uscita con 0,2 litro/mq ogni ora;
- dovrà essere utilizzato un sistema di lavaggio ruote in uscita dall'impianto al fine di impedire il trascinarsi di particolato non solo sulla viabilità privata asfaltata, ma anche sulla pubblica viabilità;
- dovrà essere effettuata la bagnatura dei cumuli di materiali polverulenti stoccati temporaneamente mediante il sistema di irrigazione presente sui piazzali;

b) dovranno essere rispettate tutte le manutenzioni indicate nel manuale d'uso e manutenzione delle componenti correlate alle emissioni di polveri dell'impianto di misto cementizio riportate nella Relazione Integrativa cap. "Manutenzione";

c) dovrà essere tenuto un registro per annotare le manutenzioni effettuate nel tempo che dovrà essere disponibile per l'eventuale controllo;

d) dovranno essere rispettati tutti i sistemi di mitigazione delle emissioni diffuse dichiarati dal Proponente e sopra elencati;

e) dovrà essere installato un contatore volumetrico dell'acqua erogata giornalmente dall'impianto fisso di bagnatura della viabilità interna di cava e dei piazzali;

f) dovrà essere tenuto un registro giornaliero dei volumi d'acqua erogata. Tale registro dovrà essere disponibile per l'eventuale controllo;

g) dovranno essere rispettate tutte le mitigazioni delle emissioni di polveri presenti nella Parte I dell'Allegato V

alla Parte Quinta del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. che disciplina le attività di produzione, manipolazione, trasporto, carico, scarico o stoccaggio di materiali polverulenti.

La presente Autorizzazione è valida quindici anni dalla data di efficacia del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale.

Si ricorda che:

- almeno un anno prima della scadenza della presente autorizzazione, il gestore dell'attività dovrà richiedere il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al DPR 59/2013;
- sono fatte salve tutte le altre disposizioni legislative, normative e regolamentari comunque applicabili all'attività oggetto dell'autorizzazione ed in particolare le disposizioni in materia igienico-sanitaria, edilizio-urbanistica, prevenzione incendi ed infortuni, precisando pertanto che il rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera non esonera dalla necessità di conseguimento di altre autorizzazioni o provvedimenti comunque denominati previsti dalla normativa vigente per l'esercizio della attività di cui trattasi;
- la mancata osservanza delle disposizioni di cui alla presente autorizzazione comporterà l'adozione dei provvedimenti previsti dalla normativa di settore.

La presente Autorizzazione dovrà essere rinnovata e/o modificata secondo le vigenti norme di settore.

Ai sensi dell'art. 27-bis, comma 7 del D.Lgs. 152/2006, ogni successiva modifica e/o rinnovo di cui al presente atto di assenso dovrà essere autorizzata dal Soggetto competente.

AUTORIZZAZIONE AGLI SCARICHI IDRICI
AI SENSI DELL'ART. 124 DEL D. LGS. 152/2006

Il Dirigente del Settore regionale "Autorizzazioni Ambientali"

Visti:

– la L. R. n. 22 del 3/03/2015 – *"Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n.56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni). Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014"*;

– il D.Lgs. n. 152/2006 – *"Norme in materia ambientale"*;

– la L.R. n. 20/2006 – *"Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento"*;

– il D.P.G.R. 46/R/2008 – *"Reg. regionale di attuazione della Legge Regionale 31.05.2006 n. 20"*;

– la Delibera C.R. 25/01/2005 n. 6 – *"Approvazione del Piano di tutela delle Acque"*;

RILASCIA

Autorizzazione agli scarichi idrici, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 152/2006, relativamente al "Progetto di variante alla coltivazione e ripristino ambientale della cava Poggio Petriccio nel Comune di Campagnatico (GR)" del proponente Consorzio Maremmano cave S.C. a R.L., subordinatamente al rispetto delle seguenti prescrizioni e condizioni:

1. per i due scarichi (S1 ed S2) delle acque reflue derivanti dal trattamento delle acque meteoriche di prima pioggia (AMPP) dilavanti le due aree impianti

a) si dovranno rispettare costantemente i limiti fissati per lo scarico su suolo dalla Tabella 4 Allegato 5 alla Parte Terza del D.Lgs. 152/2006. In merito alla gestione delle acque meteoriche dilavanti, AMD, depurate provenienti dall'area impianti (scarichi denominati S1 ed S2), si prescrive al proponente di considerare, come indice di funzionalità dell'impianto di depurazione, la congruità dei dati con i valori limite previsti dalla Tabella 4 dell'Allegato 5 Parte Terza del D. Lgs. 152/06 e s.m.i., per scarichi che recapitano sul suolo, relativamente ai parametri Solidi sospesi totali ed Idrocarburi totali.;

b) dovrà essere rispettato quanto previsto dal Piano Prevenzione e Gestione delle AMD;

c) gli scarichi autorizzati dovranno essere muniti di apposito pozzetto di ispezione e prelievo con stramazzone idoneo alla realizzazione di campionamenti che, a carico del titolare dello scarico, dovrà essere mantenuto sgombro, facilmente accessibile ed in linea con le norme previste per la sicurezza degli operatori addetti al controllo e ai prelievi;

d) a seguito del rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale, entro 60 giorni dal primo evento di precipitazioni meteoriche rilevanti, la Ditta dovrà effettuare un autocontrollo analitico rappresentativo per le AMD per i parametri caratteristici dell'attività individuati da ARPAT (Solidi sospesi totali ed Idrocarburi totali), atto a verificare la conformità dello scarico ai valori limite di emissione fissati. Le determinazioni analitiche devono essere riferite a un prelievo del campione rappresentativo dello scarico, in accordo a quanto descritto relativamente alla tipologia di scarico agli atti e comunque tali da rappresentare l'andamento nel tempo della reale concentrazione delle sostanze da misurare e verificare;

e) tale monitoraggio, atto a verificare il mantenimento delle condizioni di efficienza degli impianti di depurazione dello stabilimento, dovrà proseguire, con le stesse modalità stabilite al precedente punto, con cadenza annuale, per tutta la durata dell'autorizzazione. La documentazione che attesti l'effettuazione degli

autocontrolli, ovvero gli originali dei rapporti di prova, dovrà essere conservata presso l'impianto e dovrà riportare i metodi di campionamento e di analisi dei parametri controllati, il limite di rilevabilità del metodo e l'incertezza delle misure associata al metodo utilizzato;

f) la Ditta dovrà mantenere efficienti gli impianti di depurazione a servizio dei reflui prodotti, verificandone il funzionamento e garantendo una adeguata manutenzione, conformemente a quanto indicato nel Piano di gestione presentato;

g) dovrà essere adottato un Registro d'impianto in cui dovranno essere annotati tutti gli interventi effettuati sugli impianti (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti o interruzioni di funzionamento). La documentazione che attesti l'effettuazione delle operazioni di periodica manutenzione ed autocontrollo e di estrazione fanghi che consenta l'identificazione della ditta esecutrice, dovrà essere conservata presso lo stabilimento. Il Registro e la documentazione di cui sopra dovranno essere resi disponibili ogni qualvolta ne venga fatta richiesta dagli Organismi di controllo;

h) qualora si verifichi un'anomalia o un guasto tale da non permettere il rispetto di valori limite allo scarico, la Direzione dello stabilimento dovrà informare la Regione Toscana – Direzione Ambiente e Energia Settore Autorizzazioni Ambientali e l'ARPAT, entro le otto ore successive, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile e di sospendere lo scarico se l'anomalia o il guasto può determinare un pericolo per la salute umana o per l'ambiente;

2) per lo scarico delle acque reflue domestiche proveniente dai servizi igienici del locale di Servizio situato all'ingresso del sito estrattivo, che è recapitato sul suolo tramite una vasca Imhoff e subirrigazione con condotta disperdente:

a) dovranno essere adottate tutte le misure necessarie a garantire la tutela della falda idrica, il rispetto delle disposizioni per la tutela igienico-sanitaria, ad evitare un aumento, anche temporaneo, dell'inquinamento e non compromettere il raggiungimento e mantenimento degli obiettivi di qualità;

b) gli impianti dovranno essere mantenuti costantemente efficienti e devono essere sottoposti a periodiche opere di pulizia;

La presente Autorizzazione è valida quattro anni dalla data di efficacia del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale.

Si ricorda che:

– almeno sei mesi prima della scadenza della presente autorizzazione, il gestore dell'attività dovrà richiedere il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al DPR 59/2013;

– sono fatte salve tutte le altre disposizioni legislative, normative e regolamentari comunque applicabili all'attività oggetto dell'autorizzazione ed in particolare le disposizioni in materia igienico-sanitaria, edilizio-urbanistica, prevenzione incendi ed infortuni, precisando pertanto che il rilascio dell'autorizzazione agli scarichi non esonera dalla necessità di conseguimento di altre autorizzazioni o provvedimenti comunque denominati previsti dalla normativa vigente per l'esercizio della attività di cui trattasi;

– la mancata osservanza delle disposizioni di cui alla presente autorizzazione comporterà l'adozione dei provvedimenti previsti dalla normativa di settore.

La presente Autorizzazione dovrà essere rinnovata e/o modificata secondo le vigenti norme di settore.

Ai sensi dell'art. 27-bis, comma 7 del D.Lgs. 152/2006, ogni successiva modifica e/o rinnovo di cui al presente atto di assenso dovrà essere autorizzata dal Soggetto competente.

NULLA OSTA ACUSTICO

Ai sensi dell'art. 8 comma 6 della L. 447/1995 e dell'art. 3 del DPR 59/2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AREA TECNICA

Visto il Procedimento finalizzato al rilascio del Provvedimento Autorizzativo Unico Regionale relativamente al "Progetto di coltivazione e ripristino ambientale della cava Poggio Petriccio" ubicato nel Comune di Campagnatico (Gr). Proponente: Consorzio Maremmano cave s.c.a.r.l.;

Vista la richiesta dell'Impresa di nulla osta acustico (comunicazione) del 06/12/2019 agli atti del procedimento;

Vista la L.R. 89/98 - Norme in materia di inquinamento acustico che all'art. 12 dispone che *"...sono tenuti a presentare apposita documentazione di previsione di impatto acustico ai sensi dell'art. 8, comma 4, legge 447/1995 i soggetti richiedenti il rilascio...di qualunque altra licenza od autorizzazione finalizzata all'esercizio di attività produttive...Oltre alla documentazione di impatto acustico prescritta ai sensi dei commi 1 e 4, qualora i livelli di rumore previsti superino i limiti di emissione stabiliti dal piano comunale di classificazione acustica oppure, ove questo non sia stato approvato, dal DPCM 14/11/1997, deve essere presentata la documentazione contenente l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore causate dall'attività o degli impianti predisposta da un tecnico competente in acustica."*....

Vista la L. 447/95 e s.m.i. - Legge quadro sull'inquinamento acustico ed in particolare:

- l'art. 6 comma 1 lett. d) che demanda ai Comuni il controllo del rispetto della normativa per la tutela dell'inquinamento acustico per l'esercizio delle attività produttive, ecc.

- l'art. 8 comma 6 secondo cui: *"la domanda di licenza o di autorizzazione all'esercizio delle attività di cui al comma 4 del presente articolo, che possono produrre valori di emissione superiore a quelli determinati ai sensi dell'art. 3 colla 1 lett. a) della L. 447/1995, deve contenere l'indicazione delle misure preventive per ridurre o eliminare le emissioni sonore causate dall'attività o dagli impianti ai fini del rilascio del nulla osta da parte del Comune"*;

Visto il D.P.R. 227/2011;

Visto il D.P.R. 59/2013;

Visto il D.P.G.R. 08/01/2014 n. 2/R - Regolamento regionale di attuazione ai sensi dell'art. 2, comma 1 della L.R. 89/98 il quale all'art. 18 recita: *"Nei casi in cui non trova applicazione il procedimento di autorizzazione unica ambientale di cui al DPR 59/2013e nei casi di cui all'art. 3 comma 3 del medesimo decreto, il Comune effettua il controllo della documentazione di previsione di impatto acustico verificando il rispetto dei criteri stabiliti nella D.G.R. di cui all'articolo 12 comma 2 della L.R. 89/1998..."*

Vista la D.G.R. n. 857/2013;

Vista la D.G.R. n. 490/2014 Allegato C - "Linee guida sui procedimenti inerenti la documentazione di Impatto Acustico";

Vista l'approvazione del P.C.C.A. con Del. C.C. n. 20 del 28/04/2005;

Rilevato che in allegato alla documentazione di progetto ed a seguito delle richieste di integrazioni è stata prodotta la seguente documentazione dal punto di vista acustico: 1) *Valutazione di Impatto Acustico per attività di cava, lavorazione materiale estratto e impianto di produzione di misto cementato siti in Loc. Poggio Petriccio Campagnatico (Gr)*; 2) *Previsione di Impatto Acustico per ampliamento cava, lavorazione materiale estratto e impianto di produzione misto cementato: fase di cantiere e di esercizio (Novembre 2019) a firma del TCAA Sig.ra Cinzia Giannangeli*

RILEVATO CHE

- l'attività svolta ricade in classe V mentre il ricettore R1 è ricompreso in classe IV ed il ricettore R2 in classe III del P.C.C.A. approvato con Del. C.C. n. 20 del 28/04/2005;
- la verifica dei livelli sonori stimati dal tecnico presso i ricettori R1 e R2 evidenzia che i livelli di emissione, di immissione, assoluti e differenziali, acustici relativi alle sorgenti di rumore, rispettano i limiti normativi di accettabilità in periodo di riferimento diurno;
- ARPAT ha valutato la documentazione relativa alla VIAC e si è espresso favorevolmente in merito alla proposta, come da parere Protocollo ARPAT n. GR.01.03.03/5.5 del 10/01/2020 con la seguente prescrizione: *eseguire un monitoraggio acustico in prossimità dei ricettori R1 e R2, volto alla conferma dei risultati ottenuti nella configurazione richiesta. Il monitoraggio dovrà essere svolto in concomitanza anche di un evento di brillamento mine, del quale andrà trasmessa la storia temporale per una caratterizzazione dell'impatto di tale attività.*

Visto che l'avvio dovrà essere subordinato al nulla osta acustico

Per quanto suddetto

SI ESPRIME NULLA OSTA

Ai sensi del punto 6 dell'art. 8 della L. 26 ottobre 1995 n. 447 alla VIAC di cui sopra, datata Novembre 2019 e redatta dal tecnico competente in acustica ambientale Sig.ra Cinzia Giannangeli nata a Foligno il 03/02/1969 e residente in Via Niccolò Tignosi, 3 Foligno (PG) ed iscritta all'ENTECA al n° 2357 della Regione Umbria, subordinata a: *eseguire un monitoraggio acustico in prossimità dei ricettori R1 e R2, volto alla conferma dei risultati ottenuti nella configurazione richiesta. Il monitoraggio dovrà essere svolto in concomitanza anche di un evento di brillamento mine, del quale andrà trasmessa la storia temporale per una caratterizzazione dell'impatto di tale attività.*

RICORDA CHE

- Il presente atto potrà essere rivisto, nei casi previsti dalla Legge e dei regolamenti vigenti;
- nel caso di modifica sostanziale delle caratteristiche dell'impianto, rispetto a quanto dichiarato dovrà essere richiesto un nuovo provvedimento;

- qualora, sulla base della esecuzione degli interventi o sulla base delle successive prove fonometriche o comunque di verifiche circa il rispetto del raggiungimento dei risultati previsti della VIAC, si presentassero condizioni diverse potranno essere impartite ulteriori ed eventuali prescrizioni.

COMUNICA CHE

Il presente Atto è rilasciato sulla base di dichiarazioni, autocertificazioni ed attestazioni prodotte dall'interessato, salvi i punti di verifica e di controllo delle competenti Autorità e le ipotesi di decadenza dei benefici conseguiti e fatti comunque salvi i diritti di terzi;

I dati di cui al presente provvedimento amministrativo, sono trattati nel rispetto delle norme sulla tutela della privacy di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali". I dati vengono archiviati e trattati in formato cartaceo che su supporto informatico nel rispetto delle misure minime di sicurezza.

La presente Autorizzazione dovrà essere rinnovata e/o modificata secondo le vigenti norme di settore.

Ai sensi dell'art. 27-bis, comma 7 del D.Lgs. 152/2006, ogni successiva modifica e/o rinnovo di cui al presente atto di assenso dovrà essere autorizzata dal Soggetto competente.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AREA TECNICA

(Arch. Alessio Bruni)

SA_06 - Concave s.r.l.

PROGETTAZIONE ATI:



COMUNE DI CAPRESE MICHELANGELO

PROVINCIA DI AREZZO

Via Capoluogo n. 87, 52033 CAPRESE MICHELANGELO (AR)

Tel. 0575 793912 - email: tributi@capresemichelangelo.net - tecnico.capresemichelangelo@pec.it



IL FUNZIONARIO RESPONSABILE



Vista l'autorizzazione n. 1 del 28/09/1999, con la quale veniva autorizzata la Ditta Concave s.r.l. con sede in Pieve Santo Stefano - Arezzo, ad eseguire la coltivazione della cava in loc. Conchi, del lotto 2 come individuato dal Piano Particolareggiato esecutivo del bacino di estrazione della Cava;

Richiamato il verbale della conferenza dei servizi del 18/01/2012 dove veniva espresso parere favorevole, sia dal punto geologico che da quello inerente la sicurezza, riguardo i nuovi elaborati presentati per la messa in sicurezza e stabilizzazione del versante a confine con il Lotto 3.

Rilevato che l'autorizzazione n. 1 aveva validità fino al 31/12/2001, prorogata fino al 22/03/2020 e che pertanto, per consentire la regolare coltivazione della cava occorre prorogare tale autorizzazione;

Vista la richiesta di proroga della Ditta Concave s.r.l.;

Vista la normativa vigente in materia;

PROROGA

L'autorizzazione n. 1 del 28/09/1999 fino al 22/03/2021 alle condizioni contenute nella stessa autorizzazione e nella convenzione allegata con la nuova prescrizione di non intervenire nell'escavazione della zona rimasta vergine a confine con il Lotto 3 fino a presentazione di nuovo progetto di escavazione che si adegui alla proposta di bonifica e in sicurezza del movimento gravitativo del Lotto 3 in corso di approvazione.


Caprese Michelangelo, 20 marzo 2020

LA CONCESSIONE È PROROGATA,
VEDI ALLEGATO

CON. CAVE s.r.l.

Loc. Grotte di Formole, 20
52036 PIEVE S. STEFANO (AR)
Tel. 0575 97140 Fax 0575 797020
P.I. 04040385160
Reg. No. 19.829/4 - Reg. Trib. AR 4461 - REA 72872

IL RESP. AREA TECNICA
geom. Luca Landucci



PROROGATA LA VALIDITA' DELLE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI, AUTORIZZAZIONI DI CAVA, CONCESSIONI MINERARIE E AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE (rif. Albo dei cavatori)

La proroga è arrivata in via definitiva con la pubblicazione in Gazzetta (GU n. 300 del 3 dicembre 2020) della **Legge 27 novembre 2020, n. 59** con la quale è stato convertito in legge, con modificazioni, il **DL 7 ottobre 2020, n. 125, il cosiddetto "DL Covid"**.

La proroga, più precisamente, è contenuta nell'articolo **3-bis** che va a sua volta a modificare l'ormai noto articolo 103 del DL Cura Italia (DL 18 del 2020) che nella prima fase Covid aveva congelato gli atti amministrativi in scadenza.

Oltre alla proroga, l'art. 3-bis fa salve anche le autorizzazioni/concessioni scadute tra il 1° agosto 2020 e la data di conversione in legge del DL Covid (4 dicembre 2020).

Il testo dell'articolo 3-bis (DL 7 ottobre 2020, n.125 convertito con modificazioni dalla Legge 27 novembre 2020, n. 59)

Art. 3-bis. – (Proroga degli effetti di atti amministrativi in scadenza)

1. All'articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole: "il 31 luglio 2020" sono sostituite dalle seguenti: "la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19";

b) dopo il comma 2-quinquies è inserito il seguente: "2-sexies. Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, di cui al comma 2, scaduti tra il 1° agosto 2020 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, e che non sono stati rinnovati, si intendono validi e sono soggetti alla disciplina di cui al medesimo comma 2.

Con la modifica all'articolo 103 viene quindi stabilito che **tutti i certificati, gli attestati, i permessi, le concessioni, le autorizzazioni e gli atti abilitativi comunque denominati, comprese le autorizzazioni paesaggistiche e alle autorizzazioni ambientali comunque denominate, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la data di cessazione dello stato di emergenza da Covid, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.**

Qui di seguito riportiamo il testo del nuovo comma 2 dell'art. 103 del DL Cura Italia (DL 7 marzo 2020, n. 18) con le modifiche apportate dal DL 7 ottobre 2020, n.125 convertito con modificazioni dalla Legge 27 novembre 2020, n. 59:

Il nuovo testo del comma 2 dell'articolo 103 del DL 17 marzo 2020, n. 18

2. Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all'articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da

COVID-19, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.

La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche alle segnalazioni certificate di inizio attività, alle segnalazioni certificate di agibilità nonché alle autorizzazioni paesaggistiche e alle autorizzazioni ambientali comunque denominate. Il medesimo termine si applica anche al ritiro dei titoli abilitativi edilizi comunque denominati rilasciati fino alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.

Pertanto tutte le autorizzazioni ambientali e paesaggistiche, le autorizzazioni di cava, le concessioni di miniera in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 gennaio 2021, conservano validità e rimangono “congelate” fino ai 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.

Attualmente lo stato di emergenza è fissato fino al 31 gennaio 2021, pertanto considerando i 90 giorni successivi, la validità delle autorizzazioni è, allo stato attuale, spostata al 1° maggio 2021, salvo ulteriori proroghe dello stato di emergenza.

Abbiamo provveduto a sentire gli Uffici della Regione i quali confermano la proroga della validità dei provvedimenti citati.

Come Associazione consigliamo comunque di presentare, entro i termini contenuti nei provvedimenti, la domanda di proroga dei termini o rinnovo di concessioni e autorizzazioni paesaggistiche relative ai provvedimenti in scadenza, tenendo conto che, anche in mancanza di risposta da parte della Regione, le attività di cava e miniera potranno proseguire senza interruzioni fino a 90 giorni dopo la cessazione dello stato di emergenza.